



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 13 del 03 Aprile 2013

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. 0862/364221- 364211
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

- LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2013, n. 8**
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica 9

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE 18.02.2013, n. 125
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativamente alle riduzioni ed esclusioni da applicare per le inadempienze dei beneficiari -Misura 214 "Azioni 1, 2. e 4 "- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 205 del 2 aprile 2012.20

- DELIBERAZIONE 04.03.2013, n. 149
Revisione pianta organica delle farmacie per l'anno 2010 - Comune di Montazzoli (ch) - Istituzione Dispensario Farmaceutico nella frazione Fonte San Giovanni.....49

- DELIBERAZIONE 04-03.2013, n. 154
Revisione pianta organica delle farmacie per l'anno 2010 - Comune di Castellalto (Te) - diniego Istituzione Dispensario Farmaceutico nella vallata del Tordino (frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino) L.R. 21 maggio 2010, n. 20.....51

- DELIBERAZIONE 04.03.2013, n. 169
Variatione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 25, L.R. 25 marzo 2002, n. 3. Adeguamento sistema di contabilità regionale alla codifica SIOPE di cui al D.M. dell'economia e delle finanze 31.08.2012.....53

- DELIBERAZIONE 04.03.2013, n. 172
Direttiva comunitaria n. 91/676/Cee e articolo 36 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - comma 7-ter - Applicazione Direttiva Nitrati - Posizione Regione Abruzzo-57

- DELIBERAZIONE 12.03.2013, n. 192
Disposizioni attuative dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: perimetrazione delle entrate e delle spese relative al finanziamento del servizio sanitario regionale del bilancio di previsione 2013.59

DECRETI

COMMISSARIO AD ACTA

- DECRETO 06.03.2013, n. 18

Autorizzazione alla cessione del contratto per l'erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative ex art 26 della l. 833/78 annualita' 2011/2012 dalla "Casa di Cura Abano Terme Polispécialistica e Termale S.p.a" alla società "SanStefAR Abruzzo s.r.l."77

DECRETO 06.03.2013, n. 19

"Villa Letizia S.r.l.": Conferimento ramo di azienda alla società "Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l." - Provvedimenti.....79

DECRETO 13.03.2013, n. 21

Conferma contenuti DGR n.897/11 e DGR n.197/2012.....81

DECRETO 13.03.2013, n. 22

Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 19 Aprile 2012 contenente le Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider ed approvazione delle tariffe, dei requisiti minimi e standard per l'accreditamento dei provider 132

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 20.03.2013, n. 17

Sostituzione del componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, per il Settore Artigianato, Sig. luigi Lombardo, dimissionario, con il Sig. Francesco Zaccagno. 133

DECRETO 20.03.2013, n. 18

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH)", con sede in Ortona (CH), Corso Matteotti, 110 - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private..... 134

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 14.03.2013, n. 236/139/ARCHIVIAZIONE

Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Archiviazione domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 150

PROVVEDIMENTO/AIA 14.03.2013 n. 237/7R

Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3 del 09/06/2006 ai sensi art. 29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii 150

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA, PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE AREE RURALI. 170

DETERMINAZIONE 11.03.2013, n. DH/60

Reg. CE 1698/05, Reg CE 1974/07, Reg. CE 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Approvazione del "Manuale delle Procedure e dei Controlli" per la Misura 3.2.2. 170

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 1.03.2013, n. DD/88

L.R. 37/93 art.4. L.R.16/2008 art.103. Richiesta di cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazioni di Volontariato, con nota a firma del legale rappresentante, dell'Associazione C.I.P.A. - Centro d'Informazione e Prima Accoglienza - L'Aquila..... 208

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 08.11.2012, n. DA21/47

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45. Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c.. Autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero ubicato in via dell'Industria n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE). Operazioni R13 - R12 - R3 di rifiuti non pericolosi. Variante sostanziale alla Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011. 208

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 14.03.2013, n. DA21/32

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. Ditta MOMO'Srl - sede legale e amministrativa in loc. S. Brigida - 67035 Pratola Peligna (AQ). Proroga della autorizzazione regionale n. DF3/8 del 06.02.2004 e s.m.i., per la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti e di un centro di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (D 15/R13), nel Comune di Pratola Peligna (AQ)..... 214

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO QUALITA' DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 04.03.2013, n. DC27/06

Capo VI della L.R. n. 31 del 29/07/2011 "Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane". Approvazione progetto per l'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Francoli del Comune di Tocco da Casauria..... 224

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO TECNICO REGIONALE LL. PP.

DETERMINAZIONE 19.03.2013, n. DC17/16

Lavori di "ampliamento dell'Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale" - in località Manoppello Scalo (PE). Project Financing per l'attuazione delle previsioni del DocUP Abruzzo 2000-2006 Asse 1. Determina integrazione deposito Cassa DD.PP. indennità artt. 21, 41 e 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 - ditte: Cremonese Umberto, Blasioli Pierino e Di Biase Antonietta e Bianchi Agostino ed altri..... 229

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI

DETERMINAZIONE 08.03.2013, n. DH28/15

Regione Abruzzo - Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013. Misura 1.1.1. Azione A) Formazione - Pubblicazione dell'elenco degli allievi ammessi ai corsi di formazioni definiti ed approvati con DH28/ 172 del 26/11/12. D.G.R. n. 854 del 29 novembre 2011..... 232

DETERMINAZIONE 11.03.2013, n. DH 28/16

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Concessione del contributo e definizione dell'importo di contributo concesso per gli anni 2009 - 2010 - 2011 e 2012 - Ditta DI PIETRO Fausto - C.F. DPTFST50M19I348H -- Titolare di Domanda di aiuto n. 84750311460..... 242

DETERMINAZIONE 11.03.2013, n. DH 28/17

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/06 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Rettifica contributo concesso e recupero somme indebitamente erogate - Ditta Enrico FRACASSA - C.F. FRCNRC51C12L597D - Domanda di aiuto n. 84750306031 - Numero univoco PRD 112754..... 245

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORETALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.03.2013, n. DH31/167

L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994.

Comune di L'Aquila -Frazione S. Pietro della Jenca - Sclassificazione terre civiche. 247

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PRODUZIONE AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 11.02.2013, n. DH27/27

D.M. 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE". Modifica della fascia tampone e della zona infestata nell'ambito della zona di insediamento della Regione Abruzzo. 251

DETERMINAZIONE 11.03.2013, n. DH27/50

Approvazione Graduatoria regionale delle domande ammissibili anno 2013 - Azione "B" - Sotto azione b.4 - "Acquisto di Idonei Presidi sanitari". Determinazione Dirigenziale n. DH27/213 del 16.11.2012 di approvazione Programma Operativo Regionale - 2012/2013. Terza annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2011- 2013..... 256

DETERMINAZIONE 12.03.2013, n. DH27/51

Approvazione Graduatoria regionale delle domande ammissibili anno 2013 - Azione "D" - Sotto azione d.3 - "Presenza in carico di spese per analisi chimico-fisiche, melissopalinoologiche e residuali". Determinazione Dirigenziale n. DH27/213 del 16.11.2012 di approvazione Programma Operativo Regionale -2012/2013. Terza annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2011- 2013. 259

DETERMINAZIONE 14.03.2013, n. DH27/52

Reg. (CE) n. 1234/2007, Reg. (CE) n. 1580/2007, Reg. (UE) n. 543/2011 e D.D.M.M. 3932/2009, 5463/2011 e 4672/2012 - Organizzazione di Produttori "Green Lands Soc. Consortile a r.l.", viale Pindaro, 19- 65127 Pescara - cod. IT 448. Revoca del riconoscimento..... 262

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI . 263

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 07.03.2013, n. DL33/59

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "SESTIERE PORTA MANARESCA" - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c). 263

DETERMINAZIONE 11.03.2013, n. DL33/63

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "PRO LOCO TORNIMPARTE". Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO..... 265

DETERMINAZIONE 12.03.2013, n. DL33/64

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "SOCIALFRENTANOSANGRO". Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO..... 267

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 1203.2013, n. DG21/40

Controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti. Disciplina degli audit. Indizione di una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio relativo a n. 2 edizioni di corsi di formazione.270

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE

SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 12.03.2013, n. DB 8/35

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate. 294

DETERMINAZIONE 13.03.2013, n. DB8/36

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente..... 297

DETERMINAZIONE 14.03.2013, n. DB8/37

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale..... 299

DETERMINAZIONE 18.03.2013, n. DB8/39

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate. 301

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA (DE)

SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI (DE9)

DETERMINAZIONE 15.03.2013, n. DE9/033

Art.30 della L.R. 24/2005. Conferma dell'assenso regionale alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli quale Direttore di Esercizio per gli impianti funiviari gestiti dal C.T.G.S. S.p.A. a Campo Imperatore - L'Aquila. 304

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

SERVIZIO DEMANIO IDRICO DI AVEZZANO

Ordinanza istruttoria per la domanda in data 28/09/2012 della ditta "Carusi Vittorio" con sede in Celano..... 305

Ordinanza istruttoria per la domanda in data 28/09/2012 della ditta "Malizia Mauro" con sede in Celano..... 305

Ordinanza istruttoria per la domanda in data 05/10/2012 della Soc. Agr. "F.lli Di Renzo Paolo e Fernando" con sede in Celano. 305

Ordinanza istruttoria per la domanda in data 11/10/2012 della ditta "Malizia Annunziata" con sede in Celano.	305
Ordinanza istruttoria per la domanda in data 14/11/2012 della ditta "Di Bernardo Rita" con sede in Avezzano.	305

COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

Decreto n.2/2012 di Espropriazione per pubblica utilità finalizzato alla costruzione e l'esercizio di un impianto eolico da 0,200 MW ed opere accessorie da ubicarsi nel Comune di Schiavi d'Abruzzo località "Fonte Gelata" per conto della società Floew S.r.l.....	306
--	------------

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 31-12-2012: Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale approvato con Delibera di C.C. n° 12 del 05-08-2011 - Modifica - Adozione di variante urbanistica specifica.....	306
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 99 del 31-12-2012: Variante al PRG ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 nel testo in vigore per la rideterminazione della destinazione urbanistica delle aree definite "zone bianche" - Adozione.....	307

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE - UNITÀ PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI - DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in doppio cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 10 e cabina elettrica di trasformazione MT/BT per alimentazione Cantieri Italiani S.r.l. nel Comune di Cepagatti (PE).Via della Bonifica. (ITER/484152)	307
---	------------

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Costruzione di linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in conduttore cavo aereo ed interrato della lunghezza di circa 0,080 km. ed installazione di un nuovo posto di trasformazione su palo in località Fonte Paduli di Sant'Eusanio del Sangro (CH). Rif. pratica Enel DNI/CH/484756	308
Spostamento di n. 2 tratti di linee elettriche aeree esterne, in conduttori nudi, in media tensione a 20000 Volt, mediante interrimento con n.2 conduttori in cavo della lunghezza di circa 0,580 km in località Zona Industriale, contrada Saletti nei Comuni di Atessa e Paglieta (CH). Rif. pratica Enel DNI/CH/509340	308

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

**LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2013, n. 8
Interventi per favorire lo sviluppo della
mobilità ciclistica**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo redige il Piano regionale della mobilità ciclistica, tenendo conto delle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:
 - a) la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali;
 - b) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico.

Art. 2
(Piano regionale della mobilità ciclistica)

1. Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori,

individua il sistema ciclabile di scala regionale.

2. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali.
3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:
 - a) creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva;
 - b) creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro;
 - c) creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto.
4. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed è aggiornato di norma ogni tre anni.
5. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.
6. Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua, mediante intese con gli enti interessati, l'utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero conservativo:
 - a) l'area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;
 - b) l'area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;
 - c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili;
 - d) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.
7. Nell'ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse la Regione promuove, mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti.

La Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e metropolitani.

8. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, le associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al miglioramento degli stili di vita.
9. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell'offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti attuatori.

Art. 3

(Classificazione delle ciclovie)

1. Per dotare il territorio regionale di un sistema di strade per le biciclette secondo uno schema di rete, oltre alle piste ciclabili come definite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che rappresentano il massimo grado di protezione del ciclista dal traffico stradale, può essere individuato un sistema di ciclovie, ovvero di itinerari consentiti al transito delle biciclette, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole anche se non totalmente sicura.
2. Un sistema di ciclovie, siano esse urbane o extraurbane ovvero integrate, è costituito da diversi segmenti raccordati tra loro descritti e segnalati con precisione, costruiti o messi in sicurezza e legittimamente percorribili dal ciclista.
3. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza si definiscono le seguenti categorie di ciclovie, ovvero di segmenti stradali rilevanti per il ciclista:
 - a) pista ciclabile o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, numero 39, del D.Lgs. 285/1992;
 - b) corsia ciclabile o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - c) pista o strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato;
 - d) sentiero ciclabile o percorso natura: in parchi e zone protette, bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse;
 - e) strade senza traffico con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli al giorno;
 - f) strade a basso traffico con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli al giorno senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
 - g) strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30" extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di velocità di trenta chilometri orari ovvero itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del D.Lgs. 285/1992;
 - h) area pedonale, come da articolo 3, comma 1, numero 2, del D.Lgs. 285/1992;
 - i) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, numero 54, del D.Lgs. 285/1992;
 - l) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, numero 58, del D.Lgs. 285/1992;
 - m) zona a velocità limitata (per trenta chilometri orari o inferiori), come da articolo 135, comma 14, del D.P.R. 495/1992.

Art. 4

(Piani di Province e Comuni)

1. Le Province redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilità ciclistica, ove vigente. I piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale, sono approvati con le stesse procedure del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e fanno parte integrante di quest'ultimo.
2. I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale,

prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici, i centri commerciali, i distretti e le zone industriali ed il sistema della mobilità pubblica.

3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono quelli indicati all'articolo 2, comma 3.
4. I Comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del piano regionale e del piano provinciale della mobilità ciclistica, ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a livello locale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e regionale.
5. I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.
6. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:
 - a) l'incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in rete;
 - b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;
 - c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva.

Art. 5

(Tipologie degli interventi)

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, anche tenuto conto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), ovvero le caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 6 luglio 1992, n. 467 (Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208) e relativa circolare esplicativa n. 432 del 31 marzo 1993, sono finalizzati alla

progettazione, realizzazione e promozione di:

- a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;
 - b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse.
2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:
 - a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
 - b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;
 - c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e presso strutture pubbliche;
 - d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;
 - e) interventi di moderazione del traffico, tramite il disegno delle strade nelle zone residenziali e centrali delle città, volti a ridurre la velocità dei veicoli e favorire di conseguenza la coesistenza del traffico motorizzato con pedoni e ciclisti, realizzando, a norma del D.Lgs. 285/1992, Zone residenziali, Isole ambientali e Zone 30;
 - f) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
 - g) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
 - h) intese con le aziende di trasporto pubblico per l'integrazione con l'uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
 - i) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
 - j) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a

- favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;
- k) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
 - l) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo elettronico;
 - m) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed informative sull'utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco.

Nel quadro delle indicazioni del Piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al dieci per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, è riservata al parcheggio di biciclette.

Art. 6
(Soggetti attuatori)

1. Province, comuni, enti gestori dei parchi regionali e locali, comunità montane adottano ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventi previsti dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di programma.
2. I soggetti privati possono, previa intese con gli enti pubblici competenti, installare strutture attrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con l'uso della bicicletta, nonché promuovere agevolazioni per i propri dipendenti.

Art. 7
(Disposizioni particolari per le province)

1. Per la realizzazione, gestione e implementazione del piano strategico per la mobilità ciclistica provinciale, la Provincia:
 - a) redige e aggiorna il Sistema Informativo Territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le piste per tipologia e qualità. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a mezzo internet;
 - b) progetta e mantiene opere e segnaletica della rete ciclabile di competenza provinciale;

- c) promuove l'uso della bicicletta presso i cittadini e favorisce lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.

Art. 8
(Disposizioni particolari per i comuni)

1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette.
2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche.
3. I comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, di cui alla legge regionale 8 novembre 1994, n. 85 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).
4. I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette.
5. I comuni inseriscono inoltre nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette presso strutture pubbliche.
6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni che, ove possibile, devono essere attrezzati.

Art. 9
(Gestione e manutenzione)

1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito delle scelte definite dal Piano regionale della mobilità ciclistica, così come dei percorsi e dei tracciati preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati che insistono sul territorio di più comuni prevedono anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
2. Per l'illuminazione dei tracciati e dei percorsi ciclabili sono adottate,

prioritariamente, fonti energetiche rinnovabili e metodologie di risparmio energetico nel rispetto della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) e, in particolare, dell'articolo 5, comma 4 della stessa.

Art. 10
(Finanziamenti)

1. La Regione promuove interventi di settore che prevedono il potenziamento della rete ciclopedonale e l'aumento dell'uso della bicicletta con risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato.

Art. 11
(Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) L.R. 14 settembre 1999, n. 72 (Finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge n. 366/1998);
 - b) articolo 136 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));
 - c) il comma 50 dell'articolo 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili).

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

TESTI

DELL'ARTICOLO 136 DELLA LEGGE REGIONALE 8
FEBBRAIO 2005, N. 6

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)"

DEL COMMA 50 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 16

"Provvedimenti urgenti e indifferibili"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 25

MARZO 2013, n. 8

"Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

3.

4.

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-

lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L.R. 8 febbraio 2005, n. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria

regionale 2005).

Art. 136

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 72/1999.

[1. L'art. 1 della L.R. n. 72/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

1. La Regione Abruzzo nel quadro degli obiettivi fissati dalla legge n. 366/1998 e dalla L.R. n. 72/1999 al fine di favorire, nel triennio 2005-2007, lo sviluppo della mobilità ciclistica concede agli Enti Locali proprietari di strade e loro associazioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione e l'ammmodernamento di itinerari ciclabili turistici culturali intercomunali ed infrastrutture ad essi connesse.
 2. La Regione Abruzzo per le finalità di cui al comma 1 riconosce la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in concorso con l'Ente beneficiario dei contributi statali o regionali destinati alla realizzazione o al completamento di percorsi ciclabili o ciclopeditoni. La partecipazione deve scaturire attraverso accordo di programma ed essere definita nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 8-bis e 8-ter, comma 3, della L.R. n. 18/1983 come modificata dalla L.R. n. 70/1995.
 3. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propria delibera individua i percorsi delle piste ciclabili di interesse nazionale e regionali, stabilisce la percentuale di cofinanziamento da parte dell'Ente richiedente, la spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento nonché le procedure da seguire.
 4. La graduatoria relativa alle piste ciclabili di cui al programma adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 24 novembre 1999, atto n. 2477 decade con l'entrata in vigore della presente legge.»
2. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 12 della L.R. n. 72/1999 sono abrogati.
3. Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 72/1999 è sostituito dal seguente:
- «2. il mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, comporta la decadenza del diritto del contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata dal Dirigente competente per materia, su istanza da presentarsi prima della scadenza del termine concesso e per motivi non dipendenti dalla volontà del richiedente, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.»]

L.R. 21 novembre 2008, n. 16

Provvedimenti urgenti e indifferibili.

Art. 1

(Provvedimenti urgenti e indifferibili)

(Omissis)

50. [Dopo l'art. 13 della L.R. 14 settembre 1999, n. 72, concernente "Finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge n. 366/1998", è inserito il seguente art. 13 bis:

"Art. 13 bis

1. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi assegnati agli Enti beneficiari sono corrisposti in semestralità costanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante.".]

(Omissis)

5.

6. *****

7.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 2, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi sarà emanato tenendo conto del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.
2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammissione al contributo è disposta dal Ministro per i problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'opera.

3. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa spesa.

Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Definizione e classificazione delle strade)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
 - A - Autostrade;
 - B - Strade extraurbane principali;
 - C - Strade extraurbane secondarie;
 - D - Strade urbane di scorrimento;
 - E - Strade urbane di quartiere;
 - F - Strade locali;
 - F-bis - Itinerari ciclopeditoni.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
 - A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia
 - per senso di marcia e banchine.
 - D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
 - E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
 - F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
 - F-bis - Itinerario ciclopeditonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:
 - A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare

interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

- B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto

1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

- 10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare.

Art. 3

(Definizioni stradali e di traffico)

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
- 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
 - 2) Area pedonale: zona interdotta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
 - 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
 - 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
 - 5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
 - 6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
 - 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
 - 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
 - 9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
 - 10) Confine stradale: limite della proprietà

- stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- 11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
 - 12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
 - 13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
 - 14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
 - 15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
 - 16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
 - 17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
 - 18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
 - 19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
 - 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
 - 21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
 - 22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
 - 23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
 - 24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
 - 25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
 - 26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
 - 27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
 - 28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
 - 29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
 - 30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
 - 31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
 - 32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
 - 33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
 - 34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
 - 34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.
 - 35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
 - 36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
 - 37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.
 - 38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

- 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
- 40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
- 41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
- 42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
- 43) Rampa di intersezione: strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
- 44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
- 45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
- 46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
- 47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
- 48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formata per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
- 49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
- 50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
- 51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
- 52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
- 53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
- 53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
- 54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
- 55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli

in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

- 56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
 - 57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
 - 58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

Il testo del comma 14 dell'articolo 135 e degli articoli 140 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 135

(Segnali utili per la guida)

(Omissis)

14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/a) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.323/b). Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/b).

(Omissis)

Art. 140

(Strisce di corsia)

1. Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.
2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal

traffico pesante.

3. La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile costante, salvo che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio di curvatura.
4. Nelle zone di attestamento, in prossimità delle intersezioni, le strisce di separazione delle corsie di marcia devono essere continue, nel tratto immediatamente precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m.
5. Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, purché tracciate in modo discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida di cui all'articolo 143.
6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II.427/a).
7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b).

Art. 146

(Attraversamenti ciclabili)

1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.

2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig. II.437). In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.
3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta.

Il testo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5

(Requisiti tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione)

(Omissis)

4. È vietata l'illuminazione delle piste ciclabili esternamente ai centri abitati. È ammessa solamente un'illuminazione segnavia di potenza massima 500 W per ogni chilometro di pista e comunque rispondente ai criteri di cui al comma 1.

(Omissis)

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI**GIUNTA REGIONALE***Omissis*

DELIBERAZIONE 18.02.2013, n. 125

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativamente alle riduzioni ed esclusioni da applicare per le inadempienze dei beneficiari -Misura 214 "Azioni 1, 2. e 4 "- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 205 del 2 aprile 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

VISTO il Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Reg. CE n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al Reg CE n.73/2009;

VISTO il Reg. CE n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg CE n.73/2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche

e integrazioni e le relative disposizioni applicative;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1698/05, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. UE n.65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg 1975/2006;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

DATO ATTO che con la Decisione della Commissione Europea n. C (2008) 701 del 15-02-2008 è stato approvato il Piano di Sviluppo della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013;

DATO ATTO che la Commissione Europea con Decisione n. C (2009) 10341 del 17-12-2009 ha approvato la revisione del sopra citato PSR della Regione Abruzzo;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2009 che all'articolo 19, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/06, prevede l'applicazione di riduzioni o esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse nel caso in cui sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni cui è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del Reg. (CE) n.1975/2006 e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Reg. (CE) n. 1698/2005;

TENUTO CONTO che il citato articolo 19 del D.M. 22 dicembre 2009 stabilisce, inoltre, che:

- la percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- in caso di violazioni di più impegni si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei

pagamenti ammessi o delle domande ammesse;

- nei casi previsti dall'Autorità di gestione, il beneficiario è escluso dal sostegno dell'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati;

VISTO inoltre l'articolo 23 del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 con il quale viene stabilito che le Regioni e le Province autonome ovvero le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013, sentito l'Organismo Pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano, tra l'altro, i livelli della gravità, entità e durata per l'applicazione delle riduzioni, ovvero i casi che comportano l'esclusione o la revoca del contributo concesso;

CONSIDERATO che la mancata o incompleta attuazione di quanto previsto dal citato D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, in base al combinato disposto dell'articolo 23 comma 2 del citato decreto e dell'articolo 16 bis della Legge n. 11 del 4 febbraio 2005, può comportare l'applicazione di "regolazioni finanziarie" da parte della Commissione Europea a carico dell'Italia a valere sul FEASR, ovvero decurtazioni sulle risorse già stanziata e programmate per l'attuazione del PSR 2007/2013 dell'Abruzzo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 2 aprile 2012 con la quale è stato recepito il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, quale elemento fondamentale ed imprescindibile per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco previsti dal quadro comunitario di riferimento per lo sviluppo rurale, la cui mancata o irregolare attuazione non consente l'erogazione dei pagamenti a favore delle ditte beneficiarie;

DATO ATTO che la sopra richiamata deliberazione Giunta Regionale n. 205 del 2 aprile 2012 non previsto le specifiche griglie di riduzione ed esclusione necessarie per una puntuale definizione delle domande presentate a seguito del nuovo bando 2012 relativo alla Misura 214 Az. 4, adottato con la

determinazione dirigenziale del 5 aprile 2012 n. DH27/76, pubblicata sul BURA n. 20 del 13 aprile 2012;

DATO ATTO inoltre che, alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della suddetta deliberazione e sulla base dei suggerimenti pervenuti dal Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN), si rende necessario modificare alcune schede relative ad alcuni impegni previsti dalla Misura 214 az. 1 e 2 come da allegato A;

RITENUTO necessario quindi, procedere ad integrare e aggiornare la D.G.R. 205 del 2.04.2012, per inserire sia le nuove griglie necessarie per la definizione delle domande pervenute a seguito del bando 2012, Misura 214 azione 4 che, per recepire i suggerimenti pervenuti dal Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) nonché di quelli pervenuti dal territorio sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della suddetta deliberazione, relativamente ad alcuni impegni previsti dalla Misura 214 az. 1 e 2;

VISTI i documenti predisposti dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole

RITENUTO opportuno approvare la documentazione di cui al punto precedente (Allegato A);

CONSIDERATO che per quanto non disposto nell'Allegato A sopra riportato, si rinvia alle disposizioni del citato D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. nonché alle disposizioni dei Regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;

DATO ATTO che il Dirigente del Produzione agricola e Mercato e il Direttore regionale hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA inoltre la L.R. 77/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa di:

- 1) **fare proprio** quanto contenuto nell'ALLEGATO A, (composto di n.26 pagine) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale sono state modificate e integrate alcune schede per la determinazione delle riduzioni/esclusioni relative alle "misure a superficie" 214 azioni 1, 2 e 4;
- 2) **approvare**, in attuazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, l'Allegato A, contenente modifiche ed integrazioni alle disposizioni regionali in materia di violazioni e contestuali riduzioni ed esclusioni

- contemplate nelle Misure 214 az. 1, 2 e 4 del PSR Abruzzo 2007/2013, come definite dall'art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.;
- 3) **revocare** la D.G.R. 205 del 2 aprile 2012 limitatamente alle schede oggetto di modifica come da allegato A relative alla Misura 214 azioni 1 e 2 e 4;
- 4) **Incaricare** il Servizio "Produzioni Agricole e Mercato della cura degli adempimenti connessi al presente atto;
- 5) **pubblicare** la presente deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo.

Segue Allegato



ALLEGATO A

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO


Ufficio Agroambiente

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REG. (CE) N. 1698/05

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i., recante
"Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale" Misure 214 az. 1, 2 e 4" - Modifiche ed integrazioni
alla D.G.R. n. 205 del 2 aprile 2012.

ALLEGATO come parte integrante alla delib-
berazione n. 125 del 18 FEB. 2013
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Roberto Matar Garanti



2

Indice schede

- Misura 214 “ Pagamenti agroambientali”:


Azione 1 “ Agricoltura integrata” bando 2008

a) Scheda eliminata con il presente provvedimento:

- Scheda n. 15 – “Variazioni Colturali- comunicazione, entro trenta giorni delle variazioni colturali avvenute dopo la presentazione della domanda di adesione o di aggiornamento annuale” -

b) Schede modificate con il presente provvedimento:

- Scheda n. 7 - Rispetto DPI -Successione colturale (rotazione quadriennale con almeno tre colture diverse; rispetto degli intervalli minimi di ritorno per ciascuna coltura; divieto di ristoppio);
- Scheda n. 9 - Rispetto DPI - Irrigazione (adozione metodo del bilancio idrico semplificato; epoche e volumi massimi di adacquamento) e dal 1° agosto 2009 tenuta e aggiornamento del “registro irriguo”;
- Scheda n. 16 -Trasferimento dell'azienda- comunicazione del concedente al Sipa del trasferimento entro trenta giorni - notifica del subentrante al SIPA entro trenta giorni dal trasferimento, delle superfici coltivate;





Azione 2 "Agricoltura Biologica" Bando 2010

a) Schede modificate con il presente provvedimento:

- Scheda n. 1 - Obbligo di adottare per un periodo di cinque anni, sull'intera SAU aziendale e all'intero allevamento animale, qualora l'impegno riguardi anche quest'ultimo, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Reg CE n. 834/07 e s.m.i. Nel caso di più corpi aziendali separati e distanti tra loro almeno cinquecento metri lineari, l'impegno potrà essere assunto per un solo corpo a condizione che vengano tenute contabilità e magazzino separati.
- Scheda n. 10 - Aggiornare i registri aziendali previsti nell'ambito della normativa vigente in materia di agricoltura biologica;
- Scheda n. 11 - Rispettare i vincoli e le condizioni previste nel Reg 834/07;
- Scheda n.21 - Le aziende che adottano per la prima volta il metodo di produzione biologico sono tenute ad effettuare le analisi ordinarie di terreno, prelevando campioni per zone omogenee di terreno, presso l'ARSSA, o laboratori regolarmente autorizzati, entro 18 mesi dall'inizio del periodo d'impegno;


b) Schede inserite con il presente provvedimento:

- Scheda n. 12 bis - Uso di prodotti fitosanitari NON ammessi dai Reg. CE 834/07 e s.m.i.;
- Scheda 23. Obbligo di adottare gli impegni assunti per tutta la loro durata alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno

Azione 4 "Salvaguardia degli ambienti a pascolo" Bando 2010


a) Schede modificate con il presente provvedimento:

- Scheda n. 9 - Pascolare il bestiame, garantendone la sorveglianza, per non meno di 90 giorni all'anno.




4

r) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	C3 Misura	214 - Pagamenti agroambientali	r) Azione	1	AGRICOLTURA INTEGRATA (introduz./mantenim.)
r) Descrizione impegno (art. 18 par. 1 REG 1975/06)	Z. Rispetto D.P.L. Successione colturale (rotazione quadriennale con almeno tre colture diverse; rispetto degli intervalli minimi di ritorno per ciascuna coltura; divieto di ristoppio).					
r) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Reg. 1975/06, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 20/03/2008, art. 7 o 8 - DGR n°246/2008 e 436/2008 e s.m.i. - Bando art. 3.1.a lettera A					
r) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM 20/3/08 (barrare solo una delle caselle)	r) misura r) operazione (azione)			X	r) gruppo di coltura	
r) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	r) decadenza totale r) esclusione X r) riduzione graduale (so barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(16) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)		r) coltura	r) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) r) (5%) solo campione (controllo in loco)
r) impegno pertinente di condizionalità	BCAA - Norma 2.2					
r) descrizione modalità di verifica documentale						
r) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifiche speditive di campo Verifica corrispondenza dati in domanda di aiuto e documenti giustificativi della coltura.					
r) CLASSE DI VIOLAZIONE	r) ENTITA'		r) GRAVITA'			r) DURATA
Basso (1)	SAU interessata dall'infrazione <10% della SOI		Mancato rispetto degli intervalli minimi di ritorno (limitatamente alle colture annuali)			
Medio (3)	SAU interessata dall'infrazione dal 10 % al 30% della SOI		Rotazione con meno di tre diverse colture (limitatamente alle colture annuali)			Una infrazione nel periodo d'impegno
Alto (5)	SAU interessata dall'infrazione > 30%		Rotazione con meno di 3 diverse colture (limitatamente alle colture annuali) unitamente al ristoppio			Due o più infrazioni nel periodo d'impegno





(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione	1	AGRICOLTURA INTEGRATA (introduz.mantenim.)
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)	3. Rispetto D.P.I. - Irrigazione (adozione metodo del bilancio idrico semplificato, epoche e volumi massimi di adacquamento) e dal 1° agosto 2009 tenuta e aggiornamento del "registro irriguo".					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Reg. 1975/06, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 20/03/2008, art. 7 e 8 - DGR n°246/2008 e 436/2008 e s.m.i. - Bando art. 3.1.a lettera C					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM 20/3/08 (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(8) operazione (azione)	X			
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale	(14) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)				
	(13) esclusione					
	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)					
	X		X			
(16) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifiche documentali di campo					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	SAU interessata dall'infrazione <10% della SOI	Incompleta o errata adozione del metodo B. I.S. ma rispetto delle epoche e dei volumi massimi di adacquamento o mancato rispetto di epoche e volumi massimi di adacquamento	inadempienze riscontrate in un solo anno.			
Medio (3)	SAU interessata dall'infrazione dal 10 % al 30% della SOI	- Mancata adozione del metodo del B.I.S. ma rispetto delle epoche e dei volumi massimi di adacquamento oppure + Incompleta o errata adozione del metodo B. I.S. ma NON rispetto delle epoche e/o dei volumi massimi di adacquamento	inadempienze riscontrate in due anni			
Alto (5)	SAU interessata dall'infrazione > 30%	Mancata adozione del metodo del B.I.S. con mancato rispetto di epoche e volumi massimi di adacquamento e, (dal 1 agosto 2009) assenza del registro irriguo	inadempienze riscontrate in più di due anni			





(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione	1	AGRICOLTURA INTEGRATA (Introduz./mantenim.)
16. Trasferimento dell'azienda- comunicazione del concedente al Sipa del trasferimento entro trenta giorni - notifica del subentrante al Sipa - entro trenta giorni dal trasferimento, delle superfici coltivate.						
(4) Descrizione Impiego (art.18 par. 1 REG 1975/06)						
(5) Base giuridica (relativa all'impiego) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. o bando art.)						
(6) Livello di disaggregazione dell'impiego (determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM 20/3/08 (barrato solo una delle caselle)						
(7) tipologia di penalità (barrato solo una delle caselle)						
(8) Impiego pertinente di condizionalità						
(9) descrizione modalità di verifica documentale						
(10) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
Verifica dati indicati in domanda						
(11) CLASSE VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
(12) Base	SAU Interessata dall'infrazione <10% della SOI	Ritardata comunicazione del concedente al SIPA	Ritardo tra uno e quattro mesi			
(13) Base	SAU Interessata dall'infrazione dal 10 % al 30% della SOI	Errata comunicazione del concedente al SIPA.	Ritardo tra quattro o otto mesi			
(14) Alio	SAU Interessata dall'infrazione > 30%	Assenza di comunicazione del concedente al SIPA	Ritardo oltre otto mesi			



r) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(7) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	(8) Azione	2	AGRICOLTURA BIOLOGICA (introduz./mantenim.)
(4) Descrizione impegno (art.18 REG 65/11)	1. Obbligo di adottare per un periodo di cinque anni, sull'intera SAU aziendale e all'intero allevamento animale, qualora l'impegno riguardi anche quest'u metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Reg CE n. 834/07 e s.m.i. Nel caso di più corpi aziendali separati e distinti tra loro al cinquecento metri lineari, l'impegno potrà essere assunto per un solo corpo a condizione che vengano tenute contabilità e magazzino separati.					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Reg. 65/11, art. 18, comma 3 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 30125 22/12/2009 art. 16 comma 2 (violazioni commesse deliberatamente); Reg (CE) 834/07 e s.m.i.; art.10 comma 6 Reg CE 1975/2006- DGR 260/10 e DGR 481/10 e s.m.i. - Bando art. 7b					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 30125 del 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	(7) misura			(9) gruppo di coltura		
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(8) operazione (azione)		(10) coltura		
(12) impegno pertinente di condizionalità	X	(12) decadenza totale	(16) campo di applicazione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
(13) descrizione modalità di verifica documentale		(13) esclusione	(17) riduzione graduale (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(14) descrizione modalità di verifica presso l'azienda		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)				
Controllo incrociato tra dati inerenti la SAU detenuta dall'azienda, fascicolo aziendale. Verificare che i corpi aziendali siano separati e distinti tra loro almeno cinquecento metri lineari (per mezzo del portale SIAN), e che siano tenuti separati contabilità e magazzino.						





1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	3) Azione	2	AGRICOLTURA BIOLOGICA (introduz.mantenim.)
10. Aggiornare i registri aziendali previsti nell'ambito della normativa vigente in materia di agricoltura biologica.						
4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11).						
5) Base giuridica (relativa all'impegno) porri calcolodell'ariduzione/esclusione(rif. PSR - par. - cap. e bando art.)						
Reg. (CE) 854/07; Reg. 65/11, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DGR 491/10s s.m.i.-Bando art. 7 d						
6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 30/25 del 22/12/2009(barrare solo una delle caselle)						
7) Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)						
8) Impegno pertinente di condizionalità						
9) Descrizione modalità di verifica documentale						
10) Descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
11) CLASSE DI VIOLAZIONE	22) ENTITA'	23) GRAVITA'	24) DURATA			
Base o (1)	Superficie interessata alle infrazioni < al 10% della SOI	Compilazione incompleta dei registri aziendali	Ritardo di aggiornamento sino a due mesi e/o Coerente con GRAVITA'			
Medio (3)	Superficie interessata alle infrazioni tra il 10% e il 30% della SOI	Assenza di registrazione con presenza di documenti conformi giustificativi degli acquisti dei prodotti di magazzino	Ritardo di aggiornamento da due a quattro mesi e/o Coerente con GRAVITA'			
Alto (5)	Superficie interessata alle infrazioni > al 30% della SOI	Assenza di registrazione e dei documenti giustificativi degli acquisti dei prodotti di magazzino	Ritardo di aggiornamento da quattro a sei mesi e/o Coerente con GRAVITA'			
12) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali						
In caso di assenza dei registri è prevista l'esclusione						






(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione	2	AGRICOLTURA BIOLOGICA (introduz/mantenim.)
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11)	11. Rispettare i vincoli e le condizioni previste nel Reg 634/07					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Reg. 65/11, art. 18, comma 3 (violazioni commesse deliboralmente) - PSR 2007/2013 - Asso 2 - Misura 214 - Reg. (CE) 834/07 - DGR 260/10 e DGR 451/10e s.m.i. Bando art. 7.e					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 30/125 del 22/12/2009 (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(9) gruppo di coltura				
(17) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(8) operazioni (azione)	(15) campo di applicazione (e possibile barrare entrambe le caselle)	X	(10) coltura	
(18) Impegno pertinente di condizionalità		(12) decadenza totale			(16)(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
(19) descrizione modalità di verifica documentale		(13) esclusione			(17)(5%) solo campione (controllo in loco)	
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda		X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'		(24) DURATA		
Base o (1)	Superficie interessata alle infrazioni < al 10% della SOI	Provvedimento sanzionatorio di Richiamo da parte dell'ODC o provvedimento analogo privo di efficacia sulla certificazione biologica riguardanti aspetti amministrativi.		Un solo provvedimento sanzionatorio nel periodo d'impegno		
Medio (3)	Superficie interessata alle infrazioni tra il 10% e il 30% della SOI	Provvedimento sanzionatorio di Richiamo da parte dell'ODC o provvedimento analogo privo di efficacia sulla certificazione biologica riguardanti aspetti tecnici.		Due provvedimenti sanzionatori nel periodo d'impegno		
Alto (5)	Superficie interessata alle infrazioni > al 30% della SOI	Provvedimento sanzionatorio di Diffida da parte dell'O.d.C. o provvedimento analogo, che non ha efficacia sulla certificazione, a condizione che le azioni correttive trovino soddisfazione entro i termini indicati dall'O.d.C.		Tre o più provvedimenti sanzionatori nel periodo d'impegno		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						




10

1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali.	(2) Azione	2 AGRICOLTURA BIOLOGICA (introduz./mantenim.)
12 bis. Uso di prodotti fitosanitari NON ammessi dal Reg. CE 834/07 e s.m.i.					
Reg. 65/11, art. 18, - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 30125 del 22/12/2009, art. 14 e 15.; DGR 260/10 e DGR 491/10 e s.m.i. Bando art. 7.0					
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11)	12 bis. Uso di prodotti fitosanitari NON ammessi dal Reg. CE 834/07 e s.m.i.				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo dell'addebiatamento/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e Bando art.)	Reg. 65/11, art. 18, - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 30125 del 22/12/2009, art. 14 e 15.; DGR 260/10 e DGR 491/10 e s.m.i. Bando art. 7.0				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 30125 del 22/12/2009 (barrare solo una delle caselle)	(7) gruppo di coltura				
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(8) operazione (azione)	(9) campo di applicazione	(10) cultura	(11) tutte le domande (controllo amministrativo)
	X	(12) decadenza totale	(13) (è possibile barrare entrambe le caselle)		
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(15) Impegno pertinente di condizionalità	CGO - Atto B.9 e Ulteriori requisiti minimi in materia di fertilizzanti ed antiparassitari				
(16) Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica Registri aziendali (quaderno di campagna e registrazioni di magazzino)				
(18) Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifiche speditive di magazzino, verifica presenza di DPI (dispositivi di protezione individuale), verifica presenza patentino fitosanitario.				
(19) CLASSI DI VIOLAZIONE	(23) ENTITA'		(24) GRAVITA'		(25) DURATA
Basso (1)	SAU interessata dall'infrazione minore o uguale 3 % della SOI		Di norma		
Medio (3)	SAU interessata dall'infrazione compresa tra il 3 ed il 10% (compreso) della SOI		Di norma		Di norma
Alto (5)	SAU interessata dall'infrazione compresa tra il 10 ed il 20% (compreso) della SOI				
(26) Descrizione eventuale condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Si ha l'esclusione in caso di violazione per una SOI maggiore del 20%				






(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura 214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione 2	AGRICOLTURA BIOLOGICA (introduz./mantenim.)
21. Le aziende che adottano per la prima volta il metodo di produzione biologico sono tenute ad effettuare le analisi ordinarie di terreno, prelevando campioni per zone omogenee di terreno, presso l'ARSSA, o laboratori regolarmente autorizzati, entro 18 mesi dall'inizio del periodo d'impegno				
PSR 2007/2013 - Asso 2 - Misura 214 - DM 30125 del 22/12/2009; DGR 260/10 e DGR 481/10 e s.m.i. - Bando art.7.g				
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11)				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 30125 del 22/12/2009 (barrare solo una delle caselle)				
(7) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)				
(8) impegno pertinente di condizionalità				
(9) descrizione modalità di verifica documentale				
(10) descrizione modalità di verifica presso l'azienda				
Verifica dei certificati di analisi				
(11) CLASSE DI VIOLAZIONE	(12) ENTITA'			
Bas (1)	(13) GRAVITA'			
Med (2)	Analisi effettuate presso laboratori autorizzati oltre la data di scadenza professata			
Alto (3)	Analisi effettuate presso laboratori non autorizzati			
SAU Interessata dall'infrazione <10% della SOI				
SAU Interessata dall'infrazione dal 10 % al 30% della SOI				
SAU Interessata dall'infrazione > 30%				
(14) DURATA				
Ritardo fino a quattro mesi				
Ritardo tra quattro e otto mesi e/o coerente con GRAVITA'				
Ritardo oltre otto mesi e/o coerente con GRAVITA'				



12


(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione	2	AGRICOLTURA BIOLOGICA (introduz./mantenim.)
(4) Descrizione impegno (art.18 REG 65/11)						
23. Obbligo di adottare gli impegni assunti per tutta la loro durata alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno art 10 comma 6 Reg CE 1975/2006. - Bando art. 7						
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rifer. PSR - par. - cap. o bando art.)						
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 30/125 del 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(8) gruppo di coltura				
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	<input checked="" type="checkbox"/> (7) misura	<input type="checkbox"/> (8) gruppo di coltura				
	<input type="checkbox"/> (7) decadenza totale	<input type="checkbox"/> (10) campo di applicazione				
	<input type="checkbox"/> (7) esclusione	<input type="checkbox"/> (10) campo di applicazione (a) possibile barrare entrambi le caselle				
	<input checked="" type="checkbox"/> (7) riduzione graduale (cap. barrare compilate i campi 22, 23, 24)	<input checked="" type="checkbox"/> (11) (100%) tutto lo domande (controllo amministrativo)				
(12) impegno pertinente di condizionalità	<input type="checkbox"/> (11) (5%) solo campione (controllo in loco)					
(13) descrizione modalità di verifica documentale						
(14) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Controllo incrociato tra dati inerenti la SAU detenuta dall'azienda, particelle a premio, fascicolo aziendale.					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Numero particelle fino a 31	Superficie fino al 10% della SOI	Di norma			
Medio (3)	Numero particelle da 4 fino a 20	Superficie oltre il 10% e fino al 50% della SOI				
Alto (5)	Numero particelle oltre 20	Superficie oltre il 50% della SOI				
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						






SCHEDA - Misura 214 - Azione 4 " Salvaguardia degli Ambienti a Pascolo" Bando anno 2010

(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 214 - Pagamenti agroambientali	Azione 4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
(4) Descrizione impegno (art. 18 par. 1 REG 65/11)				
9. Pascolare il bestiame, garantendone la sorveglianza, per non meno di 90 giorni all'anno.				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)				
Reg. 65/11, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 30125 del 22/12/2009 artt. 14 e 15 - DGR 259/10 e s.m.i. -Bando art. 7 c				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del Bando (barrare solo una delle caselle)				
<input checked="" type="checkbox"/> (7) misura				
<input checked="" type="checkbox"/> (8) operazione (azione)				
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)				
<input checked="" type="checkbox"/> (12) decadenza totale				
<input checked="" type="checkbox"/> (13) esclusione				
<input checked="" type="checkbox"/> (14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)				
(16) impegno pertinente di condizionalità				
(17) descrizione modalità di verifica documentale				
Verifica dall'Indical in domanda, fascicolo aziendale				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda				
Verifico documentali e speditive di campo				
(21) CLASSIF. DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA	
Basso (1)	UBA Intorssata dall'infrazione <10% degli UBA totali	Il pascolo è effettuato tra 75 e 89 giorni	Una volta nell'arco di durata dell'impegno	
Medio (2)	UBA Interessata dall'infrazione compresa tra il 10 ed il 30% degli UBA totali	-	Due volte nell'arco di durata dell'impegno	
Alto (5)	UBA Interessata dall'infrazione > 30% degli UBA totali	-	Più di due volte nell'arco di durata dell'impegno	
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienza intenzionali				
In caso di pascolo inferiore a 75 giorni è prevista l'esclusione dal premio				






SCHEDE - Misura 214 - Azione 4
“ Salvaguardia degli Ambienti a Pascolo”
Bando anno 2012
adottato con DH 27/76 del 5 aprile 2012;





(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 -- Pagamenti agroambientali	(3) Azione	4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
1. Obbligo di rispettare per tutto il periodo d'impegno (5 anni) e su tutta la superficie agricola aziendale, la condizionalità, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria; 14) Descrizione Impegno (art.18 REG 65/11)						
(6) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. -- csp. e bando art.)						
(6) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. -- csp. e bando art.)						
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125 del 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)						
(7) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(7) misura X (6) operazione (azione)					
(11) decadenza totale						
(13) esclusione	X (13) decadenza totale					
(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(12) campo di applicazione (6 possibile barrare anframme le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	X (17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(18) Impegno pertinente di condizionalità	Resp. 73/2009 All. 2 e 3. - CGO e BCAA					
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						




16

1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	(2) Azione	4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
2) Descrizione impegno (art. 18 par. 1 REG 65/11)	2. Possedere o detenere terreni a pascolo, pascolo cospugliato e prato-pascolo per una superficie minima oleggibile all'alito di almeno 6.66.67 ettari al netto dello tare.					
3) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Reg. 65/11, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - e DM 30125 del 22/12/2009, art. 16, comma 2 (violazioni commesse deliberatamente - false dichiarazioni) DGR 259/10 e s.m.i. - Bando art. 6.a					
4) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 30125 del 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(9) gruppo di coltura				
5) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X (8) operazione (azione)	(10) coltura				
6) impegno pertinente di condizionalità	X (12) decadenza totale	(15) campo di applicazione				X (10) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
7) descrizione modalità di verifica documentale	(13) esclusione	(è possibile barrare entrambe le caselle)				
8) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)					(13) (5%) solo campione (controllo in loco)
Controllo dati SAU, Controllo dati tramite GIS del SIAN, fascicolo aziendale (controllo amministrativo)						



17

1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	3) Azione	4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
3. Pascolare, sulle superfici oggetto d'impegno quinquennale, bestiame bovino, ovino, caprino, equino per un totale di almeno 10 UBA.						
4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11)						
5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Reg. 65/11, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - e DM 30125 del 22/12/09, art. 15, comma 2 (violazioni commesse deliberatamente /false dichiarazioni) DGR 259/10 e s.m.i - Bando art. 7, b					
6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile), allegato 5 del DM 30125 del 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	<input checked="" type="checkbox"/> 7) misura <input checked="" type="checkbox"/> 8) operazione (azione)					
11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	<input checked="" type="checkbox"/> 12) decadenza totale <input type="checkbox"/> 13) esclusione <input type="checkbox"/> 14) riduzione graduale (so. barrato compilare i campi 22, 23, 24)		16) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	<input checked="" type="checkbox"/> 19) tutte le domande (controllo amministrativo) <input checked="" type="checkbox"/> 17) (5%) solo campione (controllo in loco)		
18) impegno pertinente di condizionalità						
19) descrizione modalità di verifica documentale						Controllo dati UBA tramite certificato monticazione e demonticazione, limitatamente alle aziende con solo pascoli attigui alla stalla, tramite piano di pascolamento
20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						Verifica speditiva in azienda



18

(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione	4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
(-4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11)	4. Detenere la SCI in base a legittimi titoli di possesso.					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Reg. 65/11, art. 18- PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - e DIM 30125 del 22/12/2009, art. 16, comma 2 (violazioni commesse deliberatamente - false dichiarazioni) DGR 259/10 e s.m.i. - Bando artt. 6 e 7.					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DIM 30125 del 22/12/2009 (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(9) gruppo di coltura				
	(8) operazione (azione)	X	(10) coltura			
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale		(15) campo di applicazione	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	X (13) esclusione		(è possibile barrare entrambe le caselle)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)					
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Controllo dei legittimi titoli di possesso.					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						



19

(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura 214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione	4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
(4) Descrizione impegno (art. 18 par. 1 REG 65/11)	5. Possedere partita IVA, iscrizione INPS per gli autonomi ed eventualmente per i dipendenti.				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Reg. 65/11, art. 18, comma 3 (Violazioni commesse deliberatamente) - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DGR 259/10 e s.m.i. - Bando art. 6.b, 6.c, 6.d				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 30/125 del 22/12/2009 (barrare solo una delle caselle)	<input checked="" type="checkbox"/> misura				(7) gruppo di coltura
(7) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	<input checked="" type="checkbox"/> (8) operazione (azione)				(9) coltura
(8) impegno pertinente di condizionalità	<input checked="" type="checkbox"/> (12) decadenza totale		(15) campo di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/>	(16) (100%) tutto le domande (controllo amministrativo)
(9) descrizione modalità di verifica documentale	<input type="checkbox"/> (13) esclusione		(16) possibile barrare onirrambe le caselle)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(10) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	<input type="checkbox"/> (14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)				
Controllo della documentazione: P. IVA, iscrizione CCIAA, Iscrizione INPS.					





1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	3) Azione	4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
6. Divieto di utilizzare, sulle superfici assoggettate all'impegno, fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari.						
Reg. 65/11, art. 18, - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 30125 del 22/12/2009; DGR 259/10 e s.m.i. - Bando art. 7.e						
(4) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 30125 del 22/12/2009 (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(8) operazione (azione)		(9) gruppo di cultura		
				X		
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione			(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione	(16) (è possibile barrare entrambe le caselle)			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)				X		
(18) impegno pertinente di condizionalità	CGO - Atto B.9 e Ulteriori requisiti minimi in materia di fertilizzanti ed antiparassitari					
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifiche speditive di magazzino. Verifica Registri aziendali (quaderno di campagna					


21

(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione	4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11)	7. Redigere, adottare e rispettare un piano di pascolamento annuale che descriva e stabilisca: 1) la turnazione delle superfici di pascolo per favorire il rinnovo; 2) qualora sia ritenuto necessario e ove consentito e limitatamente alle aree specificamente individuate, il contenimento della flora infestante ed arbustiva esclusivamente con mezzi fisici o meccanici; 3) qualora sia ritenuto necessario e ove consentito e limitatamente alle aree specificamente individuate, le eventuali operazioni di manutenzione del colco erboso da effettuare quali: regimazione delle acque superficiali per limitare i fenomeni erosivi e spietramento; 4) la cura dei punti di abbeverata.					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e Bando art.)	Reg. 65/11, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 30125 del 22/12/2009 art. 14 e 15 - DGR 289/10 e s.m.l - Bando art. 7.f.1; 7.f.2; 7.f.3; 7.f.4;					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del Bando (barrare solo una delle caselle)	<input checked="" type="checkbox"/> (7) misura	(8) gruppo di cultura				
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	<input checked="" type="checkbox"/> (9) operazione (azione)	(10) cultura				
(14) impegno pertinente di condizionalità	<input checked="" type="checkbox"/> (12) decadenza totale	<input checked="" type="checkbox"/> (13) esclusione	<input checked="" type="checkbox"/> (14) riduzione graduale (so barrato compilare i campi 22, 23, 24)	<input checked="" type="checkbox"/> (15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	<input checked="" type="checkbox"/> (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	<input checked="" type="checkbox"/> (17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dai indicati in domanda, fascicolo aziendale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifiche documentali e spedite di campo					
(22) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						






(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione	4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11) (5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.) (6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del Bando (barrato solo una delle caselle)	8. Trasferimento dell'azienda - Il subentrante, entro 120 giorni dai verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione all'Ufficio Incaricato dell'Istruttoria della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo. Reg. 65/11, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asso 2 - Misura 214 - DM 30125 del 22/12/2009 art. 14 e 15 - DGR 259/10 e s.m.l. - Bando art. 11	(7) misura <input checked="" type="checkbox"/>				
(11) tipologia di penalità (barrato solo una delle caselle)						
(12) impegno pertinente di condizionalità						
(13) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dati indicati in domanda, fascicolo aziendale					
(14) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifiche documentali e spiditive di campo					
(15) CLASSE DI VIOLAZIONE	(20) ENTITA'		(21) GRAVITA'			(24) DURATA
Basso (1)	SAU interessata dall'infrazione <10% della SOI		Ritardata comunicazione del concedente all'Ufficio Incaricato dell'Istruttoria della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo			Ritardo sino quattro mesi
Medio (3)	SAU interessata dall'infrazione compresa tra il 10 ed il 30% della SOI		Errata comunicazione del concedente all'Ufficio Incaricato dell'Istruttoria della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo			Ritardo tra quattro e otto mesi
Alto (5)	SAU interessata dall'infrazione > 30%		Omessa comunicazione del concedente all'Ufficio Incaricato dell'Istruttoria della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo			Ritardo oltre otto mesi
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						



23

(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione	4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11)	9. Pascolare il bestiame, garantendone la sorveglianza, per non meno di 90 giorni all'anno.					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. o bando art.)	Reg. 65/11, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 30125 del 22/12/2009 art. 14 e 15 - DGR 259/10 e s.m.l. - Bando art. 7 c					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del Bando (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(8) gruppo di coltura				
	X	(8) operazione (azione)				
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale	(15)				
	X	(13) esclusione	campo di applicazione			
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(16) (100%) tutto le domande (controllo amministrativo)			
			X			
			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)			
Basso	UBA interessata dall'infrazione <10% degli UBA totali		Il pascolo è effettuato tra 75 e 89 giorni		Una volta nell'arco di durata dell'impegno	
Medio	UBA interessata dall'infrazione compresa tra il 10 ed il 30% degli UBA totali				Due volte nell'arco di durata dell'impegno	
Alto	UBA interessata dall'infrazione > 30% degli UBA totali				Più di due volte nell'arco di durata dell'impegno	
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dati indicati in domanda, fascicolo aziendale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifiche documentali e speditive di campo					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'		(24) DURATA		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali	In caso di pascolo inferiore a 75 giorni è prevista l'esclusione dal premio					




24

(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura 214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione 4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11)	10. Rispettare sulle superfici assoggettate all'impegno un carico bestiame compreso tra 0.5 e 1.5 UBA/ha ovvero tra 0.3 e 1.5 UBA/ha qualora la superficie ricada in aree di montagna con pascolo magro.			
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Reg. 65/11, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 30125 del 22/12/2009 artt. 14 e 15 - DGR 259/10 o s.m.i. - Bando art. 7 d			
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del Bando (barrare solo una delle caselle)	(7) misura X	(8) operazione (azione)	(9) gruppo di coltura	(10) coltura
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(12) decadenza totale	(13) campo di applicazione	X (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(18) impegno portinante di condizionalità	X	(13) esclusione	(14) riduzione graduale (è possibile barrare entrambe le caselle)	X (17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Controllo incrociato tra dati inerenti la SAU assoggettata agli impegni dell'azione - controllo dati UBA e certificato monticazione e demonticazione.			
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Controllo in azienda, controllo registri di stalla.			
(21) descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Se si tratta di domanda di aiuto c'è decadenza totale, in caso di domanda di conferma si perde il diritto al premio dell'anno.			



25

r1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura	214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione	4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11)	11. Il beneficiario deve fornire il "certificato di monticazione", entro e non oltre il 31 luglio. Per le aziende con pascoli attigui alla stalla entro e non oltre il 31 luglio, dovrà essere fornito invece il registro di stalla e dichiarazione sul bestame destinato al pascolo con l'indicazione degli UBA e della data di inizio					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e banda art.)	Reg. 65/11, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 30125 del 22/12/2009 artt. 14 e 15 - DGR 259/10 e s.m.i. - Bando art. 18					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del Bando (barrare solo una delle caselle)	r7) misura	r9) gruppo di coltura				
(7) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	r9) opzione (azione)				r19) coltura
(8) impegno pertinente di condizionalità	X	r12) decadenza totale				r19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(9) descrizione modalità di verifica documentale	X	r13) esclusione				r17) (5%) solo campioni (controllo in loco)
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	X	r14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)				
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Controllo della presenza del certificato di monticazione o per le aziende con pascoli attigui alla stalla registro di stalla e dichiarazione Se si tratta di domanda di aiuto c'è decadenza totale, in caso di domanda di conferma si perde il diritto al premio dell'anno.					



26

(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura 214 - Pagamenti agroambientali	(3) Azione 4	Salvaguardia degli ambienti a pascolo
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/11)	12. Il beneficiario deve fornire il "certificato di demonticazione", entro o non oltre il 15 novembre. Per le aziende con pascoli attigui alla stalla entro e non oltre il 15 novembre, dovrà invece essere fornito il registro di stalla e dichiarazione sul bestiame destinato al pascolo con l'indicazione degli UBA e della data di fine			
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - esp. e bando art.)	Reg. 65/11, art. 18 - PSR 2007/2013 - Asse 2 - Misura 214 - DM 30125 del 22/12/2009 art. 14 e 15 - DGR 259/10 e s.m.i. - Bando art. 18			
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del Bando (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(8) gruppo di coltura		
	X	(9) operazione (azione)		
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(12) decadenza totale	(16) campo di applicazione	(19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	X	(13) esclusione	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
		(14) riduzione graduale (so barrato compilare i campi 22, 23, 24)		
(18) Impegno pertinente di condizionalità				
(19) descrizione modalità di verifica documentale				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Controllo della presenza del certificato di demonticazione o per le aziende con pascoli attigui alla stalla registro di stalla e dichiarazione			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze interenzionali	Se si tratta di domanda di aiuto c'è decadenza totale, in caso di domanda di conferma si perde il diritto al premio dell'anno.			



La presente copia, composta di n. 26 fasciate, è conforme all'originale. Pescara, li 7 FEB. 2013

Paolo Longo
Dott. Paolo Longo

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.03.2013, n. 149

Revisione pianta organica delle farmacie per l'anno 2010 - Comune di Montazzoli (ch) - Istituzione Dispensario Farmaceutico nella frazione Fonte San Giovanni.**LA GIUNTA REGIONALE**

PREMESSO che l'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente *"Norme di riordino del settore farmaceutico"*, in sostituzione dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 dispone al comma 1 che nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici, la cui gestione, disciplinata mediante proprio provvedimento, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina o, in caso di sua rinuncia, al Comune;

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante *"Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica"* prevede, nell'ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, che la Giunta Regionale possa istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i., nei centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/71629 del 30.03.2011, siccome integrata con successiva comunicazione prot. n. RA/93442 del 28.04.2011 (**All. 1-All. 2**), parti integranti e sostanziali del presente atto, con cui la Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, ha avviato il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, per l'anno 2010, fornendo precise indicazioni alle Amministrazioni comunali circa

l'istituzione dei dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari;

PRESO ATTO che il Comune di Montazzoli (CH) ha richiesto l'istituzione di un dispensario farmaceutico nella frazione Fonte San Giovanni, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21 maggio 2010 n. 20, adottando Delibera di G. C. n. 45 del 12.04.2011 (**All. 3**), acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/120969 del 07.06.2011, tenendo conto dell'esigenza di garantire assistenza farmaceutica ai circa 200 abitanti della frazione suddetta, a fronte di un numero complessivo di popolazione residente nel Comune pari a 1.033;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/210445 del 21.09.2012 (**All. 4**) della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, con la quale sono stati richiesti al Comune di Montazzoli (CH), al fine di procedere alla definizione dell'attività istruttoria, successivi adempimenti ad integrazione della proposta comunale, quali l'indicazione di elementi attestanti le condizioni di viabilità ed i collegamenti esistenti per raggiungere l'unica sede farmaceutica del territorio comunale, nonché l'indicazione dell'eventuale esistenza di linee regolari di mezzi pubblici di trasporto che quotidianamente collegano l'unica sede farmaceutica sita nel centro storico e la frazione Fonte San Giovanni;

PRESO ATTO altresì, della nota del Comune di Montazzoli (CH) prot. n. 2970 del 05.10.2012 (**All. 5**), in allegato alla quale veniva rimessa relazione tecnica, acquisita agli atti regionali con Prot. n. RA/228407 del 12.10.2012, in risposta alla precitata nota prot. n. RA/210445 del 21.09.2012 della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, con la quale l'Ente forniva i necessari chiarimenti al fine di poter procedere alla definizione dell'attività istruttoria, attestando che:

- l'unica farmacia presente nel territorio comunale è situata nel capoluogo, distante dalla frazione Fonte San Giovanni circa 10 (dieci) Km, con una rete viaria sconnessa ed insicura;
- la totale assenza di servizio di trasporto pubblico dalla frazione Fonte San Giovanni al capoluogo;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/256619 del 16.11.2012 (**Ail. 6**) della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, con la quale è stato richiesto al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'A.S.L. di Chieti, nonché all'Ordine dei farmacisti della Provincia di Chieti, il rilascio di pareri relativamente alla proposta del Comune di Montazzoli(CH) di istituire un dispensario farmaceutico nella frazione Fonte San Giovanni;

CONSIDERATO che nel rispetto dell'art. 1 comma 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010 n. 20, il suddetto Ente comunale ha attestato con la predetta D.G.C., la presenza nella frazione Fonte San Giovanni di un ambulatorio medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 145 del 26.11.2012 (**Ail. 7**), acquista agli atti regionali con prot. n. RA/272916 del 03.12.2012, il Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL competente, ha espresso parere favorevole all'istituzione del dispensario di che trattasi;

PRESO ATTO, altresì, che l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Chieti, in ordine all'istituzione del dispensario de quo, pur essendo stato interpellato con nota prot. n. RA/256619 del 16.11.2012 della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, non provvedeva al rilascio, nel termine concesso, del richiesto parere;

RILEVATO, altresì, da quanto esposto in precedenza, che l'istituzione del dispensario farmaceutico risponde all'esigenza di soddisfare il fondamentale diritto all'assistenza farmaceutica in una parte del territorio comunale disagiata e di perseguire l'interesse pubblico volto ad assicurare alla popolazione la fruibilità del servizio farmaceutico, condizione indispensabile per la garanzia della tutela della salute;

RITENUTO che sussistono i requisiti di cui alla L. R. 21 maggio 2010 n.20, per l'istituzione del dispensario farmaceutico nella frazione suddetta, in quanto risulta comprovata la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico ed inoltre, ai sensi

dell'art. 1 comma 3 della suddetta legge regionale, è contemplata la presenza di un ambulatorio medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

VISTI

- il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. del 27.07.1934 n.1265;
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 e s.m.i.;
- la Legge 02.04.1968 n. 475 e s.m.i.;
- D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;
- la Legge 08.11.1991 n. 362 e s.m.i.;
- la Legge 04.08.2006 n. 248;
- la Legge Regionale 21.05.2010 n. 20;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. **di istituire**, nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo per l'anno 2010, un dispensario farmaceutico nella frazione Fonte San Giovanni del Comune di Montazzoli(CH) ai sensi della Legge Regionale del 21 maggio 2010 n. 20 recante "*Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica*" – per effettive e comprovate esigenze di assistenza farmaceutica sul territorio interessato ed oggettiva difficoltà degli abitanti di poter raggiungere l'unica sede farmaceutica esistente nel territorio comunale;
2. **di provvedere** con successivo provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo all'affidamento in gestione del dispensario farmaceutico *de quo*, ai sensi dell'art. 1 comma 5 e 6 della precitata L.R. 21 maggio 2010 n. 20;
3. **di pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04-03.2013, n. 154

Revisione pianta organica delle farmacie per l'anno 2010 - Comune di Castellalto (Te) - diniego Istituzione Dispensario Farmaceutico nella vallata del Tordino (frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino) L.R. 21 maggio 2010, n. 20.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente *"Norme di riordino del settore farmaceutico"* - in sostituzione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 - dispone al comma 1 che nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici, la cui gestione, disciplinata mediante proprio provvedimento, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina o, in caso di sua rinuncia, al Comune;

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante *"Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica"* prevede, nell'ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, che la Giunta Regionale possa istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i., nei centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/71629 del 30.03.2011, siccome integrata con successiva comunicazione prot. n. RA/93442 del 28.04.2011 (Ail. 1 - Ail. 2 parti integranti e sostanziali del presente atto), con la quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, ha avviato il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo per l'anno 2010, fornendo

precise indicazioni alle Amministrazioni comunali circa l'istituzione dei dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari;

PRESO ATTO che il Comune di Castellalto (TE) formulava richiesta d'istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino, comprendenti le frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21 maggio 2010 n. 20, adottando Delibera di G. C. n. 112 del 22.06.2011 (Ail. 3), acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/148664 del 14.07.2011, tenendo conto dell'esigenza di garantire assistenza farmaceutica alla popolazione ivi residente;

RICHIAMATA la nota prot.n. RA/336009 del 17.02.2012 del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute (Ail. 4), con la quale veniva comunicato al Comune di Castellalto (TE) la sospensione del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie per l'anno 2010, in attesa della conversione in legge del sopravvenuto D.L. 24.01.2012 n. 1, al fine di procedere, ove ne ricorressero i presupposti, in luogo del dispensario farmaceutico, alla possibile istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

CONSIDERATO che per il Comune di Castellato (TE) non sussistevano i presupposti di legge di cui al D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 recante *"disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"* - siccome modificato e integrato dal D.L. n. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 135;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/210632 del 21.09.2012 (Ail. 5) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale - al fine di conoscere le condizioni del territorio - venivano richiesti al Comune di Castellalto (TE) successivi adempimenti ad integrazione della proposta comunale, quali:

- la concentrazione di popolazione residente nella zona comprendente le frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino;
- le condizioni di viabilità ed i collegamenti esistenti per raggiungere dalla Vallata del Tordino la sede farmaceutica più vicina;

- l'indicazione dell'eventuale esistenza di linee regolari di mezzi pubblici di trasporto che quotidianamente collegassero la sede farmaceutica più vicina e la Vallata del Tordino;
- la eventuale presenza in loco di assistenza sanitaria a carico del SSN, ai sensi del comma 3 art. 1 L.R. n.20/2010;

PRESO ATTO della nota del Comune di Castellalto (TE) prot. n. 11783 del 19.10.2012 (**Ail. 6**) - acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/240066 del 29.10.2012, in risposta alla precitata nota prot. n. RA/210632 del 21.09.2012 del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute - con la quale l'Ente comunale forniva i necessari chiarimenti al fine di poter procedere alla definizione dell'attività istruttoria, attestando:

- che il numero degli abitanti delle frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino risultava essere di 1.562 unità, con aggiunta di altri 700 abitanti considerando le case sparse nella fascia collinare e la frazione di Villa Torre, a fronte di una popolazione residente complessiva del Comune di Castellalto pari a 7.458 (dato *Istat 2010*);
- l'insussistenza in loco di assistenza sanitaria e/o di presidio sanitario a carico del Servizio Sanitario Nazionale considerando che i servizi più vicini si trovavano a Teramo (12 km circa) e Giulianova (13 km circa);
- difficoltà dei collegamenti con mezzi pubblici per raggiungere "le altre farmacie";

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/256618 del 16.11.2012 (**Ail. 7**) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale è stato richiesto al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'A.U.S.L. di Teramo, nonché all'Ordine dei farmacisti della Provincia di Teramo, il rilascio di pareri relativamente alla proposta d'istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino nel Comune di Castellalto (TE), ai sensi della L.R. 20.05.2010 n.20;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 318 del 24.01.2013 (**Ail. 8**), acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/24663 del 24.01.2013, il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'A.U.S.L. 4 Teramo, emanava parere non favorevole all'istituzione del dispensario di che trattasi,

attestando nella fattispecie, sulla base anche di una verifica in loco del Dirigente Responsabile del Distretto Sanitario di Base competente, che la viabilità tra i vari centri risulta efficace e che sussiste il collegamento con mezzi pubblici;

PRESO ATTO, altresì, che l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Teramo, con propria nota prot. n. 201201082 del 28.12.2012 - acquisita agli atti dello scrivente Servizio con prot. n. RA/41702 del 12.02.2013 (**Ail.9**) - ha espresso parere non favorevole all'istituzione del dispensario farmaceutico del Comune di Castellalto (TE) "essendoci diversi collegamenti con mezzi pubblici per raggiungere dalla Vallata del Tordino la farmacia più vicina e non essendo presente in loco...assistenza sanitaria e/o presidio sanitario a carico del SSN";

CONSIDERATO pertanto, che

- da vigente pianta organica delle farmacie, nel territorio comunale insistono già n. 2 sedi farmaceutiche, le cui circoscrizioni di riferimento sono relative alla frazione Castelnuovo Vomano con n. 4286 abitanti (sede n. 1) e Castellalto capoluogo con n. 3186 abitanti, (sede n. 2) istituita quest'ultima con il criterio topografico di cui all'art. 104 R.D. 1265/1934 nel testo modificato dall'art. 2 della L. n. 362/1991, derogatorio al rapporto farmacie/popolazione e tra l'altro già rispondente alle esigenze avvertite dalla popolazione interessata;
- l'approvvigionamento di medicinali da parte degli abitanti nella Vallata del Tordino è reso possibile dall'esistenza di collegamenti con mezzi pubblici per raggiungere, pur se con corse giornaliere limitate, le farmacie più vicine (ubicata a San Nicolò a Tordino, Bellante Stazione e Castellalto) negli orari di apertura delle stesse, siccome espressamente attestato dal Comune di Castellalto (TE) con propria nota prot. n. 11783 del 19.10.2012;

PRESO ATTO, che non è presente in loco un ambulatorio medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ai sensi di quanto espressamente stabilito dal comma 3 art. 1 della legge regionale n. 20/2012 e che la popolazione della Vallata in questione, indotta a spostarsi presso il capoluogo al fine di accedere all'assistenza sanitaria convenzionata,

usufruisce anche del servizio farmaceutico ivi presente;

RITENUTO, da quanto esposto in precedenza, di esprimere diniego alla richiesta d'istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino del Comune di Castellato (TE) presentata dal suddetto Comune, nell'ambito del procedimento di revisione di pianta organica delle farmacie anno 2010, per insussistenza di presupposti e condizioni necessari e sufficienti a legittimarne l'istituzione in base alla normativa regionale in materia, attendendo, in tal modo, ai pareri espressi dal Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL competente e dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Teramo;

VISTI

- il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27.07.1934 n.1265;
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 e s.m.i.;
- la Legge 02.04.1968 n. 475 e s.m.i.;
- D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;
- la Legge 08.11.1991 n. 362 e s.m.i.;
- la Legge 04.08.2006 n. 248;
- la Legge Regionale 21.05.2010 n. 20;
- il D. L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012.n.27 e s.m.i.

DATO ATTO dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. **di esprimere** diniego alla richiesta, nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo per l'anno 2010, di istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino del Comune di Castellalto (TE) - per l'insussistenza di requisiti e condizioni necessari e sufficienti a legittimarne l'istituzione ai sensi della L.R. 20.05.2010 n. 20;

2. **di pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.03.2013, n. 169

Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 25, L.R. 25 marzo 2002, n. 3. Adeguamento sistema di contabilità regionale alla codifica SIOPE di cui al D.M. dell'economia e delle finanze 31.08.2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, concernente *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo"*;

VISTO il D.M. 31 agosto 2012 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha adeguato la codifica SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici) da adottare con decorrenza 1° gennaio 2013 per le Regioni e le Province autonome;

VISTO il comma 4 bis dell'art. 25, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*), ai sensi del quale la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con provvedimento amministrativo, l'istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell'entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica SIOPE;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 171, recante *"Variazione al Bilancio di Previsione ai sensi dell'art 25, L.R. 25 marzo 2002, n. 3. Adeguamento sistema di contabilità regionale alla codifica SIOPE"*, con la quale la Giunta regionale ha adeguato la contabilizzazione degli oneri per il personale derivanti dalla attuazione di progetti contabilizzati su capitoli di spesa per investimenti (Titolo II);

CONSIDERATO che, al fine di consentire l'adeguamento delle contabilizzazioni degli oneri di spesa per il personale in aderenza con

le disposizioni in materia SIOPE, è necessario prevedere nel bilancio regionale l'articolazione di capitoli, di entrata e di spesa, per consentire contabilizzazioni differenziate per dare evidenza contabile:

- a) degli oneri classificabili come "spese di personale" sostenuti a valere sui capitoli di bilancio, di parte corrente e di parte capitale, destinati alla realizzazione di progetti e interventi di settore, la cui specifica disciplina prevede la possibilità di sostenere spese per la remunerazione del personale regionale impiegato;
- b) degli oneri classificabili come "spese di personale" sostenuti a valere sui capitoli di bilancio, di parte corrente e di parte capitale, destinati alla realizzazione di programmi e progetti comunitari, la cui specifica disciplina prevede la possibilità di sostenere spese per la remunerazione del personale regionale impiegato;
- c) degli oneri classificabili come "spese di personale" rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), con specifico riferimento al personale impiegato mediante contratti di lavoro di natura occasionale o coordinata e continuativa;

RITENUTO:

- di dover adeguare la contabilità regionale ai codici gestionali SIOPE come aggiornati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 agosto 2012, avente decorrenza dal 1° gennaio 2013;
- di utilizzare il capitolo di entrata, già esistente, 03.05.001 - 35230, da ridenominare *"Entrate derivanti dall'impiego di personale regionale per la realizzazione di progetti e di interventi di settore"*, nonché il correlato capitolo di spesa, già esistente, 02.01.005 - 11230, da ridenominare *"Oneri per il personale regionale impiegato per la realizzazione di progetti e di interventi di settore"* per la contabilizzazione di oneri di spesa rientranti nella fattispecie di cui alla predetta lettera a);
- di istituire il capitolo di entrata 03.05.001 - 35235, da denominare *"Entrate derivanti dall'impiego di personale regionale per la realizzazione di programmi e progetti comunitari"*, nonché il correlato capitolo di spesa 02.01.005 - 11235, da denominare *"Oneri per il personale regionale impiegato per la realizzazione di programmi e progetti comunitari"*, per la contabilizzazione di

oneri di spesa rientranti nella fattispecie di cui alla predetta lettera b);

- di istituire il capitolo di entrata 03.05.001 - 35300, da denominare *"Entrate derivanti dall'impiego di personale con contratto di lavoro di natura occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di programmi e progetti comunitari e di progetti e di interventi di settore"*, nonché il correlato capitolo di spesa 02.01.005 - 11300, da denominare *"Oneri per il personale con contratto di lavoro di natura occasionale o coordinata e continuativa per la realizzazione di programmi e progetti comunitari e di progetti e di interventi di settore"* per la contabilizzazione di oneri di spesa rientranti nella fattispecie di cui alla lettera c);
- di dover iscrivere sul bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.bis, della L.R. 3/2005, gli stanziamenti di entrata e di spesa riportati nel *"Prospetto di variazione di bilancio"*, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore preposto alla Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

UDITO il Relatore;

A VOTI unanimi e palesi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di adeguare** la contabilità regionale ai codici gestionali SIOPE come aggiornati con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013;
2. **di utilizzare** il capitolo di entrata 03.05.001 - 35230, da ridenominare *"Entrate derivanti dall'impiego di personale regionale per la realizzazione di progetti e di interventi di settore"*, nonché il correlato capitolo di spesa, già esistente, 02.01.005 - 11230, da ridenominare *"Oneri per il personale regionale impiegato per la realizzazione di progetti e di interventi di settore"* per la

contabilizzazione delle “spese per il personale regionale” sostenute dalla Giunta regionale a valere sui capitoli di bilancio, di parte corrente e di parte capitale, destinati alla realizzazione di progetti e interventi di settore;

3. **di istituire** il capitolo di entrata 03.05.001 – 35235, da denominare *“Entrate derivanti dall’impiego di personale regionale per la realizzazione di programmi e progetti comunitari”*, nonché il correlato capitolo di spesa 02.01.005 – 11235, da denominare *“Oneri per il personale regionale impiegato per la realizzazione di programmi e progetti comunitari”*, per la contabilizzazione delle “spese per il personale regionale” sostenute dalla Giunta regionale a valere sui capitoli di bilancio, di parte corrente e di parte capitale, destinati alla realizzazione di programmi e progetti comunitari;
4. **di istituire** il capitolo di entrata 03.05.001 – 35300, da denominare *“Entrate derivanti dall’impiego di personale con contratto di lavoro di natura occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di programmi e progetti comunitari e di progetti e di interventi di settore”*, nonché il correlato capitolo di spesa 02.01.005 – 11300, da denominare *“Oneri per il personale con contratto di lavoro di natura occasionale o coordinata e continuativa per la realizzazione di programmi e progetti comunitari e di progetti e di interventi di settore”* per la contabilizzazione delle “spese per personale con contratto di lavoro di natura occasionale o coordinata e continuativa” sostenute dalla Giunta regionale a valere sui capitoli di bilancio, di parte corrente e di parte capitale, destinati sia alla realizzazione di programmi e progetti comunitari, sia alla realizzazione di progetti e interventi di settore;
5. **di approvare** la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’articolo 25, comma 4.bis, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, come da *“Prospetto di variazione di bilancio”* allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. **di stabilire** che le Strutture amministrative regionali, in sede di erogazione di indennità, rimborsi e compensi comunque spettanti al

personale regionale e al personale operante con contratto di lavoro di natura occasionale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a valere sui capitoli di spesa, sia di natura corrente che di parte capitale, procedano alla regolazione contabile mediante:

- a) impegno, liquidazione e pagamento a valere sugli stanziamenti di spesa relativi alla attuazione di progetti ed interventi di settore ovvero di progetti e programmi comunitari;
 - b) accertamento e riscossione, mediante commutazione in quietanza di entrata, sui capitoli di bilancio 03.05.001 – 35230 e/o 03.05.001 – 35235 e/o 03.05.001 – 35300;
 - c) impegno, liquidazione e pagamento sui capitoli di bilancio 02.01.005 – 11230 e/o 02.01.005 – 11235 e/o 02.01.005 – 11300 per la effettiva corresponsione delle indennità, rimborsi e compensi a favore degli aventi diritto;
7. **di inviare** la presente deliberazione al “Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta regionale, Legislativo e BURA”, della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”, per la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
 8. **di inviare** il presente provvedimento a tutte le Direzioni regionali e le Strutture Speciali di Supporto, nonché al Servizio Amministrazione del Personale della Direzione Risorse Umane e Strumentali e al Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività sportive;
 9. **di incaricare** il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive a trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio del Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 25, comma 4-bis, ultimo periodo, della L.R. 3/2002 e s.m.i, nonché alle Strutture amministrative regionali di cui al presente dispositivo.

Segue Allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1

N° Atto	169	Data Atto	04/03/2013	Organo	GR	Descrizione	Esecutività Esecutiva			
							COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
E	03.05.001	35230	1	DB.08.00		ENTRATE DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI PERSONALE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INTERVENTI DI SETTORE.	300.000,00		300.000,00	
E	03.05.001	35235	1	DB.08.00		ENTRATE DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI PERSONALE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI	300.000,00		300.000,00	
E	03.05.001	35300	1	DB.08.00		ENTRATE DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI NATURA OCCASIONALE E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI E DI INTERVENTI DI SETTORE	300.000,00		300.000,00	
S	02.01.005	11230	1	DB.08.00		ONERI PER IL PERSONALE REGIONALE IMPIEGATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INTERVENTI DI SETTORE	300.000,00		300.000,00	
S	02.01.005	11235	1	DB.08.00		ONERI PER IL PERSONALE REGIONALE IMPIEGATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI	300.000,00		300.000,00	
S	02.01.005	11300	1	DB.08.00		ONERI PER IL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI E DI INTERVENTI DI SETTORE	300.000,00		300.000,00	
TOTALI SPESA							900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
TOTALI ENTRATA							900.000,00	0,00	900.000,00	0,00

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 04.03.2013, n. 172

Direttiva comunitaria n. 91/676/Cee e articolo 36 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - comma 7-ter - Applicazione Direttiva Nitrati - Posizione Regione Abruzzo-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento in particolare nella parte relativa al recepimento della dir. 91/176/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materia ambientale",

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 n. 209 di recepimento dell'art. 38 del decreto legislativo 152/99 che detta i criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari;

RICHIAMATE

DGR 332 del 21 marzo 2005 : designazione aree vulnerabili da nitrati di origine agricole ricadenti nella regione abruzzo;

DGR n.1475 del 18 dicembre 2006: art.92 d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, approvazione del programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

DGR n. 709 del 16 luglio 2007: modifica alla dgr n.1475 del 18 dicembre 2006 art. 92 d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, attuazione del programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ;

DGR. n.899 del 7 settembre 2007: art. 92 d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, approvazione definitiva del programma di azione per le zone

vulnerabili da nitrati di origine agricola rielaborato a seguito delle osservazioni ministeriali;

DGR n.1171 del 23 novembre 2007: istituzione tavolo tecnico "programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";

DGR n. 187 del 17 marzo 2008 : dgr. n.899 del 7 settembre 2007 - approvazione dei "criteri" e delle relative "tabelle" per la presentazione dei "piani di utilizzazione agronomica" (pua);

DGR n.383 del 10 maggio 2010 " direttiva nitrati - modifiche al piano di azione e proroga dei termini per la presentazione dei "piani di utilizzazione agronomica" (p.u.a.);

DGR n. 500 del 14 settembre 2009 per le aree non vulnerabili, di attuazione della Dir. 91/676/CEE del D.Lgs. n.152 e del Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;

VISTA:

- **la Direttiva 91/676/Cee** del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, che all'articolo 3 prevede la designazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), da parte degli Stati membri;
- **la Direttiva 2000/60/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- **la deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 09-08-2010**, pubblicata sul BURA 62 del 24.09.2010, con la quale è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque, nella Regione Abruzzo;
- **la L.R. 29 dicembre 2011, n. 44** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge comunitaria regionale 2011" con la quale sono state previste tra l'altro la competenza per l'attuazione della direttiva nitrati (art.29) e specifiche sanzioni per gli inadempienti (art. 30);
- **il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179**, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221;

CONSIDERATO CHE

- **l'articolo 36 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179** prevede al comma 7-ter che

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le Regioni in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva comunitaria n. 91/676/Cee procedano all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola anche sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo e che qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione non abbiano provveduto intervenga il Governo in via sostitutiva;

- **il comma 7-*quater* del succitato articolo 36** prevede che, nelle more dell'aggiornamento e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applichino le disposizioni previste per le zone non vulnerabili;
- **il succitato comma 7-*quater*** si pone in contrasto con le disposizioni aventi contenuto preciso e incondizionato della direttiva comunitaria n. 91/676/Cee che prevedono per le zone vulnerabili il necessario rispetto del limite quantitativo di 170 kg di azoto per ettaro anno, non derogabile per la Regione Abruzzo;
- **risulta aperta, nei confronti dell'Italia, una procedura "EU pilot"**, preliminare alla eventuale procedura di infrazione, da parte della Commissione Europea, con la quale si richiedono chiarimenti allo Stato italiano circa il rispetto della succitata normativa comunitaria da fornirsi entro 3 settimane dalla data di ricezione della medesima richiesta;
- **il contrasto fra l'articolo 36, comma 7-*quater* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 e la direttiva comunitaria n. 91/676/Cee** determina una situazione di incertezza e quindi di possibile disomogeneità tra i comportamenti da parte delle Regioni anche contermini;

RITENUTO

- **di ricomporre** la situazione di incertezza sopra delineata promuovendo l'istituzione di un tavolo interregionale finalizzato ad un confronto fra le Regioni interessate, al fine ottenere una più efficace tutela degli obiettivi comuni di qualità delle acque posti dalla succitata direttiva comunitaria;
- **di chiedere** al Governo italiano di porre in essere ogni azione tesa alla corretta e

omogenea attuazione della direttiva comunitaria 91/676/Cee mettendo in atto misure che interessino tutto il territorio nazionale e tali da garantire la tutela delle acque anche nel rispetto della direttiva 2000/60/CE;

- **attualmente sussistenti** tutte le condizioni necessarie per riconfermare le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola così come già individuate e riconfermate da ultimo con DGR 383 del 10 maggio 2010). Precisando che questa Regione non ha ottenuto alcuna deroga nell'applicazione della Direttiva di che trattasi e che procederà secondo le modalità e la tempistica prevista, alla ripermimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati;
- **che la riconferma** delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola ponga fine alla violazione del diritto comunitario sopra rilevata consentendo alla Regione ABRUZZO di non essere coinvolta nell'apertura di una procedura di infrazione comunitaria secondo quanto comunicato, con la nota in data 16 gennaio 2013, prot. N. REF.ARES(2013)52697, dal Commissario per l'ambiente Janez Potočnik ai Ministri per l'ambiente e l'agricoltura C. Clini e M. Catania;

DATO ATTO

- **che la Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento per le Politiche Comunitarie ha comunicato ai Ministeri e alle Regioni Interessate che il Servizio competente della **Commissione europea ha chiuso negativamente il caso EU Pilot4450/13/ENVI** - **Richiesta di informazioni relativa all'applicazione della Direttiva Nitrati in Italia, prospettando l'apertura di una procedura d'infrazione;**
- **che il Dirigente** del Produzione agricola e Mercato e il Direttore regionale hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la L.R.77/99;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate:

- 1) **di confermare** le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola così come designate nel

Piano di Tutela delle Acque ed aggiornate con DGR 383 del 10 maggio 2010;

- 2) **di ritenere inapplicabile** la previsione introdotta dall'art.36, comma7-quater della Legge n.221/2012, nel rispetto dei principi derivanti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'UE in tema di primato del diritto dell'Unione e dalla L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 ;
- 3) **di promuovere** l'istituzione di un tavolo interregionale finalizzato ad un confronto fra le Regioni, per ottenere una più efficace tutela degli obiettivi comuni di qualità delle acque posti dalla direttiva comunitaria 91/676/Cee;
- 4) **di chiedere al Governo italiano** di porre in essere, come sollecitato dalla Commissione Europea, ogni azione tesa alla corretta e omogenea attuazione della direttiva comunitaria 91/676/Cee, mettendo in atto misure che interessino tutto il territorio nazionale, tali da garantire la tutela delle acque anche nel rispetto della direttiva 2000/60/CE .
- 5) **di pubblicare** la presente deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.03.2013, n. 192

Disposizioni attuative dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: perimetrazione delle entrate e delle spese relative al finanziamento del servizio sanitario regionale del bilancio di previsione 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni;

CONSIDERATO che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 118/2011, dispone che *"Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le*

entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso";

RILEVATO che per le predette finalità, l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 118/2012, dispone che *"le regioni adottano un'articolazione per capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione delle partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze"*:

- lettera a) le entrate per il *"finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regione, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio"* e lettera a) per la *"spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back"*;
- lettera b) le entrate per il *"finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento per le aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, degli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza sanitaria superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio Sanitario nazionale"* e lettera b) per la *"spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA"*;
- lettera c) le entrate per il *"finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso"* e lettera c) la *"spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso"*;
- lettera d) delle entrate per il *"finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988"* e

lettera d) per la "spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988";

CONSIDERATO:

- che al fine di definire una più efficiente ed efficace identificazione delle risorse derivanti dalla leva fiscale da destinare al finanziamento dei deficit annuali del Servizio Sanitario regionale è opportuno separare la contabilizzazione delle risorse medesime destinate, sulla base del Piano di rientro dai deficit sanitari, al prioritario pagamento delle rate annuali di rimborso delle cartolarizzazioni dei debiti sanitari pregressi e, per la parte residuale, al finanziamento sanitario aggiuntivo corrente;
- che la realizzazione di tale sistema di contabilizzazione comporta l'istituzione del capitolo di entrata 01.01.003 - 11715.1, da denominare "Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento cartolarizzazioni debiti sanitari pregressi", del capitolo di entrata 01.01.003 - 11755.1, da denominare "Addizionale irpef di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento cartolarizzazioni debiti sanitari pregressi" e il capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1, da denominare "Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi sanitari con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali";
- che per la realizzazione di tale sistema di contabilizzazione è necessario procedere alla variazione di bilancio riguardante gli stanziamenti relativi a capitoli della stessa unità previsionale di base 01.01.003 dell'Entrata e i capitoli relativi alle unità previsionali di base 12.01.001 e 12.01.006 della Spesa, come da "Prospetto di variazione al bilancio" (**Allegato A**) allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che la destinazione della leva fiscale conseguente all'incremento di aliquote fiscali regionali derivante dagli automatismi fiscali vigenti, è stabilita mediante applicazione del criterio della proporzionalità degli importi ed è identificata con il "Prospetto di destinazione della leva fiscale 2013" (**Allegato B**), con il quale sono identificati i capitoli di entrata sui quali contabilizzare le entrate da leva

fiscale regionale, nonché i capitoli di spesa correlati finalizzati, al fine di dare chiara lettura della destinazione delle risorse derivanti dalla leva fiscale regionale;

- che sul nuovo capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1, potranno essere reiscritte anche le risorse relative agli automatismi fiscali maturate negli esercizi finanziari precedenti l'esercizio finanziario in corso;
- che gli accertamenti relativi alle entrate derivanti dalle risorse provenienti dagli automatismi fiscali sono destinati prioritariamente al finanziamento delle cartolarizzazioni e, per la parte residuale, alla copertura dei disavanzi sanitari;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

VISTO il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, con il quale sono stati istituiti i capitoli di entrata relativi al finanziamento del servizio sanitario regionale ai fini dell'attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 118/2011;

VISTA la propria deliberazione 30 gennaio 2012, n. 52, come modificata con la successiva deliberazione 27 febbraio 2012, n. 102, con la quale sono stati istituiti, nell'ambito delle partite di giro, i capitoli di entrata e di spesa finalizzati a consentire il trasferimento di giacenze dal conto di tesoreria ordinario al conto di tesoreria sanità;

VISTO l'articolo 190, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, che prevede che "La Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione delle partite in entrata e nella spesa riguardanti le assegnazioni e il riparto tra le Regioni delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale disposte dal CIPE ...";

CONSIDERATO:

- che l'articolazione per capitoli inerente le entrate e le spese lettera a) dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, iscritte nel bilancio di previsione di cui alla legge regionale 3/2013, è individuata nel prospetto denominato "Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente", allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 1**);

- che l'articolazione per capitoli inerente le entrate e la spesa lettera b) dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, iscritte nel bilancio di previsione di cui alla legge regionale 3/2013, è individuata nel prospetto denominato "*Articolazione capitoli di entrata e di spesa per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*", allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 2**);
- che l'articolazione per capitoli inerente le entrate e la spesa lettera c) dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, iscritte nel bilancio di previsione di cui alla legge regionale 3/2013, è individuata nel prospetto denominato "*Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso*", allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 3**);
- che l'articolazione per capitoli inerente le entrate e la spesa lettera d) dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, iscritte nel bilancio di previsione di cui alla legge regionale 3/2013, è individuata nel prospetto denominato "*Articolazione capitoli di entrata e spesa per investimenti in ambito sanitario*", allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 4**);
- che l'articolazione per capitoli inerenti la movimentazione di partite di giro di entrata e di spesa per il servizio sanitario regionale, iscritti nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, è riportata nel prospetto denominato "*Articolazione capitoli di entrata e spesa per movimentazione partite di giro del Servizio Sanitario Regionale*", allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 5**);

PRECISATO che la perimetrazione di cui al presente provvedimento e la conseguente articolazione dei capitoli di entrata e di spesa riportata negli allegati, potranno comunque essere modificate ed integrate anche alla luce di eventuali specifiche indicazioni ministeriali;

RITENUTO di poter approvare i prospetti allegati al presente provvedimento al fine di dare puntuale esecuzione alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare alla

perimetrazione delle entrate e della spesa relative al finanziamento del servizio sanitario regionale;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. **di approvare** la variazione di bilancio riguardante gli stanziamenti relativi a capitoli della stessa unità previsionale di base 01.01.003 dell'Entrata e i capitoli relativi alle unità previsionali di base 12.01.001 e 12.01.006 della Spesa, come da "Prospetto di variazione al bilancio" (**Allegato A**) allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di istituire** il capitolo di entrata 01.01.003 - 11715.1, da denominare "*Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento cartolarizzazioni debiti sanitari pregressi*", il capitolo di entrata 01.01.003 - 11755.1, da denominare "*Addizionale irpef di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento cartolarizzazioni debiti sanitari pregressi*" e il capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1, da denominare "*Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi sanitari con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali*";
3. **di stabilire** che sul nuovo capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1, potranno essere reiscritte anche le risorse relative agli automatismi fiscali maturate negli esercizi finanziari precedenti l'esercizio finanziario in corso;
4. **di stabilire** che gli accertamenti relativi alle entrate derivanti dalle risorse provenienti dagli automatismi fiscali sono destinati prioritariamente al finanziamento delle cartolarizzazioni e, per la parte residuale, alla copertura dei disavanzi sanitari;
5. **di stabilire** la destinazione della leva fiscale conseguente all'incremento di aliquote fiscali regionali derivante dagli automatismi fiscali vigenti come da

- “Prospetto di destinazione della leva fiscale 2013” (**Allegato B**);
6. **di approvare** l'articolazione per capitoli inerente le entrate per il finanziamento sanitario ordinario corrente e la spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, iscritte nel bilancio di previsione di cui alla legge regionale 3/2013, riportata nel prospetto denominato “*Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente*”, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 1**);
 7. **di approvare** l'articolazione per capitoli inerente le entrate per il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente e la spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 118/2011, iscritti nel bilancio di previsione di cui alla legge regionale 3/2013, riportata nel prospetto denominato “*Articolazione capitoli di entrata e spesa per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*”, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 2**);
 8. **di approvare** l'articolazione per capitoli inerente le entrate per il finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso e la spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 118/2011, iscritti nel bilancio di previsione di cui alla legge regionale 3/2013, riportata nel prospetto denominato “*Articolazione capitoli di entrata e spesa per finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso*”, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 3**);
 9. **di approvare** l'articolazione per capitoli inerente le entrate per il finanziamento per investimenti in ambito sanitario e la spesa per investimenti in ambito sanitario, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 118/2011, iscritti nel bilancio di previsione di cui alla legge regionale 3/2013, riportata nel prospetto denominato “*Articolazione capitoli di entrata e spesa per investimenti in ambito sanitario*”, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 4**);
 10. **di approvare** l'articolazione per capitoli inerenti la movimentazione di partite di giro di entrata e di spesa per il servizio sanitario regionale, iscritti nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, riportata nel prospetto denominato “*Articolazione capitoli di entrata e spesa per movimentazione partite di giro del Servizio Sanitario Regionale*”, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 5**);
 11. **di dare atto** che i prospetti relativi alla articolazione dei capitoli di entrata e di spesa in materia sanitaria saranno oggetto di modifica ed integrazione conseguenti alle nuove assegnazioni di risorse in materia sanitaria da parte dello Stato, nonché a seguito di eventuali specifiche indicazioni ministeriali;
 12. **di dare mandato** al Servizio Bilancio di trasmettere il presente provvedimento al Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di rientro dai deficit sanitari, alla Direzione Politiche della Salute che ne curerà la trasmissione ai propri Servizi, nonché al Servizio Ragioneria Generale e al Servizio Risorse Finanziarie;
 13. **di dare mandato** alla Direzione Politiche della Salute di inviare il presente provvedimento, in via telematica, al Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali;
 14. **di incaricare** il Servizio Bilancio di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, al Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA, per la pubblicazione sul B.U.R.A.T. e al Tesoriere regionale.

Seguono Allegati

Allegato (A)


**PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013**

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila



Pagina 1 di 1

N° Atto	0	Esecutività		Proposta		Descrizione	COMPETENZA		CASSA			
		Art.	Str. Amm.	Art.	Str. Amm.		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
E	01.01.003	11710	1	DB.07.00	1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - D.LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		50.256.838,06		50.256.838,06		
E	01.01.003	11715	1	DB.07.02	1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - D.LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO CARTOLARIZZAZIONI DEBITI SANITARI PREGRESSI	50.256.838,06		50.256.838,06			
E	01.01.003	11751	1	DB.07.00	1	ADDITIONALE IRPEF DI CUI AL D.LGS. N. 446 DEL 15/12/1997 - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		47.820.504,94		47.820.504,94		
E	01.01.003	11755	1	DB.07.02	1	ADDITIONALE IRPEF DI CUI AL D.LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO CARTOLARIZZAZIONI DEBITI SANITARI PREGRESSI	47.820.504,94		47.820.504,94			
S	12.01.001	81520	1	DG.22.00	1	ONERI PER IL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO - L.R. 16.3.2007, N.4 -		38.189.657,00		38.189.657,00		
S	12.01.006	81597	1	DG.03.01	1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI CON LE RISORSE DERIVANTI DAGLI AUTOMATISMI	38.189.657,00		38.189.657,00			
TOTALI SPESA												
TOTALI ENTRATA												
							38.189.657,00		38.189.657,00		38.189.657,00	
							98.077.343,00		98.077.343,00		98.077.343,00	



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **192** del **12 MAR 2013**
IL DELEGATO DELLA GIUNTA
Cap. Stefano Valeri



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO (ENTRATA - UPB)
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1


N° Atto	0	Esecutività	Proposta	COMPETENZA	CASSA
Cod. Mecc.	Descrizione U.P.B.				

01.01.003	ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------	------	------	------

TOTALE ENTRATA

0,00

0,00






Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO (SPESA - UPB)
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1

N° Atto		Esecutività Proposta			
Cod. Mecc.	Descrizione U.P.B.	COMPETENZA	CASSA		
12.01.001	FUNZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE CONNESSE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	-38.189.657,00	-38.189.657,00		
12.01.005	FINANZIAMENTO DISAVANZI PREGRESSI DELLE AZIENDE SANITARIE E QUOTE ARRETRATE	38.189.657,00	38.189.657,00		
TOTALE SPESA		0,00	0,00		


 REGIONE ABRUZZO
 DIREZIONE REGIONALE
 SERVIZIO REGIONALE
 25.02.2013
 L. A. R. S.


Allegato B

PROSPETTO DI DESTINAZIONE DELLA LEVA FISCALE 2013


U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA
01 01 003	11710	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	19.569.161,94	12 01 006	81597	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI SANITARI CON LE RISORSE DERIVANTI DAGLI AUTOMATISMI FISCALI	38.189.657,00
01 01 003	11751	ADDITIONALE IRPEF DI CUI AL D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	18.620.495,06				
01 01 003	11715	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO CARTOLARIZZAZIONI DEBITI SANITARI PREGRESSI	50.256.838,06	16 03 002	313146	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEI DEBITI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	71.715.338,00
01 01 003	11755	ADDITIONALE IRPEF DI CUI AL D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO CARTOLARIZZAZIONI DEBITI SANITARI PREGRESSI	47.820.504,94	16 01 002	311746	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI DEI DEBITI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	26.362.005,00
			136.267.000,00				136.267.000,00

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 92 del 12 MAR 2013
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (AVV. Stefania Valeri)

GIUNTA REGIONALE
 Direzione Piacere Istituzionali
 Direzione Piacere - Att. Att. Sportive
 Enti Locali - Distanziamento all'origine - facciate
 per copia autentica all'originale
 fogli e n. 2.010
 Composto di n. 11
 11/03/2013



Allegato 1



BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente
 (Articolo 20, comma 1, Entrata e Spesa, lettera a), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Stato di previsione dell'entrata				Stato di previsione della spesa			
U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA
01 01 003	11701	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO	SANITA'	12 01 001	81396	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO D'ORGANO - L.R. 8.5.1995, N.103.	SANITA'
01 01 003	11750	ADDITIONALE IRPEF DI CUI AL D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	SANITA'	12 01 001	81398	PROGETTO PER L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL PROCESSO DELLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI ED INIZIATIVE PER L'INFORMAZIONE SULLA DONAZIONE DI ORGANI	SANITA'
01 02 001	12631	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA - D.LGS. 56/2000 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	SANITA'	12 01 002	81422	INTERVENTI IN MATERIA DI DIPENDENZA DEL TABAGISMO - L.R. 27.03.1998, N. 19	SANITA'
				12 01 001	81470	SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTEGRATIVI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA	SANITA'
				12 01 001	81500	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - D.LGS. 30.12.1992, N. 502 E DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 IN MATERIA DI SALUTE E SANITA' VETERINARI	SANITA'
				12 01 001	81501	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA REGIONE	SANITA'
				12 01 001	81502	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE RISERVATA PER IMPREVISTI E STRAORDINARI - FONDO DI RISERVA	SANITA'
				12 01 001	81509	FINANZIAMENTO AGENZIA SANITARIA REGIONALE (A.S.R.) - L.R. 02.07.1999, N. 37	SANITA'
				12 01 001	81510	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI NATURA SANITARIA AFFIDATE ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (A.R.T.A.) - L.R. 29.07.1998, N. 64	SANITA'
				12 01 001	81592	PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI DIALISI DOMICILIARE - L.R. 21.4.1998, N.29.	SANITA'

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **1.92** del **12 MAR 2013**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
[Firma]

Allegato 1



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

 Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente
 (Articolo 20, comma 1, Entrata e Spesa, lettera a), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Stato di previsione dell'entrata				Stato di previsione della spesa			
U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA
		VEDI NOTA (1)		12 01 001	81008	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER RICHIESTE PAY BACK DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE - L. 296 DEL 27.12.06 ART. 1, COMMA 796, LETT. G)-	SANITA'
02 02 005	22043	FINANZIAMENTO DELLO STATO PER L'ESPLETAMENTO ATTIVITA' SANITARIA NEI CONFRONTI DEI DETENUTI INTERNATI E DEI MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO PENALE - DPCM 01 APRILE 2008 -	SANITA'	12 01 001	81018	SPESA PER L'ESPLETAMENTO ATTIVITA' SANITARIA NEI CONFRONTI DEI DETENUTI INTERNATI E DEI MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO PENALE - MEZZI STATALI DPCM 01 APRILE 2008 -	SANITA'
02 02 004	22075	TRASFERIMENTI STATALI DI QUOTE PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE L. N. 296/2007 ART. 1 CC. 805, 806, 807.	SANITA'	12 01 004	81030	TRASFERIMENTI STATALI DI QUOTE PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE L. N. 296/2007 ART. 1 CC. 805, 806, 807.	SANITA'
02 02 004	24122	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' PER L'ABBATTIMENTO DI ANIMALI INFETTI.	SANITA'	12 01 012	81414	SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI INFETTI - L.R.4.8.1989, N.64.	SANITA'
02 02 004	23532	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - D.LGS. 368/1999 -.	SANITA'	12 01 008	81418	CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - ART. 1 D.LGS. 368/99	SANITA'
03 04 001	35010	PROVENTI TARIFFE PREVISTE DAL D.LGS. 11.11.2008, N. 194 NONCHE' DAI REOLAMENTI CE 852/04, 853/04, 882/04 E 183/05 E DAL D.LGS. N. 112/98	SANITA'	12 01 012	81420	FONDO DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO PER GLI SCOPI PREVISTI DAL D.LGS. 11.11.1998, N. 194 -.	SANITA'
02 02 004	22071	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER REGOLARIZZAZIONE EXTRACOMUNITARI, ART. 1 TER, COMMA 17, L. 102/2009	SANITA'	12 01 005	81424	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER REGOLARIZZAZIONE EXTRACOMUNITARI, ART. 1 TER, COMMA 17, L. 102/2009 -.	SANITA'
02 02 004	23542	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER PROGETTI REGIONALI DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1, COMMI 34 E 34 BIS, L. 662/96 -.	SANITA'	12 01 004	81519	FINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1, COMMI 34 E 34 BIS, DELLA L. 662/96-.	SANITA'
02 02 004	23533	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI NEL TERRITORIO REGIONALE - ART. 33 L.3.6.98 N.40	SANITA'	12 01 001	81526	SPESA RELATIVE ALL'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI NEL TERRITORIO REGIONALE - ART.33, LEGGE 6.3.1998, N. 40 - ORD. MIN. 24.12.	SANITA'
03 01 001	31160	PROVENTI DA INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C/C SANITA' N. 188386, INTESATO ALLA REGIONE ABRUZZO	SANITA'	12 01 001	81528	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C/C SANITA' N. 188386, INTESATO ALLA REGIONE ABRUZZO	SANITA'
02 02 004	23529	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART.4 DELLA L.5.6.1990, N.135 - CORSI DI FORMAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS	SANITA'	12 01 008	81530	INTERVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - ART. 4 L. 5.6.1990, N.135.	SANITA'
02 02 004	23530	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART.1 DELLA L.5.6.1990, N.135 - TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI MALATI DI AIDS	SANITA'	12 01 001	81531	INTERVENTI PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI MALATI DI AIDS - ART.1 L. 5.6.1990, N.135.	SANITA'
02 02 004	23550	ASSEGNAZIONE DELLO STATO A FAVORE DEGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI ANNO L. 126/80, L.31/86, L. 433/93.	SANITA'	12 01 001	81537	PROVIDENZE A FAVORE DEGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI L. 126/80, 31/86, 433/93.	SANITA'
02 02 004	23551	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSIS CISTICA AI SENSI DELLA LEGGE 362/99 -.	SANITA'	12 01 001	81538	FINANZIAMENTO VINCOLATO PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSIS CISTICA AI SENSI DELLA LEGGE N. 362/99 - F.S.N. 1999/2000 -.	SANITA'
02 02 005	23404	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER EX PERSONALE MIN. GIUSTIZIA TRASFERITO PER LA PREVENZIONE E DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI E INTERNATI TOSSICODIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1) DEL D.M. 10.4.2002	SANITA'	12 01 001	81546	FINANZIAMENTO DELLO STATO PER EX PERSONALE MIN. GIUSTIZIA TRASFERITO PER LA PREVENZIONE E DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI E INTERNATI TOSSICODIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1) DEL D.M. 10.4.2002	SANITA'

PARTE II - FINANZIAMENTO RISORSE VINCOLATE

Allegato 2



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Articolazione capitoli di entrata e spesa per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
(Articolo 20, comma 1, Entrate e Spesa, lettera b), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Stato di previsione dell'entrata				Stato di previsione della spesa			
U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA
		QUOTE DI ENTRATE RELATIVE A RISORSE REGIONALI		02 01 016	11656	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO MARIO NEGRI SUD L.R. 25.8.2006, N.29 ART.11.	SANITA'
		QUOTE DI ENTRATE RELATIVE A RISORSE REGIONALI		13 01 005	71534	INTERVENTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL MOBBING	SANITA'
		QUOTE DI ENTRATE RELATIVE A RISORSE REGIONALI		13 01 003	71581	SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA ED ALLA MATERNITA' - L. 29.7.1975, N. 405 E L. 22.5.1978, N.194.	SANITA'
02 02 005	23125	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE 14.8.1991, N. 281- L.R. 11.2.1992, N. 15 -	SANITA'	12 01 012	71582	ISTITUZIONE ANAGRAFE CANINA E PROVVEDIMENTI A TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE - L.R. 11 FEBBRAIO 1992, N.15.	SANITA'
		QUOTE DI ENTRATE RELATIVE A RISORSE REGIONALI		13 01 007	71581	CONTRIBUTO AI CITTADINI ABRUZZESI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL "METODO DOMAN" - L.R. 28.4.2000, N.72.	SANITA'
02 02 004	22402	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE INIZIATIVE DI PROCREAZIONE MEDICAMENTE ASSISTITA - LEGGE 19.02.04 N. 40	SANITA'	12 01 004	81001	FINANZIAMENTO DELLO STATO PER LE INIZIATIVE DI PROCREAZIONE MEDICAMENTE ASSISTITA - LEGGE 19.02.04 N. 40	SANITA'
02 02 004	22404	ASSEGNAZIONE DELLO STATO IN MATERIA DI ALCOL E PROBLEMI ALCOLCORRELATI - LEGGE 30 MARZO 2001 N. 125	SANITA'	12 01 002	81003	FINANZIAMENTO DELLO STATO IN MATERIA DI ALCOL E PROBLEMI ALCOLCORRELATI - LEGGE 30 MARZO 2001 N. 125	SANITA'
02 02 014	22014	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER INIZIATIVE PREVISTE DA LEGGI NAZIONALI O DAL PIANO SANITARIO NAZIONALE RIGUARDANTI PROGRAMMI SPECIALI DI RILIEVO INTERREGIONALE O NAZIONALE, PER INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA - ART. 2-BIS COMMA 1, D.L. 81/04 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N° 138 DEL 26.05.2004	SANITA'	12 01 004	81007	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "PIANO PER LO SCREENING DEL CANCRO DEL SENO, DELLA CERVICE UTERINA E DEL COLON RETTO" - DELLA LEGGE N. 138/2004 ART. 2-BIS, COMMA 1 - MEZZI STATALI	SANITA'
02 04 001	24002	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE DELLE RICHIESTE PAY BACK - L. 2% DEL 27.12.06 ART. 1, COMMA 796, LETT. G) -	SANITA'			VEDI NOTA (1)	
02 02 004	22025	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'EROGAZIONE DELLA RIDUZIONE A CARICO DELLE FARMACIE - ART. 38 DEL D.L. 30.12.2005 N. 275 CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23.02.06 N. 51	SANITA'	12 01 001	81010	RIDUZIONE PERCENTUALE DI SCONTO A CARICO DELLE FARMACIE - ART. 38 DEL D.L. 30.12.2005 N. 275 CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23.02.06 N. 51	SANITA'
02 04 001	24003	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E IL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE	SANITA'	12 01 001	81011	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E IL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE - MEZZI STATALI -	SANITA'
02 04 001	24004	FINANZIAMENTO CONCESSO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA' PER IL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA DI POPOLAZIONE SUI PROGRESSI NELLE AZIENDE SANITARIE PER LA SALUTE IN ITALIA (PASSI) -	SANITA'	12 01 004	81012	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA DI POPOLAZIONE SUI PROGRESSI NELLE AZIENDE SANITARIE PER LA SALUTE IN ITALIA (PASSI) - MEZZI IST. SUP. SANITA' -	SANITA'

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 192 del 12 MAR 2013
n. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Stefania Valeri)

Allegato 2




BILANCIO DI PREVISIONE 2013

 Articolazione capitoli di entrata e spesa per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
 (Articolo 20, comma 1, Entrate e Spesa, lettera b), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Stato di previsione dell'entrata				Stato di previsione della spesa			
U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA
02 02 004	22031	1 TRASFERIMENTO DALLO STATO DI FONDI DESTINATI ALLA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE - LEGGE 7 DEL 9 GENNAIO 2006 -	SANITA'	12 01 002	81013	1 INTERVENTI DESTINATI ALLA PREVENZIONE E AL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE - LEGGE 7 DEL 9 GENNAIO 2006 -	SANITA'
02 02 004	22034	1 ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER DIAGNOSI PRECOCE E PREVENZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - L. 4 LUGLIO 2005, N. 123 -	SANITA'	12 01 001	81014	1 INTERVENTI DESTINATI ALLA DIAGNOSI PRECOCE E PREVENZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - L. 4 LUGLIO 2005, N. 123 - MEZZI STATALI	SANITA'
02 02 004	22040	1 ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE 2 FEBBRAIO 2006 N. 31: DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVISA DEL LATTANTE (SIDS) E IMPROVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO	SANITA'	12 01 002	81016	1 INTERVENTI DESTINATI AL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO - MEZZI STATI LEGGE 2 FEBBRAIO 2006 N. 31 -	SANITA'
02 02 004	22041	1 CONTRIBUTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SENZA DOPING VINCE LO SPORT» CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE PER LA TUTELA NELLA SALUTE NELLO SPORT»	SANITA'	12 01 004	81017	1 INTERVENTI DESTINATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SENZA DOPING VINCE LO SPORT» CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE PER LA TUTELA NELLA SALUTE NELLO SPORT» - MEZZI STATALI -	SANITA'
02 02 004	22046	1 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PREVISTI NELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA MINISTERO SOLIDARIETÀ SOCIALE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROGETTI "A BORDO CAMPO - FUORI GIOCO" E "NOTTI SICURE -	SANITA'	12 01 002	81019	1 INTERVENTI RELATIVI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA MINISTERO SOLIDARIETÀ SOCIALE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROGETTI "A BORDO CAMPO - FUORI GIOCO" E "NOTTI SICURE - MEZZI STATALI	SANITA'
02 04 001	24008	1 TRASFERIMENTI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO PER IL RIMBORSO FARMACI OFF LABEL O ACQUISTATI ALL'ESTERO - CO. 19, ART. 48 L. 326/03 -	SANITA'	12 01 001	81021	1 RIMBORSI PER ACQUISTO FARMACI ALL'ESTERO O UTILIZZATI OFF LABEL - CO. 19, ART. 48 L. 326/03 - MEZZI AIFA -	SANITA'
02 04 001	24010	1 FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO GUADAGNARE SALUTE NEGLI ADOLESCENTI	SANITA'	12 01 001	81024	1 SPESA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGETTO GUADAGNARE SALUTE NEGLI ADOLESCENTI	SANITA'
02 02 004	23527	1 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ALLA REGIONE ABRUZZO PER FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA	SANITA'	12 01 004	81025	1 TRASFERIMENTI DELLE QUOTE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ALLA REGIONE ABRUZZO PER FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA	SANITA'
02 02 004	22056	1 PROGETTO "RICOSTRUIRE" DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA	SANITA'	12 01 002	81026	1 PROGETTO "RICOSTRUIRE" DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA	SANITA'
02 04 001	24120	1 TRASFERIMENTI DALLE ASL DELLE QUOTE DEL 50% PER PATENTINI PRODOTTI FITOSANITARI - L.R. N.7/2005.	SANITA'	12 01 008	81029	1 INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - L.R. N. 4/2003 E DPR. N. 290/2001, ART. 27.	SANITA'
02 02 004	24124	1 ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER LA ATTUAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DI PROFILASSI E DI RISANAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RELATIVE COMMISSIONI	SANITA'	12 01 012	81413	1 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DI PROFILASSI E DI RISANAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI EPER IL FUNZIONAMENTO DELLE RELATIVE COMMISSIONI - L. 9.6.196	SANITA'
02 02 004	22072	1 TRASFERIMENTI STATALI FINALIZZATI AL PIANO PANDEMICO REGIONALE	SANITA'	12 01 001	81425	1 TRASFERIMENTO AD AZIENDE SANITARIE DI SOMME FINALIZZATE AL PIANO PANDEMICO REGIONALE	SANITA'

Allegato 2



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Articolazione capitoli di entrata e spesa per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
(Articolo 20, comma 1, Entrate e Spesa, lettera b), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Stato di previsione dell'entrata			Stato di previsione della spesa				
U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA
02 02 005	23539	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER LA PREVENZIONE, LA RIABILITAZIONE VISIVA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CIECHI PLURIMINORATI - L. 28.8.1997, N. 284, ART.2.	SANITA'	13 01 007	81534	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE, LA RIABILITAZIONE VISIVA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CIECHI PLURIMINORATI - L. 28.8.97, N.284, ART.2.	SANITA'
02 02 004	23540	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER I PROGRAMMI SPECIALI DI SPERIMENTAZIONE - ART. 12, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 502/92.	SANITA'	12 01 004	81535	PROGRAMMI SPECIALI DI SPERIMENTAZIONE - ART.12.COMMA 2. LETT. B, D. LGS. 502/92.	SANITA'
02 01 003	23177	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI ED ANAGRAFE DEL BESTIAME, N. 81/97 E 3/01	SANITA'	12 02 001	81544	FINANZIAMENTO STATALE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI ED ANAGRAFE DEL BESTIAME - L.N.81/97E N.3/2001	SANITA'
02 02 004	23531	QUOTE DI ENTRATE RELATIVE A RISORSE REGIONALI	SANITA'	12 01 001	81551	LEA AGGIUNTIVI PER L'EROGAZIONE GRATUITA DI FARMACI DI FASCIA C A SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE RARE.	SANITA'
02 01 003	23539	ASSEGNAZIONE DELLO STATO QUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA.	SANITA'	12 01 002	81589	QUOTA PARTE FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA - D.P.R. 9.10.1990, N. 309/ L. 28.3.1997, N. 86, L.N. 328/2000.	SANITA'
01 01 003	11710	PROGETTO REGIONALE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE - REG. D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE SERVIZIO REGIONALE IRPEF DI CUI AL D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - C.A.S.E.L.O.N.A. REGIONALE	SANITA'	12 01 006	81597	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI SANITARI CON LE RISORSE DERIVANTI DAGLI AUTOMATISMI FISCALI	SANITA'
02 02 005	23526	PROVENTI PER SUPPORTARE LA RETE NAZIONALE DI VIGILANZA TRA LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME E L'AUTORITA' COMPETENTE REACH PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	SANITA'	12 01 001	81600	PROVENTI PER SUPPORTARE LA RETE NAZIONALE DI VIGILANZA TRA LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME E L'AUTORITA' COMPETENTE REACH PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	SANITA'
		QUOTE DI ENTRATE RELATIVE A RISORSE REGIONALI		12 01 012	291620	CONTROLLO SULLA SALUBRITA' DELLE CARNI ITTICHE - L.R. 27.8.1982, N.59.	SANITA'

NOTA (1): Le entrate rilevate al capitolo 02.04.001 - 24002.1, relative alle risorse riguardanti il "Pay back" a carico delle aziende farmaceutiche, sono classificate tra le Entrate lettera b) dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, mentre la corrispondente spesa, rilevata sul correlato capitolo 02.01.001 - 81008.1, è classificata tra la Spesa lettera a) dalla medesima disposizione normativa.

GIUNTA REGIONALE
 Dipartimento Regionale Sanitario
 Ufficio Programmazione e Attività Operative
 Entrate e Spesa - Art. 118 del D.Lgs. 118/2011
 Per la validazione dell'entrata
 Contabile n. 4/2013 del 15/04/2013
 L. Ag. 15/04/2013

Allegato 3


BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Articolazione capitoli di entrata e spesa per finanziamento regionale del disavanzo sanitario progressivo
(Articolo 20, comma 1, Entrate e Spesa, lettera c), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Stato di previsione dell'entrata			Stato di previsione della spesa			CONTO DI TESORERIA	
U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA
		QUOTE DI ENTRATE RELATIVE A RISORSE REGIONALI		12 01 006	81515	FINANZIAMENTO REGIONALE DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	SANITA'
02 02 004	22405	ASSEGNAZIONI A FAVORE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE E PER IL PIANO SANITARIO DI RIENTRO	SANITA'	12 01 006	81599	FINANZIAMENTO STATALE DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FONDO TRANSITORIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEI DEFICIT SANITARI	SANITA'
02 02 008	23620	RISORSE PAR. FAS 2007-2013 PER RUPIANO DISAVANZO SANITARIO REGIONALE - ART. 2, COMMA 90, DELLA L. 191/2009 -	SANITA'	12 01 001	81620	UTILIZZO RISORSE PAR FAS 2007-2013 PER RUPIANO DEL DISAVANZO SANITARIO REGIONALE - ART. 2, COMMA 90, DELLA L. 191/2009 -	SANITA'

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **1.92** del **12 MAR 2013**
- IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. *Stefania Valeri*)

GIUNTA REGIONALE
Dipartimento delle Infrastrutture e Opere Pubbliche
Ente locale: **Giunta Regionale Abruzzo** - Spese
Per conto di: **Giunta Regionale Abruzzo** - Spese
Composizione: **12** il **26.02.2013**
Uscita



ALLEGATO come parte integrante alla delibe-
 razione n. 192 del 12 MARZO 2013
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Stefania Valeri)
 [Firma]

Allegato 4

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
 Articolazione capitoli di entrata e spesa per investimenti in ambito sanitario
 (Articolo 20, comma 1, Entrate e Spesa, lettera d), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Stato di previsione dell'entrata				Stato di previsione della spesa			
U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DI TESORERIA
04 03 005	23621	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLA QUOTA IN CONTOCAPITALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE (L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833).	SANITA'	12 02 002	82001	SPESA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A VALERE SUL FONDO SANITARIO NAZIONALE - MEZZI STATALI -	SANITA'
04 03 005	23621	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLA QUOTA IN CONTOCAPITALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE (L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833).	SANITA'	12 02 002	82001	SPESA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A VALERE SUL FONDO SANITARIO NAZIONALE - MEZZI STATALI -	SANITA'
		QUOTE DI ENTRATE RELATIVE A RISORSE REGIONALI		12 02 002	82321	ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DEI MUTUI DESTINATI AD EDILIZIA SANITARIA - OPERE PRIORITARIE, SICUREZZA, MATERNO-INFANTILE (QUOTA 5% A CARICO DELLA REGIONE) -	SANITA'
04 03 005	43000	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI DESTINATI AD EDILIZIA SANITARIA (QUOTA 95% A CARICO DELLO STATO)- ART. 20 L. 11.03.1988, N. 67 - II FASE	SANITA'	12 02 002	82322	ASSEGNAZIONE ALLA AUSL DEI FONDI DESTINATI AD EDILIZIA SANITARIA (QUOTA 95% A CARICO DELLO STATO) - ART. 20 L. 11.03.1988, N. 67 - ACCORDO DI PROGRAMMA	SANITA'
		QUOTE DI ENTRATE RELATIVE A RISORSE REGIONALI		12 02 002	82323	ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DEI MUTUI DESTINATI AD EDILIZIA SANITARIA (QUOTA 5% A CARICO DELLA REGIONE) - ART. 20 L. 11.03.1988, N. 67 - ACCORDO DI PROGRAMMA	SANITA'
04 05 001	23517	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI URBANI - AR	SANITA'	12 02 001	82324	FINANZIAMENTO STATALE PER LA PROGETTAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI URBANI - ART.	SANITA'
04 05 001	45001	TRASFERIMENTO DELLE AUSL PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AREE TSAL - ART. 29 L.R. 10.05.2002, N. 7	SANITA'	12 02 003	82381	INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AREE TSAL - ART. 29 Lr. 10.05.2002, N. 7	SANITA'
		QUOTE DI ENTRATE RELATIVE A RISORSE REGIONALI		12 02 002	82389	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO FUNZIONALE NELLA TSA DI RIPA TEATINA - L.R. 31/96.	SANITA'
04 03 005	23623	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO E DI REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L. 11.03.1988, N. 67 -	SANITA'	12 02 003	82393	FINANZIAMENTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO E DI REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L. 11.03.1988, N. 67	SANITA'
04 03 005	23622	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LE CURE PALLIATIVE L.36.2.1999,N.39.	SANITA'	12 02 002	82394	FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LE CURE PALLIATIVE L.36.2.1999,N.39.	SANITA'
04 03 005	23624	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'AIDS - L. 5.6.1990, N. 135 E L. 24.12.1993, N. 492.	SANITA'	12 02 001	82395	FINANZIAMENTO PER IL PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS - L. 5.6.1990, N. 135 E L. 24.12.1993, N. 492.	SANITA'
04 03 005	23547	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER I TRAPIANTI AI SENSI DELLA LEGGE 01.04.99, N. 91	SANITA'	12 02 001	82397	CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER I TRAPIANTI AI SENSI DELLA L. 01.04.99, N. 91	SANITA'
		QUOTE DI ENTRATE RELATIVE A RISORSE REGIONALI		12 02 001	82409	FONDO PER LE EMERGENZE ZOOTECNICHE E SANITARIE NELLA REGIONE ABRUZZO - ART. 2, LETT. A) E C) DELLA L.R. 23.10.2003, N. 15	SANITA'

Allegato 5

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Articolazione capitoli di entrata e spesa per movimentazione partite di giro del Servizio Sanitario Regionale
(Articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)


PARTE ENTRATA			PARTE SPESA						
UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	CONTO DI TESORERIA	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	CONTO DI TESORERIA
06.00.104	61210	1	MOVIMENTAZIONE TEMPORANEA DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITA'	SANITA'	99.04.104	441210	1	TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITA'	ORDINARIO
06.00.104	61215	1	MOVIMENTAZIONE TEMPORANEA DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE	ORDINARIO	99.04.104	441215	1	TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE	SANITA'
06.00.104	61220	1	MOVIMENTAZIONE A TITOLO DEFINITIVO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITA'	SANITA'	99.04.104	441220	1	TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITA'	ORDINARIO
06.00.104	61225	1	MOVIMENTAZIONE A TITOLO DEFINITIVO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE	ORDINARIO	99.04.104	441225	1	TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE	SANITA'
06.00.106	61310	1	PROVENTI DELLE PENE PECUNIARIE AL 50% PER INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA IGIENICA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI (L. 4.7.1967, N.580).	ORDINARIO	99.04.106	441310	1	SOMME CORRISPONDENTI AL 50% DEI PROVENTI DERIVANTI DA PENE PECUNIARIE PER INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA IGIENICA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI, DA RIPARTIRE	ORDINARIO

GIUNTA REGIONALE

Dirigente: *[Firma]*
 Esplicitazione di spesa definitiva
 Conto: *[Firma]*

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **1.92** del **12 MAR 2013**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

[Firma]
 Stefania Valeri



[Firma]
 18.22.2013

DECRETI

IL COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 06.03.2013, n. 18

Autorizzazione alla cessione del contratto per l'erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative ex art 26 della l. 833/78 annualita' 2011/2012 dalla "Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a" alla società "SanStefAR Abruzzo s.r.l." .

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione Del Consiglio Dei Ministri
Dell'11/12/2009)**

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, siccome integrata dalle deliberazioni del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l'altro, quale specifica funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

VISTA la nota prot. n. 852 P/SS del 31.07.2012, acclarata al protocollo regionale n. RA/183768 dell'08.08.2012, con cui il Dott. Nicola Petruzzi, in qualità di legale rappresentante della "Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.", nonché Amministratore Unico della "SanStefAR Abruzzo s.r.l."

- comunica lo scorporo e il conferimento del ramo d'azienda SanStefAR alla società "SanStefAR Abruzzo s.r.l.", con sede in Pescara, Via B. Croce 116, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara 02014620682;
- chiede, sia volturato l'accreditamento provvisorio con contestuale autorizzazione alla cessione del contratto di budget 2011-2012 per l'erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26, L. 833/78 (in regime ambulatoriale, domiciliare ed extramurale) dei Centri SanStefAR, già in capo alla società "Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a." in favore della società conferitaria "SanStefAR Abruzzo s.r.l.";

VISTO il Verbale dell'assemblea straordinaria del 31.07.2012, redatto dal Notaio in Montesilvano dott. Elena Colantonio, rep. n. 16876 - racc. n. 5053, con cui è stato stabilito il conferimento alla società "SanStefAR Abruzzo s.r.l." del ramo d'azienda esercente attività sanitaria in Abruzzo quale centro di riabilitazione di tipo estensivo, erogante prestazioni ex art. 26 L. 833/1978 in regime ambulatoriale, domiciliare ed extramurale, del quale è titolare la società "Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.";

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n.61/2012 dell'8 novembre 2012 con il quale si prende atto dei provvedimenti comunali di trasferimento della titolarità dei centri di riabilitazione dalla società "Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A." alla società "SanStefAR Abruzzo s.r.l." e la voltura delle relative autorizzazioni predefinitive in favore della suddetta società e, nel contempo si autorizza la voltura dell'accreditamento provvisorio relativo all'attività di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 in regime ambulatoriale (di gruppo o individuale), domiciliare ed extramurale, limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla società "Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A." in favore della società SanStefAR Abruzzo s.r.l con sede in Pescara Via B. Croce, 116 numero di codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara 02014620682;

VISTA l'istanza Prot. n.152 del 23 novembre 2012, a firma dell'Amministratore Unico della società SANSTEFAR ABRUZZO S.r.l. Dott. Nicola Petruzzi che, ai sensi dell'art. 15 del contratto stipulato in data 27 dicembre 2011 tra la Regione Abruzzo, le Aziende Sanitarie Locali regionali e la Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a. per attività di riabilitazione ex art. 26, annualità 2011-2012, chiede la cessione del contratto per l'erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge 833/78, annualità 2011/2012, stipulato in Pescara il 27 dicembre 2011 dalla "Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.";

VISTO l'art. 3 del predetto contratto -Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa- con il quale "la Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole

prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 autorizzate ed accreditate provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro 9.899.597,00 (novemilioniotto-centonovantanovemilacinquecentonovantasette e/00) ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro 9.899.597,00 (novemilioniottocentonovantanovemilacinquecentonovantasette/00) per un totale complessivo di euro 19.799.194,00 (diciannovemilionsettecentonovantanovemilacento-novantaquattro/00)", così come suddiviso in dettaglio nel contratto surrichiamato;

VISTO, in particolare, l'art. 15 del predetto contratto, che definisce le condizioni e i presupposti di cedibilità, stabilendo che la cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta e all'esibizione da parte del cessionario di tutta la documentazione prescritta;

VISTA la nota Prot. n. 11 del 24 gennaio 2013, con la quale la società SanStefAR Abruzzo s.r.l., ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione presenta la seguente documentazione:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- una dichiarazione del rappresentante legale attestante l'ottemperanza alle norme per il lavoro dei disabili;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la regolarità contributiva;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine all'assenza di carichi pendenti e di iscrizione al casellario giudiziario per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la struttura;
- quattro copie della richiesta di informazione antimafia privati art. 10 DPR 3706/98 n. 252 per ciascuna delle Asl competenti;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della struttura ai sensi dell'art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 attestante l'assenza di sanzioni e procedimenti;
- una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;

- una copia del codice fiscale del legale rappresentante;

RITENUTO di dover autorizzare la cessione del contratto in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1 del contratto sottoscritto dalla società cedente in data 27 dicembre 2011 per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78;

ATTESO che da un attento esame del surrichiamato contratto risulta erroneamente indicato, per la sede di Villa Santa Maria, l'importo di euro 278.379,00 anziché l'importo di euro 242.377,00;

VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32, "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 10.03.2008, n. 5, Piano Sanitario Regionale 2008-2010;

RILEVATO che il presente atto riveste carattere di urgenza, e come tale sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. **di autorizzare**, in favore della società SanStefAR Abruzzo s.r.l. con sede in Pescara Via B. Croce n. 116, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara 02014620682, la cessione del contratto stipulato in data 27 dicembre 2011 tra la Regione Abruzzo, le Aziende Sanitarie Locali regionali e la Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a. siccome indicato in premessa per attività di assistenza riabilitativa ex art. 26, annualità 2011-2012 per un importo totale annuale di euro 9.899.597,00, così ripartito fra le sottoindicate sedi:

Castel di Sangro	€	362.283,00
Chieti	€	713.630,00
Chieti Scalo	€	833.588,00
Sant'Egidio alla Vibrata	€	340.629,00
Atri	€	632.267,00
Roseto degli Abruzzi	€	824.112,00
Alba Adriatica	€	412.436,00
Teramo	€	761.781,00
Lanciano	€	1.283.468,00
Vasto	€	408.015,00
Villa Santa Maria	€	242.377,00
Casalbordino	€	249.945,00
San Salvo	€	325.217,00
Pescara	€	748.995,00
Montesilvano	€	1.043.626,00
L'Aquila	€	717.228,00

2. **di notificare** il presente decreto mediante raccomandata A/R, alle società "Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A." e "SanStefAR Abruzzo s.r.l." e di trasmetterlo alle Aziende Sanitarie Locali e all'Agenda Sanitaria Regionale;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per la relativa validazione, secondo quanto previsto dall'Accordo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

IL COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 06.03.2013, n. 19

"Villa Letizia S.r.l.": Conferimento ramo di azienda alla società "Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l." - Provvedimenti

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione Del Consiglio Dei Ministri
Dell'11/12/2009)**

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente *pro-tempore*

della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad Acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell'anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

ATTESO che la riferita deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il Commissario ad acta "*all'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale*";

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell'11.06.2012, di presa d'atto dell'insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell'incarico dall'11.06.2012;

VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32 recante "*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*";

VISTA la L.R. 10.03.2008, n. 5, Piano Sanitario Regionale 2008-2010;

VISTA la nota in data 10.01.2013, acclarata al protocollo regionale n. RA/10279 del 14.01.2013 (successivamente rettificata con nota del 21.02.2013, acclarata al protocollo regionale n. RA/42311 del 13.02.2013), con cui sig. Enrico Vittorini, in qualità di Amministratore Unico della società "Villa Letizia S.r.l."

– comunica il conferimento del ramo d'azienda esercente l'attività sanitaria e socio-sanitaria alla società "Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l.", con sede in L'Aquila, Strada Statale 80 n. 25/B – Frazione Preturo, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di L'Aquila e codice fiscale 01882670662, R.E.A. 1216745;

- richiede alla Regione Abruzzo e ai Comuni territorialmente competenti di prendere atto del trasferimento della titolarità della gestione delle strutture sanitarie Casa di cura "Villa Letizia", sita nel Comune dell'Aquila, Residenza Sanitaria Assistenziale "Villa Dorotea" e Centro di riabilitazione ex art. 26 "Villa Dorotea", site nel Comune di Scoppito (AQ), già in capo alla società "Villa Letizia S.r.l.", in favore della società conferitaria "Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l.";

VISTO il Verbale dell'assemblea straordinaria del 31.12.2012, redatto dal Notaio in Pescara dott. Maria Russo, rep. n. 106838 - racc. n. 17193, con cui è stato stabilito il conferimento alla società "Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l." del ramo d'azienda esercente attività sanitaria e socio-sanitaria, del quale è titolare la società "Villa Letizia S.r.l.";

DATO ATTO che dal suddetto verbale si evince che

- unico socio della "Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l." è la società "Villa Letizia S.r.l.";
- Amministratore Unico della società conferitaria è il sig. Enrico Vittorini;

RILEVATO che tale conferimento viene effettuato sotto la condizione sospensiva che venga autorizzato "il subentro della società 'Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l.' in tutte le autorizzazioni e gli accreditamenti che sono in capo alla società conferente", per cui lo stesso "esplicherà definitivamente la sua efficacia dal momento dell'effettivo subentro della conferitaria";

CONSIDERATO che la società "Villa Letizia S.r.l." risulta provvisoriamente accreditata nei termini e alle condizioni definite negli atti e provvedimenti di seguito citati, che qui si abbiano per integralmente richiamati

- 1) Casa di cura "Villa Letizia" - Decreto del Commissario ad Acta n. 17/2012 dell'11.05.2012;
- 2) Residenza Sanitaria Assistenziale "Villa Dorotea" - Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 21.02.2005;
- 3) Centro di riabilitazione ex art. 26 "Villa Dorotea" - Deliberazione di Giunta Regionale n. 216 del 14.03.2006;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2013, con cui il Comune di Scoppito

ha preso atto del conferimento alla società "Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l.", da parte della società "Villa Letizia S.r.l.", del ramo d'azienda esercente attività sanitaria e socio-sanitaria nel territorio comunale;

VISTA la nota prot. n. 12770 del 21.02.2013, con cui il Comune dell'Aquila ha preso atto del trasferimento della titolarità della gestione della Casa di cura "Villa Letizia", autorizzata in via definitiva all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento n. 20489 del 29.03.2012, alla società "Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l.";

CONSIDERATO che sono in corso di svolgimento le procedure per l'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie, e che pertanto la società "Villa Letizia S.r.l." opera attualmente come soggetto provvisoriamente accreditato che ha prodotto domanda di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 12, L.R. 32/2007;

RILEVATO che il presente atto riveste carattere di urgenza, e come tale sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- 1) **di prendere atto** dei provvedimenti comunali recanti il trasferimento della titolarità dei titoli autorizzativi già in capo alla società "Villa Letizia S.r.l." in favore della società "Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l.":
 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2013 del Comune di Scoppito;
 - nota prot. n. 12770 del 21.02.2013 del Comune dell'Aquila;
- 2) **di autorizzare** la voltura dell'accreditamento provvisorio relativo all'attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, residenza sanitaria assistenziale e riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, limitatamente ai titoli regionali di legittimazione già in capo alla società "Villa Letizia S.r.l.", siccome indicati in premessa per le predette categorie di attività assistenziale, in favore della società "Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l.", con

sede in L'Aquila, Strada Statale 80 n. 25/B – Frazione Preturo, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di L'Aquila e codice fiscale 01882670662, R.E.A. 1216745;

- 3) **di notificare** il presente decreto, mediante raccomandata A/R, alle società “Villa Letizia S.r.l.” e “Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l.” e di trasmetterlo al Comune dell'Aquila, al Comune di Scoppito (AQ), alle Aziende Sanitarie Locali e all'Agenzia Sanitaria Regionale;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per la relativa validazione, secondo quanto previsto dall'Accordo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
- 5) **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

IL COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 13.03.2013, n. 21

Conferma contenuti DGR n.897/11 e DGR n.197/2012

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione Del Consiglio Dei Ministri
Dell'11/12/2009)**

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, siccome integrata dalla deliberazione del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese con le competenze ivi declinate ;

ATTESO che tra i compiti individuati dal predetto provvedimento rientra quello di

collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all'attuazione del Piano di rientro;

VISTO il decreto commissariale n.20 del 11.06.2012 avente ad oggetto “Insediamento del subcommissario dott. Giuseppe Zuccatelli per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 23/12/2011 avente ad oggetto “Recepimento accordo Stato-Regioni n. 137/CU del 16/12/2010. “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”. Istituzione del Comitato percorso Nascita Regionale (CPNR) e ulteriori provvedimenti”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.197 del 02/04/2012 avente ad oggetto “Comitato Percorso Nascita Regionale –Integrazione DGR n.897/2011 con la quale si è provveduto ad integrare la composizione del CPNR, costituito con il predetto provvedimento giuntale, con la presenza del Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, Riabilitativa, Protesica e Termale (o suo delegato);

VISTO il parere dei Ministeri della Salute e delle finanze prot DGPRG-22/10/2012-0000291P con il quale è stato osservato che trattandosi di materia di programmazione sanitaria, rientrante nei compiti del commissario ad acta ,i contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 23/12/2011, modificata ed integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n.197 del 02/04/2012, debbano essere confermati con provvedimento del Commissario ad acta competente per materia;

VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, come modificato dai Decreti Legislativi n. 517 del 07.12.1993, n. 229 del 19.06.1999, n. 168 del 02.03.2000 e n. 254 del 28.07.2000;

VISTO il D.P.C.M. 29.11.2001 recante “Definizione dei Livelli essenziali di Assistenza sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008 che individua, quale priorità, “la salute nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza”;

VISTO il Patto per la Salute 2010 – 2012 Rep. n. 243 del 03.12.2009, che prevede – tra l’altro – la riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera;

VISTA la L. R. 31 luglio 2007, n. 32 “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”;

VISTO l’Accordo concernente le “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.1) approvato dalla Conferenza Unificata in data 16.12.2010 che si articola nelle dieci linee di azione di seguito specificate da avviare congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale

1) Misure di politica sanitaria e di accreditamento (Allegati 1a - 1b - 1c dell’Accordo)

- razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a 1000/anno, abbinando - per pari complessità di attività - le UU.OO. ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche/pediatriche e riconducendo a due i precedenti tre livelli assistenziali;
- attivazione, completamento e messa a regime del Sistema di Trasposto Assistito Materno (STAM) e Neonatale d’Urgenza (STEN);
- adozione, ove non previsto dalle normative regionali in materia, di procedure di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sulla base dei criteri di individuazione dei requisiti relativi ai differenti livelli di assistenza ostetrica e neonatale definendo le risorse umane sulla base dei carichi di lavoro in relazione alle varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale;
- strategie di incentivazione/disincentivazione

economica incentrate su rimodulazione tariffaria e abbattimento oltre soglia di appropriatezza;

- adeguamento delle reti consultoriali regionali secondo quanto stabilito dalla legge 34/’96 ed conseguente adeguamento degli organici;
 - introduzione di obiettivi specifici nella valutazione dei direttori generali, dei direttori di dipartimento e di U.O.C.;
- 2) Carta dei Servizi per il percorso nascita (Allegato 2 dell’Accordo)
- introduzione, nell’ambito delle Aziende sanitarie in cui è attivo un punto nascita, di una Carta dei Servizi specifica per il percorso nascita, contenente, in conformità dei principi di qualità, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni, almeno le seguenti indicazioni:
 - a) informazioni generali sulla operatività dei servizi;
 - b) informazioni relative alle modalità assistenziali dell’intero percorso nascita;
 - c) informazioni sulle modalità per favorire l’umanizzazione del percorso nascita;
 - d) informazioni sulla rete sanitaria ospedaliera-territoriale e sociale per il rientro a domicilio della madre e del neonato atta a favorire le dimissioni protette, il sostegno dell’allattamento al seno ed il supporto psicologico.
- 3) Integrazione territorio-ospedale (Allegato 3 dell’Accordo)
- garanzia della presa in carico, della continuità assistenziale, dell’umanizzazione della nascita attraverso l’integrazione dei servizi tra territorio ed ospedale e la realizzazione di reti dedicate al tema materno-infantile sulla base della programmazione regionale;
 - previsione di percorsi assistenziali differenziati favorendo la gestione delle gravidanze fisiologiche presso i consultori;
 - garanzia dell’utilizzo di una cartella gravidanza-parto-puerperio integrata territorio-ospedale;
 - promozione di strumenti di collegamento e comunicazione tra le diverse strutture ospedaliere e territoriali;

- diffusione sul territorio di corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con i punti nascita;
 - promozione di interventi e di azioni volte a favorire le dimissioni protette delle puerpere e dei neonati sostenendo il ritorno al territorio (consultorio familiare e pediatra di libera scelta).
- 4) Sviluppo di linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo da parte del SNLG-ISS (Allegato 4 dell'Accordo)
- elaborazione di linee guida evidence-based per la pratica clinica rivolte ai professionisti della salute;
 - stesura di una sintesi divulgativa delle linee guida rivolta alle donne;
 - diffusione attraverso canali istituzionali e di comunicazione scientifica di linee guida.
- 5) Programma di implementazione delle linee guida (Allegato 5 dell'Accordo)
- analisi del contesto assistenziale a livello regionale e locale e studio della variabilità come indicatori di appropriatezza;
 - identificazione delle criticità e delle barriere al cambiamento a livello di singolo punto nascita e sua interfaccia con il territorio;
 - promozione della continuità assistenziale e della integrazione con l'assistenza territoriale;
 - promozione del ruolo dei vari professionisti nel percorso nascita, sia del ginecologo che dell'ostetrica, anche tramite l'individuazione dei percorsi per l'assistenza alla gravidanza a rischio e per quella fisiologica;
 - sviluppo di percorsi clinico-assistenziali aziendali, sulla base delle linee di indirizzo per la promozione dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo;
- 6) Elaborazione, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del percorso nascita (Allegato 6 dell'Accordo)
- aggiornamento, implementazione e diffusione della Raccomandazione del Ministero della Salute per la prevenzione della mortalità materna;
 - definizione della Raccomandazione per la prevenzione della mortalità neonatale;
- promozione dell'adesione a sistemi di monitoraggio di eventi sentinella/eventi avversi / near miss e relativi audit.
- 7) Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto (Allegato 7 dell'Accordo)
- promozione di procedure assistenziali, farmacologiche e non, per il controllo del dolore in corso di travaglio-parto;
 - definizione di protocolli diagnostico terapeutici condivisi per la partoanalgesia, dando assicurazione in ordine alla erogabilità di tale prestazione con disponibilità/presenza di anestesista sulla base dei volumi di attività del punto nascita.
- 8) Formazione degli operatori (Allegato 8)
- rendere prioritari, nell'ambito delle attività di formazione continua ECM aziendale e regionale, percorsi di formazione/aggiornamento di tutte le figure professionali coinvolte nel percorso nascita, con modalità integrate, come previsto al punto 5) relativo al programma di implementazione delle Linee Guida;
 - promozione dell'audit clinico quale strumento di valutazione della qualità dei servizi e delle cure erogate;
 - attivazione di sistemi per la verifica ed adeguamento dei livelli formativi teorico-pratici delle scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, nonché in pediatria/neonatologia e del corso di laurea in ostetricia, in linea ed in coerenza con gli standard assistenziali, in raccordo con il MIUR;
 - promozione di una effettiva integrazione della funzione universitaria di didattica con gli ospedali di insegnamento;
 - coinvolgimento delle società scientifiche nella formazione continua dei professionisti sanitari;
 - previsione di attività formativa in tema di metodiche farmacologiche e non di controllo del dolore, con carattere di multidisciplinarietà;
 - promozione di un percorso strutturato per l'inserimento dei professionisti nuovi assunti, confacente alle caratteristiche dei livelli assistenziali garantiti.
- 9) Monitoraggio e verifica delle attività (Allegato 9 dell'Accordo)
- diffusione dell'utilizzo di sistemi di monitoraggio delle attività, capaci di

definire le ricadute cliniche e assistenziali delle attività stesse attraverso indicatori misurabili;

- promozione di una attività sistematica di audit quale strumento di autovalutazione dei professionisti sanitari e di miglioramento della pratica clinica;
- promozione di sistemi di monitoraggio e di valutazione delle attività previste dal presente accordo.

10) Istituzione d una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita (Allegato 10 dell'Accordo)

- "al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dal presente accordo, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano sulla necessità della istituzione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, di un Comitato per il Percorso Nascita interistituzionale (CPN), con funzione di coordinamento e verifica delle attività, con il coinvolgimento delle Direzioni Generali del Ministero della Salute (Programmazione, Prevenzione, Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo), delle Regioni e Province autonome e di altre istituzioni sanitarie nazionali (ISS, AGENAS).
- analoga funzione dovrà essere attivata a livello di ogni singola Regione e Provincia Autonoma, nonché a livello di ogni struttura sanitaria, sulla base dell'organizzazione regionale;

RITENUTO necessario confermare, con il presente decreto commissariale, il recepimento dell' Accordo Stato - Regioni del 16.12.2010, utile al miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza del percorso nascita, operato con la Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 23/12/2011;

STABILITO, per l'effetto, che, conformemente alle predette "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" (All. 1) sono confermati i seguenti obblighi

- i Direttori Generali delle AA.SS.LL. adeguano le relative Strutture agli standard operativi, di sicurezza e tecnologici riportati nell'allegato 1B al predetto Accordo, dotandosi di percorsi "ospedale -

territorio" che garantiscano la presa in carico della gestante e la continuità dell'assistenza secondo quanto riportato nell'Allegato 3 dello stesso Accordo regionali, (termine previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 23/12/2011:6 sei mesi dalla notificazione del provvedimento);

- ogni punto nascita procede all'adozione della Carta dei Servizi recante le indicazioni sopra dettagliate di cui all'allegato 2 dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16.12.2010 (termine previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 23/12/2011:3 sei mesi dalla notificazione del provvedimento)
- i punti nascita sono vincolati all'utilizzo delle Linee guida sul taglio cesareo (SNLG - ISS dell'11.02.2010) al momento disponibili, con l'impegno della diffusione, massima e capillare, delle successive Linee guida a completamento della relativa stesura;
- le AA.SS.LL., in riferimento all'Azione 10 del presente Accordo, istituiscono il Comitato Percorso Nascita Aziendale (C.P.N.A.) e, in armonia con criteri suggeriti dal Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, con nota prot. DGPROG 0024768-P-21/07/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte costitutiva e integrante (All. 2), nominano, quali relativi componenti:
 - il Direttore generale ASL o suo delegato;
 - il Capo del Dipartimento materno-infantile ;
 - il Responsabile dell'U.O.C. di ostetricia-ginecologia;
 - il Responsabile dell'U.O.C. di pediatria;
 - il Responsabile dell'U.O.C. di neonatologia;
 - un medico anestesista;
 - un Direttore di Distretto;
 - il Coordinatore dei Consultori familiari;
 - un medico di medicina generale;
 - un pediatra di libera scelta;
 - una ostetrica;
 - un infermiere;
 - un rappresentante dell'utenza designato su richiesta dell'ASL dall'Associazione Civica Cittadinanza Attiva;

RITENUTO, in completa attuazione della richiamata Azione 10 dell'allegato Accordo Stato - Regioni del 16/12/2010 (All.1), doversi confermare la costituzione del Comitato per il percorso nascita regionale (C.P.N.R.);

VISTA, al riguardo, l'allegata comunicazione DGPROG 0024768 - P-21/07/2011 del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità (All.2) con la quale, tra l'altro, sono state suggerite le professionalità di seguito indicate necessarie ad un'idonea composizione del C.P.N.R.

- Direttore Generale sanità o suo referente;
- Direttore Generale Aziendale
- Referente flussi informativi CeDap e SDO;
- referenti regionali programmazione ospedaliera e territoriale;
- referente qualità regionale;
- referenti figure professionali (ginecologo-ostetrico, ostetrica, pediatra-neonatologo, anestesista, infermiera, medico di medicina generale, pediatra di libera scelta);
- referente servizio emergenza-urgenza territoriale;
- rappresentante dell'utenza;

VISTA la nota prot. n. RA 195614/SQ del 23 settembre 2011, che si allega al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.3), con la quale il Presidente della Giunta Regionale - dr. Giovanni Chiodi - fornendo riscontro alla richiesta del Servizio Programmazione Sanitaria prot. n RA/111309 del 23 maggio 2011 ha designato, quali componenti del C.P.N.R., i professionisti aziendali di seguito elencati in rappresentanza delle figure professionali indicate dall'allegata comunicazione ministeriale del 21/07/2011 (All.2)

- A. il Prof. Marco Liberati, Direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero clinicizzato "SS. Annunziata" - ASL Chieti -Lanciano-Vasto;
- B. il Prof. Gaspare Carta, Direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "San Salvatore" - L'Aquila -ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
- C. la D.ssa Anna Marozzi, Direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "G. Mazzini" - Teramo - ASL Teramo;
- D. il Dr. Maurizio Rosati, Direttore U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile "Spirito Santo" - Pescara - ASL Pescara;
- E. il Prof. Giuseppe Di Sabatino, Direttore U.O.C. di Neonatologia e T.I.N., del Presidio ospedaliero clinicizzato "Ss. Annunziata" - Chieti - ASL Chieti-Lanciano-Vasto;

- F. la D.ssa Sandra Di Fabio, Direttore U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. del Presidio Ospedaliero "San Salvatore" - L'Aquila;
- G. il Dr. Piero Di Saverio rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta della Regione Abruzzo;
- H. la sig.ra Maria Assunta De Angelis ostetrica presso la U.O.C. di ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile "Spirito santo" - ASL Pescara;
- I. la sig.ra Anna Maria Abbonizio infermiera presso il Servizio Professioni Sanitarie AUSL Chieti-Lanciano-Vasto;

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n. n. RA 195614/SQ (All.3) il Presidente della Giunta regionale, inoltre, ha invitato il Servizio programmazione sanitaria a richiedere all'Associazione Civica Cittadinanza Attiva la designazione del componente del C.P.N.R. da nominare in rappresentanza dell'utenza;

VISTA la nota acquisita dalla Direzione Politiche della Salute in data 25 ottobre 2011 con prot. n. 218075 - che si allega al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.4), con la quale il Segretario regionale di Cittadinanza Attiva ha designato, quale componente del C.P.N.R., la sig.ra Fiorella Cesaroni responsabile regionale della Rete di Giustizia per i Diritti e Responsabile del Servizio medico-legale del Tribunale per i Diritti del Malato di Pescara;

PRECISATO che i componenti del C.P.N.R. restano in carica due anni e che ad essi nulla è corrisposto né a titolo di compenso né a titolo di rimborso spese;

PRECISATO, inoltre, che il Comitato per il percorso nascita regionale (C.P.N.R.) svolge le proprie attività in raccordo con il Comitato per il percorso nascita interistituzionale (C.P.N.) provvedendo, nello specifico, a

- monitorare le attività delle AA.SS.LL per la razionalizzazione/riduzione dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 1.000/anno;
- monitorare l'adozione delle carte dei servizi specifiche per il percorso nascita valutandone l'omogeneità dei relativi contenuti e la loro conformità ai criteri stabiliti dalle Linee guida di cui all'accordo del 16/12/2010;

- definire percorsi assistenziali al fine di garantire l'integrazione dei servizi tra territorio ed ospedale e la razionalizzazione di reti dedicate al tema materno-infantile sulla base della programmazione regionale;
- elaborare linee guida evidence-based ed aggiornate per la pratica clinica;
- sviluppare percorsi clinico-assistenziali aziendali sulla base di linee di indirizzo;
- elaborare raccomandazioni per la sicurezza del percorso nascita;
- promuovere protocolli diagnostico-terapeutici per il controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto;

CONFERMATO che il C.P.N.R.

- nella prima riunione, convocata dal Direttore della Direzione politiche della Salute della Regione Abruzzo, designa il proprio Presidente;
- nelle successive riunioni adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti assegnati;
- per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo si avvale del Servizio Assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, protesica e termale della Direzione Politiche della Salute;

STABILITO di notificare il presente provvedimento ai componenti del C.P.N.R. ed alle AA.SS.LL.;

STABILITO, inoltre, di comunicare la presente deliberazione ai Ministeri dell'Economia e della Salute e di procederne, per finalità notiziali, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di dare attuazione al parere ministeriale prot DGPRG-22/10/2012-0000291P e che, pertanto, lo stesso non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- **è confermato** il recepimento, già effettuato con la Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 23/12/2011, dell'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata del 16.12.2010 recante "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e costitutiva (All.1).
- conformemente alle recepite "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" (All. 1) **sono confermati** i seguenti obblighi:
 - i Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali adeguano le relative Strutture agli standard operativi, di sicurezza e tecnologici riportati nell'allegato 1B del predetto Accordo, dotandosi di percorsi "ospedale - territorio" che garantiscano la presa in carico della gestante e la continuità dell'assistenza secondo quanto riportato nell'Allegato 3 dello stesso Accordo (termine previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 23/12/2011:6 sei mesi dalla notificazione del provvedimento);
 - ogni punto nascita procede all'adozione della Carta dei Servizi recante le indicazioni dettagliate nell'allegato 2 dell'Accordo (termine previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 23/12/2011 :3 sei mesi dalla notificazione del provvedimento);
 - i punti nascita sono vincolati all'utilizzo delle Linee guida sul taglio cesareo (SNLG - ISS dell'11.02.2010) al momento disponibili, con l'impegno della diffusione, massima e capillare, delle successive Linee guida a completamento della relativa stesura;
 - le AA.SS.LL., in attuazione dell'Azione 10 del presente Accordo, istituiscono il Comitato Percorso Nascita Aziendale (C.P.N.A.) e, in armonia con i criteri suggeriti dal Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, con nota prot. DGPROG 0024768-P-21/07/2011 che si allega al presente provvedimento quale

- parte costitutiva e integrante (All. 2), nominano quali relativi componenti:
- il Direttore generale ASL o suo delegato;
 - il Capo del Dipartimento materno-infantile;
 - il Responsabile dell'U.O.C. di ostetricia-ginecologia;
 - il Responsabile dell'U.O.C. di pediatria o suo delegato;
 - il Responsabile dell'U.O.C. di neonatologia;
 - un medico anestesista;
 - un Direttore di Distretto;
 - il Coordinatore dei Consultori familiari;
 - un medico di medicina generale;
 - un pediatra di libera scelta;
 - una ostetrica;
 - un infermiere;
 - un rappresentante dell'utenza designato, su richiesta dell'ASL, dall'Associazione Civica Cittadinanza Attiva;
- è confermata la costituzione del Comitato per il Percorso Nascita Regionale (C.P.N.R.) operata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 23/12/2011 che svolge le proprie attività in raccordo con il Comitato per il percorso nascita interistituzionale (C.P.N.) con particolare riguardo alla predisposizione di iniziative regionali per l'attuazione delle 10 Linee di azione dell'Accordo Stato - Regioni del 16/12/2010 (All.1).
- il C.P.N.R. provvede a:
- monitorare le attività delle AA.SS.LL per la razionalizzazione/riduzione dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 1.000/anno;
 - monitorare l'adozione delle carte dei servizi specifiche per il percorso nascita valutandone l'omogeneità dei relativi contenuti e la loro conformità ai criteri stabiliti dalle Linee guida di cui all'accordo del 16/12/2010;
 - definire percorsi assistenziali al fine di garantire l'integrazione dei servizi tra territorio ed ospedale e la razionalizzazione di reti dedicate al tema materno-infantile sulla base della programmazione regionale;
 - elaborare linee guida evidence-based ed aggiornate per la pratica clinica;
- sviluppare percorsi clinico-assistenziali aziendali sulla base di linee di indirizzo;
 - elaborare raccomandazioni per la sicurezza del percorso nascita;
 - promuovere protocolli diagnostico-terapeutici per il controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto;
- è confermata la composizione del CPNR prevista dalla la Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 23/12/2011 come modificata ed integrata con Delibera di Giunta Regionale n.197 del 02/04/2012; e precisamente:
- il Direttore della Direzione regionale Politiche della Salute (o suo delegato);
 - il Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo - A.S.R. Abruzzo (o suo delegato)
 - i Direttori generali delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo (o loro delegati);
 - il Dirigente del Servizio attività ispettiva e controllo qualità della Direzione regionale Politiche della salute (o suo delegato);
 - il Dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria della Direzione regionale Politiche della Salute (o suo delegato);
 - il Dirigente del Servizio flussi informativi, mobilità sanitaria, procedure informatiche ed emergenza sanitaria della Direzione regionale Politiche della Salute (o suo delegato);
 - il Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, Riabilitativa, Protesica e Termale (o suo delegato);
 - il Prof. Marco Liberati, Direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero clinicizzato "SS. Annunziata" - ASL Chieti -Lanciano-Vasto;
 - il Prof. Gaspare Carta, Direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "San Salvatore" - L'Aquila -ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
 - la D.ssa Anna Marozzi, Direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "G. Mazzini" - Teramo - ASL Teramo;

- il Dr. Maurizio Rosati, Direttore U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile "Spirito Santo" - Pescara - ASL Pescara;
 - il Prof. Giuseppe Di Sabatino, Direttore U.O.C. di Neonatologia e T.I.N., del Presidio ospedaliero clinicizzato "Ss. Annunziata" - Chieti - ASL Chieti-Lanciano-Vasto;
 - la D.ssa Sandra Di Fabio, Direttore U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. del Presidio Ospedaliero "San Salvatore" - L'Aquila;
 - il Dr. Piero Di Saverio rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta della Regione Abruzzo;
 - la sig.ra Maria Assunta De Angelis ostetrica presso la U.O.C. di ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile "Spirito santo" - ASL Pescara;
 - la sig.ra Anna Maria Abbonizio infermiera presso il Servizio Professioni Sanitarie AUSL Chieti-Lanciano-Vasto;
 - la sig.ra Fiorella Cesaroni responsabile regionale della Rete di Giustizia per i Diritti e Responsabile del Servizio medico-legale del Tribunale per i Diritti del Malato di Pescara
- i componenti del C.P.N.R. restano in carica due anni, ad essi nulla è corrisposto, né a titolo di compenso né a titolo di rimborso spese;
 - la disciplina e il funzionamento interno del C.P.N.R. nonché le modalità di svolgimento dei compiti assegnati sono regolati dal regolamento adottato dallo stesso;
 - il Comitato è presieduto dal Presidente designato nella prima seduta, convocata dal Direttore della Direzione politiche della Salute della Regione Abruzzo e per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo si avvale del Servizio assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, protesica e termale della Direzione Politiche della Salute;
 - il presente provvedimento è notificato ai componenti del C.P.N.R. e alle AA.SS.LL., è inoltrato ai Ministeri dell'Economia e della Salute ed è pubblicato per finalità notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

Seguono Allegati



ALL 1

Allegato a: Decreto del Commissario
ad ACTA
n. 81 del 13 MAR. 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul documento concernente "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo".

Rep. Atti n. 137 / CV del 16 dicembre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2010:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base al quale la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTI gli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni – Rep. atti n. 57/CSR del 25 marzo 2009 e Rep. atti n. 76/CSR dell'8 luglio 2010 - tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale relativi agli anni 2009 e 2010 che prevedono rispettivamente al punto 9 (anno 2009) e 8 (anno 2010) la tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita;

VISTO il Patto per la Salute 2010–2012, siglato il 3 dicembre 2009 con una Intesa tra Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano – Rep. atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009 - che prevede, tra l'altro, la riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera;

VISTA la nota del 3 novembre 2010, con la quale il Ministero della Salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di un apposito Accordo in questa Conferenza un documento concernente "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo", diramato alle Regioni, Province autonome ed Autonomie locali in data 10 novembre 2010;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 1° dicembre 2010, i rappresentanti delle Regioni si sono riservate di condurre al riguardo ulteriori approfondimenti e di inviare una proposta di modifica del documento indicato in oggetto;

RILEVATO che, nel corso della predetta riunione tecnica, il rappresentante dell'ANCI ha richiamato l'attenzione sulla necessità di prevedere un rafforzamento del sostegno integrato socio-sanitario alle situazioni post - partum più problematiche;

h





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CON-ERENZA UNIFICA I A

VISTA la nota pervenuta in data 15 dicembre 2010, con la quale il Ministero della Salute ha inviato lo schema di Accordo indicato in oggetto, rappresentando che il medesimo è stato condiviso con la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute;

VISTA la nota in data 15 dicembre 2010, con la quale la predetta nuova versione è stata trasmessa alle Regioni, Province autonome e Autonomie locali;

VISTA la nota pervenuta in pari data, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico sul documento in oggetto in oggetto nel testo diramato con la predetta lettera in data 15 dicembre 2010;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCHEM;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali nei seguenti termini:

premesso che:

- il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, indirizza le azioni del Servizio Sanitario Nazionale verso il rispetto del principio di appropriatezza e la individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e linee guida; stabilisce l'adozione in via ordinaria del metodo della verifica e della revisione della qualità e della quantità delle prestazioni al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori;

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e prevede tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse siano dotate di un insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" indica la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale;

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario, ed in particolare il punto 4.4, si prefigge la promozione del Governo clinico quale strumento per il miglioramento della qualità delle cure per i pazienti e per lo sviluppo delle capacità complessive e dei capitali del SSN, allo scopo di mantenere standard elevati e migliorare le performance professionali del personale, favorendo lo sviluppo dell'eccellenza clinica;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

- in particolare il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 individua al punto 5.1 "La salute nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza", la riduzione del ricorso al taglio cesareo, raggiungendo il valore del 20%, in linea con i valori medi europei, attraverso la definizione di Linee Guida nazionali per una corretta indicazione al taglio cesareo, l'attivazione di idonee politiche tariffarie per scoraggiarne il ricorso improprio;

- il documento preliminare informativo sui contenuti del nuovo Piano Sanitario nazionale 2010-2012 prevede al punto 12.1 che saranno analizzati gli aspetti relativi alla sicurezza e alla umanizzazione del parto, al ricorso alla partoanalgesia e alla diminuzione dei tagli cesarei, alla promozione e sostegno dell'allattamento al seno, alla razionalizzazione della rete dei punti nascita e delle Unità Operative pediatriche-neonatologiche e delle Terapie Intensive Neonatali, al trasporto materno e neonatale.

Considerato che:

- l'eccessivo ricorso al taglio cesareo ha portato l'Italia ad occupare il primo posto tra i paesi Europei, superando i valori europei riportati nel rapporto Euro-Peristat sulla salute materno-infantile del dicembre 2008. L'Italia detiene la percentuale più elevata pari al 38%, seguita dal Portogallo con il 33% mentre tutti gli altri Paesi presentano percentuali inferiori al 30% che scendono al 15% in Olanda e al 14% in Slovenia. In Italia si è passati dall'11,2% del 1980 al 29,8% del 1996 ed al 38,4% del 2008 con notevoli variazioni per area geografica (23,1% in Friuli Venezia Giulia e 61,9% in Campania) e presenza di valori più bassi nell'Italia settentrionale e più alti nell'Italia centrale, meridionale;

- i dati disponibili confermano, per quanto riguarda il taglio cesareo e, in generale l'assistenza in gravidanza e al parto, l'aumento in Italia del ricorso a una serie di procedure la cui utilità non è basata su evidenze scientifiche e non è sostenuta da un reale aumento delle condizioni di rischio. Il loro utilizzo è spesso totalmente indipendente dalle caratteristiche socio-demografiche delle donne e dalle loro condizioni cliniche ed è invece associato principalmente alla disponibilità delle strutture coinvolte e alla loro organizzazione;

- in Italia, nel 2008, sono stati effettuati circa 220.000 interventi di taglio cesareo, con un costo umano ed economico non trascurabile: il rischio di morte materna è infatti di 3-5 volte superiore rispetto al parto vaginale e la morbosità puerperale è 10-15 volte superiore;

- i punti nascita con un numero di parti inferiori a 500, privi di una copertura di guardia medico-ostetrica, anestesiológica e medico-pediatrica attiva h24, rappresentano ancora una quota intorno al 30% del totale e sono presenti, in particolar modo, nell'Italia centrale e meridionale. In tali strutture il numero di parti è esiguo (la media è inferiore ai 300 parti/anno) e rappresenta meno del 10% dei parti totali.

In queste unità operative, deputate all'assistenza del parto in condizioni di fisiologia, dove sarebbe ragionevole attendersi una minore prevalenza di patologie, si eseguono più cesarei (50%), mentre nelle unità operative più grandi e di livello superiore dove c'è concentrazione elevata di patologia, il tasso di cesarei è molte volte inferiore, sebbene la variabilità sia ampia;

A





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

- accanto alle classiche indicazioni cliniche, assolute e/o relative, materne e/o fetali, coesistono, con sempre maggior frequenza e con un ruolo importante, indicazioni non cliniche o meglio non mediche, alcune delle quali riconducibili a carenze strutturali, tecnologiche ed organizzativo-funzionali, quali organizzazione della sala parto, preparazione del personale, disponibilità dell'equipe ostetrica completa, del neonatologo e dell'anestesista h24, unitamente a convenienza del medico, medicina difensiva, incentivi finanziari.

Si conviene:

- il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano condividono la consapevolezza della rilevanza per un sistema sanitario di alta qualità e vicino alle esigenze dei cittadini, della necessità di attuare, nel triennio 2010-2012, un Programma nazionale di interventi, che tenga conto, al fine di una coerente complementarietà delle azioni all'interno di tutto il Percorso Nascita, di quanto contenuto negli Accordi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell'art.1, commi 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale relativi agli anni 2009 e 2010, nel Progetto Obiettivo Materno Infantile del 24 aprile 2000 per quanto attiene al percorso nascita, nel Piano Sanitario Nazionale vigente, negli atti regionali al riguardo, nonché nell'emanando Piano Sanitario Nazionale 2010-2012;
- il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a sviluppare un Programma nazionale, articolato in 10 linee di azione, per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo. Tali linee, complementari e sinergiche, sono da avviare congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale;
- le 10 linee di azione riportate più dettagliatamente nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente accordo, sono:
 - 1) **Misure di politica sanitaria e di accreditamento (Allegati 1a - 1b - 1c, parti integranti del presente Accordo)**
 - razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a 1000/anno, prevedendo l'abbinamento per pari complessità di attività delle U.U.O.O. ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche/pediatriche, riconducendo a due i precedenti tre livelli assistenziali;
 - attivazione, completamento e messa a regime del sistema di trasposto assistito materno (STAM) e neonatale d'urgenza (STEN);
 - adozione, laddove già non previsto dalle normative regionali in materia, di procedure di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sulla base dei criteri di individuazione dei requisiti relativi ai differenti livelli di assistenza ostetrica e neonatale, compreso la definizione delle risorse umane sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale;

h





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- strategie di incentivazione/disincentivazione economica, incentrate su rimodulazione tariffaria e abbattimento oltre soglia di appropriatezza;
- adeguamento delle reti consultoriali regionali secondo quanto stabilito dalla legge 34/96 ed adeguamento degli organici;
- presenza di obiettivi specifici nella valutazione dei direttori generali, dei direttori di dipartimento e di U.O.C. .

2) Carta dei Servizi per il percorso nascita (Allegato 2, parte integrante del presente Accordo)

- sviluppare, nell'ambito delle Aziende sanitarie in cui è attivo un punto nascita, una Carta dei servizi specifica per il percorso nascita, in cui, in conformità ai principi di qualità, sicurezza e appropriatezza siano contenute indicazioni riguardanti almeno:
 - informazioni generali sulla operatività dei servizi;
 - informazioni relative alle modalità assistenziali dell'intero percorso nascita;
 - informazioni sulle modalità per favorire l'umanizzazione del percorso nascita;
 - informazioni sulla rete sanitaria ospedaliera-territoriale e sociale per il rientro a domicilio della madre e del neonato atta a favorire le dimissioni protette, il sostegno dell'allattamento al seno ed il supporto psicologico.

3) Integrazione territorio-ospedale (Allegato 3, parte integrante del presente Accordo)

- garantire la presa in carico, la continuità assistenziale, l'umanizzazione della nascita attraverso l'integrazione dei servizi tra territorio ed ospedale e la realizzazione di reti dedicate al tema materno-infantile sulla base della programmazione regionale;
- prevedere percorsi assistenziali differenziati favorendo la gestione delle gravidanze fisiologiche presso i consultori;
- assicurare l'utilizzo di una cartella gravidanza-parto-puerperio integrata territorio-ospedale;
- promuovere l'adozione di strumenti di collegamento e comunicazione tra le diverse strutture ospedaliere e territoriali;
- garantire la diffusione di corsi di accompagnamento alla nascita sul territorio in collaborazione con i punti nascita;
- favorire dimissioni protette delle puerpere e dei neonati promuovendo il ritorno al territorio (consultorio familiare e pediatra di libera scelta).

4) Sviluppo di linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo da parte del SNLG-ISS (Allegato 4, parte integrante del presente Accordo)

- elaborazione di linee guida evidence-based ed aggiornate per la pratica clinica, rivolte ai professionisti della salute;
- stesura di una sintesi divulgativa delle linee guida rivolta alle donne;
- diffusione di linee guida attraverso canali istituzionali e di comunicazione scientifica.

5) Programma di implementazione delle linee guida (Allegato 5, parte integrante del presente Accordo)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- analisi del contesto assistenziale a livello regionale e locale e studio della variabilità come indicatori di appropriatezza;
 - identificazione delle criticità e delle barriere al cambiamento a livello di singolo punto nascita e sua interfaccia con il territorio;
 - promozione della continuità assistenziale e della integrazione con l'assistenza territoriale;
 - promozione del ruolo dei vari professionisti nel percorso nascita, sia del ginecologo che dell'ostetrica, anche tramite l'individuazione dei percorsi per l'assistenza alla gravidanza a rischio e per quella fisiologica;
 - sviluppo di percorsi clinico-assistenziali aziendali, sulla base delle linee di indirizzo per la promozione dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo;
- 6) Elaborazione, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del percorso nascita (Allegato 6, parte integrante del presente Accordo)**
- aggiornamento, implementazione e diffusione della Raccomandazione del Ministero della Salute per la prevenzione della mortalità materna;
 - definizione della Raccomandazione per la prevenzione della mortalità neonatale;
 - promozione dell'adesione a sistemi di monitoraggio di eventi sentinella/eventi avversi/near miss e relativi audit.
- 7) Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto (Allegato 7, parte integrante del presente Accordo)**
- promozione di procedure assistenziali, farmacologiche e non per il controllo del dolore in corso di travaglio-parto;
 - definizione di protocolli diagnostico terapeutici condivisi per la partoanalgesia, dando assicurazione della erogabilità di tale prestazione con disponibilità/presenza di anestesista sulla base dei volumi di attività del punto nascita.
- 8) Formazione degli operatori (Allegato 8, parte integrante del presente Accordo)**
- rendere prioritari, nell'ambito delle attività di formazione continua ECM aziendale e regionale, percorsi di formazione/aggiornamento di tutte le figure professionali coinvolte nel percorso nascita, con modalità integrate, come previsto al punto 5) relativo al programma di implementazione delle Linee Guida;
 - promuovere l'audit clinico quale strumento di valutazione della qualità dei servizi e delle cure erogate;
 - attivare sistemi per la verifica ed adeguamento dei livelli formativi teorico-pratici delle scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, nonché in pediatria/neonatologia e del corso di laurea in ostetricia, in linea ed in coerenza con gli standard assistenziali, in raccordo con il MIUR;
 - promuovere una effettiva integrazione della funzione universitaria di didattica con gli ospedali di insegnamento;
 - promuovere il coinvolgimento delle società scientifiche nella formazione continua dei professionisti sanitari;
 - prevedere attività formativa in tema di metodiche farmacologiche e non di controllo del dolore, con carattere di multidisciplinarietà;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFIDENZA UNIFICATA

- promuovere un percorso strutturato per l'inserimento dei professionisti nuovi assunti, confacente alle caratteristiche dei livelli assistenziali garantiti.
- 9) Monitoraggio e verifica delle attività (Allegato 9, parte integrante del presente Accordo)**
- promuovere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio delle attività, capaci di definire le ricadute cliniche e assistenziali delle attività stesse attraverso indicatori misurabili;
 - promuovere una sistematica attività di audit quale strumento di autovalutazione dei professionisti sanitari e di miglioramento della pratica clinica;
 - promuovere sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente accordo.
- 10) Istituzione di una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita (Allegato 10, parte integrante del presente Accordo)**
- al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dal presente accordo, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano sulla necessità della istituzione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, di un Comitato per il Percorso Nascita (CPN), interistituzionale, con funzione di coordinamento e verifica delle attività, con il coinvolgimento delle Direzioni Generali del Ministero della salute (Programmazione, Prevenzione, Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo), delle Regioni e Province autonome e di altre istituzioni sanitarie nazionali (ISS, AGENAS).
 - analoga funzione dovrà essere attivata a livello di ogni singola Regione e Provincia Autonoma, nonché a livello di ogni struttura sanitaria, sulla base dell'organizzazione regionale.

L'attuazione da parte delle singole Regioni e Province autonome delle 10 linee di adozione sopra riportate è progressivamente realizzata nel quadro della rispettiva programmazione assistenziale e nel rispetto della connessa programmazione economico finanziaria in riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

R. Fitto

A

Allegato 1a

MISURE DI POLITICA SANITARIA E DI ACCREDITAMENTO**Riorganizzazione dei punti nascita**

Il processo di riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera è un impegno previsto dal "Patto per la Salute 2010 – 2012", siglato il 3 dicembre 2009 tra Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire l'unitarietà del sistema.

Si ritiene che in questa nuova e rilevante fase programmatica sia necessario prevedere ed attuare la più volte auspicata riorganizzazione della rete assistenziale del percorso nascita ed in particolare della rete dei punti nascita.

A tal fine, anche sulla base di quanto riportato nelle tabelle seguenti, si raccomanda di adottare stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale, fissando il numero di almeno 1000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, nel triennio, per il mantenimento/attivazione dei punti nascita.

La possibilità di punti nascita con numerosità inferiore e comunque non al di sotto di 500 parti/anno, potrà essere prevista solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione dello STAM.

Di fondamentale importanza risulta quindi analizzare i dati delle fonti informative correnti per definire la situazione attuale ed i punti critici in relazione alla problematica di cui all'oggetto.

E' infine necessario che in connessione con la riorganizzazione dei punti nascita si proceda ad un parallelo ridisegno delle Unità Operative di assistenza neonatale, corrispondenti per intensità di livello assistenziale ai punti nascita, nonché all'assicurazione dei servizi di trasporto assistito materno (STAM) e neonatale d'urgenza (STEN).

Per la riorganizzazione dei punti nascita e delle unità operative di pediatria/neonatologia e TIN vengono forniti criteri per l'individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi (Allegato 1b).



L'eccesso di tagli cesarei

In Italia, nell'anno 2008 (ultimo dato SDO definitivo) si è registrata una incidenza di taglio cesareo nel 38,4% dei parti, valore ben al di sopra dei valori raccomandati.

L'eccesso di tagli cesarei non sembra tenere conto dei maggiori rischi per la salute materna ed infantile specie in caso di indicazione inappropriata.

Il ricorso al cesareo è molte volte totalmente indipendente dalle caratteristiche socio-demografiche delle donne e dalle condizioni cliniche della donna gravida e del feto ed è invece associato alla disponibilità delle strutture coinvolte e alla loro organizzazione.

Infatti, sulla base di quanto evidenziato dalle sottostanti tabelle si può osservare come:

1. strutture al di sotto dei 500 parti/anno costituiscono circa il 30% dei punti nascita e contemporaneamente la loro attività è modesta assistendo, nell'insieme, meno del 9% dei parti (tabb. 1-2);
2. le Unità di assistenza neonatale non sono distribuite in modo opportuno rispetto ai punti nascita ed al numero dei parti (tabb. 3-4-5);
3. il numero dei cesarei va aumentando con progressione lineare dalle strutture con maggior numero di parti a quelle a minor numero, raggiungendo ben il 50% nelle strutture con parti/anno <500 e tale percentuale è di gran lunga più elevata presso le strutture private accreditate (61%) e strutture private non accreditate (75%) rispetto a quelle pubbliche (34%) (tab. 6);
4. la percentuale di cesarei nelle ripartizioni geografiche presenta livelli decisamente più elevati in alcune Regioni del centro e soprattutto del sud e nelle isole e che sono presenti ampie differenze tra Regioni (dal 23.1% del FVG al 61.9% della Campania) e, come può osservarsi nella figura 1, la variabilità tra le strutture simili di una stessa Regione è enorme.
5. non vi sono dati a favore della tesi che questo più che diffuso ricorso al T.C. sia in qualche modo associato a miglioramenti significativi degli esiti perinatali negli ultimi anni. Anzi i dati disponibili ci dicono proprio il contrario: la mortalità neonatale è più alta nelle regioni meridionali-insulari, dove più elevata è la percentuale di TC (tab. 7).



Tab. 1

Distribuzione regionale dei punti nascita secondo la numerosità di parti effettuate e la tipologia di rapporto con il SSN - Anno 2008

Regione	Classe di parti										Totale complessivo			
	0-499		500-799		800-999		1000-1199		1200-2499		2500+		Totale	di cui Priv. Accor.
	Totale	di cui Priv. Accor.	Totale	di cui Priv. Accor.	Totale	di cui Priv. Accor.	Totale	di cui Priv. Accor.	Totale	di cui Priv. Accor.	Totale	di cui Priv. Accor.		
Piemonte			3		2		7		10		2	24	0	
Vale d'Aosta									1			1	0	
Lombardia	8	2	28	3	8	1	8	1	24	1	7	75	8	
Prov. Auton. Bolzano	3		2				1		1			7	0	
Prov. Auton. Trento	4				2				1			7	2	
Veneto			2		3		5		11		5	26	0	
Friuli Venezia Giulia	1		4		2	1	7		2			11	1	
Liguria	4		6				2		3			15	0	
Emilia Romagna	3	2	2		1		3		7		7	23	2	
Toscana	5	1	4		4				12		2	26	1	
Umbria	3		3				1		2			10	0	
Marche	4	2	5		6		1		2		2	18	2	
Lazio	10	2	14	7	5	2	2		11	3	4	45	9	
Abruzzo	4		6	1	1		2		2			15	1	
Molise	3		1		1				1			5	0	
Campania	22	7	18	12	11	5	5	3	15	6	1	72	33	
Puglia	12	7	11	3	4	1	5		9	1	1	42	10	
Basilicata	4		1						2			7	0	
Calabria	15	6	7	2	2	1	2		3			29	9	
Sicilia	38	0	18	6	6	2	4	1	8		2	75	16	
Sardegna	14	2	4	2	1				4			23	4	
Italia	158	33	131	30	59	11	50	5	131	11	30	669	96	

Fonte: Ministero della Salute - Sistema Informativo Sanitario - Scheda di attivazione ospedaliera (SICO)

Tab. 2

Distribuzione per classi di parto del numero di parti e del numero di punti nascita secondo la tipologia di struttura

Classe di parti	Pubblica			Privata-accreditata			Privata-non-accreditata			Totale		
	Puntia	Partia		Puntia	Partia		Puntia	Partia		Puntia	Partia	
		v.a.	%		v.a.	%		v.a.	%		v.a.	%
0-499	118	33,645	7,30	36	10,545	19,04	15	2,539	70,10	169	46,729	8,98
500-799	91	58,687	12,73	28	16,966	30,63	24	1,083	29,90	121	76,736	14,75
800-999	48	43,139	9,36	6	5,144	9,29	0	0	0	54	48,283	9,28
1000-2499	151	219,036	47,51	16	22,741	41,05	0	0	0	167	241,777	46,49
2500+	30	106,553	23,11	0	0	0	0	0	0	30	106,553	20,49
Totale	438	461,060	100,00	86	55,396	100,00	17	3,622	100,00	541	520,078	100,00

Fonte: CeDAP 2007/1



Tab. 3

• Unità operative di Terapia Intensiva Neonatale (U.T.I.N.) e di Neonatologia (U.O.N.)

Numero di parti per punto nascita	Presenza dell'unità di neonatologia		Presenza dell'unità di terapia intensiva neonatale		Totale punti nascita	Totale parti		Numero medio di parti per punto nascita
	V.A. n	% n	V.A. n	% n		V.A. n	% n	
0-499	15	8,9	5	3,2	169	46.729	9,0	277
500-799	30	24,8	9	7,6	121	76.736	14,8	634
800-999	24	44,4	9	19,3	54	43.283	9,3	894
1000-2499	105	63,5	89	40,8	167	241.777	46,5	1.448
2500 e più	23	76,7	25	83,3	30	106.553	20,5	3.552
Totale	198	36,6	117	20,9	541	620.078	100,0	961

Fonte: CeDAP 2007

Tab. 4

Presenza di neonatologia per classi di parti

Classi di parti	Pubbliche				Privati Accreditati				Privati non accreditati			
	Punti nascita		Parti		Punti nascita		Parti		Punti nascita		Parti	
	V.A. n	% n	V.A. n	% n	V.A. n	% n	V.A. n	% n	V.A. n	% n	V.A. n	% n
0-499	14	11,9	4.852	14,4	1	2,8	85	0,8				
500-799	30	33,0	20.024	34,1								
800-999	23	47,9	21.099	48,9	1	18,7	816	15,9				
1000-2499	102	67,5	152.455	69,6	4	25,0	5.809	25,5				
2500 e più	23	76,7	83.829	78,7								
Totale	192	43,8	282.259	61,2	6	7,0	6.710	12,1				

Fonte: CeDAP 2007

Tab. 5

Presenza di terapia intensiva neonatale per classi di parti

Classi di parti	Pubbliche				Privati accreditati				Privati non accreditati			
	Punti nascita		Parti		Punti nascita		Parti		Punti nascita		Parti	
	V.A. n	% n	V.A. n	% n	V.A. n	% n	V.A. n	% n	V.A. n	% n	V.A. n	% n
0-499	5	4,2	1.080	3,2								
500-799	8	8,8	5.058	8,6	1	3,6	792	4,7				
800-999	9	18,8	8.144	18,9								
1000-2499	67	44,4	103.544	47,3	2	12,5	3.471	15,3				
2500 e più	25	83,3	91.476	85,9								
Totale	114	26,0	209.302	45,4	3	3,5	4.263	7,7				

Fonte: CeDAP 2007



Tab. 6

Percentuale di parti cesarei secondo la tipologia e la dimensione dei punti nascita


Classe di parti	% Parti con Taglio Cesareo			Totale
	Pubblica	Privata accreditata	Privata non accreditata	
0 - 499	43,6	65,5	71,8	50,1
500 - 799	37,4	63,5	83,7	43,8
800 - 999	35,3	57,5		37,7
1000 - 2499	32,4	58,8		34,9
2500 +	33,1			33,1
Totale	34,3	61,4	75,3	37,4

Fonte: CeDAP 2007

N.B.: La fonte CeDAP presenta, per il 2007 - tabb. 2-6 una copertura del 93% delle schede SDO. Ciò spiega differenze nei valori assoluti e percentuali nel confronto tra i due sistemi di rilevazione

Fig. 1

Percentuale di cesarei per Punto Nascita - Analisi della variabilità nelle Regioni - Anno 2008



Per ogni Regione sono inoltre riportati il valore minimo, il valore corrispondente al primo quartile, il valore mediano, il valore corrispondente al terzo quartile e il valore massimo assunto dall'indicatore calcolato per ciascun punto nascita della Regione.



Tab. 7

Alcuni indicatori di demografici

Regione	Anno 2007						
	Tasso fecondità totale	Tasso natalità	Tasso mortalità infantile	Tasso mortalità neonatale <1 giorno	Tasso mortalità neonatale 1-6gg	Tasso mortalità neonatale 1-29gg	Tasso mortalità neonatale 1 mese e oltre
Piemonte	1,35	8,8	2,80	0,84	0,58	1,23	0,73
Valle d'Aosta	1,48	9,9	3,31	0,83	0,83	0,83	1,66
Lombardia	1,45	10,0	3,02	0,79	0,62	1,24	0,99
Trentino Alto Adige	1,55	10,7	2,83	0,66	0,94	1,70	0,47
Bolzano	1,61	11,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Trento	1,51	10,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Veneto	1,43	9,9	2,91	0,64	0,62	1,36	0,91
Friuli V.G.	1,35	8,7	1,45	0,49	0,39	0,78	0,19
Liguria	1,25	7,6	3,60	0,92	1,17	2,18	0,50
Emilia Romagna	1,43	9,5	2,72	0,70	0,77	1,55	0,47
Toscana	1,33	8,8	2,64	0,70	0,80	1,40	0,54
Umbria	1,37	9,1	2,81	0,64	0,77	1,28	0,89
Marche	1,35	9,1	2,72	0,43	0,65	1,36	0,93
Lazio	1,31	9,5	3,57	0,90	0,84	1,42	1,25
Abruzzo	1,25	8,7	4,49	1,15	1,32	2,12	1,23
Molise	1,16	7,8	2,84	0,41	0,81	1,22	1,22
Campania	1,45	10,7	4,15	1,04	0,98	1,81	1,30
Puglia	1,30	9,4	4,00	0,96	0,96	1,84	1,20
Basilicata	1,18	8,2	0,21	0,00	0,00	0	0,21
Calabria	1,27	9,0	4,86	1,40	1,06	2,01	1,45
Sicilia	1,40	9,8	4,34	1,07	1,11	2,11	1,17
Sardegna	1,09	8,0	3,02	1,21	0,45	1,13	0,68
ITALIA	1,37	9,5	3,34	0,85	0,80	1,53	0,96

Fonte: ISTAT



Allegato 1b

STANDARD PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE U.O. DI OSTETRICIA E DELLE UNITÀ OPERATIVE DI PEDIATRIA/NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (TIN)

A) U.O. OSTETRICIA DI I LIVELLO (500 - 1000 parti/anno) (*)

Unità che assistono gravidanze e parti, in età gestazionale ≥ 34 settimane, in situazioni che non richiedono presuntivamente interventi di livello tecnologico ed assistenziale elevato tipiche del II livello, per la madre e per il feto.

(*) Il numero di parti/anno $>$ di 1000 non determina cambiamento di livello, essendo i requisiti per il II livello legati anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura di TIN e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata

Standard Operativi

- parti/anno: 500 - 1000;
- risorse umane adeguate, sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale, tenendo anche conto del volume di attività ginecologica;
- garantire assistenza con personale ostetrico e ginecologico h24, assicurando inoltre il supporto di pronta disponibilità integrativa notturna e festiva di personale ostetrico-ginecologico;
- garantire un numero adeguato di ostetriche per turno. Si raccomanda fino a 1000 parti/anno almeno 2 ostetriche per turno;
- garantire, con spazi dedicati, l'accettazione ostetrica h24
- disponibilità di assistenza anestesiológica h24 all'interno della struttura ospedaliera;
- garantire assistenza pediatrica/neonatalogica h24;
- si raccomandano come adeguati per l'assistenza/degenza ostetrica a 15/20 posti letto ogni 1000 parti/anno;
- devono essere presenti due sale travaglio - parto. Le sale travaglio-parto (riferimento LG ISPESEL) devono essere 3 se il numero dei parti $>$ 1000/anno e 4 oltre i 2000 parti/anno;
- una sala operatoria deve sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel blocco travaglio-parto (riferimento LG ISPESEL);
- area dedicata alla gestione del travaglio-parto fisiologico/naturale;
- devono essere presenti ambulatori per le gravidanze a termine e per le gravidanze a rischio in accordo con normativa regionale;
- garantire terapia sub-intensiva alla gravida ed alla puerpera;
- garantire l'integrazione funzionale con lo S.T.A.M. del territorio di competenza (integrandosi con il servizio urgenza/emergenza territoriale);
- garantire esami di laboratorio ed indagini di diagnostica per immagini e la disponibilità di emotrasfusioni h24.



Funzioni collegate ai livelli assistenziali:

- garantire l'assistenza alla gravidanza e ai parti per epoca gestazionale \geq 34 settimane;
- garantire, con spazi dedicati, l'accettazione ostetrica h24;
- garantire alla donna partoriente la riservatezza, la tranquillità, il riconoscimento della propria dignità, una adeguata informazione, il diritto di vivere il parto come evento naturale, potendo fruire della presenza di una persona di sua scelta, anche attraverso la costituzione di percorsi dedicati alla gravidanza fisiologica;
- garantire un'adeguata assistenza all'evento nascita anche mediante tecniche di controllo del dolore farmacologiche e non;
- rimuovere gli ostacoli organizzativo-funzionali che si frappongono alla pratica del rooming-in ed al sostegno dell'allattamento al seno;
- garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
- garantire l'effettuazione di qualunque intervento ostetrico-ginecologico di emergenza;
- garantire terapia sub-intensiva alla gravida ed alla puerpera;
- garantire esami di laboratorio ed indagini di diagnostica per immagini urgenti;
- essere formalmente e funzionalmente collegata con i punti nascita di Il livello secondo il modello hub e spoke;
- provvedere al trasferimento della gravida (STAM) laddove si verificano condizioni o patologie materne e/o fetali che richiedano, in situazioni di non emergenza, l'invio ad unità di Il livello (*).
- garantire il trasferimento a struttura di Il livello delle gravide per le quali si preveda che il nascituro abbia bisogno di terapie intensive, salvo le situazioni di emergenza nelle quali ciò non sia possibile e per le quali deve essere attivato con tempestività lo S.T.E.N (*).

(*) Delegare il Ministero per la redazione di linee guida per l'attivazione dello STAM/STEN

Standard di sicurezza

Si raccomanda che le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale siano funzionalmente collegate tra loro in modo agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio – parto - sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale - nido-rooming-in – degenza neonatale preferibilmente sullo stesso piano dell'edificio o quanto meno allocate nel medesimo, sebbene in piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.

Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l'assistenza perinatale.

- Ogni sala travaglio-parto deve essere autosufficiente per arredamento, attrezzatura (si raccomanda un cardiocografo per posto letto) e dotazione impiantistica tali da poter consentire l'espletamento di almeno due parti in contemporanea, (riferimento LG ISPEL) nonchè consentire l'accesso a persona indicata dalle partorienti;
- deve essere presente una sala operatoria sempre pronta e disponibile per le emergenze h24 nel blocco travaglio-parto;
- devono essere presenti punti/aree dedicate all'accettazione ostetrica;
- deve esserci disponibilità di aree utili alla gestione dell'assistenza al travaglio-parto fisiologico/naturale anche con l'ausilio di metodiche non farmacologiche per il controllo del dolore;
- una zona deve essere dedicata all'osservazione post-partum;
- devono essere presenti aree per le degenze ostetriche separate da quelle ginecologiche e D.S.;
- devono essere presenti ambulatori per la gravidanza a termine, per la gravidanza a rischio e di



- diagnostica per immagini in accordo con la normativa regionale;
- deve essere disponibile un servizio di rianimazione e terapia intensiva generale o un collegamento formalizzato con lo stesso;
- se la struttura garantisce il servizio IVG, devono essere presenti locali dedicati

Standard tecnologici

Ove non diversamente predisposto dalle Regioni gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella tabella a).

Specificatamente deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale. L'integrazione funzionale tra l'organizzazione dipartimentale dell'area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative ai rischi connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all'impiantistica e agli infortuni sul lavoro deve essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).

Tab. a)

Ogni 1000 parti/anno (tali indicazioni vanno adattate al volume delle prestazioni dei singoli punti nascita)

	Accettazione	Travaglio-parto	Degenza	ambulatorio
ecografi	1	(*)	1	1
Cardiotocografo (**)	1	2	1	1
Carrello emergenza	1	1	1	
Collegamenti fissi per aspirazione				
n. 1 apparecchio vacuum extractor con relativi accessori sterili e/o ventose ostetriche monouso				
n. 1 forcipe				
n. 5 set pronti sterili per l'assistenza al parto				
n. 4 set pronti sterili per effettuazione Taglio Cesareo				
n. 2 set pronti sterili per Taglio Cesareo demolitore				
illuminazione adeguata fornita da lampada a soffitto scialitica e da faro mobile orientabile				
n. 1 orologio con contasecondi a muro				
Possibilità di sterilizzazione all'interno del blocco travaglio parto				
n. 2 elettrocardiografi				
n. 1 rilevatori di pressione arteriosa per ogni letto travaglio e parto.				
n. 4 pompe a siringa				
pompe infusione continua				
n. 2 saturimetri pulsati				
rilevatore Doppler portatile				
n. 1 emogasanalizzatore				

(*) E' altresì necessario garantire la disponibilità di un ecografo h24 per le emergenze ostetriche e nell'area travaglio – parto.

(**) In ogni caso 1 per ogni sala travaglio-parto.

All'interno dello stesso presidio devono essere disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche: radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche ed immunoematologiche.



B) UNITA' OPERATIVE PEDIATRICHE/NEONATOLOGICHE DI I LIVELLO (nati/anno 500 - 1000) (*)

Unità che assistono neonati sani ed i nati con patologia che non richiedano ricovero presso T.I.N. (II livello).

() Il numero di parti/anno > di 1000 non determina cambiamento di livello, essendo i requisiti per il II livello pediatrico/neonatologico legati anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura di punto nascita di II livello e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata.*

Standard Operativi

- nati/anno: 500 - 1000;
- risorse umane adeguate sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale specificatamente dedicate;
- garantire l'assistenza neonatale (isola neonatale e rooming-in – degenza neonatale) affidata al pediatra-neonatologo;
- garantire l'assistenza ai neonati di età gestazionale ≥ 34 sett. senza alterazione dei parametri vitali;
- U.O. di pediatria – neonatologia con livelli di autonomia funzionale determinata da norme regionali. Sono raccomandate come adeguate culle:15 ogni mille nati/anno destinate ai neonati sani; posti letto 4,5 ogni mille nati/anno, con dotazione di almeno 4 incubatrici;
- garantire l'assistenza h24 da parte del neonatologo o del pediatra con provata competenza nella assistenza neonatologica in sala parto con, nelle situazioni di emergenza, collaborazione dell'anestesista-rianimatore del presidio;
- garantire un laboratorio d'urgenza attivo h24, con possibilità di eseguire tutti gli esami ematochimici con micrometodi ;
- garantire l'integrazione funzionale con lo S.T.E.N. del territorio di competenza;
- garantire diagnostica per immagine nelle situazioni di emergenza

Funzioni collegate ai livelli assistenziali:

- garantire l'assistenza in sala parto, fin dalla nascita, con garanzia di rianimazione primaria neonatale h24 con eventuale collaborazione dell'anestesista-rianimatore del presidio ove necessario;
- garantire l'osservazione transizionale post-parto;
- garantire assistenza a tutti i neonati con età gestazionale ≥ 34 settimane e neonati patologici e che comunque richiedano monitoraggio polifunzionale e cure intermedie, ma che non necessitino di trattamenti intensivi.
- garantire formalmente e funzionalmente collegata con T.I.N. di riferimento;
- garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
- garantire l'assistenza immediata d'urgenza ai soggetti che imprevedibilmente presentano condizioni cliniche richiedenti l'intervento dello S.T.E.N., nell'attesa che il paziente possa essere preso in carico da quest'ultimo;
- garantire accoglienza ai neonati ritrasferiti dalla T.I.N di II livello referente per l'area.



- garantire l'applicazione di protocolli nazionali/regionali predisposti per il livello di appartenenza, con particolare riguardo a: esecuzione di screening, registro delle malformazioni, pratiche vaccinali, ecc.;
- garantire le pratiche del rooming-in, l'allattamento al seno ed il contatto precoce dopo il parto;
- garantire con lettera di dimissione al neonato l'integrazione con il territorio;
- concorrere con l'U.O. ostetrica dell'Ente di appartenenza nel fornire i dati necessari per la sorveglianza epidemiologica dell'evento parto-nascita;
- favorire elevati livelli di integrazione funzionale tra neonatologi/pediatri ed ostetrici atti a garantire il massimo della sicurezza nell'ambito di un processo multidisciplinare e complesso anche attraverso regolare attività di audit.

Standard sicurezza

Si raccomanda che le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale siano funzionalmente collegate tra loro in modo agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio – parto - sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale - nido-rooming-in – degenza neonatale preferibilmente sullo stesso piano dell'edificio o quanto meno allocate nel medesimo, sebbene in piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.

Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l'assistenza perinatale.

- nell'area travaglio-parto deve essere possibile assistere contemporaneamente due neonati in area dedicata (isola neonatale) e ben identificata opportunamente attrezzata per la rianimazione neonatale e facilmente accessibile;
- nell'isola neonatale l'impiantistica tecnica deve essere adeguata al carico ed alla tipologia di lavoro sostenuto dal servizio neonatologico;
 - aree ben distinte per assistenza al neonato sano e per assistenza alla patologia intermedia, con possibilità di attuare misure di isolamento nel sospetto di infezione;
 - area per la pulizia e sterilizzazione delle culle e delle incubatrici;
 - ambulatori e area D.H. per il follow-up, indagini strumentali di controllo post dimissione, ecc.
 - possibilità di accogliere i genitori senza limitazioni di orario
- la distribuzione degli spazi di degenza puerperale deve tener conto delle esigenze minime strutturali che favoriscono la pratica del rooming-in e la promozione dell'allattamento al seno;
- nell'area di degenza, anche in regime di rooming-in integrale, dovranno essere predisposti spazi di degenza per neonati sani, per piccola patologia, per l'allattamento;
- devono essere predisposti spazi funzionali per lo stoccaggio del latte materno, per preparazione, conservazione e distribuzione dei nutrienti e per il successivo ripristino.
- ambulatori per follow-up e sostegno all'allattamento materno.

Standard tecnologici

Ove non diversamente predisposto dalle Regioni gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella tabella b).

Specificatamente deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale.. L'integrazione funzionale tra



l'organizzazione dipartimentale dell'area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative ai rischi connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all'impiantistica e agli infortuni sul lavoro dev'essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).

Tab b)

Isola neonatale	<ul style="list-style-type: none"> • 2 lettini per rianimazione neonatale fornito di pannello radiante; 3 se il numero dei parti • >1000/anno e 4 oltre i 2000 parti/anno • 2 erogatori di O₂, aria compressa e sistema di aspirazione • 2 sistemi di miscelazione, umidificazione e riscaldamento dei gas medicali • 2 valvole di limitazione del picco pressorio dei gas erogati • 3 set di materiale per intubazione e ventilazione manuale, per incannulamento dei vasi ombelicali • e posizionamento di drenaggio toracico disponibili h24 • 2 saturimetro percutaneo (disponibile) • 2 misuratore P.A. (disponibile) • 3 pompa a siringa (disponibile) • 1 incubatrice da trasporto con dotazioni come da indicazioni dello S.T.E.N. per trasporto intramoenia. Per eventuali trasporti d'emergenza indicati dal responsabile dello S.T.E.N., sarà lo stesso S.T.E.N. a mettere a disposizione culle da trasporto.
Area degenza rooming-in: per ogni 500 nati/anno sono indispensabili:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 incubatrici • 2 pannelli radianti • 2 lampade per fototerapia • 3 aspiratori da rete centralizzata • 3 erogatori di O₂ ed aria • 1 lettore di glucosemia • 1 bilirubinometro • 3 mastosuttori
Area degenza patologia intermedia: in ogni punto nascita dovrà essere garantita la capacità di gestire neonati con patologia intermedia e dovranno essere disponibili per 1000 nati/anno:	<ul style="list-style-type: none"> • 6 incubatrici • 10 lettini • 4 pannelli radianti • 2 lampade per fototerapia • 2 sistemi di aspirazione • 4 sistemi di erogazione di O₂ e aria e vuoto dotati di controllo FiO₂ • 3 pompe per microinfusione • 2 saturimetri percutanei • 1 lettore di glucosemia • 1 bilirubinometro • 1 misuratore P.A. • 1 microscopio
Il presidio ospedaliero deve disporre h24 di:	<ul style="list-style-type: none"> • ecografo • apparecchio radiologico portatile • apparecchio per equilibrio acido-base ed emogasanalisi • elettrocardiografo portatile • laboratorio per ricerche ematochimiche, immunoematologiche e microbiologiche • servizio immunotrasfusionale



C) U.O. OSTETRICIA DI II LIVELLO (parti/anno > 1000) (*)

Unità che assistono gravidanza e parto indipendentemente dal livello di rischio per madre e feto.

(*) I requisiti per il II livello sono legati oltre che al numero di parti anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura di TIN e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata

Standard Operativi

- bacino di utenza, comprensivo delle strutture di I livello afferenti, corrispondente ad almeno 5000 parti/anno (**);
- parti/anno: > 1000;
- risorse umane adeguate, sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale, tenendo anche conto del volume di attività ginecologica;
- garantire assistenza con personale ostetrico e ginecologico h24, assicurando inoltre il supporto di pronta disponibilità integrativa notturna e festiva ed eventuale pronta disponibilità pomeridiana;
- garantire un numero adeguato di ostetriche per turno. Si raccomanda fino a 1500 parti/anno almeno 3 ostetriche per turno; 4 fino a 2000 parti/anno e 5 oltre i 2000 parti/anno, con incremento di 1 ostetrica ogni 750 parti in più;
- garantire l'identificazione di un responsabile dedicato all'area ostetrica per la continuità e la qualità assistenziale;
- si raccomandano due unità mediche h24 al di sopra dei 2000 parti/anno;
- garantire il funzionamento di un pronto soccorso ostetrico ginecologico h24;
- garantire assistenza anestesiológica h24;
- garantire guardia attiva, h24, con supporto di pronta reperibilità integrativa h24 da parte di neonatologi;
- si raccomandano come adeguati per l'assistenza/degenza ostetrica 15/20 posti letto ogni 1000 parti/anno;
- tre sale travaglio - parto. Le sale travaglio-parto (riferimento LG ISPELS) devono essere 4 oltre i 2000 parti/anno;
- una sala operatoria sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel blocco travaglio-parto (riferimento LG ISPELS);
- per un numero di parti >1200/anno deve essere garantita una seconda sala operatoria d'emergenza nella struttura ospedaliera;
- garantire area dedicata alla gestione del travaglio-parto fisiologico/naturale;
- devono essere presenti ambulatori per le gravidanze a termine e per le gravidanze a rischio in accordo con la normativa regionale;
- garantire la possibilità di ecografia nell'area travaglio parto e nell'area di accettazione-emergenza;
- garantire terapia intensiva alla gravida ed alla puerpera;
- garantire il coordinamento S.T.A.M. in accordo con la programmazione regionale integrandosi con il servizio urgenza /emergenza territoriale);
- possibilità di usufruire, anche attraverso una pronta disponibilità integrativa, di competenze specialistiche per la gravida (psicologica, cardiologica, neurologica, nefrologica, ecc.);
- garantire h24 ore l'utilizzo di diagnostica per immagini, laboratorio d'urgenza e emotrasfusioni;

(**) Il vincolo quantitativo di almeno 5000 nati/anno che orienta la programmazione regionale nel numero dei punti nascita di II livello, può non accompagnarsi ad una precisa identificazione dei bacini di utenza in determinate aree con ridotta densità di popolazione e condizioni oro-geografiche disagiate, nelle quali il vincolo quantitativo di 5000 nati/anno può essere inferiore ma non al di sotto di 3500 nati/anno.



Funzioni collegate ai livelli assistenziali:

- garantire l'assistenza a qualsiasi gravidanza e parto, specialmente nelle condizioni di alto rischio perinatale;
- garantire alla donna partoriente la riservatezza, la tranquillità, il riconoscimento della propria dignità, una adeguata informazione, il diritto di vivere il parto come evento naturale, potendo fruire della presenza di una persona di sua scelta, anche attraverso la costituzione di percorsi dedicati alla gravidanza fisiologica
- garantire un'adeguata assistenza all'evento nascita anche mediante tecniche di controllo del dolore non farmacologiche;
- garantire rooming-in e alla promozione dell'allattamento al seno;
- garantire le competenze per l'effettuazione di qualunque intervento ostetrico-ginecologico di emergenza;
- garantire terapia intensiva alla gravida ed alla puerpera;
- garantire esami di laboratorio urgenti ed indagini di diagnostica per immagini urgenti;
- essere formalmente e funzionalmente collegata con i punti nascita di I livello secondo il modello hub e spoke;
- coordinare la rete del trasporto d'emergenza (integrandosi con il servizio servizio urgenza /emergenza territoriale), per quanto attiene ai trasferimenti delle gravide a rischio dalle strutture di livello inferiore in accordo con la programmazione regionale.
- Le Regioni, in base alle evidenze epidemiologiche e nell'ambito della loro programmazione, individuano, presso i punti nascita di II livello, i centri regionali o interregionali per la diagnosi prenatale e ne assicurano la qualità delle attività.
Le Regioni identificano il centro con compiti di coordinamento e di assicurazione continua di qualità delle attività di diagnosi prenatale per l'area territoriale di competenza.
Ogni centro di diagnosi prenatale deve essere collegato con il centro di coordinamento regionale o interregionale che, a sua volta, deve essere collegato con il Registro nazionale delle malformazioni congenite il quale ha, tra le proprie funzioni, l'assicurazione ed il miglioramento continuo della qualità.
I dati di ogni centro di diagnosi prenatale devono confluire al Registro regionale o interregionale per le malformazioni congenite.

Standard di sicurezza

Si raccomanda che le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale siano funzionalmente collegate tra loro in modo agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio - parto - sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale - nido-rooming-in - degenza neonatale preferibilmente sullo stesso piano dell'edificio o quanto meno allocate nel medesimo, sebbene in piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l'assistenza perinatale.

- Ogni sala travaglio-parto deve essere autosufficiente per arredamento, attrezzatura (si raccomanda un cardiocografo per posto letto) e dotazione impiantistica tali da poter consentire l'espletamento di almeno tre parti in contemporanea, (riferimento LG ISPESL) nonché consentire l'accesso a persona indicata dalle partorienti;
- una sala operatoria sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel blocco travaglio-parto (riferimento LG ISPESL);



- per un numero di parti >1200/anno deve essere garantita una seconda sala operatoria d'emergenza nella struttura ospedaliera;
- devono essere presenti aree dedicate al pronto soccorso ostetrico;
- deve esserci disponibilità di aree utili alla gestione dell'assistenza al travaglio-parto fisiologico/naturale anche con l'ausilio di metodiche non farmacologiche per il controllo del dolore;
- una zona deve essere dedicata all'osservazione post-partum;
- devono essere presenti aree per le degenze ostetriche separate da quelle ginecologiche, aree dedicate a patologie materno-fetali, D.S.;
- devono essere presenti ambulatori per la gravidanza a termine e per la gravidanza a rischio, ambulatori di ecografia ostetrica e di diagnostica strumentale, in accordo con la normativa regionale;
- deve essere disponibile, nel presidio ospedaliero, un servizio di rianimazione e di terapia intensiva generale;
- se la struttura garantisce il servizio IVG, devono essere presenti locali dedicati;
- si raccomanda ambulatorio anestesiologicalo ai fini della visita ed adeguata informazione alla paziente per partoanalgesia/TC programmato.

Standard tecnologici

Ove non diversamente predisposto dalle Regioni gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella tabella a).

Specificatamente deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale. L'integrazione funzionale tra l'organizzazione dipartimentale dell'area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative ai rischi connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all'impiantistica e agli infortuni sul lavoro deve essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).

Tab. a)

Ogni 1000 parti/anno (tali indicazioni vanno adattate al volume delle prestazioni dei singoli punti nascita)

	Accettazione	Travaglio-parto	Degenza	ambulatorio
ecografi	1	(*)	1	1
Cardiotocografo (**)	1	2	1	1
Carrello emergenza	1	1	1	
Collegamenti fissi per aspirazione				
n. 1 apparecchio vacuum extractor con relativi accessori sterili e/o ventose ostetriche monouso				
n. 1 forcipe				
n. 5 set pronti sterili per l'assistenza al parto				
n. 4 set pronti sterili per effettuazione Taglio Cesareo				
n. 2 set pronti sterili per Taglio Cesareo demolitore				
illuminazione adeguata fornita da lampada a soffitto scialitica e da faro mobile orientabile				
n. 1 orologio con contasecondi a muro				
Possibilità di sterilizzazione all'interno del blocco travaglio parto				
n. 2 elettrocardiografi				



n. 1 rilevatori di pressione arteriosa per ogni letto travaglio e parto.
n. 4 pompe a siringa
pompe infusione continua
n. 2 saturimetri pulsati
rilevatore Doppler portatile
n. 1 emogasanalizzatore

(*) E' altresì necessario garantire la disponibilità di un ecografo h24 per le emergenze ostetriche e nell'area travaglio - parto.

(**) In ogni caso 1 per ogni sala travaglio-parto.

All'interno dello stesso presidio devono essere disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche: radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche ed immunoematologiche.



D) UNITA' OPERATIVE NEONATOLOGICHE DI II LIVELLO - (Centri TIN) (*)

bacino di utenza di almeno 5000 nati/anno e almeno 50 neonati/anno con peso alla nascita <1500gr; > 1000 nati/anno nella struttura (Inborn);

Unità che assistono neonati fisiologici e neonati patologici, ivi inclusi quelli bisognosi di terapia intensiva.

() I requisiti per il II livello sono legati oltre che dal numero di parti anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura di punto nascita di II livello e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata*

Rappresentano eccezione U.O. neonatologiche di II livello, senza punto nascita nella stessa struttura, purché collocate in strutture super-specialistiche con la possibilità di erogare prestazioni particolarmente complesse. Il ricovero dei neonati in queste unità dovrebbe avvenire, di norma, solo se tali prestazioni si rendono necessarie.

Standard Operativi

- bacino di utenza di almeno 5000 nati/anno;
- 1000 nati/anno nella struttura (Inborn); almeno 50 neonati/anno con peso alla nascita <1500gr
- risorse umane adeguate sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale specificatamente dedicate;
- garantire l'assistenza neonatale (isola neonatale e rooming-in – degenza neonatale, T.I.N.), affidata al pediatra-neonatologo;
- garantire assistenza ai neonati fisiologici e patologici, ivi inclusi quelli bisognosi di terapia intensiva;
- garantire T.I.N. e terapia sub-intensiva con posti letto pari a:
 - intensiva :1/750 nati/anno del bacino d'utenza
 - sub-intensiva : 2 per ogni letto di intensiva
 - letti di neonatologia/patologia neonatale rapportati al volume dell'attività (come nel I livello); eventuali letti supplementari per esigenze chirurgiche (cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia ricostruttiva, ecc.)
 - dotazione di incubatrici non inferiore a venti;
- garantire guardia attiva, h24, con supporto di pronta reperibilità integrativa h24 da parte di neonatologi;
- garantire disponibilità h24 di usufruire del servizio emotrasfusionale e del laboratorio con possibilità di eseguire tutti gli esami ematochimici;
- garantire integrazione nel sistema emergenza (STEN) ed eventuale coordinamento;
- si raccomanda la possibilità di poter attivare, h24, in rapporto alle esigenze emergenti, ed in base alle convenzioni sottoscritte, consulenze ed interventi di cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia ricostruttiva, oculistica, valutazione emodinamica, broncoscopia, ecc.;
- possibilità di effettuare diagnostica per immagine h24;



Funzioni collegate ai livelli assistenziali:

- garantire l'assistenza in sala parto, fin dalla nascita, con garanzia di rianimazione primaria neonatale h24;
- garantire l'osservazione transizionale post-parto;
- assistere i soggetti "inborn" ed "outborn" necessitanti di assistenza intensiva di qualsiasi peso o età gestazionale;
In particolare deve accogliere:
 - neonati in ventilazione assistita intubati o no;
 - neonati chirurgici in fase pre e post operatoria;
 - neonati con malformazioni complesse;
 - neonati con gravi compromissioni delle funzioni vitali e/o che abbisognino di procedure diagnostiche invasive oppure specialistiche;
 - neonati che devono terminare il percorso di accrescimento e sviluppo prima di essere dimessi, qualora non sia possibile un trasposto presso U.O. di I livello;
 - neonati che richiedono procedure diagnostiche invasive o trattamenti che necessitano di monitoraggi, ecc.;
 - neonati non dimissibili affetti da patologie croniche, né trasferibili in U.O. di I livello.
- Garantire il coordinamento con le strutture di I livello funzionalmente collegate;
- garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
- garantire il coordinamento dello S.T.E.N. (o integrarsi funzionalmente con lo S.T.E.N. dedicato se esistente) per l'area assegnata;
- si raccomanda l'applicazione di protocolli nazionali/regionali predisposti per il livello di appartenenza, con particolare riguardo a: esecuzione di screening, registro delle malformazioni, pratiche vaccinali, ecc.;
- garantire le pratiche del rooming-in, l'allattamento al seno ed il contatto precoce dopo il parto;
- garantire con lettera di dimissione al neonato l'integrazione con il territorio;
- garantire con l'U.O. di Ostetricia dell'Ente di appartenenza nel fornire i dati necessari per la sorveglianza epidemiologica dell'evento parto-nascita e outcome neonatale;
- dovranno essere garantite elevati livelli di integrazione funzionale tra neonatologi/pediatrì ed ostetrici atti a garantire il massimo della sicurezza nell'ambito di un processo multidisciplinare e complesso anche attraverso regolare attività di audit;
- collaborare con U.O.C. di neuropsichiatria infantile e di terapia riabilitativa, per usufruire delle relative competenze per il neonato sin dalle prime fasi della degenza.

Le U.O. di II livello dovrebbero far parte di strutture con adeguate articolazioni funzionali ed organizzative in grado di garantire, per la madre e per il neonato, le massime competenze diagnostico-terapeutiche a livello subspecialistico, oppure essere funzionalmente collegate con queste ultime attraverso contratti e convenzioni, in particolare per quanto riguarda la chirurgia neonatale, la cardiocirurgia e la neurochirurgia. In caso di particolare attrazione di casistica da parte delle U.O. chirurgiche subspecialistiche, dovrà essere adeguata la dotazione dei posti letto.

Nelle aree ad alta densità di popolazione, per esempio le aree metropolitane, il vincolo quantitativo di almeno 5000 nati/anno che orienta la programmazione regionale del numero delle U.O. di II livello, può non accompagnarsi ad una precisa identificazione dei bacini di utenza. Al di fuori di questa circostanza si raccomanda di evitare l'attivazione di sub-U.O. di T.I.N. con meno di 6 posti letto per bacini inferiori a 4000 nati/anno, salvo in casi con ridotta densità di popolazione e condizioni oro-geografiche disagiate.



Va altresì posta particolare attenzione alle evidenze correlate alla dimissione protetta dei soggetti dimessi dalle T.I.N. con particolari condizioni sociali, malattie gravi disabilitanti, malattie rare, ecc. richiedenti interventi sanitari e socio-assistenziali multidisciplinari domiciliari e/o ambulatoriali.

Standard di Sicurezza

Si raccomanda che le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale siano funzionalmente collegate tra loro in modo agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio – parto - sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale - nido-rooming-in – degenza neonatale preferibilmente sullo stesso piano dell'edificio o quanto meno allocate nel medesimo sebbene in piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.

Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l'assistenza perinatale.

- nell'area travaglio-parto deve essere possibile assistere contemporaneamente due neonati in area dedicata (isola neonatale) e ben identificata opportunamente attrezzata per la rianimazione neonatale e facilmente accessibile;
- nell'isola neonatale l'impiantistica tecnica deve essere adeguata al carico ed alla tipologia di lavoro sostenuto dal servizio neonatologico;
- la distribuzione degli spazi di degenza puerperale deve tener conto delle esigenze minime strutturali che favoriscono la pratica del rooming-in e la promozione dell'allattamento al seno;
- nell'area di degenza, anche in regime di rooming-in integrale, dovranno essere predisposti spazi di degenza per neonati sani, per piccola patologia, per l'allattamento;
- devono essere predisposti spazi funzionali per lo stoccaggio del latte materno, per preparazione, conservazione e distribuzione dei nutrienti e per il successivo ripristino. Se presente la banca del latte dovrà avere locali specificamente dedicati.
- aree di degenza secondo standard specifici con possibilità di distinzioni di aree funzionali (terapia sub-Intensiva, ecc.);
- ambulatori per follow-up e controlli specialistici post dimissione ed eventualmente D.H.;
- aree per laboratori
- aree sufficienti per effettuare procedure specialistiche quali: diagnostica per immagini, chirurgica, oculistica, ecc.;
- aree di servizio quali: spogliatoio e filtro, depositi vari, spazio destinato a genitori e parenti, zona di ristoro per il personale, lavaggio incubatrici;
- area di coordinamento dello S.T.E.N.

Standard Tecnologici

Ove non diversamente predisposto dalle Regioni gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella tabella c).

Specificatamente deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale. L'integrazione funzionale tra l'organizzazione dipartimentale dell'area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative ai rischi connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro,



all'impiantistica e agli infortuni sul lavoro dev'essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).

Isola neonatale: come I livello

Area degenza nido – rooming- in e patologia intermedia: come I livello

Tab. c)

Area degenza terapia intensiva – subintensiva:

ATTREZZATURE	TERAPIA INTENSIVA	TERAPIA SUBINTENSIVA
Incubatrici	P.L. + 50%	P.L. + 20%
Respiratori	P.L. + 2 riserva	
O2 - CO2 transcutanea	P.L. + 2 riserva	
Saturimetri O2	P.L. + 2 riserva	50% P.L.
Pressione arteriosa cruenta	P.L.	
Pressione arteriosa non cruenta	P.L.	30% P.L.
Monitor cardiorespirografico	P.L. + 1 riserva	30% P.L.
Monitor FC + FR		P.L.
Pompa di infusione	2 x P.L. + 30% riserva	P.L.
Aspiratori	P.L. + 50%	50% P.L.
Ossimetri	P.L.	50% P.L.
Incubatrice da trasporto	2	
Apparecchio Rx dedicato(portatile)	1	
Ecografo (con ecodoppler)	1	
Apparecchiatura per terapia con Ossido Nitrico	1	
Apparecchiatura per trattamento ipotermico	1	
Possibilità sterilizzazione incubatrici	SI	
Possibilità effettuazione alimentazione enterale	SI	
Disponibilità (24/24 ore) di tecnologie avanzate	SI	



Allegato 1c

STRATEGIE DI INCENTIVAZIONE/DISINCENTIVAZIONE ECONOMICA, INCENTRATE SU RIMODULAZIONE TARIFFARIA E ABBATTIMENTO OLTRE SOGLIA

- Vanno definiti strumenti di incentivazione/disincentivazione economici, tenendo conto che la remunerazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica e di assistenza ospedaliera, disciplinata dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, è basata sulla corresponsione di un importo tariffario prestabilito per le singole tipologie di prestazioni, sulla base del tariffario nazionale e dei tariffari regionali. Questo importo è sostanzialmente fisso anche se le regioni possono stabilire, a parità di tipologia di prestazione resa, importi differenziati verso il basso in relazione sia all'applicazione di meccanismi di regressione tariffaria nel caso di superamento dei volumi di attività concordati tra SSR e singolo struttura erogatrice ed all'applicazione di classi di remunerazione di importo decrescente in base ad una classificazione tipologica delle strutture connessa al modello di accreditamento definito dalla regione.

Queste procedure non consentono di esplicitare una relazione diretta tra qualità della prestazione resa e importo tariffario corrisposto, ma solo una relazione indiretta in quanto l'importo tariffario è riconosciuto a strutture accreditate sulla base del possesso di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, sulla base della presunzione che tale accertato possesso dei requisiti, garantisca un livello qualitativo accettabile. Pertanto, è necessario, procedere ad una progressiva evoluzione di tale modalità remunerativa, per inserire nella determinazione dell'importo remunerativo da corrispondere a fronte delle prestazioni resa, un riferimento esplicito alla qualità della prestazione stessa, espressa come esiti o come verificata adesione a determinate procedure ritenute predittive di un buon esito.

Questo approccio può essere applicato al contesto dei parti cesarei, dove la tariffa fissa e prestabilita per la prestazione è sostituita da una funzione tariffaria che individuando quei valori soglia, opportunamente aggiustati per complessità della patologia trattata (case mix), indicativi di appropriatezza e qualità nell'esecuzione di tali procedure, preveda che le remunerazioni della prestazione – parto cesareo - non siano fisse ma varino intorno ad un importo medio (determinato a priori in base ai criteri oggi già previsti per la fissazione delle tariffe), in maniera che l'importo effettivo da corrispondere sia fissato a posteriori in base alla qualità dimostrata. Ciò consentirà di remunerare con importi inferiori all'importo medio le prestazioni con peggior profilo qualitativo/di inappropriatezza rispetto alla media delle prestazioni erogate, mentre quelle con miglior profilo qualitativo/di appropriatezza verranno remunerate con importi maggiori. In altre parole l'importo totale della remunerazione delle singole tipologie di prestazioni non dovrà variare ma cambierà la "distribuzione" interna tra erogatori in base alla qualità ed appropriatezza delle prestazioni prodotte nell'ambito della stessa tipologia. Il meccanismo dovrà essere messo a punto con modalità tali da non comportare, sul totale delle prestazioni remunerate, costi complessivi né maggiori né minori rispetto a quelli attuali.



Allegato 2

CARTA DEI SERVIZI PER IL PERCORSO NASCITA

E' necessario garantire servizi di assistenza perinatale di elevata qualità e appropriatezza durante tutto il percorso nascita. Per tale percorso deve essere predisposta, da ogni punto nascita, la Carta dei Servizi nella quale, in conformità ai principi di qualità, sicurezza e trasparenza, siano contenute indicazioni riguardanti almeno:

- a) Informazioni generali sulla operatività dei servizi:
- numero annuale di accessi ostetrici
 - numero annuale di parti effettuati
 - numero annuale di parti fisiologici
 - numero annuale di parti cesarei programmati
 - numero annuale di parti cesarei d'urgenza
 - tasso di mortalità materna e neonatale annuale
 - presenza di unità mobili di trasporto materno e neonatale
 - disponibilità/collegamento funzionale con STAM/STEN
 - presenza di unità di patologia neonatale/unità di terapia intensiva neonatale
 - presenza di unità specializzate nelle gravidanze a rischio per patologie materne o fetali e informazioni sulla rete assistenziale
 - numero di figure professionali garantite ad ogni turno di guardia
 - rete sanitaria di integrazione tra servizi territoriali ed ospedalieri per l'assistenza in gravidanza
- b) Informazioni da assicurare a ogni donna che accede al punto nascita
- percorso previsto dalla fase preconcezionale, durante tutto il periodo della gravidanza fino all'accoglienza nel punto nascita e quindi alla dimissione per il sostegno dell'allattamento al seno e l'eventuale supporto psicologico
 - sostegno previsto alle donne di diversa etnia con problemi legati alla competenza linguistica, alla disabilità o fragilità
 - tipologia di parto offerto
 - presenza di una accettazione ostetrica/P.S. ostetrico dedicato
 - composizione dei team di ostetricia e neonatologia, con indicazione della professione e del ruolo
 - possibilità offerte di utilizzo di tecniche farmacologiche e non per il controllo del dolore
 - corsi offerti e significato della frequenza a tali corsi di accompagnamento alla nascita rivolti, fin dall'inizio della gravidanza, alla donna ed alla coppia, per lo sviluppo delle competenze necessarie alla madre e alla coppia per gestire con efficacia e in sicurezza la gravidanza, il parto e il puerperio

Relativamente all'umanizzazione del percorso nascita, è opportuno che la Azienda attivi e nella Carta dei Servizi vengano dichiarati:

- la disponibilità di corsi di accompagnamento alla nascita che forniscano alle madri le competenze necessarie per la propria cura e quella del bambino al rientro a casa
- la disponibilità di percorsi facilitanti l'immediato e continuo contatto madre-figlio dalla nascita, il rooming-in, l'assistenza al puerperio
- le informazioni sulla rete sanitaria ospedaliera-territoriale e sociale per il rientro a domicilio della madre e del neonato atte a favorire le dimissioni protette, il sostegno dell'allattamento al seno ed il supporto psicologico;



- c. Possibilità di fornire feedback e indicazioni per il miglioramento ulteriore della qualità del servizio offerto
- d. Possibilità di effettuare reclami ed elogi e di segnalare eventuali eventi avversi all'Azienda Sanitaria di riferimento.
- e. Individuazione di siti web istituzionali che aiutino nella divulgazione di una corretta informazione sull'argomento;



Allegato 3

**INTEGRAZIONE TERRITORIO-OSPEDALE:
PRESA IN CARICO E CONTINUITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ASSISTENZIALE**

Molto spesso l'assistenza durante la gravidanza, il parto ed il puerperio è erogata da più caregivers, in differenti strutture assistenziali, non collegate tra loro.

La "continuità" è lo strumento attraverso il quale l'assistenza può diventare personalizzata dando centralità alla diade madre-bambino al fine di armonizzare i bisogni di sicurezza e umanizzazione. La continuità assistenziale va vista anche come omogeneità dell'assistenza erogata, perseguendo modelli di continuità assistenziale che consentano la distinzione tra gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio.

Un sistema fortemente integrato (integrazione funzionale e cooperazione tra i vari livelli istituzionali, in ospedale come sul territorio, in ambito sanitario e sociosanitario) potrebbe essere supportato da un modello organizzativo di tipo dipartimentale mirante a garantire unità, efficienza e coerenza negli interventi dell'area materno infantile sinergizzando le attività territoriali e ospedaliere e valorizzando le interdipendenze esistenti fra le strutture operative.

Questa rete di servizi integrati comprende l'ospedale, il distretto, i consultori familiari e gli altri servizi attivi nell'ambito dell'area materno-infantile.

I Consultori familiari, adeguati nei numeri, nelle modalità organizzative, e negli organici (sarebbe necessario garantire per ciascun consultorio principale una dotazione organica minima che comprenda almeno: 1 ostetrica ed 1 assistente sociale a tempo pieno; 1 operatore socio sanitario; 1 ginecologo ed 1 psicologo con orario determinato in base ai carichi di lavoro) vengono identificati come un importante strumento, all'interno del Distretto per attuare gli interventi previsti per la gravidanza.

Nello specifico il consultorio assicura:

- la prima presa in carico della donna gravida con lo scopo di:
 - eseguire una prima valutazione del livello di rischio,
 - consegnare la cartella unica di gestione integrata della gravidanza
- la gestione della gravidanza fisiologica fino alla 36^a settimana
- l'invio guidato al punto nascita alla 36^a settimana (ambulatorio gravidanza a termine)
- l'invio guidato al punto nascita in qualunque momento in caso di gravidanza a rischio o patologia (ambulatorio gravidanza a rischio)

I corsi di accompagnamento alla nascita a gestione integrata (territoriale/ospedaliera) e metodologia adeguata possono favorire la continuità assistenziale e l'empowerment delle donne, relativamente a gestione del parto, allattamento e funzione genitoriale.

Nel consultorio viene anche individuato il luogo per la continuità dell'assistenza alla puerpera e al neonato.

In particolare:

- l'intervento di sanità pubblica sulle tecnologie per la nascita devono garantire cure non invasive alle gravidanze fisiologiche e un'adeguata identificazione e monitoraggio delle gravidanze a rischio;
- la situazione oggi in Italia è caratterizzata da discontinuità dell'assistenza al processo riproduttivo: discontinuità fra periodo della gravidanza e del parto e fra parto e puerperio; discontinuità durante il travaglio. Inoltre è caratterizzata dalla mancanza di chiare distinzioni fra i percorsi delle gravidanze a basso rischio e quelle ad alto rischio o patologiche. La grande esigenza, da parte delle donne, di una figura di riferimento che garantisca la continuità è dimostrata dal ricorso massiccio all'assistenza privata (> 75% dei casi), quasi sempre di un medico che opera anche in ospedale;
- esistono convincenti evidenze scientifiche che, nella gravidanza fisiologica, un'assistenza



fornita da sole ostetriche, in un contesto di supporto alla naturalità dell'evento nascita, in una visione olistica, continuativa e personalizzata, migliora la qualità delle cure, la sicurezza e la soddisfazione delle persone assistite;

- le Ostetriche ed i Ginecologi devono essere inclusi in team integrati, in grado di garantire continuità ed appropriatezza dell'assistenza anche quando insorgano situazioni di rischio. Nel percorso nascita deve essere offerta un'assistenza EBM che includa: corrette informazioni, screening appropriati, accessibilità dei servizi e, altrettanto importante, il corretto care giver per soddisfare e prendere in carico i bisogni specifici della donna.
- infine, un aspetto critico della continuità assistenziale è il travaglio di parto, sia nelle gravidanze fisiologiche che in quelle a rischio. Assicurare la continuità in travaglio oggi comporta: modificare l'attività ed i ritmi di lavoro delle ostetriche; un'educazione continua che insegni l'arte e la scienza del supporto in travaglio; cambiamenti organizzativi che permettano maggiore flessibilità nelle presenze del personale che assiste i travagli.



Allegato 4

SVILUPPO DI LINEE GUIDA SULLA GRAVIDANZA FISIOLGICA E SUL TAGLIO CESAREO DA PARTE
DEL SNLG-ISS

E' già stata prodotta la prima Linea Guida sul taglio cesareo (11 febbraio 2010) "**Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole**" http://www.snlq-iss.it/cms/files/LG_cesareo_comunicazione.pdf, avente la finalità di migliorare la comunicazione tra le donne e gli operatori sanitari sulle modalità del parto.

I principali temi trattati riguardano informazioni da offrire alle gestanti sulle modalità di parto, i contenuti e i tempi di acquisizione del consenso informato, e l'eventuale richiesta materna di taglio cesareo in assenza di motivazioni cliniche.

Le raccomandazioni sono rivolte ai professionisti della salute coinvolti nel percorso di assistenza alla nascita ed alle donne, per le quali è stata predisposta una versione divulgativa specificamente a loro rivolta, "**Taglio cesareo solo quando serve**", http://www.snlq-iss.it/cms/files/LG_cesareo_pubblico.pdf.

Entro la fine dell'anno saranno disponibili le **Linee Guida sulla gravidanza fisiologica** e per la fine di febbraio 2011, con la produzione della seconda parte, saranno completate le **Linee Guida sul taglio cesareo**.

La diffusione delle Linee Guida verrà assicurata con opportune iniziative di comunicazione con una azione congiunta del livello nazionale, regionale e aziendale.



Allegato 5

PROGRAMMA DI IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA

L'elaborazione di raccomandazioni di comportamento clinico e la loro capillare diffusione tra gli operatori sanitari e i potenziali utenti possono avere un impatto limitato, se non sono adeguatamente sostenute da uno sforzo implementativo a livello locale.

Per tale ragione, a conclusione delle attività di stesura/disseminazione, sarà necessario avviare un piano integrato di implementazione, orientato alla traduzione nella pratica clinica dei contenuti delle raccomandazioni sul Taglio Cesareo, in forma di percorsi organizzativi e protocolli diagnostico-terapeutici locali. Lo sforzo implementativo chiama in causa innanzitutto le istituzioni regionali – Assessorati alla sanità e Agenzie sanitarie – cui compete la descrizione del contesto, lo studio della variabilità geografica, socioeconomica e dei trend temporali, l'analisi dei determinanti.

Utile a questo scopo è il potenziamento dei flussi informativi sanitari, in funzione di un loro utilizzo sistematico a fini di monitoraggio e indagine epidemiologica.

Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta all'individuazione delle strutture a più alto tasso di Taglio Cesareo, sulle quali far convergere gli sforzi implementativi; e delle strutture con migliori performance, per l'analisi dei modelli organizzativi associati a un più basso tasso di TC, in un'ottica di benchmark.

Il piano implementativo dovrà, infine, tradursi in azioni concrete da intraprendere a livello delle singole Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere.

In particolare, sarà di competenza delle direzioni aziendali identificare le principali criticità e barriere al cambiamento – soprattutto nelle strutture outliers – avvalendosi anche di metodologie mutuata dalla ricerca qualitativa (focus group, interviste semistrutturate, approccio SODA ecc.). Sarà possibile, in tal modo, realizzare un'implementazione "mirata" delle raccomandazioni su particolari aree critiche, attraverso la stesura di specifici protocolli e lo sviluppo di percorsi clinici integrati.

Andrà costituito a livello di singola ASL/struttura un panel multiprofessionale di operatori sanitari, coinvolti a vario titolo nell'assistenza alla gravidanza e al parto, per lo sviluppo di percorsi clinico-organizzativi finalizzati all'implementazione mirata delle raccomandazioni SNLG su specifiche aree critiche.

Sui percorsi da implementare sarà fatta formazione degli operatori, basata sul confronto tra le raccomandazioni e la pratica quotidiana, sull'apprendimento in gruppo e sullo sviluppo della consuetudine a valutare la propria pratica professionale, anche attraverso la conduzione di meeting educazionali e di audit periodici di verifica tra pari delle criticità incontrate nella messa in pratica dei percorsi stessi.

Andrà quindi assicurata una valutazione del processo di implementazione, sulla base di specifici indicatori predefiniti, e degli esiti in termini di riduzione della proporzione di TC nei punti nascita considerati.

In fase di pianificazione e attuazione degli interventi, gli organismi regionali dovranno offrire il necessario supporto alle Aziende sanitarie, in termini di conoscenze epidemiologiche ed *expertise* metodologica; e condurre verifiche periodiche dei risultati, promuovendo la valutazione tra pari e l'autovalutazione degli operatori su standard condivisi.



Allegato 6

ELABORAZIONE, DIFFUSIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI RACCOMANDAZIONI E STRUMENTI PER LA SICUREZZA DEL PERCORSO NASCITA

Per il miglioramento della sicurezza del percorso nascita devono essere condotte le seguenti azioni:

- Diffondere ed Implementare la Raccomandazione del Ministero della salute n. 6 per la prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto. Attraverso la messa a punto di un sistema affidabile per l'acquisizione di dati e informazioni relative allo stato corrente dell'applicazione della raccomandazione per la sicurezza dei pazienti e la prevenzione degli eventi sentinella da parte delle strutture sanitarie, nonché l'organizzazione di una rete per la rilevazione delle informazioni, sarà possibile identificare e mettere in atto le modalità più idonee per il monitoraggio continuo del livello di implementazione della raccomandazione, tramite l'utilizzo di indicatori sintetici definiti e/o identificati in letteratura, evidenziando gli scostamenti dagli standard individuati
- Definire la Raccomandazione sulla prevenzione della mortalità neonatale del Ministero della salute, tramite una consultazione con esperti e successiva diffusione agli operatori.
- Promuovere l'adesione a sistemi di monitoraggio di eventi sentinella/eventi avversi/near miss e relativi audit, che consenta di promuovere la cultura della trasparenza al verificarsi di tali eventi, compresa l'attuazione di audit clinici rispetto agli eventi avversi.
- Promuovere l'adozione sistematica del partogramma quale strumento per la verifica di qualità e sicurezza dell'assistenza al travaglio di parto in tutte le strutture.



Allegato 7

PROCEDURE DI CONTROLLO DEL DOLORE NEL CORSO DEL TRAVAGLIO E DEL PARTO

A tutt'oggi le procedure di partoanalgesia sono diffuse con modalità non omogenee ed insufficienti nelle varie parti del Paese anche per la carenza di personale anestesilogico.

La tecnica, compresa negli emanandi livelli essenziali di assistenza, deve essere effettuata secondo principi di EBM, appropriatezza, sicurezza, efficacia, efficienza, economicità e deve far parte di un percorso definito di accompagnamento alla gravidanza e al parto.

Essa deve essere preceduta da una informazione adeguata sulle indicazioni, le controindicazioni e i possibili rischi per la madre e per il bambino e sulle possibili modifiche temporali del travaglio di parto. L'informazione deve comprendere l'illustrazione della metodica anestesilogica e delle altre tecniche di supporto per il controllo del dolore, anche di quelle non farmacologiche.

Le gestanti che scelgono di essere sottoposte a partoanalgesia debbono effettuare, nel corso della gravidanza, preferibilmente nell'ultimo mese, una visita anestesilogica nel corso della quale andrà compilata la relativa cartella clinica e, dopo accurata informazione alla paziente andrà registrato il consenso informato. Nel caso la gestante non abbia effettuato la visita nel corso della gravidanza, può chiedere, in casi particolari, il ricorso alla pratica al momento del travaglio.

Sulla effettuabilità della partoanalgesia si dovrà esprimere favorevolmente il ginecologo ostetrico e l'anestesista-rianimatore.

Perché la partoanalgesia possa essere offerta per l'intero arco della giornata occorre la presenza h24 di un'equipe multidisciplinare che comprenda un Anestesista rianimatore o per lo meno la guardia attiva o la pronta disponibilità nelle 24 ore di un Anestesista-Rianimatore specificatamente formato nel settore ostetrico secondo i principi della medicina basata sull'evidenza (EBM) e della buona pratica clinica e con alto livello di esperienza.

La presenza/disponibilità di un'anestesista-rianimatore consente, al di là dell'effettuabilità della partoanalgesia un incremento della sicurezza in sala parto per le eventuali emergenze-urgenze che dovessero manifestarsi.

Le competenze dell'anestesista-rianimatore, quelle dei ginecologi-ostetrici, dei neonatologi e/o pediatri e delle ostetriche sono necessarie per la definizione di protocolli diagnostico terapeutici condivisi in tutte le strutture di ricovero in cui praticare la partoanalgesia. Tali protocolli, condivisi a livello multidisciplinare, approvati dagli organi istituzionali, devono essere adeguati alle caratteristiche della struttura, facilmente consultabili e periodicamente aggiornati, oltre che continuamente verificati per quanto riguarda la loro adozione ed i risultati ottenuti.

Per ridurre al minimo gli effetti avversi ed ottimizzarne la resa della partoanalgesia è fondamentale una formazione specifica che interessi tutte le figure professionali coinvolte (anestesisti, ginecologi, ostetriche, pediatri/neonatologi) e che si ponga come obiettivi, in particolare, l'acquisizione di capacità clinico diagnostiche nell'ambito dell'anestesia in ostetricia soprattutto per quanto attiene l'effettuazione della procedura, il riconoscimento degli effetti collaterali della procedura e delle complicanze, la prevenzione del rischio materno e neonatale, il miglioramento dell'integrazione multidisciplinare in un'ottica dipartimentale secondo le metodologie del governo clinico, la gestione del rischio clinico e la prevenzione degli eventi avversi.



E' opportuno che parte della formazione specifica sia attuata in centri specifici di riferimento individuati dalle Regioni per l'eccellenza nella pratica e per la numerosità delle procedure praticate.

Della carenza di specialisti in Anestesia e Rianimazione si deve tener conto nella definizione del fabbisogno di specialisti per il SSN. In questo senso comunque deve essere specificato che l'anestesista una volta eseguita l'anestesia si rende disponibile a chiamata per modificare l'infusione in rapporto alle esigenze del parto, della partoriente e dell'ostetrica.

Un'occasione di implementazione della metodica viene dalla riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dall'Intesa del 3 dicembre 2009, unitamente a quanto previsto dai requisiti organizzativi dei punti nascita di cui al punto 1 del presente allegato e quindi dalla riduzione da tre a due dei livelli organizzativi.

La riorganizzazione delle strutture ospedaliere prevista dall'Intesa del 3 dicembre è, infatti, un'occasione per le Regioni di migliorare la rete dei Punti nascita.

Inoltre, fissando il numero di 1000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, può assicurare la presenza/disponibilità di specialisti in Anestesia e Rianimazione e quindi garantire la sicurezza e la implementazione delle procedure analgesiche, nelle strutture individuate dalle regioni e all'interno di appositi programmi volti a diffonderne l'utilizzo.



Allegato 8

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

La Formazione è uno degli elementi prioritari che devono essere promossi e sviluppati, secondo un programma articolato che renda prioritario, nell'ambito delle attività di formazione continua ECM aziendale e regionale, percorsi di formazione/aggiornamento di tutte le figure professionali coinvolte nel percorso nascita, con modalità integrate, come previsto al punto 5) relativo al programma di implementazione delle Linee Guida; promuova l'audit clinico quale strumento di valutazione della qualità dei servizi e delle cure erogate.

E' necessario che vengano previsti sistemi per la verifica ed adeguamento dei livelli formativi teorico-pratici delle scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, nonché in pediatria/neonatologia e del corso di laurea in ostetricia, in linea ed in coerenza con gli standard assistenziali, in raccordo con il MIUR.

Va promossa una effettiva integrazione della funzione universitaria di didattica con gli ospedali di insegnamento, il coinvolgimento delle società scientifiche nella formazione continua dei professionisti sanitari, nonché attività formative in tema di partoanalgesia, con carattere di multidisciplinarietà.



Allegato 9

MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ

Al fine della valutazione appropriata delle attività previste è necessario

- promuovere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio delle attività, capaci di definire le ricadute cliniche e assistenziali delle attività stesse attraverso indicatori misurabili, che verranno concordati entro 3 mesi dalla firma del presente accordo;
- promuovere una sistematica attività di audit quale strumento di autovalutazione dei professionisti sanitari e di miglioramento della pratica clinica;
- promuovere sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente accordo.



Allegato 10

ISTITUZIONE DI UNA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PERMANENTE PER IL PERCORSO NASCITA

Al fine di assicurare una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita, si concorda sulla necessità della istituzione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente accordo, di un Comitato per il Percorso Nascita (CPN) cui affidare la funzione di coordinamento e verifica delle attività, con il coinvolgimento delle Direzioni Generali del Ministero della salute (Programmazione, Prevenzione, Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo), delle Regioni e Province autonome e di altre istituzioni sanitarie nazionali (ISS, AGENAS).

Analoga funzione dovrà essere attivata a livello di ogni singola Regione e Provincia Autonoma, nonché a livello di ogni struttura sanitaria, sulla base dell'organizzazione regionale.



ALL. 2

Allegato B ad AGTA
 n. 21 del 13 MAR. 2013

ALL. 2

11

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITÀ		Ministero della Salute DGPROG 0024768-P-21/07/2011 I.4.c.a	
Data: 26 LUG. 2011		356245	
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ - SEZIONE 8.300		Pratica / Fascicolo	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI E DEI SISTEMI Ufficio III Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma		Atta cortese attenzione del Dr. Domenico Mantovan Segretario generale Regione Veneto Dorsoduro 3901 Pal. Balbi 30123-Venezia	

Registro - classif

OGGETTO: Attuazione Accordo Stato-Regioni,
16-12-2010 sul percorso nascita

In relazione all'attuazione dell'accordo del 16-12-2010 sul percorso nascita ti segnalo la necessità di procedere alla verifica dei punti sotto-elencati, quale impegno delle Regioni al riguardo.

1. Recepimento con atti formali da parte delle Regioni e P.A dell'Accordo 16-12-2010 di Integrazione nei Piani Sanitari e/o SocioSanitari delle Regioni e PA di quanto previsto dall'Accordo stesso.
2. Costituzione del Comitato Percorso Nascita Regionale e, a cascata, del Comitato Percorso Nascita Aziendale/Locale, di cui al punto 10 dell'Accordo. Al riguardo, il Comitato Percorso Nascita Nazionale suggerisce la composizione del Comitato Percorso Nascita Regionale (CPNr) come di seguito: DG sanità o referente, DG aziendale, Referente flussi informativi CeDAP e SDO, Referenti regionali programmazione ospedaliero e territoriale M-I, Referente qualità regionale, Referenti figure professionali (ginecologo-ostetrico, ostetrica, pediatra-neonatalogo, anestesista, infermiera, mmg, pls), Referente servizio emergenza urgenza territoriale, Rappresentanza utenza.
Per il Comitato Percorso Nascita Aziendale/Locale viene suggerita la seguente composizione: DG, Capo Dipartimento, Responsabili UOC ostetrico-ginecologica, pediatrica-neonatalogica, anestesia, Direttori distretto, Coordinatori CF, Mmg e pls, Referente ostetriche infermiere, Rappresentanza utenza.
3. Programmazione di una riunione congiunta del CPN nazionale e dei responsabili regionali del CPN Regionali nel mese di settembre/ottobre 2011, per dare seguito a quanto discusso in seno al CPN nazionale sull'attuazione e condivisione delle prime proposte operative dell'accordo.

Nel ringraziarti per la consueta disponibilità, ti invio cordiali saluti.



La presente copia è conforme all'originale
 29 NOV. 2011

Dott. Francesco Bevere
 DIRETTORE GENERALE

Referente responsabilità del procedimento
 Alessandra Ghirardini tel. 50942261
 email: a.ghirardini@regione.vv.it

ALL.3

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

81 del 13 MAR 2011



Prot. n. RA195644 /SQ

L'Aquila, 23 settembre 2011

Direzione Politiche della Salute
 Servizio Programmazione Sanitaria
 Sede

Oggetto: *Recepimento dell'Accordo Stato - Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010 "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" designazione componenti del Comitato per il percorso nascita regionale (CPNR).*

In esito alla nota prot. n° RA 111309/DG19 del 23 .05.2011 di pari oggetto, vista la comunicazione DGPROG 0024768 -P-21/07/2011 del Ministero della Salute Dipartimento della Qualità con la quale si suggeriscono le necessarie professionalità per una idonea composizione del Comitato, si designano, ferma restando l'individuazione con la deliberazione di Giunta Regionale della costituzione del Comitato di che trattasi, come referenti dei Servizi regionali della Direzione Politiche della Salute citati nella suddetta nota, i seguenti professionisti delle AA.UU.SS.LL. quali componenti del CPNR:

- a) il Prof. Marco Liberati, Direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero Clinicizzato "Ss. Annunziata" - A.U.S.L. di Lanciano Vasto Chieti;
- b) il Prof. Gaspare Carta, Direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "San Salvatore" - A.U.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila;
- c) la D.ssa Anna Marcozzi, Direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "G. Mazzini" - A.U.S.L. di Teramo;
- d) il Dr. Maurizio Rosati, Direttore U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile "Spirito Santo" - A.U.S.L. di Pescara;
- e) il Prof. Giuseppe Di Sabatino, Direttore U.O.C. di Neonatologia e T.I.N., del Presidio ospedaliero clinicizzato "Ss. Annunziata" - A.U.S.L. di Lanciano Vasto Chieti;
- f) la D.ssa Sandra Di Fabio, Direttore U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. del Presidio Ospedaliero "San Salvatore" - L'Aquila;
- g) il Dr. Piero Di Saverio rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta della Regione Abruzzo;
- h) la Sig.ra Maria Assunta De Angelis ostetrica presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile "Spirito Santo" - A.U.S.L. di Pescara;
- i) la Sig.ra Anna Maria Abbonizio infermiera presso il Servizio Professioni Sanitarie A.U.S.L. di A.U.S.L. di Lanciano Vasto Chieti;

Per quanto riguarda la rappresentanza dell'utenza, si invita codesto Servizio a chiedere un nominativo alla associazione civica Cittadinanza Attiva.

Distinti saluti.



La presente copia è conforme all'originale
 Il Presidente
 Giovanni Chiodi
 23 SET 2011

Il Presidente
 Giovanni Chiodi

Allegato Documento del Commissario
21 del 13

ALL 4



REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche della Salute
Prot. n. R.A. 218075

25 OTT. 2011

Preg.mo Dott.
Rossano DI LUZIO
Dirigente Servizio
Programmazione Sanitaria
Direzione Politiche della Salute
65127 = PESCARA PE

E p.c.

Preg.ma Sig.ra
Fiorella CESARONI
Via Colle Scorrano 98
65125 = PESCARA

Rif. Vs. Prot.RA 195614/SQ del 23/09/2011

Chieti 29 settembre 2011

Oggetto: Comunicazione nomina componente Comitato Percorso Nascita Regionale.

In riscontro alla Vs. in riferimento e relativamente al Comitato di cui all'oggetto nomino quale rappresentante del CPNR la Sig. ra Fiorella CESARONI che mi legge p.c.-

La Cesaroni è la responsabile regionale della ns. Rete di Giustizia per i diritti ed, in seno al Tribunale per i Diritti del Malato di Pescara, è responsabile del Servizio medico - legale.

La stessa ha partecipato al corso dei gruppi GERA superando l'esame al termine del corso medesimo.

Ringrazio per aver scelto la ns. Associazione che opera, con la rete dei TDM, da oltre 30 anni nel settore della sanità ed invio distinti saluti



La presente copia è conforme all'originale
firmata dal Sig. Aldo Cerulli
in data 29 NOV. 2011
Firma: Aldo Cerulli

Il Segretario Regionale

Dott. Aldo Cerulli

Aldo Cerulli

IL COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 13.03.2013, n. 22

Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 19 Aprile 2012 contenente le Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider ed approvazione delle tariffe, dei requisiti minimi e standard per l'accredimento dei provider

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione Del Consiglio Dei Ministri
Dell'11/12/2009)**

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario Regionale abruzzese con le competenze ivi declinate;

ATTESO che tra i compiti individuati dal predetto provvedimento rientra quello di collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all'attuazione del Piano di rientro;

VISTO il Decreto commissariale n.20/2012 del 11.06.2012 avente ad oggetto "Insediamento del Sub Commissario Dott. Giuseppe Zuccatelli per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del S.S.R. abruzzese - Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 986 del 10 ottobre 2005 con la quale viene istituita l'Agenzia Sanitaria Regionale "ASR-Abruzzo", con sede in Pescara in via Attilio Monti n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2006;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 6: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009) che, all' art. 25 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008 n. 5", affida all'ASR Abruzzo compiti di attuazione E.C.M.;

VISTA la Deliberazione n. 39/09 del Commissario ad acta della Regione Abruzzo, con la quale si è stabilito di

- istituire il Sistema di Formazione Continua;
- istituire la Commissione Regionale ECM definendo la sua composizione in conformità alla Commissione Nazionale ECM, prevista dall'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 1° agosto 2007, concernente "Riordino del Sistema di Formazione Continua in medicina";

VISTA la Deliberazione n. 70/09 del Commissario ad acta della Regione Abruzzo avente ad oggetto: Costituzione e Nomina della Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) e Indicazione degli Obiettivi Formativi nella Regione Abruzzo, modificata in data 29 dicembre 2011 con Decreto Commissariale n. 68;

VISTO l'Accordo Stato Regioni del 19.04.2012, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011 -2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

CONSIDERATO che il suddetto Accordo contiene nell'allegato 1 Le Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome con i requisiti minimi e standard;

ATTESO CHE sulla base del succitato accordo, l'accredimento dei provider dovrà essere effettuato in base ai requisiti minimi condivisi definiti nelle "Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider" allegate al detto accordo, sulla base delle quali dovranno essere definiti i Manuali dei rispettivi Enti accreditanti (Linee Guida per i Manuali di accreditamento

dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard);

VISTO l'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009, concernente il "Riordino del Sistema di Formazione continua in Medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 Gennaio 2010 contenente

- Definizioni e principi del processo di accreditamento;
- Pubblicità, sponsorizzazione e conflitto di interessi;
- Requisiti minimi e standard dei provider accreditandi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASR Abruzzo n. 32 del 4 luglio 2011 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - A.Ge.Na.S. e la Regione Abruzzo - Agenzia Sanitaria Regionale - Abruzzo;

ATTESO CHE sulla base della succitata Convenzione la Regione Abruzzo ha avviato il sistema regionale ECM, avvalendosi della piattaforma informatica e del supporto tecnico ed amministrativo dell'AGENAS utilizzando i requisiti minimi e standard e i principi per le procedure di accreditamento dei Provider identificate dalla Commissione Nazionale ECM nell'Accordo Stato Regioni del 2009 e dai successivi: Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010 e Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 26 Febbraio 2010 con cui viene determinata la misura dei contributi dei provider ;

RITENUTO CHE si debba procedere alla determinazione dei manuali di accreditamento dei provider, alla individuazione dei requisiti minimi e standard e alla determinazione dei contributi economici l'accreditamento dei Provider;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. **di recepire** l'Accordo Stato Regioni del 19 Aprile 2012 ed il manuale di accreditamento dei provider, espresso come linee guida contenuto nell'allegato n. 1 dello stesso Accordo;
2. **di approvare** i Requisiti minimi e standard dei provider accreditandi contenuti nel suddetto Accordo;
3. **di approvare** il Sistema tariffario per l'accreditamento di Provider Pubblici e Privati nella misura prevista dal Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 al quale si fa completo rinvio;
4. **di trasmettere** il presente decreto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute;
5. **di trasmettere** inoltre il presente provvedimento alla Commissione Nazionale per la formazione continua ed al Comitato Tecnico delle Regioni secondo quanto previsto nell' Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012;
6. **di pubblicare** il presente decreto con valore di notifica sul B.U.R.A. e sul sito dell'ASR Abruzzo;
7. **di attribuire** al presente provvedimento l'immediata esecutività.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 20.03.2013, n. 17

Sostituzione del componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, per il Settore Artigianato, Sig. Luigi Lombardo, dimissionario, con il Sig. Francesco Zaccagno.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto n. 161 del 29/12/2010 ed il Decreto n. 08 del 27/01/2011, di rettifica, a firma del Presidente della Giunta Regionale, con i quali è stato nominato il Sig. Lombardo Luigi quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, in rappresentanza del Settore Artigianato;

VISTA la nota in data 14/05/2012 acquisita al Prot. n. 343/Segr. del 01/06/2012, trasmessa a questo servizio con nota Prot. n. 573/Segr ed acquisita al prot. n. RA 7509/C del 26/09/2012, con la quale il Presidente della Camera di Commercio di L'Aquila ha comunicato le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Camerale rassegnate dal Sig. Luigi Lombardo, con nota in data 10/05/2012;

VISTA la nota in data 15/01/2013, acquisita al prot. n. RA 038961 del 11/02/2013, con la quale le Associazioni: Confartigianato di L'Aquila, Confartigianato di Avezzano, Confesercenti di L'Aquila, CNA di L'Aquila e CNA di Avezzano hanno designato il Sig. Francesco Zaccagno, nato a L'Aquila il 24/09/1950 ed ivi residente in Via Niccolò Persichetti n.7, in rappresentanza del Settore Artigianato, presso il Consiglio della Camera di Commercio di L'Aquila, in sostituzione del Sig. Luigi Lombardo, dimissionario;

ACCERTATO che il Sig. Francesco Zaccagno è in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della Legge 580/93 e s.m.i. come da curriculum prodotto il 18/02/2013 ed acquisito al Prot.n. RA 048029 in data 19/02/2013;

PRESO ATTO della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dal Sig. Francesco Zaccagno;

RITENUTO, conseguentemente di procedere alla nomina del Sig. Francesco Zaccagno quale componente del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, per il Settore Artigianato, in sostituzione del Sig. Luigi Lombardo, dimissionario;

DATO ATTO che l'Ufficio Collegamento con Enti Locali C.C.I.A.A ed Associazioni dei Consumatori, del Servizio Sviluppo del Commercio, ha provveduto all'esame della documentazione presentata e che la stessa, ritenuta idonea, risulta depositata presso lo stesso;

ACQUISITO il parere favorevole sulla legittimità del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio con la firma in calce;

DECRETA

- 1) **di prendere atto** della designazione del Sig. Francesco Zaccagno per la nomina a componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, inviata dalle Associazioni: Confartigianato di L'Aquila, Confartigianato di Avezzano, Confesercenti di L'Aquila, CNA di L'Aquila e CNA di Avezzano, per il Settore Artigianato;
- 2) **di nominare**, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, per il Settore Artigianato, il Sig. Francesco Zaccagno, nato a L'Aquila il 24/09/1950 ed ivi residente in Via Niccolò Persichetti n.7, in sostituzione del Sig. Luigi Lombardo, dimissionario;
- 3) **di dare mandato** al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare il presente decreto al nominato, alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali che hanno interesse al procedimento, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Camera di Commercio di L'Aquila

L'Aquila 20.03.2013

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chioldi

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 20.03.2013, n. 18

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH)", con sede in Ortona (CH), Corso Matteotti, 110 - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di

riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH)", con sede in Ortona (CH), Corso Matteotti, 110 ed alla iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 29-10-2012, acquisita al protocollo regionale il 05-11-2012, del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH)", con sede in Ortona (CH), Corso Matteotti, 110 - volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

VISTI l'Atto Costitutivo del 17-01-2004 e il Verbale di Assemblea del 15-12-2011 a rogito del Dott. Giuseppe Cardella, Notaio in Guardiagrele (CH) - Repertorio N. 3090, Raccolta n. 1935, dello Statuto dell'Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH), con sede in Ortona (CH), Corso Matteotti, 110;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a

pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH)", con sede in Ortona (CH), Corso Matteotti, 110 ed alla iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di tre Conferenze di Servizi, tenutesi rispettivamente in data: 27-11-2012; 11-12-2012 e 05-03-2013;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 05-03-2013 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH)", con sede in Ortona (CH), Corso Matteotti, 110 da parte delle competenti Direzioni regionali;

RILEVATI l'interesse sociale e la valenza delle finalità dell'Associazione, quali la "solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità";

VERIFICATA la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH)", con sede in Ortona (CH), Corso Matteotti, 110 e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ed il Dirigente del Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e B.U.R.A. di quest'ultima Direzione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- **di concedere** ai sensi dell'art. 3, L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Associazione denominata: Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o

Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH)", con sede in Ortona (CH), Corso Matteotti, 110;

- **di iscrivere** la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

L'Aquila li 20.03.2013

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi


Segue Allegato

Notaio Giuseppe Cardella
Via Tripio n. 139
66016 - Guardiagrele (CH)
Tel. 0871/335310 Fax. 0871/800869
e-mail: gcardella@notariato.it



----- Allegato "B" al n. 1935 di Raccolta -----
----- ANFFAS - ONLUS di ORTONA -----
----- ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE -----
----- CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE -----

- Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche
Art. 1 COSTITUZIONE
Art. 2 SEDE
Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'
Art. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS
Art. 4 RISORSE ECONOMICHE
Titolo secondo: Soci
Art. 5 SOCI
Art. 5 bis ONORIFICENZE
Art. 6 CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO
Titolo terzo: Organi Sociali
Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7 bis CARICHE SOCIALI
Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI
Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
Art. 15 PRESIDENTE
Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Titolo quarto: Norme Amministrative
Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 20 SCIoglimento
Art. 21 REGOLAMENTO
Art. 22 NORME DI RINVIO
Art. 23 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE



----- TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE -----


Articolo 1) COSTITUZIONE

E' costituita l'"Associazione Famiglie di Persone con Disabilita' Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ortona (CH), in breve denominabile anche Anffas Onlus di Ortona (CH)". Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus di Ortona (CH), sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

Articolo 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale in Ortona (CH) al Corso Matteotti n. 110.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel



territorio della Regione Abruzzo.-----

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dello Statuto.-----

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.-----

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.-----

Articolo 3) FINALITA' E ATTIVITA'-----

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, (opera prevalentemente su base di volontariato), le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.-----

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:-----

- stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale;-----
 - promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;-----
 - promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;-----
 - promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";-----
 - promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;-----
 - formare persone impiegato o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'associazione;-----
- Promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e

servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, socio-educativi, sportivi-ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto.-----

Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;-----

- promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;-----

- assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.-----

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.-----

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.-----



Articolo 3.1) OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Le attività di cui all'Articolo 3) sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale.-----

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.-----

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22 febbraio 2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'Articolo 4 bis) dello statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.--

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle delibera-



zioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:-----

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;-----
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;-----
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di Euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesette e zero centesimi), attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un revisore contabile iscritto nel relativo albo;-----
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;-----
- 5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;-----
- 6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale;-----
- 7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;-----
- 8) Versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.-----

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, ecc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.-----

Articolo 4) RISORSE ECONOMICHE-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.-----

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:-----

- quote sociali;-----
- contributi dei Soci;-----
- contributi di privati;-----
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;-----
- contributi di organismi Internazionali;-----
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;-----
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;-----

qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;-----
ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.-----

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.-----

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.-----

-----TITOLO SECONDO: SOCI-----

Articolo 5) I SOCI-----

I soci si distinguono in:-----

Ordinari:-----

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.-----

Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre.-----

La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.-----

Amici:-----

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.-----

I Soci amici sono iscrivibili nel limite del trenta per cento del numero complessivo dei Soci stessi.-----

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.-----


Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.-----

L'Ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci.-----

Ad ogni Socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.-----

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.-----

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.-----



I Soci hanno il dovere di partecipare alla vita dell'Associazione e il diritto ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.-
I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione.-----

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.-----

Articolo 5 bis) ONORIFICENZE-----

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.-----

Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.-----

Articolo 6) CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO-----

L'appartenenza all'Associazione cessa:-----

- a) per decesso;-----
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;-----
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:-----

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;-----

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.-----

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.-----

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.-----

----- TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI-----

Articolo 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Gli organi dell'Associazione sono:-----

- 1) l'Assemblea dei Soci;-----
- 2) il Consiglio Direttivo;-----
- 3) il Presidente;-----
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;-----
- 5) il Collegio dei Proviviri.-----

Articolo 7 bis) CARICHE SOCIALI-----

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali

possono accedere anche i non soci.-----
 Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta,
 dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello
 Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.--
 Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente
 elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre
 riunioni consecutive.-----

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la
 designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si
 svolgono a scrutinio segreto.-----

Articolo 8) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI-----

Le Assemblies sono ordinarie e straordinarie.-----
 Le Assemblies hanno luogo nella città sede dell'Associazione o
 in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto in-
 dicato nell'avviso di convocazione.-----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:--
 - entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello
 di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;---
 - entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello
 di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e
 del programma associativo.-----

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze
 richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno
 uno (un quinto) più uno dei soci aventi diritto di voto.-----
 La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con
 apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo
 mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o
 quant'altro), almeno 20 (venti) giorni prima dalla data pre-
 scelta per l'assemblea in prima convocazione.-----

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta
 l'universalità dei soci.-----


Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti
 gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo
 ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.-----
 Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti
 delle quote sociali.-----

Articolo 9) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente
 costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi
 diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non
 prima di 24 - ventiquattro - ore dalla prima) è regolarmente
 costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e
 rappresentati.-----

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmen-
 te costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci a-
 venti diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi
 non prima di 24 - ventiquattro - ore dalla prima) è regolar-
 mente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti
 e rappresentati.-----

Le Assemblies, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in



seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.-----

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.-----

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.-----

Articolo 10) ASSEMBLEE: POTERI-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci, aventi diritto di voto.-----

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorchè siano previste delle votazioni.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.-----

L'Assemblea ordinaria:-----

1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;-----

2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'Articolo 11);-----

3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;-----

4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;-----

5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto consuntivo.-----

6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;-----

7) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;-----

8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale.-----

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;-----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'Articolo 20).- Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di

adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie.-----

Articolo 11) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.-----

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.-----

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.-----

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probi-viri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.-----

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.-----

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.-----

Articolo 12) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.-----

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.-----

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.-----

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

Articolo 13) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI-----

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.-----

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.-----

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.-----

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi.-----

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.-----

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.-----

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.-----

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.-----

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-temporanei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.-----

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'Articolo 3) del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.-----

Articolo 14) CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE ---

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purchè la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.-----

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.-----

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:-----

per decesso;-----

per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;-----

per scadenza del mandato;-----

per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione;----
per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.-----

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Proviviri.-----

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.-----

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.-----

Articolo 15) PRESIDENTE-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.-----

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.-----

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.-----

Articolo 16) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.-----

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.----
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'associazione.-----

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Articolo 17) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 18) BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.

Articolo 19) DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacent).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 20) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.-----

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di appartenenza.-----

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'Articolo 3 comma 189³ e successivi della L. 662/96.-----

Articolo 21) REGOLAMENTO-----

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.-----

Articolo 22) NORME DI RINVIO-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.--

Articolo 23) NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE-----

Le modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.-----

Firmato: Nadia La Torre, Giuseppe Cardella Notaio (sigillo).--

 DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA*
UFFICIO ATTIVITÀ TECNICHE ECOLOGICHE

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 14.03.2013, n.
236/139/ARCHIVIAZIONE

**Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
ss.mm.ii. - Archiviazione domanda di
Autorizzazione Integrata Ambientale**

DITTA: Metalpresse Fonderie s.r.l.,

Sede impianto: Contrada Saletti - Zona Industriale Atesa (CH)

Attività svolta: Pressofusione di manufatti e particolari in alluminio

Codice IPPC: 2.5 b) "fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli"

L'AUTORITÀ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009

RICHIAMATA la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta Metalpresse Fonderie s.r.l. nella persona del gestore dell'impianto, assunta al protocollo regionale n 3604/DIR/aia dell'11/02/2008, relativa all'impianto di Pressofusione di manufatti e particolari in alluminio, sito in Contrada Saletti , Zona Industriale Atesa (CH);

VISTA la nota dell'Autorità Competente datata 25/02/2008 prot. N. 5191 con la quale si rileva, dalla disamina della documentazione allegata alla istanza di autorizzazione, la carenza del pagamento dei diritti istruttori;

VISTA la nota del Servizio Politica Energetica n. RA /13792 datata 16/01/2013 con la quale viene richiesto alla ditta di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, l'interesse alla prosecuzione dell'iter autorizzativo, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla richiesta di pagamento tariffe istruttorie senza alcuna

comunicazione da parte della ditta ;

CONSIDERATO che, trascorso il termine stabilito, la Ditta non ha fornito alcuna comunicazione circa l'interesse a proseguire l'iter per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

ARCHIVIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

- la domanda acquisita agli atti della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia in data 05/02/2008 n. 3604/DIR/aia dell'11/02/2008, tesa ad ottenere l' Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di Pressofusione di manufatti e particolari in alluminio sito in Contrada Saletti , Zona Industriale Atesa (CH), per le motivazioni espresse in premessa .

- Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento alla ditta Metalpresse Fonderie s.r.l. con sede legale nel comune di Atesa (CH) ed ai soggetti coinvolti nel procedimento .

L'AUTORITA' COMPETENTE

Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI,
TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA*
UFFICIO ATTIVITÀ TECNICHE ECOLOGICHE

PROVVEDIMENTO/AIA 14.03.2013 n. 237/7R
**Rinnovo Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 3 del 09/06/2006 ai sensi art.
29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii**

DITTA: Kimberly Clark s.r.l.

Sede impianto: Loc. S. Emidio, 270 - Alanno PE

Attività svolta: produzione carta TISSUE, igienica, tovaglioli, fazzoletti

Codice IPPC: 6.1b). "Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno"

L'AUTORITÀ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 29-octies "Rinnovo e riesame";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372";

VISTE le linee guida di riferimento LG MTD "Carta" emanate con DM 31/01/05 e pubblicate con Suppl. ord. Della GU n.135/05;

RICHIAMATA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., ed in particolare le disposizioni dell'art. 14 ter, comma 7) che testualmente recita: "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";

VISTA la D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99 concernente "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate

dell'inquinamento" afferente l'approvazione della modulistica e dei calendari per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la Determinazione DF 76/05 del 22/07/05 recante "Modifica determina direttoriale DF/52/04 del 06.04.2004 - Individuazione Responsabile del Procedimento";

VISTA la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" che fissa, nell'allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto: "Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente - attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. - Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 - D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica";

VISTA la D.G.R. n.997 del 08.10.2007 recante "Delibera di Giunta Regionale n.461/06 del 3 maggio 2006 avente ad oggetto: D.lgs 59/05 concernente "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Modifica";

VISTA la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto: "Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente - attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Modifica ed integrazione;

VISTA la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante "Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente "Attuazione della Direttiva

96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento": art. 4 punti 1) , 2) e 3) ; art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008";

VISTA la DGR n. 738 del 07/11/2011 recante Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA. Modifica DGR n.1208 del 04/12/08;

VISTO il D.M. 24/04/08 inerente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del18/0272005".

VISTA la DGR n.308 del 24/06/09 recante "DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art 9 del DM 24 aprile 2008".

VISTA la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie 1,2,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 b), 6.4 c) dell'Allegato I D.Lgs.59/05;

VISTA la DF3/78/04 che affida l'incarico di consulenza tecnico-scientifica all'Agenzia per la Tutela dell'Ambiente - ARTA - nell'ambito della Linea Progettuale 4 "Assistenza e consulenza alla Regione Abruzzo in materia di IPPC";

VISTA la LR 31 del 29/07/2010 recanti "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;

DATO ATTO che l'attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, punto 6.1 b) " Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno";

DATO ATTO che l'impianto risulta essere "impianto esistente" così come definito dall'art. 5 comma 1 lettera i-quinquies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che l'azienda è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 03 del 09/06/2006 rilasciata dal Servizio Politica energetica alla ditta Kimberly Clark s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di produzione carta Tissue, igienica, tovaglioli, fazzoletti, sito nel Comune di Alanno (PE), loc. S. Emidio, 270;

VISTO il provvedimento n.41/7 del 14/03/2008 di aggiornamento dell'AIA n.3 del 09/06/2006 relativo ad un nuovo quadro riassuntivo delle emissioni e una nuova planimetria delle emissioni;

VISTO il provvedimento n.167 del 16/02/2011 di integrazione dell'AIA n.3 del 09/06/2006 con il piano controlli a tariffa ai sensi del D.lgs 152/06 art. 29 decies c.3;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3 del 09/06/2006 della Ditta Kimberly Clark s.r.l. di Alanno (PE) nella persona del Gestore dell'Impianto, assunta al protocollo regionale n RA 47759 del 25 febbraio 2011, relativa alla produzione carta TISSUE, igienica, tovaglioli, fazzoletti, sito in loc. S.Emidio, 270 Alanno (PE);

DATO ATTO che ai sensi del comma 3 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, è stato dato avvio del procedimento in data 13/05/2011;

DATO ATTO che in data 30/07/2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi;

VISTA la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 30/07/2012, assunta al protocollo regionale n. RA/219858 del 03/10/2012 ed in particolare:

- Planimetria di stabilimento con indicazioni aree stoccaggio rifiuti allegato 12 rev.1 datata 08/08/2012;
- Planimetria di stabilimento con indicazione delle sorgenti e punti di emissione in atmosfera allegato 5 rev. 3 datata 02/08/2012;

VISTO il parere dell'ARTA prot. n. 14802 del 27/11/2012 assunta al protocollo regionale n. RA/274922 del 04/12/2012;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla Ditta datata 14/01/2013 assunta al protocollo regionale n. RA/14538 del 17/01/2013 in particolare:

- planimetria generale con reti interrante allegato 20 rev. 3 datata 19/12/2012;
- particolari modifiche pozzetti per acque di prima pioggia allegato 20 rev. 3 datata 21/12/2012;
- Nuovo piano di prevenzione e di gestione acque di prima pioggia datato 11/01/2013 (Allegato III), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa inviata dalla Ditta datata 18/02/2013 assunta al protocollo regionale n. RA/53670 del 25/02/2013 ed in particolare:

- Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera datato 18/02/2013 (Allegato I), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Sezione j-Piano di monitoraggio e controllo datato 18/02/2013 (Allegato II), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTO il parere ARTA prot. n. 1773 del 11/02/2013 assunto al protocollo regionale n. RA/49881 del 20/02/2013;

VISTE le note del Consorzio datate rispettivamente 12.12.2012 e 22/02/2013 assunte rispettivamente al protocollo regionale nn RA/290447 del 18/12/2012 e RA/58666 del 28/02/2013;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento con nota prot.n. RA/182935 del 07.08.2012, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il verbale della Conferenza dei Servizi del 30.07.2012;

RITENUTO potersi applicare dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990, così come modificato dal D.L. 78 del 31.05.2010, che testualmente recita: "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale, il cui

rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";

VISTO il certificato n.IT10/1031 ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004;

VISTA la visura camerale della ditta e la dichiarazione sostitutiva del Gestore dell'impianto con la quale lo stesso certifica che nei propri confronti non sussistono le cause di divieti di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011 assunta al protocollo regionale n.RA/65174 del 06/03/2013;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al pagamento dei diritti istruttori di cui al DM 24/04/08 dandone riscontro con la nota assunta al protocollo regionale n. RA/66352 del 07/03/2013;

DATO ATTO che i principi generali ispiratori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 6 comma 16 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono tutti soddisfatti e che la procedura è stata condotta nel rispetto della trasparenza e della massima semplificazione del procedimento;

DATO ATTO che nulla osta al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3 del 09/06/2006;

RITENUTO pertanto poter rinnovare il provvedimento AIA n. 3 del 09/06/2006 alle condizioni riportate nel presente provvedimento;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 29-octies del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

alla Ditta **Kimberly Clark s.r.l.**, per l'esercizio dell'impianto di produzione carta Tissue, igienica, tovaglioli, fazzoletti; sito nel comune di Alanno (PE), Loc. S. Emidio 270 con la potenzialità 100 tonnellate/giorno;

Art. 2

La presente autorizzazione è concessa, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un periodo di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento;

Art. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Art. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Art. 5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è tenuta al rispetto dei valori limite riportati nel "Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera datato 18/02/2013" (Allegato I) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda alla planimetria di stabilimento con indicazione delle sorgenti e punti di emissione in atmosfera rev. 3 del 02/08/2012;

Nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni sopra richiamato il Gestore in ottemperanza dell'art. 181 D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii ha inserito il punto di emissione E18 relativo alla linea di trattamento fanghi.

Il Gestore ha l'obbligo di adottare una procedura gestionale volta al controllo delle emissioni odorigene che possono insorgere in

corrispondenza della linea di disidratazione dei fanghi.

Si riportano a titolo non esaustivo delle indicazioni volte al contenimento delle emissioni diffuse di cui il Gestore valuterà l'applicazione al caso specifico:

- (ove non già previsto) prevedere il confinamento della pressa vite e un lavaggio con frequenza idonea con registrazione dell'avvenuta operazione;
- monitorare le caratteristiche del ph e l'età del fango (ad es. se il pH è prossimo a 10 il fango dovrebbe essere abbastanza stabilizzato e non dovrebbe innescare problemi di putrefazione; se l'età è superiore a 30 giorni nei casi di ossidazione prolungata il fango dovrebbe essere stabilizzato e non dovrebbe innescare fenomeni di putrefazione). I dati devono essere registrati. In particolari condizioni climatiche (temperature elevate) prevedere la possibilità di cospargere di calce idrata in polvere il fango stoccato in modo da minimizzare le possibili emissioni odorigene. L'utilizzo della calce deve essere opportunamente registrata con indicazione delle quantità impiegate;
- limitare il più possibile lo spazio fisico dedicato alla movimentazione dei fanghi e i tempi di stoccaggio;
- prevedere sistemi di copertura più efficaci delle zone di stoccaggio dei fanghi e eventuali barriere arboree e da inserire al fine di limitare la diffusione di emissioni odorigene.

Le evidenze delle attività effettuate secondo le procedure gestionali sopra elencate dovranno essere annotate in un registro per la verifica da parte degli enti preposti.

a) Ulteriori prescrizioni

1. In relazione ai nuovi punti di emissione, il Gestore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'A. C., al Comune, all'ARTA e al Dip. prov.le della ASL;
 - durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 gg, dovrà effettuare almeno due autocontrolli nelle condizioni più gravose di esercizio;
 - entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, dovrà

comunicare all'A.C., al Comune, all'ARTA ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;

- la messa a regime degli impianti non può durare più di 90 gg.

Art. 6 EMISSIONI IDRICHE

Per la planimetria relativa alla rete idrica e gestione delle acque meteoriche si rimanda alla planimetria generale con reti interrato allegato 20 rev. 3 datata 19/12/2012 e particolari modifiche pozzetti per acque di prima pioggia allegato 20 rev. 3 datata 21/12/2012.

Scarichi di acque reflue

I reflui dello stabilimento sono depurati nell'impianto di depurazione e successivamente scaricati mediante lo scarico S1 nel Fiume Pescara.

Per tale scarico il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti riportati nella tabella contenuta nell'allegato D dell'AIA n.3 del 09/06/2006 per lo scarico S1 e a quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato II).

Il Gestore è, inoltre, tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. durante le attività di autocontrollo, il campionamento, effettuato tramite autocampionatore, deve essere eseguito durante un arco temporale di 3 ore; l'autocampionatore può essere attivato al momento dell'autocontrollo;
2. In tre autocontrolli il Gestore deve effettuare un monitoraggio di screening del parametro Epicloridrina. Il Gestore dovrà trasmettere tempestivamente gli esiti di tali autocontrolli e potrà ritenersi esonerato dall'effettuazione della ricerca del parametro epicloridrina nel caso in cui non se ne rilevi la presenza.

Scarichi acque meteoriche

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dello stabilimento sono scaricate nel collettore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara attraverso quattro punti di scarico M1, M2, M3 e M4.

Attraverso il pozzetto M3 vengono scaricate le acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area di deposito temporaneo di rifiuti e in base alla LR 31/2010 tale scarico potrebbe essere a rischio di dilavamento. Con il Piano di Prevenzione e di Gestione delle Acque di prima pioggia datato 11/01/2013 allegato (III) il

Gestore ha presentato un progetto per la separazione ed il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dall'area di deposito temporaneo dei rifiuti.

Il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Per gli scarichi M1, M2, M3 ed M4 a partire dalla data di rilascio del rinnovo dell'AIA e per la durata di un anno la ditta è tenuta al monitoraggio con frequenza quadrimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici, dei parametri riportati nel piano di monitoraggio e controllo per lo scarico M3; il monitoraggio deve essere riferito volta per volta a campioni istantanei prelevati in ciascuno dei pozzetti individuati (M1, M2, M3 e M4) al fine di effettuare prelievi rappresentativi della prima pioggia caduta sul piazzale. Se da tale verifica viene riscontrata la presenza di sostanze pericolose di cui alla tabella 5 allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii in concentrazione superiore al limite di rilevabilità della metodica utilizzata il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Competente e all'ARTA sede Centrale per le opportune valutazioni;
2. Entro il 31/03/2013 la ditta è tenuta alla realizzazione di quanto contenuto nel Piano di Prevenzione e di Gestione delle Acque di prima pioggia allegato (III); fino a tale data per lo scarico M3 la ditta è tenuta al rispetto della tabella 3 dell'All. 5 alla parte III del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;
3. In corrispondenza dell'area 13, relativa al rifornimento del gasolio, non dovranno essere effettuate operazioni di travaso nel caso di eventi meteorici, analogamente a quanto previsto per l'area 12;
4. Per impedire immissioni incontrollate nella rete consortile delle acque meteoriche il Gestore è tenuto al rispetto della procedura riportata in quella più generale identificata con PO - EHS - 008 "Gestione delle emergenze ambientali", nello specifico al punto 5.3. e al passaggio 3 dell'istruzione operativa "Pronto intervento ambientale" (Allegato IV). E' necessario, nel contempo, in caso di sversamenti accidentali nelle aree dotate di cordoli, intercettare gli eventuali liquidi tramite la valvola.

**Art. 7
RIFIUTI**

Per la planimetria relativa alla gestione dei rifiuti si rimanda alla planimetria "allegato 12 rev. 1 datata 08.08.2012".

L'Azienda si avvale delle disposizioni previste lett. m – comma 1 – art. 183 del D. lgs. 152/06 relativo al deposito temporaneo dei rifiuti.

Nella seguente tabella sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti e/o gestiti dall'Azienda e le loro modalità di stoccaggio.

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/fasi di provenienza	Stato fisico	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione
030311	fanghi da trattamento	Trattamento acque reflue di processo	Fangoso palabile	R7	SFUSI	R3 / R5
08312	Inchiostri e solventi	allestimento	Liquido	R11	CISTERNETTE	D9
070213	rifiuti plastici	Allestimento	Solido	R5	CONTAINER	R13
130113*	altri oli * circuiti idraulici	Manutenzione impianti	Liquido	R6	CISTERNETTE	R13
130206*	olio sintet. x motori ingranaggi	Manutenzione impianti	Liquido	R6	CISTERNETTE	R13
140603*	altri solventi e miscele di solventi alogenati	Produzione carta	Liquido	R6	FUSTI	R13
150101	carta e cartone	Allestimento	Solido	R3	CONTAINER	R3 / R13
150102	imballaggi in plastica	Allestimento	Solido	R4	CONTAINER	R13
150106	imballaggi in materiali misti	allestimento	Solido	R1	CONTAINER	R13
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	Produzione carta e allestimento	Solido	R1	CISTERNETTE	D9
150202	assorbenti e stracci	Manutenzione impianti	Solido	R6	CISTERNETTE	D9
160202	altro materiale elettronico fuori uso	Manutenzione impianti	Solido	R11	BIG BAG	R13
160216	Cartucce e toner	Uffici	Solido	R11	CONTENITORI	R5
160306	rifiuti organici non pericolosi	Produzione carta	Solido	R6	FUSTI	D9
170202	Vetro	Manutenzione impianti	Solido	R11	CONTAINER	R13
170603*	Altri materiali isolanti contenenti sostanze pericolose	Manutenzione impianti	Solido	R11	BIG BAG	D9
200121*	tubi fluorescenti con	Manutenzione impianti	Solido	R11	BIG BAG	D9

	mercurio					
200140	metallo	Manutenzione impianti	Solido	R5	CONTAINER	R13

b) prescrizioni :

1. Il Gestore è tenuto a raccogliere ed inviare presso l'impianto di depurazione le eventuali acque di percolazione derivanti dal trasporto dei fanghi attraverso appositi nastri dalla sezione di ispessimento all'area di stoccaggio;
2. Almeno una volta l'anno il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti, laddove necessario, così come riportato nel piano di monitoraggio e controllo;
3. Ogni qualvolta si verifichi la necessità di gestire rifiuti diversi da quelli elencati in tabella 3 il Gestore deve comunicare preventivamente all'autorità competente e Distretto Provinciale ARTA le seguenti informazioni: codice CER, descrizione del rifiuto, modalità di stoccaggio e stralcio della planimetria riportante l'ubicazione dello stoccaggio del rifiuto;
4. Il gestore deve tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
5. I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati.
6. I recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.
7. I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
8. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o

profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).

9. Nello specifico per i rifiuti pericolosi, nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura o copertura superiore;
10. Gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art. 6 del D.Lgs 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.
11. La metodica da utilizzare per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti è quella dell'allegato 2 al DM 31.01.2005.
12. Le aree di deposito temporanee devono essere identificate con apposita segnaletica riportante il relativo codice CER;
13. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall'art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall'art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, .etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. ovvero a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei rifiuti di cui agli art.188, 188 bis, 188 ter, se pertinenti con il tipo di attività svolta.
14. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

Art 8**ULTERIORI PRESCRIZIONI**

Di seguito sono riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt. 5,6,7 che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.

A) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore è tenuto ad attuare quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'allegato II facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia in

termini di parametri, di frequenze e di metodiche da utilizzare, sia in termini di modalità operative da adottare nella manutenzione dei sistemi di depurazione degli effluenti. L'azienda deve redigere la relazione annuale contenente le risultanze dei monitoraggi eseguiti conformemente a quanto descritto nel Piano dei Controlli a Tariffa di seguito riportato nelle modalità definite all'art. 11 e all'art. 15 del presente provvedimento.

A1 Si richiede al Gestore di comunicare all'Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA la metodologia di analisi e campionamento, ove non indicato nel presente provvedimento, ed un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno corrente, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto.

A2 Le metodiche di campionamento e analisi da adottare dovranno prioritariamente riferirsi a norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, a norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, a norme tecniche ISO o altre norme internazionali o norme nazionali prevalenti.

A3 La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.

A4 Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.

A5 Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall'accertamento) dei dati al Distretto Provinciale ARTA di Pescara e all'Autorità Competente.

A6 Prescrizioni inerenti l'accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto

delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs 81/2008 e successive modifiche).

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori opportune strutture (comprese anche di carrucole automatiche o manuali a norma di legge per gli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro)

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e

possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

A7 Caratteristiche dei punti di prelievo

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo, in conformità a quanto predisposto dalla norma UNI 10169 sezioni 7 - 8 - 9.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione o adeguamento. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

A8 Manutenzione dei sistemi di depurazione.

Si ritiene necessario predisporre un registro (ove non già adottato) sul quale riportare il piano delle manutenzioni programmate e le attività di manutenzione eseguite.

B) FATTORI DI EMISSIONE/CONSUMI SPECIFICI

B1 Fattori di emissione

Per il calcolo dei fattori di emissione devono essere considerati i seguenti parametri per ogni matrice elencata.

Aria: calcolati per Polveri, SO_x, NO_x, COV
FE (kg/tonn): Flusso di massa (kg/a)/Prodotto finito (tonn/a)

Acqua: calcolati per COD, BOD, SST, solfati, cloruri
FE (kg/tonn): Flusso di massa (kg/a)/Prodotto finito (tonn/a)

Rifiuti: calcolati per fanghi, imballaggi, metallo, altri
FE (kg/tonn): Quantità prodotta (kg/a)/Prodotto finito (tonn/a)

B2 Consumi specifici

Devono essere calcolati i seguenti consumi specifici ciascuno in relazione alle due fasi lavorative "produzione semilavorato" e "allestimento prodotti finiti".

Consumo termico per unità di prodotto = (kWh/unità*anno)

Consumo elettrico per unità di prodotto = (kWh/unità*anno)

Consumo idrico per unità di prodotto = (m³/unità*anno)

C) STATO DEL SITO

All'interno del sito produttivo della Kimberly Clark vi sono 2 serbatoi interrati metallici, a parete unica con rivestimento protettivo, contenenti gasolio.

Sono inoltre presenti due vasche interrate adiacenti in calcestruzzo, poste nell'area trattamento acque industriali a monte della vasca di omogeneizzazione.

Le vasche sono profonde quattro metri circa e sono in parete singola in calcestruzzo:

- Una vasca da 20 m³ di raccolta acque reflue di processo del reparto allestimento
- Una vasca da 20 m³ di raccolta acque reflue colorate del reparto allestimento

Prescrizioni:

- Il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare delle campagne di ispezione o

prove di tenuta delle vasche e delle condotte al fine di verificarne l'integrità. La modalità di esecuzione delle ispezioni/prove e la tempistica devono essere comunicati all'Autorità Competente e all'ARTA Distretto di Pescara prima dell'avvio delle campagne. Le risultanze, inoltre, devono essere trasmesse agli stessi Enti entro 15 giorni dalla conclusione delle campagne.

- Il Gestore è tenuto ad effettuare prove di tenuta sui serbatoi con frequenza di esecuzione biennale e durante l'anno 2013 deve effettuare almeno una campagna di ispezione/ prove di tenuta volta a verificare lo stato di integrità delle vasche interrate e condotte relative.

GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Riepilogo variazioni delle emissioni in presenza di condizioni operative non standard, rispetto alla normale operatività:

CALDAIA:

Condizioni Operative	Impatti sulle emissioni		
	ARIA	ACQUA	RUMORE
Standard	Come descritto in precedenza		
Avviamento a freddo	Iniziano (da zero al valore tipico delle condizioni standard)	Non influente	Potenziale, per scarico vapore causa l'apertura valvola di sicurezza.
Avviamento a caldo	Iniziano (da zero al valore tipico delle condizioni standard)	Non influente	Potenziale, per scarico vapore causa l'apertura valvola di sicurezza.
Fermata programmata	Cessano (dal valore tipico delle condizioni standard a zero)	Non influente	Potenziale, per scarico vapore causa l'apertura valvola di sicurezza.
Fermata di Emergenza	Cessano (dal valore tipico delle condizioni standard a zero)	Non influente	Potenziale, per scarico vapore causa l'apertura valvola di sicurezza.
Funzionamento a Vuoto	Come per condizioni standard	Non influente	Potenziale, per scarico vapore causa l'apertura valvola di sicurezza.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE:

Condizioni Operative	Impatti sulle emissioni		
	ARIA	ACQUA	RUMORE
Standard	Come descritto in precedenza		
Avviamento Impianto	Non influente	Incremento della torbidità	Non influente
Malfunzionamento	Possibile odore	Possibilità di non rispetto dei limiti di tabella (In tal caso si ferma l'impianto utilizzando l'accumulo)	Non influente
Fermata Impianto	Non influente	Si azzerano lo scarico	Non influente

REPARTO MACCHINA CONTINUA:

Condizioni Operative	Impatti sulle emissioni		
	ARIA	ACQUA	RUMORE
Standard	Come descritto in precedenza		
Avviamento a Freddo	Iniziano (da zero al valore tipico delle condizioni standard sia per portata che per concentrazione)	Iniziano emissioni verso l'impianto di depurazione (da zero ai valori tipici delle condizioni standard)	Iniziano emissioni (da zero ai valori tipici delle condizioni standard). Potenziale sfioro vapore in caldaia
Avviamento a caldo	Iniziano (da zero al valore tipico delle condizioni standard sia per portata che per concentrazione)	Iniziano emissioni verso l'impianto di depurazione (da zero ai valori tipici delle condizioni standard)	Iniziano emissioni (da zero ai valori tipici delle condizioni standard).
Funzionamento a vuoto	Inferiori o al più uguali alle emissioni in condizioni standard		
Fermata Programmata	Cessano (dal valore tipico delle condizioni standard a zero)	Cessano le emissioni verso l'impianto di depurazione (dal valore tipico delle condizioni standard a zero)	Cessano (dal valore tipico delle condizioni standard a zero)
Fermata di Emergenza	Cessano (dal valore tipico delle condizioni standard a zero)	Cessano le emissioni verso l'impianto di depurazione (dal valore tipico delle condizioni standard a zero)	Cessano (dal valore tipico delle condizioni standard a zero). Potenziale sfioro vapore in caldaia
Avaria all'impianto di abbattimento polveri	Incremento della concentrazione delle polveri nell'ambiente lavorativo	Non influente	Non influente

REPARTO ALLESTIMENTO PRODOTTI FINITI

Condizioni Operative Standard	Impatti sulle emissioni		
	ARIA	ACQUA	RUMORE
	Come descritto nella domanda AIA		
Avviamento	Iniziano (da zero al valore tipico delle condizioni standard)	Non influente	Iniziano emissioni (da zero ai valori tipici delle condizioni standard).
Funzionamento a vuoto	Si annulla l'emissione di polveri	Non influente	Come nelle condizioni standard.
Fermata (programmata o di emergenza)	Cessano (dal valore tipico delle condizioni standard a zero)	Non influente	Cessano (dal valore tipico delle condizioni standard a zero)
Avaria all'impianto di abbattimento polveri	Incremento della concentrazione delle polveri nell'ambiente lavorativo	Pari o inferiori rispetto alle condizioni standard	Come nelle condizioni standard.

D1

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nella istruzione operativa IO EHS-070 (Allegato V), parte integrante del presente provvedimento, relativamente alla procedura di malfunzionamento ed emergenze dell'impianto di depurazione. Il Gestore è tenuto ad intervenire con l'intercettazione dello scarico e reimmissione nell'impianto di depurazione al raggiungimento dei valori soglia.
2. Per gli abbattitori ad umido sono previsti manometri locali che verificano la pressione dell'acqua di alimentazione e flussimetri che bloccano, in caso di mancanza di acqua, l'aspirazione; se il fuori servizio dura più di 30 minuti deve essere fermata la linea di produzione.
3. In riferimento all'impianto TEKOFIL di pretrattamento delle acque colorate, in caso di malfunzionamento le acque reflue colorate sono avviate a smaltimento;
4. Per i sistemi di abbattimento delle polveri filtri a tessuto è previsto un manometro che misura la pressione differenziale e che al rilevamento del valore minimo soglia di funzionamento innesca il blocco dell'impianto.
5. Per le altre emissioni legate per lo più a processi di combustione e non soggette ad abbattimento in caso di anomalia di funzionamento gli impianti cessano il loro funzionamento. Per quanto non indicato si rimanda alla prescrizione "Malfunzionamenti e/o interruzioni" sotto riportata.
6. Nell'area sulla quale è ubicato lo stoccaggio della costerna in plastica da 1 mc sono predisposti presidi di pronto intervento anti-sversamento. Si ritiene necessario che per il caso specifico il Gestore adotti la procedura descritta in

precedenza PO - EHS - 008 "Gestione delle emergenze ambientali" (Allegato IV), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

D2 - Emissioni fuggitive

Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana; In caso si riscontri un'emissione fuggitiva o uno sversamento di qualsiasi sostanza pericolosa, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'ARTA, Distretti di Pescara, entro le successive 8 hr, indipendentemente dalle quantità emesse, indicando altresì i provvedimenti intrapresi.

D4 - Malfunzionamento dei sistemi di abbattimento

In caso di malfunzionamento dell'impianto di produzione e/o di abbattimento e/o depurazione, relativamente alle emissioni in atmosfera ovvero alle emissioni idriche, il Gestore dovrà:

- darne comunicazione entro otto ore al Sindaco, al Distretto Provinciale ARTA di Pescara, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione/scarico autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre 48 ore dall'evento;
- nel caso il periodo di malfunzionamento e/o interruzione ecceda le 48 ore, il ciclo produttivo potrà mantenersi attivo a condizione che i valori limite di emissione/scarico autorizzati siano

rispettati; in caso contrario, l'emissione o lo scarico fuori limite devono essere immediatamente interrotti;

- in caso di interruzione e/o malfunzionamento superiore a 48 ore, la situazione deve essere opportunamente documentata mediante analisi in continuo, se possibili, o discontinue con cadenza almeno giornaliera, che dovranno essere trasmesse tempestivamente all'ARTA, Distretto provinciale di Pescara;

D5 - Il Gestore ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura degli eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

E) EMISSIONI SONORE

La valutazione di impatto acustico deve essere ripetuta con frequenza triennale e sempre a seguito di modifiche che comportano variazioni sull'impatto acustico.

F) ACQUE SOTTERRANEE

Le acque sotterranee sono intercettate dai quattro piezometri P6, P7 (piezometri di monte) P2 e P8 (piezometri di valle).

Il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere eseguito, a rotazione, in almeno due dei quattro piezometri indicati, di cui uno a monte e uno a valle. Il monitoraggio da eseguirsi sul set già indagato per l'anno 2010 deve essere effettuato con frequenza almeno annuale. Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo allegato.

Inoltre, il gestore dell'impianto è tenuto a:

- verificare la funzionalità dei piezometri esistenti nel caso non fossero più campionabili, ripristinarli o sostituirli;
- realizzare un monitoraggio della superficie piezometrica per verificare la direzione di deflusso;
- aggiornare la piezometria ad ogni monitoraggio.

G) PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Annualmente e contestualmente il report di cui al seguente art. 11, occorre inviare un aggiornamento del piano di miglioramento ambientale.

Art 9

PRESCRIZIONI GENERALI

a) ADEGUAMENTO IMPIANTO

- a.1) Il Gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.2) Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento si renda necessaria l'attivazione di una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all'autorità Competente ed al Distretto Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi;
- a.3) Il Gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) GESTIONE DELL'IMPIANTO A REGIME

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) È fatto obbligo di annotare a firma del Gestore su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le seguenti informazioni relative ai controlli analitici effettuati sulle matrici ambientali: data, orario, risultati analitici, caratteristiche di

funzionamento esistenti al momento dei prelievi; e le informazioni relative alla manutenzione dei sistemi di abbattimento riportando i seguenti parametri: data, orario, tipo di manutenzione, descrizione dell'intervento eventuale rifiuto prodotto. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo e tenuto presso l'impianto.

c) CONDIZIONI DA RISPETTARE

Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

d) INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

d.1) Si ritiene necessario che l'azienda, con un anticipo di almeno 15 giorni, comunichi la data di cessazione definitiva dell'attività agli Enti Competenti (Regione Abruzzo, ARTA, Provincia, Comune) allegando un piano di dismissione contenente la descrizione delle procedure e delle attività di smantellamento delle strutture impiantistiche e di gestione dei rifiuti prodotti.

Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, l'azienda dovrà presentare un piano di indagini redatto sulla base del modello concettuale del sito. Sinteticamente il piano dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti punti:

- l'ubicazione dei sondaggi e dei rilievi dovranno essere predisposti considerando le possibili cause di contaminazione, le ipotetiche vie di trasporto dell'eventuale inquinamento e le eventuali matrici ambientali coinvolte; nella scelta dell'ubicazione dei sondaggi particolare attenzione dovrà essere prestata a luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, se ve

ne sono, pozzi disperdenti, stoccaggi di rifiuti, tubazioni e fognature;

- la selezione delle sostanze inquinanti da ricercare nei vari sondaggi dovrà essere effettuata in relazione al ciclo produttivo dell'azienda (materie prime, processo industriale, prodotti e reflui generati) e ai dati storici del sito (eventuali sversamenti accidentali, analisi esistenti, etc.)
- dovranno essere descritte le modalità di esecuzione dei sondaggi e le metodiche di campionamento e di analisi delle matrici ambientali indagate.

Al termine dei 30 giorni dalla presentazione del piano di indagini, a meno di osservazioni formulate dagli Enti Competenti, l'Azienda dovrà attuare quanto previsto nel piano e dovrà trasmettere alla Regione Abruzzo, all'ARTA, alla Provincia e al Comune i risultati delle indagini entro i successivi 30 giorni.

d.2) Il Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

e) MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE

- e.1) In caso di modifica dell'impianto si applica quanto disposto all'art. 29-nonies del D. lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- e.2) Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell'Impianto deve essere data comunicazione all'Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;
- e.3) L'attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali dell'impianto, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all' Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA.

Inoltre, nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve contenere anche

la data di messa a regime dell'impianto. Nei successivi 15 giorni dalla data di messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà effettuare la marcia controllata con almeno due controlli nelle più gravose condizioni di esercizio e comunicarne l'esito all'Autorità Competente e al Distretto

Provinciale ARTA. La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 269, comma 14.

Art. 10
Tabella riepilogativa di applicazione delle MTD (migliori tecniche disponibili)

LINEE GUIDA DI SETTORE, GENERALI O DEI BREFFS APPLICABILI			Titolo		
Codice IPPC	Fonte		Elementi per l'emanazione delle linee guida per l'identificazione delle MTD del settore cartario		
6.1 b	Ministero Ambiente				
MTD DI SETTORE					
CODICE ATTIVITA' IPPC	6.1 b				
MTD			Utilizzate		Note
			SI	NO	
Addestramento tirocinio e sensibilizzazione degli operatori			X		Come previsto nel SGA e dalle norme UNI 14001
Ottimizzazione del controllo dei parametri di processo			X		Tutti gli impianti produttivi, di trasformazione ed ausiliari sono dotati di sistemi di controllo elettronico distribuito
Mantenimento dell'efficienza delle apparecchiature e degli impianti			X		Per tutti gli impianti sono stabiliti piano di manutenzione periodica
Applicazione dei sistemi di SGA			X		Stabilimento certificato secondo le norme UNI ISO 14001; ISO 9001 e OHSAS 18001
Minimizzazione del consumo di acqua			X		Circa il 20% delle acque di processo sono composte da acque riciclate dall'impianto di trattamento acque reflue
Gestione effetti indesiderati derivanti da alto grado di chiusura cicli acque			X		Le acque di processo vengono controllate periodicamente per verificarne la carica microbica ed additivare prodotti biocidi
Progettazione efficiente sistema acque attraverso l'impiego di macchinari a minore consumo acque			X		
Adozione di procedure per la riduzione rischio sversamenti accidentali			X		Oltre ad effettuare addestramento al personale nelle aree di movimentazione sostanze chimiche sono disposti presidi antisversamento con materiali assorbenti

Raccolta acque di raffreddamento e utilizzo in condutture separate da acque di processo	X	Le acque di raffreddamento vengono successivamente utilizzate come reintegro di acque di processo
Depurazione separata acque di patina ...		Non applicabile
Sostituzione di additivi chimici pericolosi con prodotti analoghi non pericolosi	X	Tutti i prodotti chimici utilizzati sia nel processo produttivo che di trasformazione non sono pericolosi per la salute delle persone
Installazione bacino di equalizzazione e di un sistema di trattamento primario acque reflue	X	L'impianto di trattamento acque reflue è composto da bacino di equalizzazione, chiarificazione primaria, vasca biologica, separatore finale
Trattamento secondario o biologico delle acque	X	
Impiego di tecnologie per riduzione emissioni di NOx	X	Impiego di impianti di combustione a bassa emissione di NOx
Impiego di combustibili a basso tenore di zolfo	X	Impiego di impianti di combustione utilizzano di gas metano
Cogenerazione di vapore ed energia elettrica		X
Minimizzazione della produzione dei rifiuti e loro recupero, riutilizzo e riciclo per quanto possibile	X	
Separazione alla fonte dei rifiuti	X	Tutti i rifiuti generati sono raccolti separatamente alla fonte
Riduzione della perdita di fibra e di cariche. Anche attraverso l'impiego di filtri a dischi o flottatori	X	Le acque di processo vengono filtrate con impiego di filtro a dischi per il recupero delle fibre di cellulosa
Recupero e riutilizzo delle acque di patina anche attraverso il ricorso all'ultrafiltrazione		Non applicabile
Trattamento di disidratazione fanghi prima del conferimento	X	I fanghi prodotti dall'impianto di trattamento acque reflue sono disidratati con centrifuga e pressa a vite
Riduzione dei rifiuti conferiti in discarica attraverso riciclo e forme di recupero energetico	X	I fanghi prodotti sono recuperati in impianto di produzione compost o in fornaei
Integrazione di un sistema di controllo dei consumi energetici e delle prestazioni delle varie utenze	X	Tutte le utenze sono monitorate
Impiego di tecnologie ad alta efficienza energetica	X	I motori elettrici sono di classe 3 di efficienza e dotati di inverter per la regolazione di potenza assorbita
Ottimizzazione degli impieghi del vapore di processo	X	
Riduzione del rumore in funzione della presenza di ricettori nelle vicinanze	X	Tutti i macchinari sono insonorizzati

Predisposizione di un archivio documentale sui prodotti chimici impiegati	X	In stabilimento è presente un archivio di tutti i prodotti chimici utilizzati con le relative schede di sicurezza
Applicazione del principio di sostituzione dei prodotti più pericolosi con analoghi meno pericolosi	X	Vedi sopra
Adozione di misure per prevenire la dispersione accidentale di sostanze chimiche ...	X	Tutti i serbatoi di stoccaggio prodotti chimici sono dotati di bacini di contenimento

!

Art. 11

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al

Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la

migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo.

Art. 12

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

Art. 13

Il gestore ai fini del rinnovo dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall'art. 29 octies comma 1 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto.

Art. 14

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

Art. 15

PIANO DEI CONTROLLI

L'ARTA Distretto. provinciale di Pescara accerta quanto prescritto nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e DGR 308/09 e secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Il gestore dovrà eseguire detti pagamenti nelle modalità e tempistiche previste dall'art. 6 del

DM 24/04/08, dalla DGR 308/09 e dal presente provvedimento ovvero quanto sarà eventualmente regolamentato da nuove disposizioni normative.

Il gestore sarà tenuto al pagamento anche dei controlli le cui tariffe non sono ancora individuate dall'ARTA nelle seguenti tabelle. Nelle more del necessario atto di recepimento delle tariffe mancanti, il gestore non è tenuto al pagamento delle voci di tariffa mandanti.

Il Gestore deve redigere annualmente e tenere a disposizione presso lo stabilimento la relazione contenente i dati ambientali e gestionali riferiti all'anno solare precedente.

Nella relazione dovranno essere riportare le informazioni di seguito specificate.

1. I dati identificativi e la qualifica del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo.
2. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
3. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA..
4. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
5. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
6. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
7. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
9. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Alla relazione dovranno essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.

Contestualmente al documento in formato cartaceo, si ritiene necessario che l'azienda compili e tenga a disposizione presso lo stabilimento, le schede di reporting, in formato excel, riportanti le informazioni di seguito elencate il cui format dovrà essere concordato con il Distretto Provinciale di Pescara.

SCHEDE DI REPORTING

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di Prodotto ottenuto - Dati di produzione effettuata..
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Emissioni dirette e indirette di CO2.
10. Tabella riassuntiva emissioni COV.
11. Rifiuti: risultati della caratterizzazione annuale.
12. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
13. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
14. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
15. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
16. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.

ACQUE DI SCARICO

17. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Il Controllo a Tariffa programmato è costituito da:

- controllo gestionale, tecnico e documentale;
- controlli analitici sulle matrici, "acque di scarico", "emissioni in atmosfera" e "acque sotterranee".

L'ARTA effettua il Controllo a tariffa programmato con frequenza triennale.

Resta fermo e inteso che l'ARTA può effettuare sopralluoghi e prelievi e campionamenti che la stessa ritiene necessari e opportuni, in aggiunta e/o in sostituzione di quelli previsti nel Piano dei Controlli a Tariffa, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore.

CONTROLLO GESTIONALE, TECNICO, DOCUMENTALE

Verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura e manutenzione degli strumenti, verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio, verifica della regolare trasmissione dei dati, verifica della rispondenza delle misure e della gestione ai contenuti dell'autorizzazione e alle normative di settore.

Controlli analitici

Controllo effettuato sullo scarico S1. Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solidi Sospesi Totali	APAT IRSA	DM 24/4/08
BOD5	APAT-IRSA	DM 24/4/08
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Azoto Ammoniacale	APAT IRSA	DM 24/4/08
Azoto nitroso	APAT IRSA	DM 24/4/08
Azoto nitrico	APAT IRSA	DM 24/4/08
Fosforo Totale	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solfati	APAT IRSA	DM 24/4/08
Cloruri	APAT-IRSA	DM 24/4/08
E. Coli	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Saggio Tossicità Acuta	APAT-IRSA	DM 24/4/08

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Campionamento ed Analisi emissione di due camini a scelta fra: E1, E2, E3, E5, E6A, E8, E11A, E11B, E14, E15, E17		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento		*
Polveri	EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O2	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08

* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Campionamento ed Analisi emissione di un camino a scelta fra: E4, E7, E10		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento		*
Polveri	EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O2	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
SOx	UNI EN 14791	Tariffario ARTA - punto 15.03.15
NOx	UNI EN 10878	DM 24/04/08

* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Campionamento ed Analisi emissione E13		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento		*
Polveri	EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O2	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
SOV	UNI EN 13649	DM 24/4/08
Cloruro di Vinile	UNI EN 13694 (GC)	DM 24/04/08

* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su 2 piezometri: campionamento ed analisi		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Livello piezometrico		Tariffario ARTA - tab. 2 punto 139.8

Campionamento	-	Tariffario ARTA - punto 1.01.02
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Conducibilità	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Metalli: Al, As, Cd, Hg, Fe, Zn, Cu, Pb, Mn	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Boro	APAT IRSA	Tariffario ARTA tab 2 - punto 3.01.05
Fluoruri	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Nitriti	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Solfati	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Composti organici (benzene, stirene, toluene, xilene)	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Idrocarburi come n-esano	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)

Si precisa che le metodiche individuate nelle tabelle precedenti sono state inserite per consentire al gestore la contabilizzazione delle relative attività di controllo da parte dell'Ente Competente. L'Arta si riserva la possibilità di utilizzare nelle proprie determinazioni analitiche le metodiche che riterrà più opportune.

Art. 16

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla ditta alla Ditta **Kimberly Clark s.r.l.**, per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di produzione carta Tissue, igienica, tovaglioli, fazzoletti; sito nel comune di Alanno (PE), Loc. S. Emidio 270 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA" della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 15 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e agli

artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA, PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE AREE RURALI
UFFICIO CREDITO AGRARIO, SERVIZI E AIUTI ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE 11.03.2013, n. DH/60
Reg. CE 1698/05, Reg CE 1974/07, Reg. CE 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Approvazione del "Manuale delle Procedure e dei Controlli" per la Misura 3.2.2.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.

1698/2005 e s.m. i.;

VISTO il Reg. (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure e dei controlli per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale e che abroga il Reg.(CE) 1975/2006;

VISTA la D.G.R. n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, nella versione ufficiale approvata dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012;

VISTO il "Manuale delle Procedure e dei Controlli AGEA - Reg. (CE) n. 1698/05 P.S.R. 2007/2013" - Edizione 1.1;

RITENUTO di dover adottare un *Manuale* (Allegato 1) per le procedure relative alla Misura 3.2.2 - "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi", in funzione delle necessità istruttorie e delle particolari caratteristiche della misura stessa, nonché di disciplinare il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

DATO ATTO che il *Manuale* rappresenta un documento di riferimento esplicativo ed integrativo rispetto a quanto stabilito nei manuali e nelle circolari AGEA che quindi prevalgono, in caso di contrasto, sulle disposizioni in esso contenute;

VISTA la Legge Regionale 77/99;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** il *Manuale delle Procedure e dei Controlli* di cui all'Allegato 1), costituito da n. 36 (trentasei) facciate, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con riserva da parte dell'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2007/2013 di apportare eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie;
2. **di pubblicare** la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Luigi De Collibus

Segue Allegato

Allegato 4

"MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI"

DELLE MISURE A INVESTIMENTO

PSR 2007-2013 ABRUZZO

MISURA 322

"SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI"





Titolo documento	Area Operativa
PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo Manuale delle Procedure e dei Controlli Misure a investimento Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi".	

Prima approvazione	Data	Numero
Provvedimento regionale		


Revisione N.	Data	Numero




Indice

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
2. COMPETENZE	9
2.1. Organismi responsabili	9
2.2. Autorità di Gestione (AdG)	9
2.3. Organismo Pagatore (OP)	10
2.4. Organismo di Certificazione	10
2.5. Competenze	10
3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	13
4. PROCEDURE GENERALI	13
4.1. Il fascicolo aziendale	14
4.1.1. Il fascicolo aziendale	14
4.1.2. Modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale	14
4.1.3. I controlli sul fascicolo aziendale	15
4.2. Bando per la presentazione delle domande di aiuto	15
4.3. Presentazione delle Domande	16
4.3.1. Presentazione delle domande di aiuto e documentazione richiesta	16
4.3.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta	16
4.3.3. Gestione varianti, proroghe, rinunce, cambi beneficiario, errori palesi, forza maggiore, ecc	17
4.3.3.1. Varianti in corso d'opera	17
4.3.3.2. Proroghe	18
4.3.3.3. Recesso dagli impegni assunti e cause forza maggiore	18
4.3.3.4. Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario	19
4.3.3.5. Errori palesi o sanabili	19
5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	20
5.1. Ricezione, protocollazione e presa in carico delle domande di aiuto e di pagamento	20
5.2. Istruttoria delle domande di aiuto	20
5.2.1. Controllo di ricevibilità della domanda di aiuto	20
5.2.2. Costituzione del fascicolo dell'operazione	21
5.2.3. Controllo di ammissibilità della domanda di aiuto	21
Formulazione delle graduatorie	22
5.2.4. Provvedimento individuale di concessione del finanziamento	23
5.3. Verifica dei dati dichiarati dal richiedente	24
5.4. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	24
5.5. Istruttoria delle domande di pagamento	25
5.5.1. Controlli amministrativi sulle domande di anticipo	25
5.5.2. Gestione delle polizze fidejussorie	25
5.5.3. Controlli amministrativi sulle domande di acconto	26

5.5.4. Controlli amministrativi sulle domande di saldo	26
5.5.5. La visita in situ	26
6. CONTROLLI IN LOCO	26
6.1. Analisi del rischio	26
6.2. Elementi e modalità del controllo	27
7. ESITO DEI CONTROLLI DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	27
7.1. Calcolo della spesa ammissibile a seguito dei controlli amministrativi e in loco	27
7.2. Riduzioni ed esclusioni	27
7.3. Sanzioni	28
7.3.1. Ripetizione dell'indebitito	29
7.3.2. Procedura di registrazione debiti	29
7.3.3. Gestione certificazioni antimafia	30
8. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	30
8.1. Formazione degli elenchi di liquidazione	30
8.2. La procedura di gestione ed autorizzazione degli elenchi di pagamento	30
9. CONTROLLI EX-POST	32
9.1. Analisi del rischio	33
9.2. Elementi e modalità del controllo	33
9.3. Esito del controllo ed applicazione riduzioni e/o osservazioni delle domande di pagamento	33
10. RICORSI	34
11. CLAUSOLA COMPROMISSORIA	34
12. MONITORAGGIO	34
13. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	34
14. NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI	34
14.1. Modalità di pagamento	34
14.2. Decorrenza per l'ammissibilità delle spese	35
14.3. Tempi di esecuzione	35
14.4. Parziale esecuzione dei lavori	35





INTRODUZIONE

Il presente manuale, ai fini dell'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, definisce le condizioni e le responsabilità, le modalità per la gestione delle procedure e dei controlli nonché il sistema di irrogazione delle sanzioni.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg. (CE) n. 1290/2005 – relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune, e successive modifiche;

Reg. (CE) n. 473/2009 – modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune;

Reg. (CE) n. 1698/2005 – Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

REGOLAMENTO (UE) N. 65/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2011 (ex Titolo I del Reg. CE 1975/2006) che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

Reg. (CE) n. 65/2011 – che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

Reg. di esecuzione (UE) n. 679/2011 della commissione del 14.07.2011 - che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Reg. (CE) n. 1396/2007 – recante rettifica del regolamento (CE) n. 1975/2006

Reg. (CE) n. 1974/2006 – Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Reg. (CE) n. 482/2009 – modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Reg. (CE) n. 885/2006 - Modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA;

Reg. (CE) n. 883/2006 - Modalità d'applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Reg. (CE) n. 1290/2005 – Finanziamento della Politica Agraria Comune;

Reg. (CE) n. 1848/2006 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune;



Reg (CE) 1680/1994 - Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore.

Reg (CE) 2035/2005 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1681/1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore.

Reg. (CE) n. 796/2004 – Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg. (CE) 1782/2003;

Reg. (CE) n. 118/2004 – Modifica del Reg. (CE) 2419/2001

Reg. (CE) n. 1783/2003 – Modifica del Reg. (CE) 1257/1999;

Reg. (CE) n. 1782/2003 – Norme comuni ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agraria Comune;

Reg. (CE) n. 445/2002 modificato dal Reg. (CE) 963/2003 - Modalità di applicazione del Reg. (CE) 1257/99;

Reg. (CE) n. 2419/2001 e successive modifiche – Modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo Reg. (CE) 3508/1992;

Reg. (CE) n. 3887/1992 e successive modifiche – Modalità di applicazione del Reg. (CE) 3508/1992;

Reg. (CE) n. 3508/1992 e successive modifiche – Istituzione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

Reg. (CE) n. 363/2009 - che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Reg. (CE) n. 380/2009 - che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio.

Reg. (CE) n. 73/2009 - che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

Reg. (CE) n. 74/2009 - che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Reg. (CE) n. 1122/2009 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

Decisione del Consiglio 2009/61/CE - recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).



Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25/05/2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;

Decisione della Commissione Europea C (2008) n. 701 del 15/02/2008 con cui è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo;

Decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10341 del 17/12/2009 con cui è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

2000/c/28/02 – Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo;

VI-10535-99 – Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99;

Legge 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);

Legge 689/81 - Modifiche al sistema penale;

DPR 503/99 – Controlli automatici;

Direttiva del Ministro ad AGEA in tema di Sviluppo Rurale n. 5720 del 9/8/2001;

D.M. 4 dicembre 2002 – Disposizioni attuative dell'art. 64 del Reg. (CE) n. 445/2002, recanti disposizioni sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEOGA;

D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541 che abroga il precedente decreto ministeriale n. 4432/St del 15/12/2005 - Regime di condizionalità.

Linee guida MIPAAF del 18/11/2010, a sostituzione della precedente versione del 14/02/2008, – "Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi".

DM 20 dicembre 2006 n. 25300 - Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura.


DM 22 dicembre 2009 n. 30125 pubblicato sul supplemento ordinario n. 247 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

DM 13 maggio 2011 n. 10346 – relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22/12/2009, recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

D.L. 6 settembre 2011 n. 159 – "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136";

D. L. n. 113/2007 che aggiorna il D.L. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

D.P.R del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;



D.M del 03 aprile 2012 n. 2141 – modifica al Decreto ministeriale n.1831 del 4 marzo 2011 relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n.555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti".

NORMATIVA AGEA

Circolare ACIU.2005.210 del 20/4/2005 - Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori.

Circolare ACIU.2007.237 del 6/4/2007 - Sviluppo Rurale - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.

Circolare UM.2008.36 del 7/11/2008 - Sviluppo Rurale - Procedura registrazione debiti - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti

Circolare 697/UM n. 18 del 19/03/2009 - Reg. (CE) 1698/2005 – Sviluppo Rurale Reg. (CE) 479/2008 - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti Procedura garanzie informatizzata.

Nota dell'OP AGEA prot. AGEA.2011.UMU.936 del 28.7.2011 - relativa alla modifica della procedura informatizzata per la gestione del certificato antimafia

Nota dell'OP AGEA prot. DSRU.2011.184 del 19.01.2011 – determinazione n. 72/2010 del titolare dell'Ufficio Monocratico. Inserimento della "clausola compromissoria"

Manuale AGEA delle procedure e dei controlli - edizione 1.1.

Circolare UM n.27 del 14/07/2010 - Modifica circolare n° 18 del 19/03/2009 – PGI - Procedura garanzie informatizzata.

NORMATIVA REGIONALE

Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

Delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo

Delibera di Giunta Regionale n.787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo.

NB:

- l'aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente manuale;
- le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati nel presente manuale.



2. COMPETENZE

2.1. Organismi responsabili

Conformemente a quanto previsto dall'art. 74 del Reg. (CE) n. 1698/2005 la Regione Abruzzo individua le seguenti autorità per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale:

- Autorità di Gestione, il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma, è individuata nella "Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione"; il responsabile dell'Autorità di Gestione è il Direttore Regionale della Direzione.
- Organismo Pagatore, nel rispetto di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005, è rappresentato dall'AGEA.
- Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 1290/2005 è rappresentato dalla Società Price Waterhouse che opera secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 885/2006 art.5.

2.2. Autorità di Gestione (AdG)

L'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace ed efficiente attuazione del programma, oltre che della corretta gestione. Le funzioni dell'Autorità di Gestione sono le seguenti:

- Definire, in coerenza con i contenuti programmatici del PSR, le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati.
- Definire le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili con il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria, attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche idonee alle finalità di sorveglianza e valutazione del programma.
- Garantire che le informazioni verso i beneficiari, e qualsivoglia soggetto coinvolto nell'esecuzione degli interventi, descrivano chiaramente e adeguatamente gli obblighi derivanti dalla concessione degli aiuti, sia in termini di gestione contabile che di realizzazione.
- Redigere e trasmettere annualmente alla Commissione la Relazione sullo stato di attuazione del programma di cui all'art. 82 del Reg. (CE) 1698/2005, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza.
- Garantire che gli obblighi in materia di pubblicità del programma di cui all'art. 76 del Reg. (CE) 1698/2005 vengano adeguatamente e tempestivamente osservati.
- Garantire che l'organismo pagatore venga informato relativamente ai progetti finanziati, alle procedure applicate e ai controlli effettuati, prima del pagamento. L'Autorità di Gestione è responsabile della corretta attuazione del programma anche nei casi in cui parte delle sue funzioni sono delegate ad altri soggetti.

Inoltre l'Autorità di Gestione è responsabile:

- dell'attivazione del Comitato di Sorveglianza del programma nel rispetto delle responsabilità e dei compiti ad esso assegnato e garantisce che allo stesso siano



fornite tutte le informazioni ed i documenti necessari all'esercizio delle sue funzioni.

- delle attività di valutazione, provvedendo all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post; verifica che le valutazioni siano conformi al Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione e che siano trasmesse alla competenti Autorità nazionali e alla Commissione Europea.

2.3. Organismo Pagatore (OP)

Le attività di competenza dell'Organismo Pagatore sono quelle previste dal Manuale delle Procedure dei Controlli di AGEA, e del "Protocollo d'Intesa" tra Regione Abruzzo ed AGEA del 26/02/2009.

2.4. Organismo di Certificazione


I compiti dell'Organismo di Certificazione, ai sensi del Reg. (CE) n°1698/2005 riguardano i seguenti aspetti:

- La certificazione dei conti dell'Organismo Pagatore relativamente a veridicità, completezza e correttezza degli stessi.
- L'elaborazione della Relazione di Certificazione.
- La trasmissione alla Commissione, per il tramite degli organi statali, della relazione di certificazione.

2.5. Competenze

Tabella competenze, tratta dal protocollo d'intesa con AGEA

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI			REGIONE ABRUZZO		
		Autorità di Gestione	Organismo Pagatore Attività delegabile	Attività Delegata 2007	Attività delegata 2008/2013		
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale Regionale.	X					
	Pubblicazione Bando di partecipazione.	X					
	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto.	X					
	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento.		X	X			
RACCOLTA	Gestione date di apertura e chiusura Bandi di presentazione domande di aiuto.	X					
	Fissazione data ultima di presentazione domande di pagamento (da regolamento a partire dal 2008).		X	X			
	Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale.		X	X			
	Ricezione delle domande di aiuto.	X					
	Ricezione delle domande di pagamento.		X	X	X	X	



FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI			REGIONE ABRUZZO	
		Autorità di Gestione	Organismo Paesatore Attività delegabile		Attività Delegata 2007	Attività delegata 2008/2013
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO	<p>Presenza in carico delle domande: Registrazione nel SIAN del numero di protocollo e della data.</p>	X				
	<p>Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC).</p>		X			
	<p>Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi: Controllo preliminare delle domande di aiuto, mediante il quale si individuano le domande ricevibili; verifica della completezza delle informazioni richieste (presenza della firma, presenza in allegato della documentazione prevista etc.); verifica amministrativa del rispetto della normativa comunitaria, degli impegni essenziali ed accessori definiti nei PSR e nei Bandi.</p>	X				
	<p>Valutazione domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili. Approvazione, entro i termini stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi; ▪ dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione. 	X				
	<p>Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto ammesse e non ammesse: Approvazione formale degli elenchi delle domande di aiuto ammesse e non ammesse. Detti elenchi sono abitualmente pubblicati a mezzo di affissione all'apposito Albo.</p>	X				
	<p>Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse: Comunicazione formale dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto. Relativamente alle domande non ammesse, l'Autorità di Gestione stabilisce le forme e i tempi dell'eventuale riesame.</p>	X				
	<p>Riesame delle domande di aiuto non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame: In relazione alle domande di aiuto non ammesse, i richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti dall'Autorità di Gestione. L'esito delle determinazioni è comunicato agli interessati.</p>	X				

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI			REGIONE ABRUZZO	
		Autorità di Gestione	Organismo Pagatore	Attività delegabile	Attività Delegata 2007	Attività delegata 2008/2013
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie.		X			
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC).		X			
	Risoluzione delle anomalie.		X	X	X	X
	Verifica del rispetto dei requisiti, degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli previsti al terzo comma dell'art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006, nel PSR e nei Bandi (comunicati dall'Autorità di Gestione all'Organismo pagatore).		X	X	X	X
	Controllo in situ, laddove previsto.		X	X	X	X
	Riesame domande in contenzioso amministrativo.		X	X	X	X
CONTROLLI IN LOCO	Definizione criteri di estrazione del campione di beneficiari da sottoporre a controllo.		X			
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione e specifici rispetto al PSR ed ai Bandi.	X				
	Estrazione del campione.		X	X		
PAGAMENTO	Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nel PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti.		X	X	X	X
	Autorizzazione al pagamento, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale nonché alle condizioni specifiche previste nel PSR e nei Bandi.		X	X	X	X
CONTROLLI EX-POST	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento.		X			
	Definizione criteri di estrazione del Campione.		X			
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto al PSR ed ai Bandi.	X				
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Estrazione del campione.		X	X		
	Esecuzione dei controlli in loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti.		X	X	X	X
	Monitoraggio trimestrale.	X				
	Relazione annuale.	X				
	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento.		X			



3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni, gli impegni e i requisiti di ammissibilità delle istanze, nonché i vincoli e le limitazioni, sono descritte dai bandi di attuazione delle singole Misure, in coerenza con il documento di programmazione e i criteri di selezione.

La domanda d'aiuto deve essere conforme con gli obiettivi delle misure attuative dei bandi di riferimento.

Gli investimenti devono essere eseguiti sul territorio regionale.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dai bandi regionali devono documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. A.C.I.U.2005.210 del 20/04/2005 "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – Elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori" e successive integrazioni e variazioni.

In assenza del fascicolo aziendale e della dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo. Pertanto la costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento sono requisiti obbligatori per l'accesso ai contributi: in assenza di fascicolo aziendale non si potrà procedere alla presentazione delle relative domande di aiuto e di pagamento (Reg. CE n. 1975/2006).

Il richiedente deve essere soggetto affidabile ai sensi dell'articolo 24, comma 2 lettera e) del Regolamento (UE) n. 65/2011

Il soggetto richiedente non è affidabile se nei suoi confronti, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013) è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.

4. PROCEDURE GENERALI

Per l'attuazione delle misure del PSR sarà utilizzata la procedura a bando pubblico, ad eccezione degli interventi attuati direttamente dalla Regione con procedure di seguito esposte.

Nel documento "Criteri di Selezione", approvato dal Comitato di Sorveglianza, sono state predisposte delle schede per le singole misure ove si descrivono le modalità di valutazione e selezione delle domande di aiuto che si intendono applicare agli interventi/azioni da finanziare in attuazione del PSR. Le stesse modalità, elencate in questo documento sono declinate in forma più specifica nei singoli bandi che si predisporranno per l'attuazione delle singole misure.

L'esame, la valutazione e successiva selezione delle istanze presentate ai sensi dei bandi emanati in attuazione delle misure del PSR, vengono effettuati dai Servizi competenti della Direzione, che si possono avvalere anche di appositi nuclei di valutazione, interni



all'Amministrazione Regionale o di enti strumentali ad essa collegati e formalmente individuati.

4.1. Il fascicolo aziendale

4.1.1. Il fascicolo aziendale

Il fascicolo aziendale, contenente tutti i dati e le informazioni idonei a rappresentare la Provincia, il Comune, il Consorzio di Comuni, gli Enti Parco e i privati cittadini (singoli o associati nelle forme previste dal Codice Civile) proprietari di fabbricati (di seguito solo Beneficiari), è finalizzato ad assicurare un processo di semplificazione amministrativa e di certezza documentale e qualità dei controlli per l'Amministrazione, in relazione ai diversi procedimenti amministrativi per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Il fascicolo aziendale deve contenere tutta la documentazione amministrativa atta ad identificare in modo univoco il Beneficiario che presenta l'istanza di agevolazione.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01/12/1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra il Beneficiario che ha presentato l'istanza di agevolazioni e la Pubblica Amministrazione.

Se il fascicolo aziendale risulta già costituito, i Beneficiari, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda di aiuto, la certificazione aggiornata.

4.1.2. Modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

Le norme per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, sono riportate nelle Circolari ACIU.2005.210 e ACIU.2007.237 rispettivamente del 20/4/2005 e del 6/4/2007.

I soggetti che conferiscono al Centro Assistenza Agricola (CAA) il mandato scritto devono costituire il fascicolo presso il Centro Assistenza Agricola (CAA) stesso, con l'impegno a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili ad il Beneficiario che presenta istanza di agevolazioni.

Presso il Centro Assistenza Agricola (CAA) sono rese disponibili le procedure del SIAN per l'acquisizione della documentazione e il controllo e la validazione dei dati.

I soggetti che non hanno conferito alcun mandato al Centro Assistenza Agricola (CAA) devono costituire o aggiornare il fascicolo presso l'Organismo Pagatore AGEA o presso la Regione.

I soggetti che attribuiscono la detenzione del proprio fascicolo aziendale alla Regione sono tenuti a fornire alla Regione stessa informazioni e documenti completi e veritieri, utili ad identificare il Beneficiario che presenta istanza di agevolazioni.

In tal caso le Regioni interessate dovranno provvedere alla archiviazione e protocollazione della documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, comunicando all'Organismo Pagatore il luogo ove tale documentazione è custodita.

Sono resi disponibili alle Regioni i servizi di costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale esposti nell'area riservata del portale SIAN.



4.1.3. I controlli sul fascicolo aziendale

Conformemente a quanto richiesto dal Reg. (CE) 796/2004, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli amministrativi.

Tali controlli sono propedeutici alla "validazione" del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni necessarie alla presentazione delle istanze riferite al richiedente.

Vengono eseguiti i seguenti principali controlli:

- verifica esistenza/congruenza dei dati anagrafici in anagrafe tributaria del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica presenza/validità documentazione obbligatoria;
- verifica presenza di riferimenti bancari/postali;
- verifica consistenza territoriale;
- controllo di sovrapposizione tra la superficie condotta dichiarata rispetto alla superficie catastale di riferimento;
- verifica esistenza grafica della particella e dei corrispondenti tematismi su banca dati grafica:
 - individuazione grafica della particella identificata dal punto di vista censuario;
 - individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
 - individuazione grafica delle sovrapposizioni tra la superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi.

Sono inoltre effettuati i seguenti controlli:

- verifica della forma giuridica;
- verifica della forma di conduzione / manodopera;
- verifica della consistenza dei fabbricati.
- verifica della identità del Beneficiario che presenta l'istanza di agevolazione, al fine di accertare che gli istanti siano:
 - la Provincia, il Comune, il Consorzio di Comuni, gli Enti Parco e/o i privati cittadini (singoli o associati nelle forme previste dal Codice Civile) proprietari degli immobili oggetto di interventi ai sensi della Misura 322.

4.2. Bando per la presentazione delle domande di aiuto

Prima di avviare la raccolta delle domande relative ad una misura del PSR la Direzione Politiche Agricole provvede all'approvazione e pubblicazione dei bandi, che definiscono:

- gli obiettivi della misura,
- i beneficiari,
- la localizzazione geografica degli interventi,
- i requisiti di ammissibilità,
- l'entità degli aiuti o contributi e le relative modalità di corresponsione,



- le operazioni ammissibili,
- i limiti e i divieti,
- la documentazione richiesta,
- le priorità e i criteri di selezione,
- le procedure amministrative per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento,
- i controlli sulle domande di aiuto e di pagamento,
- le modalità di pagamento,
- le condizioni e le modalità per richiedere varianti e proroghe,
- gli impegni ed gli obblighi del beneficiario,
- le sanzioni, riduzioni ed esclusioni
- le dotazioni finanziarie disponibili, con indicazione di eventuali riserve e priorità.

4.3. Presentazione delle Domande

4.3.1. Presentazione delle domande di aiuto e documentazione richiesta

Le domande di aiuto devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) secondo quanto determinato dalle circolari di campagna dell'AGEA e conformemente a quanto stabilito dai bandi delle singole misure.

La domanda si intende presentata alla data in cui avviene il rilascio informatico della stessa.

La domanda cartacea, stampata e firmata dal richiedente ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, insieme alla documentazione specifica da allegare, deve essere presentata agli Uffici indicati dai bandi secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti nei bandi.

Il numero di domanda stampato sul modello cartaceo è generato in automatico dal sistema SIAN e consentirà di individuare univocamente la domanda stessa.

La domanda cartacea di aiuto non presentata agli uffici nei termini e con le modalità previste nel bando verrà respinta e l'ufficio ne darà apposita comunicazione al richiedente.

Qualora le date di scadenza previste dai bandi ricadano di sabato o nei giorni festivi, queste vengono posposte al primo giorno lavorativo successivo la scadenza.

In ottemperanza all'art. 9 del citato DPR n. 503 del 01/12/1999, la predisposizione di un fascicolo aziendale validato dal beneficiario, attraverso la sottoscrizione di una "scheda fascicolo", è propedeutica alla presentazione di qualunque domanda finalizzata alla richiesta di un aiuto comunitario e, dunque, all'avvio di qualunque procedimento amministrativo.

Le domande devono essere presentate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e sono condizionate dagli esiti dei controlli previsti sul fascicolo stesso.

4.3.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

Le domande di pagamento possono essere presentate esclusivamente da Beneficiari che hanno avuto un provvedimento di concessione del finanziamento (vedi par 5.2.4.) e devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).



La data di presentazione coincide con quella del rilascio informatico sul portale SIAN.

La copia cartacea della domanda di pagamento, debitamente firmata e corredata da tutta la documentazione richiesta così come stabilito nel bando o nell'atto di concessione del finanziamento, va inoltrata ai servizi di competenza entro i termini e con le modalità stabilite dai bandi.

Il ritardo nella presentazione della domanda di pagamento rispetto a quanto indicato nel provvedimento di concessione, comporta l'assoggettamento alle sanzioni previste dal D.M. 22 dicembre 2009 n° 30125, relativamente alle misure di investimento.

4.3.3. Gestione varianti, proroghe, rinunce, cambi beneficiario, errori palesi, forza maggiore, ecc

4.3.3.1. Varianti in corso d'opera

I beneficiari potranno preventivamente richiedere ai servizi di competenza l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti ammessi a finanziamento, e comunque in ogni caso prima della domanda di pagamento in acconto o a saldo.

Si specifica che sono considerate varianti al progetto soltanto:

1. cambio di beneficiario;
2. cambio di sede dell'investimento;
3. modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate.

La non ammissibilità della variante richiesta o la mancata presentazione della variante comporta l'assoggettamento del Beneficiario a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" e alle disposizioni contenute nei bandi.

I bandi indicano le modalità ed i termini temporali per la presentazione della domanda di variante, la documentazione specifica da allegare e i servizi competenti a cui va richiesta la variante.

Le condizioni per l'autorizzazione della variante, sono:

- a) che non alteri le finalità delle condizioni di ammissibilità riportate nei bandi;
- b) che la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- c) che la variante non determini un riduzione del punteggio di priorità tale da collocare la domanda tra quelle non finanziate.

Non vengono considerate varianti al progetto originario gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori relativi ad aspetti di dettaglio e soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del costo dell'opera al netto della voce spese tecniche, salvo diverse disposizioni previste dai bandi.

Per la categoria macchine, attrezzi e l'impiantistica non rappresenta, altresì, variante il cambio dei fornitori e/o l'acquisto di macchine ed attrezzi aventi caratteristiche e finalità simili a quelle preventivate, fermo restando l'importo massimo inizialmente ammesso.

In questi casi sarà sufficiente, anche in data successiva all'acquisto, la presentazione di una comunicazione con allegati i nuovi preventivi di spesa e una relazione tecnica giustificativa che dovrà essere valutata dal Servizio competente.

L'istruttoria della richiesta di variante dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla loro presentazione, salvo altre disposizioni dei bandi.

Tutte le varianti, come disciplinate dal bando, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione da parte del servizio competente.

In ogni caso la variante richiesta non potrà portare all'aumento del contributo concesso.

4.3.3.2. Proroghe

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore.

La Regione potrà, con atto formale del competente servizio, concedere motivate proroghe nei termini stabiliti dai bandi. In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi, compatibilmente con i tempi massimi a disposizione per le liquidazioni.

Il mancato rispetto dei termini di proroga, comporta l'assoggettamento del beneficiario a quanto stabilito dalle disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale" relativamente alle misure di investimento.

4.3.3.3. Recesso dagli impegni assunti e cause forza maggiore

Per recesso o rinuncia s'intende la rinuncia volontaria ad un impegno assunto in riferimento alla misura d'intervento per la quale è stata presentata una richiesta di contributo.

Il recesso agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

In caso di richiesta di recesso deve essere allegata la documentazione necessaria a motivarne le cause.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato l'avvio di un controllo in loco a suo carico.

La rinuncia, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate dagli interessi legali (ad esclusione dei casi determinati da cause di forza maggiore di cui al successivo paragrafo).

In assenza di cause di forza maggiore, la rinuncia è ammissibile fino al 70% del contributo concesso. Oltre tale percentuale la rinuncia diviene automaticamente totale.

La rinuncia diventa inoltre totale se la realizzazione effettuata è inferiore al valore finanziario minimo dell'investimento riportato nei bandi.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo".



La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto ai servizi competenti per l'istruttoria entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato o gli aventi causa, sono in grado di provvedervi.

Nei citati casi di forza maggiore il Beneficiario non è tenuto a restituire quanto percepito a titolo di aiuto – se regolarmente impiegato per la realizzazione degli interventi - o di premio e non si applica alcuna sanzione.

4.3.3.4. Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

In caso di trasferimento parziale o totale del bene oggetto dell'investimento, ad altro soggetto (per alienazione, affitto, ecc.), chi subentra nella proprietà o nel possesso del medesimo deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua e dimostrare preventivamente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici della presente misura.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto il/i beni oggetto dell'investimento non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute ai servizi di competenza entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal perfezionamento del subentro, salvo diversa tempistica prevista dai bandi.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

4.3.3.5. Errori palesi o sanabili

Le domande di aiuto e di pagamento possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi o sanabili.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006 possono essere corretti in qualsiasi momento, fermo restando quanto stabilito relativamente alle domande di modifica relative agli artt. 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009.

Si considerano sanabili:

- ◆ gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati (campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato, ecc.);
- ◆ gli errori dovuti a incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, eventualmente risultanti da verifiche di coerenza (errori aritmetici, discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda, discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa, ecc.).

Non sono considerati errori sanabili la carenza, nelle domande, delle informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (come previsto dai bandi), ovvero:

- ◆ errata o mancata indicazione del CUAA;
- ◆ mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda;
- ◆ assenza di copia del documento di identità del richiedente;
- ◆ errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;



- ♦ mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 10 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda cartacea al S.I.P.A. (Servizio Ispettorato Provinciale Agricoltura) competente per territorio, salvo diverse disposizioni previste nei bandi.

5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

5.1. *Ricezione, protocollazione e presa in carico delle domande di aiuto e di pagamento*

Le domande cartacee sono protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva. Nel caso in cui l'Ufficio di protocollo sia impossibilitato ad attribuire il numero di protocollo al momento della presentazione della domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la data di ricezione.

Successivamente il dirigente del Servizio competente a ricevere la domanda provvede a:

- a) assegnare l'istruttoria della domanda;
- b) individuare il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90;
- c) verificare la corretta presa in carico sul portale SIAN.

L'atto di assegnazione della domanda da parte del dirigente del Servizio all'istruttore, corrisponde all'avvio del procedimento ed è comunicato al beneficiario con le seguenti informazioni:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento (misura PSR);
- il responsabile del procedimento;
- l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso;
- i tempi entro i quali sarà concluso il procedimento istruttorio.

5.2. *Istruttoria delle domande di aiuto*

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. I documenti di registrazione del controllo sono predisposti dai servizi della direzione regionale.

5.2.1. *Controllo di ricevibilità della domanda di aiuto*

La verifica della ricevibilità della domanda avviene verificando il rispetto delle condizioni specificate nel bando. In tutti i casi per valutare la ricevibilità della domanda presentata, il soggetto incaricato, dopo avere verificato:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste dai bandi;
- la presenza e la completezza della documentazione obbligatoria presentata, come richiesto dai singoli bandi;

procederà alla definizione del verbale che riporterà in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.



Il mancato soddisfacimento delle tre condizioni sopra riportate – fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.3.3.5 - comporta la non ricevibilità della domanda e la sua decadenza, di cui si darà comunicazione al richiedente.

Il controllo della ricevibilità, può avvenire contestualmente al controllo di ammissibilità della domanda di aiuto su documenti predisposti dal servizio della direzione competente. Gli esiti vengono comunicati attraverso la pubblicazione delle graduatorie regionali, degli elenchi delle domande ammissibili, e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili, o mediante comunicazione diretta al richiedente, secondo quanto previsto dai bandi.

5.2.2. Costituzione del fascicolo dell'operazione

All'avvio del procedimento amministrativo sarà costituito per ogni domanda presentata, un fascicolo contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo. Il fascicolo conterrà:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
- le eventuali domande di variante, cambio del beneficiario, rinuncia, ecc;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);
- la check-list che descrive sinteticamente i principali controlli effettuati sulla domanda, firmata dai responsabili delle diverse fasi del procedimento medesimo.

Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy.

5.2.3. Controllo di ammissibilità della domanda di aiuto

I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono almeno la verifica:

- dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
- della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- della congruità e della ragionevolezza delle spese proposte;
- dell'affidabilità¹ del richiedente;
- altri controlli amministrativi specificatamente richiesti da bando.

Tali controlli si svolgono in due fasi.

In una prima fase, funzionale alla creazione delle graduatorie, viene controllato sulle domande di aiuto il rispetto dei criteri di selezione e si determina la priorità attribuendo -

¹ In applicazione dell'articolo 24 del Regolamento n. 65/2011 (ex articolo 26 del regolamento n. 1975/2006) le domande di aiuto presentate da soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale, sono ritenute inammissibili.

sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e indicati nei bandi - il punteggio di priorità spettante.

Formulazione delle graduatorie

L'istruttoria tecnico amministrativa delle singole richieste è affidata ad un dipendente del S.I.P.A. competente per territorio. Le risultanze del verbale istruttorio con esito positivo, con esito positivo parziale o con esito negativo saranno comunicate in duplice copia, con raccomandata A.R., ai Beneficiari. Quelli con esito positivo restituiranno una copia firmata per accettazione. I Beneficiari, in caso di difformità tra la domanda di aiuto e l'esito dell'istruttoria, avranno la possibilità di presentare controdeduzioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni continuativi dalla data di ricezione oppure restituiranno una copia firmata per accettazione. I S.I.P.A. entro il termine 15 giorni continuativi successivi alla richiesta di riesame procederanno ad un'ulteriore istruttoria della domanda di aiuto. A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità si procederà all'approvazione con Determina Dirigenziale (D.D.) degli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili con le motivazioni di esclusione.

Le domande sono ordinate in maniera decrescente sulla base del punteggio di priorità assegnato in istruttoria e riportano il contributo richiesto e quello ammissibile a seguito dei controlli amministrativi svolti.

Il competente Servizio della Direzione Politiche Agricole di Sviluppo Rurale Forestale Caccia Pesca Emigrazione, referente di misura, entro i successivi 30 giorni continuativi dalla ricezione delle determinazioni di approvazione degli elenchi provinciali da parte di tutti i S.I.P.A., redige la graduatoria regionale delle domande ammissibili e predisponde l'elenco regionale delle domande non ammissibili con le relative motivazioni di esclusione.

Il Servizio medesimo procede all'approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili e dell'elenco regionale delle domande non ammissibili con le motivazioni di esclusione.

La graduatoria è formata quindi da tre elenchi, uno costituito dalle domande che sulla base dei parziali controlli amministrativi fino a questa fase effettuati risultano ammissibili, il secondo elenco è formato dalle domande ammissibili e finanziabili e l'altro elenco è invece formato dalle domande che risultano - sempre sulla base degli stessi controlli amministrativi - non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.

La graduatoria regionale formulata come sopra sarà pubblicata sul BURA e tale pubblicazione varrà ai fini della decorrenza dei termini per gli eventuali ricorsi giurisdizionali.

A seguito del riesame, i servizi di competenza possono aggiornare gli elenchi dei beneficiari ammissibili e non, procedendo a nuova comunicazione con le medesime modalità già descritte.

Sulla base dei controlli amministrativi sulle domande di aiuto di cui al punto successivo si potranno registrare, rispetto all'importo complessivamente richiesto, economie per rinunce, revoche o non ammissibilità di interventi e/o spese richieste. Tali economie saranno utilizzate, scorrendo la graduatoria, per il finanziamento dei soggetti ammessi ma non finanziati per carenza di fondi. Lo scorrimento della graduatoria potrà essere effettuato anche in una fase successiva, per riutilizzare le economie rilevate durante l'istruttoria delle domande di pagamento derivanti da minori spese a saldo.

Per tutte le istanze, i controlli di ammissibilità procedono tramite:

- ♦ verifica dell'affidabilità del richiedente;



- ◆ il riscontro della coerenza degli interventi proposti con le indicazioni del bando;
- ◆ il controllo della congruità e ragionevolezza delle spese proposte, attraverso la verifica dell'impiego dei prezziari previsti dal bando e attraverso le motivazioni di scelta delle offerte (di almeno tre ditte concorrenti) previste per le opere a preventivo;
- ◆ l'individuazione e la verifica del quadro economico dell'intervento, della percentuale contributiva e del contributo concesso;
- ◆ il rispetto di altre eventuali condizioni previste dai bandi.

In fase d'istruttoria è possibile, se necessario, richiedere direttamente ai richiedenti, eventuale documentazione esplicativa e/o integrativa.

Gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità vengono comunicati ai richiedenti.

Qualora l'esito dei controlli di cui sopra sia positivo si procede alla concessione del finanziamento nella misura del contributo determinato. Il finanziamento è subordinato alle specifiche prescrizioni inerenti l'istanza.

Qualora l'esito dei controlli fosse negativo o parzialmente positivo i richiedenti possono presentare richiesta di riesame nei termini previsti dai bandi e il servizio competente provvederà al riesame, il cui esito sarà comunicato all'interessato per mezzo raccomandata A/R.

5.2.4. Provvedimento individuale di concessione del finanziamento

I provvedimenti di concessione saranno adottati a chiusura dell'istruttoria di ammissibilità e dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa.
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari e di tracciabilità delle spese;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al controllo, al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi e alla valutazione;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall' Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;



- riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);
- riferimenti ai controlli che l'Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività.

La determina di concessione sarà notificata al soggetto beneficiario con le modalità previste dai singoli bandi e restituita dal beneficiario debitamente firmata per accettazione.

Dalla data di notifica della comunicazione di concessione decorreranno i termini per l'esecuzione degli interventi stabiliti dai bandi, salvo diverse disposizioni degli stessi. Il mancato rispetto dei termini per l'esecuzione dei lavori comporta la decadenza dai benefici, come previsto dal D.M. 22 dicembre 2009 n° 30125 relativamente alle misure di investimento.

5.3. Verifica dei dati dichiarati dal richiedente

Sui documenti ricevuti in forma di autocertificazione o di dichiarazione (art. 46 e art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445), viene effettuato il controllo previsto dall'art. 71 comma 1 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (nel rispetto della L.R. 6 del 1996). Tale controllo viene effettuato nei tempi previsti dai bandi.

5.4. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/2005 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

Al fine di consentire una adeguata conoscenza dell'opera in esecuzione, nonché la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione Europea, tutti i soggetti che realizzano opere finanziate con il presente bando sono tenuti all'apposizione ed alla manutenzione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di adeguate tabelle di cantiere.

Tali tabelle devono avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:

- per progetti di importo superiore a € 150.000: larghezza m. 1,00 - altezza m. 2,00;
- per progetti di importo pari o inferiore a € 150.000: larghezza m. 1,00 - altezza m. 1,00.

La tabella deve recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato al bando per la misura 322, con le opportune modifiche, in relazione alle peculiarità delle singole opere e al soggetto beneficiario delle provvidenze.

Al termine dei lavori, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, deve essere affissa in posizione ben visibile, se del caso procedendo alla realizzazione di apposita struttura in muratura atta ad ospitarla, una targa informativa di dimensioni minime 60x40 cm avente caratteristiche di durabilità, secondo il fac-simile allegato al bando per la misura 322.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.



5.5. Istruttoria delle domande di pagamento

il beneficiario che abbia presentato domanda di aiuto, presenta all'Organismo Pagatore la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. Il pagamento generalmente viene richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006 e s.m.i., il 100% delle domande di pagamento è sottoposto a controllo amministrativo che riguarda tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

I controlli riguardano tutta la documentazione richiesta nelle disposizioni attuative e nel bando di misura e presentata dal beneficiario a corredo della domanda di pagamento. In tale fase è possibile, qualora previsto dai bandi, richiedere ai beneficiari, eventuale documentazione esplicativa e/o integrativa.

I controlli amministrativi comprendono anche procedure volte ad evitare irregolari finanziamenti plurimi derivanti da diversi regimi di aiuto nazionali o comunitari o relativi ad altri periodi di programmazione; in presenza di altre fonti di finanziamento, deve essere fatta la verifica che il totale degli aiuti percepiti non superi i massimali fissati.

L'attività di istruttoria delle domande di pagamento (anticipo-acconto-saldo), viene svolta attraverso la compilazione delle relative check list e dei verbali predisposti dai servizi della direzione regionale.

Nei bandi sono disciplinate le modalità per la presentazione delle domande di pagamento.

5.5.1. Controlli amministrativi sulle domande di anticipo

L'importo liquidabile come anticipo è concesso alle condizioni e nei limiti di quanto prevedono i bandi. La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo, che deve essere presentata dal beneficiario contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipo.

I controlli amministrativi delle domande di anticipo consistono nella verifica della documentazione richiesta dai bandi, ovvero:

- la domanda di pagamento;
- la polizza fidejussoria (stipulata come previsto nel paragrafo 5.5.2);
- la dichiarazione di avvenuto inizio di intervento e relativa data.

5.5.2. Gestione delle polizze fideiussorie

Per la gestione delle polizze fideiussorie si fa riferimento al provvedimento AGEA relativo alla procedura per la gestione informatizzata delle garanzie, ovvero circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009 e s.m.i.



5.5.3. Controlli amministrativi sulle domande di acconto

L'importo liquidabile come acconto (o Stato di Avanzamento Lavori – SAL) è direttamente commisurato alle forniture acquisite ed alle opere realizzate (determinata percentualmente in riferimento alla spesa) ed è concesso alle condizioni e nei limiti di quanto prevedono i bandi.

I controlli amministrativi, delle domande di acconto consistono nella verifica:

- della documentazione presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare l'acconto del contributo;
- della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- dell'ammissibilità e dell'eleggibilità delle spese oggetto di domanda;
- della conformità delle realizzazioni con quanto approvato;

5.5.4. Controlli amministrativi sulle domande di saldo

Per le domande di erogazione del saldo finale sono previste le attività di controllo che riguardano tutta la documentazione necessaria per la verifica:

- della realizzazione (anche parziale) delle opere, della fornitura dei prodotti e/o servizi cofinanziati;
- della verifica dell'ammissibilità e dell'eleggibilità delle spese oggetto di domanda;
- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto o di variante;
- della verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo.

5.5.5. La visita in situ

Nell'ambito dei controlli amministrativi deve essere effettuato almeno un sopralluogo, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. (CE) n. 65/2011.

Il sopralluogo deve essere effettuato sul 100% dei progetti prima del pagamento del saldo; in caso di una sola visita, essa va effettuata prima del pagamento del saldo finale. Essa consiste in una verifica volta ad accertare l'effettiva realizzazione dell'investimento in maniera conforme al progetto approvato e ad esaminare la contabilità del beneficiario.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica, le misure e le riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità, sono registrati su apposite check-list e/o verbali, che vengono registrate su portale SIAN e conservate nel fascicolo della corrispondente domanda di aiuto/pagamento.

6. CONTROLLI IN LOCO

6.1. Analisi del rischio

L'analisi del rischio è attuata sulle domande di pagamento da cui estrarre il campione da sottoporre a controllo in loco ed è effettuata da AGEA secondo i parametri adottati a livello nazionale. Qualora l'Autorità di Gestione riscontri la necessità di implementare parametri specifici regionali, questi saranno comunicati ad AGEA al fine di includere gli stessi nelle procedure di estrazione del campione.



6.2. Elementi e modalità del controllo

Il campione su cui si effettua il controllo, rappresenta almeno il 4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno civile e almeno il 5% della spesa totale dichiarata per l'intero periodo, in base a quanto disposto dall'art. 25 del Reg. (CE) n. 65/2011.

L'individuazione dell'universo da cui selezionare il campione, le modalità e la tempistica di estrazione sono oggetto di specifiche disposizioni procedurali concordate con AGEA.

I controlli in loco vengono effettuati da personale diverso da quello che ha effettuato i controlli amministrativi, e consistono in una visita in loco per la verifica dell'operazione (da non confondersi con la visita in situ, di cui al paragrafo 5.5.5), nel corso della quale è necessario verificare, ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 o dell'art. 26 del Reg. (CE) n. 65/2011:

- i documenti contabili a giustificazione dei pagamenti dichiarati;
- la conformità e natura della spesa in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti;
- la conformità della destinazione rispetto a quanto previsto nel progetto approvato all'atto della concessione del sostegno o dell'ultima domanda di variante approvata;
- la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e alle altre normative pertinenti in vigore;
- verifica degli impegni e degli obblighi che è possibile controllare al momento della visita.

I sopralluoghi presso gli Enti Pubblici relativi al controllo in loco, possono essere svolti contestualmente con quelli previsti dal paragrafo 5.5.5, garantendo la separazione delle funzioni in ottemperanza al Reg. (CE) 885/2006.

Tutte le attività di controllo svolte (risultati della verifica, le misure e riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità, ecc.) sono registrate su apposita check-list e/o verbali.

7. ESITO DEI CONTROLLI DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

7.1. Calcolo della spesa ammissibile a seguito dei controlli amministrativi e in loco

La spesa ammissibile a seguito dei controlli amministrativi e in loco è quella risultante dalle attività descritte nei capitoli precedenti e nelle check list e/o nei verbali redatti per i controlli.

7.2. Riduzioni ed esclusioni

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 30 del regolamento UE n. 65/2011, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile. La riduzione descritta si applica anche

qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post (articoli 26 e 29 del regolamento UE n. 65/2011).

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del regolamento (UE) 65/2011 e, in applicazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)" e in caso di mancato rispetto degli impegni sono stabilite riduzioni o esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi in base alla gravità, entità e durata dell'impegno violato.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

La materia è normata dal D.M. 22 dicembre 2009 n° 30125 relativamente alle misure di investimento.

7.3. Sanzioni

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui si riportano qui di seguito i principali aspetti:

- in base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86;
- in base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale;
- l'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR per importi superiori a 51,65 Euro;
- in base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a del capitolo 1 del capo I;
- l'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4 comma della Legge 898/86, il Presidente della Giunta Regionale o funzionario da lui delegato;
- la procedura che l'organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:
 - la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
 - la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
 - il contestuale invio alla autorità competente, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;
 - le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.



Per importi indebitamente percepiti superiori ad € 4.000,00, oltre alle sanzioni amministrative, l'organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

Nel caso in cui si sono accertate irregolarità per le quali è prevista la comunicazione richiesta dal Reg. (CE) 1848/2006, artt. 3 e 5, le relative schede devono essere trasmesse da AGEA al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, autorità competente per la trasmissione alla Commissione Europea degli elenchi di irregolarità.

7.3.1. Ripetizione dell'indebito

In conformità a quanto disposto dall'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse. L'indebito viene recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del Reg. (CE) n. 1698/2005 e del Reg. (CE) n. 73/2009, previa notificazione della decisione di recupero, anche per via telematica. Tuttavia, l'agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

Gli interessi decorrono, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Reg. CE n. 937/2012, dal termine di pagamento per il beneficiario come indicato nell'ordine di riscossione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore dell'AGEA.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.


Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il termine di pagamento per il beneficiario come indicato nell'ordine di riscossione ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004 e quello della restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il termine di pagamento per il beneficiario come indicato nell'ordine di riscossione ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004 e quello di effettiva compensazione da parte di AGEA.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a quattro anni.

7.3.2. Procedura di registrazione debiti

Con delega da parte di AGEA, la Regione opera, in conformità a quanto previsto dalla Circolare Prot. n. 29916/UM n. 36 del 7/11/2008, relativa alla "Procedura Registrazione Debiti" (PRD), per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero crediti. Tale procedura è stata adottata, in applicazione della Determinazione dell'Ufficio Monocratico n. 441 del 28 dicembre 2007, al fine di realizzare:

- 
- a) una efficace gestione delle informazioni relative a posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti;
 - b) la messa in atto dei flussi informativi nei confronti della Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria.

7.3.3. Gestione certificazioni antimafia

In materia di certificazione antimafia si applicano le disposizioni previste dal DPR n. 252 del 3.6.1998.

Tale DPR prevede che per richieste di aiuto per importi complessivi uguali o superiori a 154.937,07 euro, la Regione che ha assunto delega delle attività istruttorie acquisisce un certificato antimafia vigente emesso dalla Prefettura di competenza (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).

La suindicata certificazione antimafia ha una validità di 180 giorni dalla data del rilascio.

La presenza e la data di rilascio della certificazione vengono acquisite su sistema SIAN. AGEA effettua un controllo informatico prima di procedere al pagamento dell'aiuto.

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del DPR 252/98 "per i rapporti fra soggetti pubblici" ovvero come da Circolare 18 dicembre 1998 del Ministero degli Interni n. 559 per le "erogazioni o altre agevolazioni economiche che non attengano allo svolgimento di attività imprenditoriali, ma ad esigenze economico sociali personali o al perseguimento di interessi patrimoniali non imprenditoriali" (ad esempio prepensionamento - misura 113, enti ecclesiastici, ecc.).

8. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

8.1. Formazione degli elenchi di liquidazione

Una volta completati i controlli di ammissibilità sulle domande di pagamento, i servizi competenti determinano l'importo da liquidare ed effettuano la chiusura dell'istruttoria. I servizi competenti curano l'acquisizione sul sistema SIAN delle informazioni relative alla chiusura dell'istruttoria.

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte dell'elenco di liquidazione regionale, dopo essere state sottoposte alla procedura di autorizzazione. Tale procedura prevede diversi livelli di controllo e viene eseguita dai funzionari revisori della Regione (revisori di primo livello) e dai responsabili dell'autorizzazione al pagamento.

8.2. La procedura di gestione ed autorizzazione degli elenchi di pagamento

La procedura relativa alla gestione ed autorizzazione degli elenchi di pagamento, gestita tramite le funzionalità del SIAN o gli applicativi regionali, è applicata alle domande di pagamento relative a tutte le Misure del PSR e consiste nelle fasi di seguito descritte.

La Gestione degli elenchi di pagamento permette di mettere in pagamento le domande che hanno avuto un'istruttoria con esito positivo.

In questa fase si individuano i seguenti ruoli:

- Revisore primo livello (Ente Regionale);
- Responsabile autorizzazione (Ente Regionale);



- Responsabile autorizzazione (Regionale);

Il Revisore primo livello effettua le seguenti operazioni:

- Seleziona un numero di domande da liquidare e crea un lotto. Nell'ambito del lotto sarà estratto un campione di domande che dovranno essere revisionate;
- Riceve i fascicoli delle domande estratte a campione dagli istruttori;
- Verifica la correttezza e completezza (2%) dell'istruttoria;
- Verifica la completezza (5%) dell'istruttoria;
- Compila la check-list (Scheda revisore);
- Determina l'esito della revisione;
- Propone la liquidazione delle domande al Revisore secondo livello (se previsto dalla regione di appartenenza dell'ente) oppure al Responsabile Autorizzazione ovvero respinge le domande all'Ente istruttore.

Le condizioni per liquidare o respingere un domanda sono le seguenti:

1. **Fino al 3% delle domande con esito negativo:** le domande conformi al controllo e quelle non estratte a campione, passano alla fase successiva, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria.
2. **Dal 3.01% al 6% di domande con esito negativo:** il revisore ha la possibilità di scegliere se chiudere negativamente tutte le domande revisionate (comprese quelle non estratte a campione) o estrarre un campione supplementare del 5% sulla totalità delle domande; se, a seguito del controllo supplementare, le domande con esito negativo risultano:
 - **Inferiori al 3%:** le domande conformi al controllo, nonché quelle non estratte a campione, passano alla fase successiva, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria;
 - **Superiori al 3.01%:** tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase istruttoria. Nel caso in cui non sarà possibile estrarre un ulteriore campione tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase di istruttoria.
3. **Superiore al 6.01%:** tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase istruttoria.

La Regione può scegliere se effettuare o meno la revisione di secondo livello (che è facoltativa); se viene effettuata la revisione di secondo livello, i lotti di domande passeranno alle fasi successive di lavorazione solo se avranno superato entrambe le revisioni. Negli altri casi i lotti che avranno superato la revisione di primo livello passeranno alla successiva fase di lavorazione.

Le condizioni per liquidare o respingere un domanda sono le seguenti:

1. **Fino al 3% delle domande con esito negativo:** le domande conformi al controllo, nonché quelle non estratte a campione, sono approvate, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria;
2. **Dal 3.01% al 6% di domande con esito negativo:** viene estratto un campione supplementare del 5% sulla totalità delle domande; se, a seguito del controllo supplementare, le domande con esito negativo risultano:

• **Inferiori al 3%:** le domande conformi al controllo, comprese quelle non estratte a campione, sono approvate, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria;

• **Superiori al 3.01%:** tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase istruttoria.

Nel caso in cui non sarà possibile estrarre un ulteriore campione tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase di istruttoria.

3. Superiore al 6.01%: tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase istruttoria.

Le domande che hanno avuto un esito negativo sia per la revisione di primo livello che per quella di secondo livello, dopo la stesura della nuova istruttoria, se inserite in un nuovo lotto, apparterranno obbligatoriamente al campione.

Il funzionario Responsabile delle Autorizzazioni dell'ente periferico lavora sui lotti che hanno superato la fase di revisione di primo livello o di secondo livello (se prevista). Potrà effettuare le seguenti operazioni:

- Autorizzazione al pagamento della domanda.
- Revoca dell'autorizzazione al pagamento della domanda.

Il funzionario regionale Responsabile delle Autorizzazioni lavora solo sulle domande autorizzate dall'ente periferico. Potrà effettuare le seguenti operazioni:

- Autorizzazione regionale al pagamento della domanda.
- Revoca dell'autorizzazione regionale al pagamento.

Le domande il cui pagamento viene autorizzato dal funzionario regionale entrano in un elenco di liquidazione, che viene reso immediatamente disponibile all'OP AGEA per la successiva fase di erogazione dei premi. La guida operativa "Elenchi di pagamento"- Ed. 1 giugno 2008, descrive nel dettaglio la procedura sopra descritta, con particolare riferimento alle operazioni da eseguire su portale SIAN.

La Regione:

- invia ad AGEA una nota riepilogativa dell'elenco di liquidazione in questione;
- trasmette con apposita lettera l'elenco/gli elenchi da liquidare completi dei requisiti formali (timbri, firma del Responsabile autorizzazione pagamento).

9. CONTROLLI EX-POST

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- a. ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b. siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.



Controlli ex Post (Reg. (CE) n. 1975 della Commissione del 07/12/2006 art. 30 e s.m.i; Reg. (CE) n.65 della Commissione del 27/01/2011).

L'attività di definizione dei criteri di estrazione del campione sarà attuato dal AGEA. L'Autorità di Gestione comunicherà ad AGEA eventuali criteri aggiuntivi.

La ditta beneficiaria, se rientra nel campione di almeno il 2% delle richieste beneficiarie dei provvedimenti di concessione, è sottoposta al controllo ex post mediante il quale si accerterà il mantenimento degli impegni assunti. I controlli sul 2% del campione saranno effettuati da personale diverso da quello che ha preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento, e saranno eseguiti per almeno 5 anni per gli investimenti relativi a impianti, macchine e attrezzature e 10 anni per gli investimenti strutturali, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

L'eventuale esito negativo del controllo ex post comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni", e alle disposizioni indicate nei bandi.

9.1. Analisi del rischio

L'analisi del rischio è attuata sulle domande di pagamento da cui estrarre il campione da sottoporre a controllo ex post ed è effettuata da AGEA secondo i parametri adottati a livello nazionale. Qualora l'Autorità di Gestione riscontri la necessità di implementare parametri specifici regionali, questi saranno comunicati ad AGEA al fine di includere gli stessi nelle procedure di estrazione del campione.

9.2. Elementi e modalità del controllo

Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti:

- a. verificare il rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b. verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
- c. garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

I controlli ex post coprono ogni anno civile almeno il 2% della spesa pubblica ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo anno civile.»;

I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

9.3. Esito del controllo ed applicazione riduzioni e/o osservazioni delle domande di pagamento

Se nel corso dei controlli (amministrativi, in situ, in loco) si verificheranno le condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate nelle richieste di ammissione al sostegno e lo stato di fatto dell'azienda, si applicherà quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006 e s.m.i.



10. RICORSI

La presentazione di ricorsi contro l'esito di fasi procedurali è sempre possibile.

Avverso le notifiche dell'esito istruttorio e/o dei controlli sono esperibili:

- a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

11. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In conformità alla determinazione del D.M. 20/12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, "ogni controversia relativa a validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alle procedure conciliative in conformità alla determinazione del D.M. 20/12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

12. MONITORAGGIO

I Responsabili di Misura provvedono a fornire al Servizio responsabile del Monitoraggio, le informazioni necessarie ad alimentare il sistema di monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento agli indicatori individuati per singola Misura, parimenti forniscono i dati di monitoraggio per il controllo in loco ed ex-post.

13. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

L'art. 71 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello di Stato Membro.

Per l'ammissibilità delle spese, pertanto si fa riferimento al documento disposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, "Linee guida sull'ammissibilità delle spese dei programmi di sviluppo rurale e degli interventi analoghi".

14. NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

14.1. Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

- a. **bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione;
- b. **assegno circolare o bancario non trasferibile;**
- c. **bollettino postale, modalità documentata dalla ricevuta postale;**
- d. **vaglia postale, modalità documentata dalla ricevuta del vaglia postale.**



Il bollettino ed il vaglia postale possono essere ammessi a condizione che le operazioni siano effettuate tramite conto corrente postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato, salvo quanto disposto dal bando di riferimento e riportare nella causale il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo), le stesse vanno documentate dall'estratto del conto corrente in originale dal quale risulta l'avvenuta trascrizione dell'operazione.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento gli originali dei documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Nel caso di richiesta del riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per almeno cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità.

14.2. Decorrenza per l'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, e quelle effettuate ai sensi della domanda di preadesione (qualora prevista dai bandi), nella modalità e tempistica prevista dai bandi.

Per investimenti materiali relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione delle fatture di saldo ed alla dichiarazione di fine lavori.

Per gli investimenti immateriali e gli acquisti di macchine ed attrezzature, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'intervento corrisponde all'emissione della fattura di saldo.

14.3. Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in 6 mesi per gli investimenti che non prevedono opere edili e in 18 mesi per investimenti che prevedono opere edili, fatte salve specifiche indicazioni previste dai bandi. Tali termini decorrono dalla data di ricezione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale. Il mancato rispetto dei termini per l'esecuzione dei lavori comporta la decadenza dai benefici, come stabilito dal D.M. 22 dicembre 2009 n° 30125 relativamente alle misure di investimento.

14.4. Parziale esecuzione dei lavori

Qualora fosse realizzato parzialmente, l'intervento può essere liquidato a condizione che sia organico e funzionale per le attività dell'azienda.

La parziale esecuzione dei lavori, se soddisfa alla condizione di organicità e funzionalità di quanto realizzato, viene considerata come rinuncia parziale, cui si rimanda.

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, devono riscontrare la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto. Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo

eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati. Rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 30 del Reg. (UE) n. 65/2013 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n°

36 *pezzi*

 MAR. 2013

Per. *AdP.*
Giulia Di Cesare

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI
UFFICIOPARI OPPORTUNITÀ

DETERMINAZIONE 1.03.2013, n. DD/88

L.R. 37/93 art.4. L.R.16/2008 art.103.
Richiesta di cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazioni di Volontariato, con nota a firma del legale rappresentante, dell'Associazione C.I.P.A. - Centro d'Informazione e Prima Accoglienza - L'Aquila

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 dell'11 agosto 1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

VISTO il D.P.G.R. n. 169 del 27/02/1995 con il quale si è provveduto ad iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione C.I.P.A. - Centro di Informazione e Prima Accoglienza con sede in Viale Don Bosco, n. 6 - L'Aquila

VISTA la nota del 07/11/2012 acquisita agli atti in data 7/11/2012 con protocollo RA/247688 con la quale si richiede espressamente, a firma del legale rappresentante, la cancellazione dell'Associazione come sopra identificata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, allegata alla presente sotto la lettera "A";

VISTE le determinazioni Conferenza Regionale del Volontariato, espresse in data 29/01/2013, allegata alla presente sotto la lettera "B"

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **la cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione C.I.P.A. Centro di Informazione e di Prima Accoglienza con sede legale in viale Don Bosco, n. 6 - L'Aquila
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto sopra;
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE 08.11.2012, n. DA21/47

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45. Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c.. Autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero ubicato in via dell'Industria n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE). Operazioni R13 - R12 - R3 di rifiuti non pericolosi. Variante sostanziale alla Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152. "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare l'art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

CONSIDERATO che la ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., con nota del 03.11.2011, acquisita dal SGR al prot.n. RA/228430 del 08.11.2011, ha avanzato ai sensi dell'art. 208

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i., istanza di variante sostanziale alla **Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011** per la gestione di un impianto di recupero ubicato in via dell'Industria, n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE), per operazioni di recupero (**R13 - R12 - R3**) di rifiuti non pericolosi;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G. del 10.05.2002;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)", pubblicata sul BURA n.50 del 30/07/2010;

RICHIAMATO il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" e s.m.i., per quanto applicabile;

VISTA la DGR n. 129 del 22.02.2006 "Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005";

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006" e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n.1227 del 29.11.2007 "D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1192 del 04.12.2008 "L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive

in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti";

RICHIAMATA la DGR n. 778 del 11.10.2010 "Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione";

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 "Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 "Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla suddetta istanza di autorizzazione avanzata dalla ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., con nota del 03.11.2011, composta dalla seguente documentazione:

1. **Relazione Tecnica** a firma della Dot.ssa Cristina Baldini e dell'Ing. Federica Principi, datata 20.10.2011;
2. **Tavola 1** - Layout di massima con aree stoccaggio rifiuti;
3. **Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica**, a firma del Dott. Geolo. Giovanni Marrone, datata Agosto 2009;
4. **Tavola** - Viabilità interna;
5. **Tavola** - Vincolo paesaggistico e archeologico aree protette;
6. **Tavola** - Vincolo idrogeologico, forestale, rischio frana e zone sismiche della Regione Abruzzo;
7. **Tavola** - Carta della vegetazione;
8. **Tavola** - Carta dell'uso del suolo;

9. **Tavola** – Carta idrogeologica - Legenda;
10. **Tavola 2** – Planimetria catastale/PRG/Rilievo, a firma del Geom Bearardo Ferri, datata Agosto 2009;
11. **Tavola** – Stralcio mappa catastale scala 1:2000, a firma del Geom. Mauro Ferri, datata 13.09.2007;
12. **Tavola 02** – Planimetria impianto antincendio, a firma del P.I. Francesco Cstelli, datata 13.12.2006;
13. **Tavola 01** – Impianto di illuminazione e potenza, a firma del P.I. Francesco Cstelli, datata 10.01.2007;

DATO ATTO che la variante sostanziale proposta consiste nell'aumento delle potenzialità di trattamento degli scarti di legno vergine e rifiuti di legno cellulosici da manutenzione verde (CER 030101, 030105 e 200201) da **8.000 t/a** a **18.000 t/a**, per una potenzialità complessiva dell'impianto di recupero pari a **30.940 t/a**;

EVIDENZIATO che il progetto di che trattasi non prevede alcun intervento di tipo edilizio ovvero l'aggiunta di nuovi macchinari, rientrando l'incremento delle potenzialità di trattamento nelle potenzialità proprie dell'impianto esistente ed autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.12.2011;

DATO ATTO che il SGR, con nota prot.n. 242209/RA del 01.12.2011, ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed ha trasmesso gli elaborati progettuali sopra richiamati;

VISTA la nota prot.n. 2006/BN-VIA del 03.11.2011, acquisita dal SGR al prot.n. 230942 dell' 11.11.2011, con la quale il Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, in merito alla procedura di istanza di variante non sostanziale al Giudizio del CRR-VIA n. 1375 del 3.12.2009, ha trasmesso il **Giudizio del CRR-VIA n. 1868 del 25.10.2011** di presa d'atto di variante non sostanziale;

VISTA la nota prot.n. 16639 del 13.12.2011, acquisita dal SGR al prot.n. RA/1325 del 03.01.2012, con la quale il Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Teramo, ha trasmesso, relativamente al procedimento

in argomento, il parere di competenza e nello specifico: *“omissis... l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico e pertanto nessuna prescrizione è dovuta a norma dell'art. 20 del R.D. del 16.05.1926 n.1126.. omissis”*;

DATO ATTO che il SGR, con nota prot.n.135091 dell'11.06.2012, ha provveduto a convocare apposita Conferenza dei Servizi (CdS) in data 10.07.2012;

VISTE le note prot.nn. RA/7140413 del 15.06.2012 e RA/157452 del 05.07.2012, con le quali il SGR ha provveduto a convocare il Comune di Martinsicuro e la Ditta Ruzzo Reti SpA, che per mero errore materiale non erano stati ricompresi nella precedente nota prot.n. 135091 del 11.06.2012 del SGR;

VISTA la nota prot.n. 4986 del 06.07.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/161948 dell'11.07.2012, con la quale l'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, ha espresso **parere favorevole** a condizione che: *“omissis ... si adottino tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri e per limitare il dilavamento dei rifiuti stoccati all'aperto... omissis”*;

VISTA la nota prot.n. 8682 del 2.07.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/164711 del 13.07.2012, con la quale il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Teramo, ha confermato quanto comunicato con nota prot.n. 16639 del 13.12.2011, acquisita dal SGR al prot.n. RA/1325 del 03.01.2012;

VISTA la nota prot.n. 17773 del 09.07.2012, acquisita dal SGR in sede di CdS, con la quale il Comune di Martinsicuro - Area Urbanistica, ha espresso **parere favorevole** con le seguenti precisazioni:

“omissis

– dalla lettura della Relazione tecnica rimessa dalla ditta in data 22.06.2012 prot.n. 16177, sembrano essere presenti nell'area manufatti per i quali non risultano agli atti provvedimenti autorizzativi e pertanto non possono essere considerati utilizzabili ai fini della richiesta (Tav. 1 e pag 25: officina di riparazione e due tettoie) ed in merito ai quai l'ufficio si riserva di effettuare i dovuti accertamenti;

– *l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico, contrariamente a quanto affermato dalla medesima relazione, con decreto ministeriale di notevole interesse pubblico del 06.06.1977, pubblicato in G.U. il 13.07.1977 n. 189 ... omissis*";

PRESO ATTO del verbale della Conferenza dei Servizi del 10.07.2012;

VISTA la nota prot.n. 14163 del 26.07.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/178127 del 31.07.2012, con la quale la ditta RUZZO RETI SpA ha espresso **parere favorevole** nel rispetto delle prescrizioni riportate nella stessa nota;

VISTA la nota del 10.08.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/195160 del 03.09.2012, con la quale la ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., ha trasmesso appositi chiarimenti in relazione a quanto emerso in sede di CdS del 10.07.2012 ed, in particolare, a quanto richiesto dal Comune di Martinsicuro con nota prot.n. 17773 del 09.07.2012;

CONSIDERATO che il SGR con nota prot.n. RA/205860 del 17.09.2012, ha trasmesso il verbale della CdS del 10.07.2012, invitando gli Enti che non avevano ancora trasmesso il parere di competenza, ad inviarlo ai sensi di legge, nel termine di 30 giorni dalla notifica della stessa nota;

VISTA la nota prot.n. 23964 del 19.09.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/210631 del 21.09.2012, con la quale il Comune di Martinsicuro – Area Urbanistica, ha comunicato che: *“omissis... si porta a conoscenza che in data 31.08.2012 prot. 22230 la ditta ha inoltrato istanza di Accertamento di Conformità della tettoia in carpenteria metallica presente nell'area eseguita in assenza di titolo abilitativi e che la medesima è in corso di istruttoria...”*;

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Comune di Martinsicuro – Area VI, con nota prot.n. 24985 del 27.09.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/220901 del 04.10.2012;

RITENUTO che, in merito a quanto comunicato dal Comune di Martinsicuro con la nota prot.n. 17773 del 09.07.2012, la Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c. deve avviare le procedure di

richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 relativamente all'attività di deposito merci; le aree interessate, nelle more della conclusione del suddetto procedimento, non possono essere utilizzate per le attività di cui al presente provvedimento;

VISTA la nota prot.n. RA/223999 del 08.10.2012, acquisita con pari protocollo in data 11.10.2012, con la quale il Servizio Genio Civile Regionale – Ufficio di Teramo ha espresso **parere favorevole** in quanto l'area interessata dall'impianto non ricade in area vincolata dal PAI e dal PSDA Abruzzo ed è ubicata ad una distanza maggiore di 10 (dieci) metri dal torrente “Lagozzo”;

VISTA la nota prot.n. 3584 del 9.10.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/235755 del 24.10.2012, con la quale la AUSL di Teramo ha espresso **parere favorevole** per il progetto di cui al presente atto;

EVIDENZIATO che la richiesta di autorizzazione di cui al presente provvedimento non comporta alcuna variazione impiantistica rispetto a quanto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011;

RITENUTO pertanto, di procedere con il presente provvedimento al rilascio della mera fase di esercizio dell'impianto;

EVIDENZIATO che all'atto dell'emanazione del presente provvedimento, comprensivo della fase di gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, si intende revocata la Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011;

EVIDENZIATO che nel presente provvedimento è ricompresa l'autorizzazione dello scarico delle acque di prima pioggia e che, pertanto, all'atto dell'emanazione dello stesso si intende revocata l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Ruzzo Servizi SpA n. 38163 del 27.12.2007 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni trasmessa ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTA la Legge 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il progetto proposto dalla Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., con sede legale in via dell'Industria, n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE), in variante sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011, di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in via dell'Industria n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE), per operazioni di recupero **R3 - R12 - R13** di rifiuti non pericolosi, in un'area identificabile secondo le N.C.T. del Comune di Martinsicuro, Foglio n. 22, particella n. 599, superficie complessiva **6.780 mq**, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali così costituiti:
 1. **Relazione Tecnica** a firma della Dot.ssa Cristina Baldini e dell'Ing. Federica Principi, datata 20.10.2011;
 2. **Tavola 1** - Layout di massima con aree stoccaggio rifiuti -
 3. **Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica**, a firma del Dott. Geolo. Giovanni Marrone, datata Agosto 2009;

4. **Tavola** - Viabilità interna;
 5. **Tavola** - Vincolo paesaggistico e archeologico aree protette;
 6. **Tavola** - Vincolo idrogeologico, forestale, rischio frana e zone sismiche della Regione Abruzzo;
 7. **Tavola** - Carta della vegetazione;
 8. **Tavola** - Carta dell'uso del suolo;
 9. **Tavola** - Carta idrogeologica - Legenda;
 10. **Tavola 2** - planimetria catastale/PRG/Rilievo, a firma del Geom Bearardo Ferri, datata Agosto 2009;
 11. **Tavola** - Stralcio mappa catastale scala 1:2000, a firma del Geom. Mauro Ferri, datata 13.09.2007;
 12. **Tavola 02** - Planimetria impianto antincendio, a firma del P.I. Francesco Cstelli, datata 13.12.2006;
 13. **Tavola 01** - Impianto di illuminazione e potenza, a firma del P.I. Francesco Cstelli, datata 10.01.2007;
2. **di autorizzare** la ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c.:
 - 2.1 all'esercizio, ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'impianto di cui al precedente punto **1**);
 - 2.2 ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali pulverulento;
 - 2.3 lo scarico delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'impianto in oggetto nel pubblico collettore sito in via dell'Industria - Martinsicuro (TE), nel rispetto delle prescrizioni di cui alla nota della Ruzzo Servizi SpA prot.n. 14163 del 26.07.2012, **Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 3. di **REVOCARE** dalla data di emanazione del presente provvedimento, la Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011;
 4. di **STABILIRE** che nell'impianto possono essere gestiti i seguenti rifiuti (CER) per le potenzialità istantanee e annue e le operazioni di recupero sotto riportate:

Macrotipologia	CER	Potenzialità istantanea (t)	Potenzialità annua (t/a)	Operazioni di Recupero
Scarti di legno trattati (segatura, trucioli, pannelli di truciolare, piallacci ecc), compresi imballaggi	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138	800	12.000	R12-R13
Scarti di legno vergine e rifiuti di legno cellulose da manutenzione verde	030101, 030105, 200201	1.100	18.000	R13 – R3
Rifiuti plastici, compresi imballaggi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico - chirurgici	020104, 150102, 191204, 200139	15	100	R13
Rifiuti in metallo e cascami di lavorazione (ferro, alluminio, rame ecc.. e metalli misti), compresi imballaggi anche compositi	100299, 100899, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 150105, 150106, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191002, 191203, 200140	40	400	R13
Vetro, compresi imballaggi	150107, 170202, 191205, 200102	25	140	R13
Carta e cartone compresi imballaggi e materiali assorbenti diversi da quelli di cui alla voce 150202	150101, 191201, 200101, 150203	20	300	R13
		Tot. 2.000	Tot 30.940	

5. **di stabilire** che l'autorizzazione di cui al **punto 2)** è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. adottare tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri e per limitare il dilavamento dei rifiuti stoccati all'aperto;
2. rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011, salvo quanto modificato nel presente provvedimento;

6. **di prescrivere** che dalla data di emanazione del presente provvedimento, la ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., deve avviare presso il Comune di Martinsicuro, le procedure di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04, relativamente all'attività di deposito merci; le aree interessate, nelle more della conclusione del suddetto procedimento, non possono essere utilizzate per le attività di cui al presente provvedimento;

7. **di stabilire** che l'autorizzazione di cui al **punto 2)** è concessa per un periodo pari ad **anni 10 (dieci)** dalla data di emanazione del presente provvedimento;

8. **di precisare** che l'autorizzazione di cui al **punto 2)** è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;

9. **di prescrivere** che per l'esercizio dell'impianto sia trasmessa la seguente documentazione:

9.1) garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 15);

9.2) nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche ed ai sensi delle disposizioni vigenti in merito;

9.3) data di avvio delle operazioni di cui al presente provvedimento;

10. **di prescrivere** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla

gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11. **di precisare** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 11.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - 11.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - 11.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - 11.4) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
12. **di richiamare** la Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c. autorizzata, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010;
13. **di richiamare** la Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c. all'osservanza di quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 "*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" e s.m.i., per quanto applicabile;
14. **di dare atto** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

15. **di obbligare** la Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., a prestare prima dell'avvio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 790/2007 e s.m.i.;
16. **di fare salvi** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. Sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
17. **di redigere** il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c. con sede legale in via dell'Industria, n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE);
18. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Martinsicuro (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'ARTA - Sede Centrale di Pescara e all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo;
19. **di trasmettere** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
20. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE 14.03.2013, n. DA21/32
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D. Lgs. 24 giugno

2003, n. 209 e s.m.i. Ditta MOMO'Srl - sede legale e amministrativa in loc. S. Brigida - 67035 Pratola Peligna (AQ). Proroga della autorizzazione regionale n. DF3/8 del 06.02.2004 e s.m.i., per la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti e di un centro di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (D 15/R13), nel Comune di Pratola Peligna (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006";

VISTO l'art. 196 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante "Competenze delle Regioni";

RICHIAMATO l'art. 208 del predetto D.Lgs 152/06, recante: "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti";

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

VISTO il D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto: "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti";

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell'11.10.2010 avente per oggetto: "Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione";

RICHIAMATA la DGR n. 1192 del 04.12.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 e successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, inerente: "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 - Modifiche ed integrazioni";

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29.11.2007, inerente: "D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell'11.01.2008, avente per oggetto: "D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria";

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998, concernente: "Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: "Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22", pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: "Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.", pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

RICHIAMATO il contenuto della D.G.R. n. 209 del 4 maggio 2009, come da ultimo prorogata con D.G.R. n. 919 del 27 dicembre 2012, con la quale si adottano disposizioni inerenti all'esercizio degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti ubicati nel territorio provinciali di L'Aquila, nei confronti dei quali, per effetto dei drammatici eventi dell'aprile del 2009, si è ritenuto di prendere atto delle oggettive difficoltà socio-economiche in cui versa l'intero territorio aquilano e di consentire ai soggetti autorizzati di continuare le proprie attività sino alla adozione, da parte di questa Autorità, dei singoli provvedimenti di rinnovo e/o variante in corso di istruttoria;

DATO ATTO che la citata deroga introdotta da ultimo al punto 1. della D.G.R. n. 919 del 27 dicembre u.s. risulta in scadenza al 30.06.2013 e che la Ditta in oggetto prosegue attualmente nell'esercizio delle attività già autorizzate proprio in virtù della suddetta deroga, rendendosi necessario provvedere al rilascio di apposita autorizzazione regionale;

RICHIAMATA la determinazione di questo Servizio n. DF3/8 del 6 febbraio 2009 e s.m.i., avente per oggetto " Rinnovo della autorizzazione regionale all'esercizio di un centro di raccolta, stoccaggio, recupero e rottamazione di ferro, autoveicoli, rimorchi e smili fuori uso;

VISTA l'istanza formulata dalla Ditta MOMO' Srl in data 16.09.2008, acquisita al protocollo regionale al n. DN3/22753 del 22.09.2008, con sede legale ed amministrativa in loc. S. Brigida di Pratola Peligna (AQ), tendente al rinnovo della autorizzazione regionale n. DF3/8 del 6 febbraio 2004 e s.m.i., con scadenza fissata al 6 febbraio 2009;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio, n.DN3/24370 del giorno 8 ottobre 2008, con la quale si comunica alla Ditta interessata l'avvio del procedimento istruttorio e, contestualmente, si richiedono alcune integrazioni documentali;

RICHIAMATA la successiva nota regionale prot. n. DN3/26508 del 31 ottobre 2008, con la quale si richiede all'ARTA Abruzzo e alla Provincia di L'Aquila, il parere tecnico previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

DATO ATTO che la Ditta MOMO' Srl ha trasmesso la documentazione integrativa come da richiesta regionale, in allegato alla nota datata 23 ottobre 2008, acquisita al protocollo regionale in data 30 ottobre 2008 al n. DN3/26334;

VISTA la nota regionale prot. n. DN3/27228 del 10 novembre 2008, con la quale si conferma l'esattezza l'entità dell'importo della garanzia finanziaria proposto dalla Ditta con nota del 23/10/2008 e, altresì, si accoglie la richiesta di riduzione del medesimo importo, nella misura del 10 %, per effetto della applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 709/07 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che con nota regionale prot. n. DN3/30621 del 17 dicembre 2008, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, si provvede alla restituzione della polizza fidejussoria n. 69/02/560778395-08 - appendice 2 -, sottoscritta per accettazione dal Dirigente del Servizio regionale Gestione Rifiuti, trasmessa dalla Ditta MOMO' Srl con nota del 26 novembre 2008 e acquisita al protocollo regionale al n. DN3/29352 del 3 dicembre 2008;

VISTA la nota dalla Ditta MOMO' Srl datata 9 gennaio 2009 e acquisita agli atti al prot n. DN3/958 del 16 gennaio 2009, concernente, in particolare, la richiesta di proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio per il tempo necessario alla rimodulazione dell'impianto, quantificabile in mesi sei;

VISTA la nota regionale n. DN3/1903 del 28 gennaio 2009, con la quale richiamato il verbale del gruppo di lavoro del 28 novembre 2008, si prende atto della citata richiesta di proroga, segnalando tuttavia la necessità di coordinare l'attività istruttoria relativa all'ampliamento dell'impianto in oggetto con l'istanza di modifica della titolarità dell'autorizzazione regionale (richiesta di volturazione); inoltre nella nota regionale si richiama il tema delle criticità localizzative sino ad allora accertate, nonché la necessità di pervenire alla soluzione delle problematiche che investono l'impianto in esercizio; infine, la stessa nota, si chiede ad ARTA Abruzzo e Provincia di L'Aquila, di esprimersi in merito

alla ipotesi al rilascio di una proroga provvisoria dell'autorizzazione regionale e limitatamente ad una porzione di impianto;

VISTA la nota pervenuta dal Dipartimento provinciale ARTA Abruzzo di L'Aquila, prot. n. 1611 del 12 marzo 2009, nella quale si precisa la disponibilità ad esprimere parere in ordine ad una proroga provvisoria dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di che trattasi, su una porzione dello stesso, non interessata dall'attraversamento dell'acquedotto, che abbia le necessarie attrezzature minimali per una corretta gestione, a condizione che la Ditta interessata presenti adeguata documentazione comprovante quanto proposto;

ESAMINATA la nota pervenuta dalla Provincia di L'Aquila prot. n. 17671 del 13 marzo 2009, contenente il medesimo contenuto di quella dell'ARTA Abruzzo sopra indicata;

RICHIAMATA la nota regionale n. DN3/6830 del 24 marzo 2009, con la quale si invita la Ditta in oggetto a dare riscontro a quanto richiesto da ARTA Abruzzo con nota del 12 marzo 2009;

RILAVATO che la Ditta in oggetto ha provveduto, con nota del 1 aprile 2009, a fornire le integrazioni richieste da ARTA e Provincia di L'Aquila, consistenti in: 1) relazione tecnica e planimetria rimodulazione impianto; tavola 5 layout impianto autorizzato; tavola 6 aggiornamento layout impianto; tavola 7 aggiornamento layout con modifica sistemaraccolta acque meteoriche; istanza del 17 marzo 2009 e conseguente provvedimento autorizzativo del Comune di Pratola Peligna, n. 3485 del 31 marzo 2009, concernente attraversamento di particella di terreno di proprietà comunale;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n. DR4/8853 del giorno 8 maggio 2009, con la quale si comunica alla Ditta in argomento ed alle Amministrazioni interessate l'adozione, da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo, del provvedimento n. 209/04.05.2009, concernente l'attuazione di provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila, colpiti dal sisma del mese di aprile 2009; in detta nota si precisa che la Ditta in oggetto può proseguire

la propria attività fino alla data indicata dalla predetta D.G.R. (inizialmente fissata al 30 giugno 2009 e poi successivamente prorogata con ulteriori provvedimenti sino alla data del 30 giugno 2013), alle stesse condizioni già autorizzate;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. DR4/9537 del 21 maggio 2009, con la quale si comunica al P.R.A. la posizione autorizzativa relativa alla Ditta MOMO' Srl, conseguente agli effetti della citata D.G.R. n. 209/04.05.2009, concernente l'emergenza terremoto 2009;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. DR4/19370 del 29 ottobre 2009, dalla quale risulta la prosecuzione dell'attività istruttoria relativa alla istanza di proroga già formulata dalla Ditta MOMO' Srl;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n. DR4/247 del 7 gennaio 2010, con la quale si sollecitano la Provincia di L'Aquila e l'ARTA Abruzzo - Distretto di L'Aquila ad esprimere il proprio parere in merito alla istanza di proroga di cui sopra;

PRESO ATTO del contenuto della nota inviata dalla Provincia di L'Aquila prot. n. 8118 del 18 febbraio 2010, nella quale si relaziona in ordine agli esiti dei controlli presso l'impianto in oggetto, effettuati congiuntamente con l'ARTA Abruzzo, dai quali risulta che l'attività viene svolta, in parte, su aree non autorizzate;

VISTA la documentazione allegata alla nota della Provincia di L'Aquila prot. n. 25957 del 26 aprile 2010 (n. 5 allegati - 1) parere per rinnovo autorizzazione n. DF3/8 del 6 febbraio 2004; 2) relazione di controllo Ditta MOMO' Srl; 3) nota Ditta MOMO' Srl del 4.3.2010 concernente aggiornamento del layout impiantistico con nuovo sistema di depurazione delle acque; 4) relazione "aggiornamento del layout impiantistico" febbraio 2010; documentazione fotografica;

TENUTO CONTO che il parere di cui sopra, espresso dalla Provincia di L'Aquila, risulta favorevole, seppur condizionato, in particolare, come qui di seguito riportato:

1. la Ditta deve retrocedere all'interno del confine delle particelle 55 e 57 autorizzate e delimitare il confine dell'autodemolizione con paletti e rete da

- cantiere in materiale plastico, da mantenere in perfetta efficienza nel tempo;
2. la ditta deve provvedere ad impiantare essenze adeguate ad assolvere la funzione di barriera visiva e posizionare in corrispondenza un arete ombreggiante fintantoché le medesime non raggiungano un sufficiente sviluppo;
 3. la Ditta deve sgomberare le aree di proprietà comunale, adottando la soluzione progettuale riportata nell'elaborato tecnico allegato, che consente di mantenere la funzionalità di entrambe le aree del centro a monte e a valle della fascia interdetta, dotate ciascuna di autonoma rete di raccolta delle acque piovane ed adeguata pendenza dei piazzali, eliminando la connessione dei

tratti di rete che attraversano le particelle comunali;

4. tutte le aree destinate all'effettivo utilizzo (compreso anche il solo attraversamento) non ancora pavimentate devono essere impermeabilizzate; le aree prive di pavimentazione devono essere dotate di cordoli perimetrali,
5. la Ditta deve sgomberare immediatamente le aree di cui alle p.lle catastali nn. 373 e 371 fgl. N. 16 da depositi abusivi di veicoli fuori uso;
6. la Ditta deve adeguare con immediatezza l'area destinata a stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi mediante l'installazione dei previsti containers per l'accumulo dei rifiuti;
7. i CER ammissibili alla attività del centro di raccolta di veicoli fuori uso sono indicati nella seguente **TABELLA 1**

160104*	<i>Veicoli fuori uso</i>
160106	<i>Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose</i>
160103	<i>Pneumatici fuori uso</i>
160112	<i>Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111</i>
160117	<i>Metalli ferrosi</i>
160118	<i>Metalli non ferrosi</i>
160119	<i>Plastica</i>
160120	<i>Vetro</i>
160122	<i>Componenti non specificati altrimenti (da specificare volta per volta)</i>
160199	<i>Rifiuti non specificati altrimenti (da specificare volta per volta)</i>
160801	<i>Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)</i>
160803	<i>Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.</i>

N.B. - i rifiuti di cui alla **TABELLA 1** devono essere presi in carico dal centro di raccolta di veicoli fuori uso, piuttosto che dallo stoccaggio conto terzi, ed essere annotati per il carico/scarico sui medesimi registri utilizzati per l'autodemilizione.

8. il sito dedicato a centro di stoccaggio conto terzi, per il quale dovranno essere mantenuti registri e formulari separati, può prendere in carico i sottoelencati CER, specificati nella **TABELLA 2**:

120101	<i>Limatura e trucioli di materiali ferrosi</i>
120102	<i>Polveri e articolato di materiali ferrosi</i>
120103	<i>Limatura e trucioli di materiali non ferrosi</i>
120199	<i>Rifiuti non specificati altrimenti (di natura metallica)</i>
150104	<i>Imballaggi in metallo</i>

160216	<i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (solo di natura metallica, provenienti da attività di riparazione)</i>
170401	<i>Rame, bronzo, ottone</i>
170402	<i>Alluminio</i>
170403	<i>Piombo</i>
170404	<i>Zinco</i>
170405	<i>Ferro e acciaio</i>
170406	<i>Stagno</i>
170407	<i>Metalli misti</i>
170411	<i>Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410</i>
191001	<i>Rifiuti di ferro e acciaio</i>
191002	<i>Rifiuti di metalli non ferrosi</i>
191202	<i>Metalli ferrosi</i>
191203	<i>Metalli non ferrosi</i>
200140	<i>Metallo</i>

9. per quanto attiene al quantitativo di rifiuti gestibili all'interno del centro di raccolta di veicoli fuori uso, corrispondente al quantitativo derivante dall'attività di autodemolizione somma la quantitativo di "parti di autoveicoli" provenienti da terzi, il centro, considerata la capacità istantanea di deposito di veicoli trattati, corrispondente a n. 1251 (pari a circa 1251 T, assunto quale peso medio di un veicolo di 1 T) potrà gestire un deposito istantaneo massimo di 1251 T;
10. per quanto attiene alla gestione dei veicoli, la Ditta dovrà fare riferimento, per i rifiuti effettivamente prodotti, alle vigenti normative in materia ed agli obblighi e prescrizioni derivanti dalle stesse, poste in capo ai produttori di rifiuti;
11. il rifiuto identificato con il CER 160114* (liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose), derivante dall'attività di gestione negli anni 2005/2008, sia smaltito con immediatezza;
12. entro trenta giorni dal parere provinciale (26 aprile 2010) la Ditta presenti alla medesima Amministrazione il progetto definitivo concernente lo smaltimento delle acque piovane dilavanti la superficie scoperta dell'impianto (impianto di fitodepurazione come recapito delle acque sia di prima che di seconda pioggia), corredato di ogni informazione tecnica, al fine di acquisire le necessarie autorizzazioni; il sistema alternativo di smaltimento acque dovrà entrare in funzione entro l'anno (2010); fino all'adozione del nuovo sistema di gestione

delle acque piovane, e comunque fino a quando questo non sarà entrato a pieno regime, la Ditta dovrà attenersi alle prescrizioni dettate dall'autorizzazione del progetto di adeguamento n. DN3/06 del 12 gennaio 2007, per le quali "...le acque accumulate nelle vasche di prima pioggia dovranno essere avviate a smaltimento entro le 48 ore successive alla cessazione di un evento piovoso che ne ha determinato il riempimento, conservando a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione relativa allo smaltimento.....";

13. quantitativo massimo istantaneo in deposito di veicoli da avviare a demolizione: n. 1251;
14. capacità annua di trattamento del centro di raccolta di veicoli a motore pari: n. 1428;

DATO ATTO che il parere reso dall'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di L'Aquila, prot. n. 2767 del 29 aprile 2010, risulta nei contenuti identico all'analogo parere provinciale sopra richiamato;

PRESO ATTO che la Ditta in argomento, con nota del 5 maggio 2010, reiterata in data 3 settembre 2010, ha richiesto di poter ampliare l'elenco dei CER ammissibili al centro di raccolta di veicoli fuori uso i seguenti rifiuti: 160107* (filtri olio) - 150102 (imballaggi in plastica) - 150203 (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202), limitatamente alla provenienza di

autoriparazione, per effetto di quanto introdotto dalle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 2009, n. 166, di conversione del D.L. 25 settembre 2009, n. 135;

DATO ATTO, altresì, che la Ditta interessata ha inoltrato, in allegato alla nota del 18 febbraio 2011, progetto di adeguamento, anche se limitatamente al centro di raccolta di veicoli fuori uso, alle intervenute normative di cui alla L.R. n. 31/2010, concernenti la gestione delle acque prodotte all'interno degli impianti produttivi;

CONSIDERATO che, sia per le predette integrazioni di codici di rifiuti sia per le verifiche del piano di adeguamento alla L.R. n. 31/2010, si ritiene di dover acquisire specifico parere da parte delle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo della gestione dei rifiuti, riservandosi l'adozione di successivi provvedimenti di competenza di questo Servizio, tenuto conto che la citata L.R. n. 31/2010 deve ritenersi applicabile anche alle aree adibite alla fase digestine di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (deposito preliminare - D15)

CONSIDERATO, altresì, che il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti è stato modificato anche per quanto attiene agli obblighi di adeguamento degli impianti in ordine al regime delle emissioni in atmosfera, convogliate e non, e che pertanto è necessario richiedere alle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo, un ulteriore parere in merito, a seguito di talune modifiche normative intervenute nel corso di validità delle DD.GG.RR. adottate per l'emergenza terremoto;

RITENUTO di poter stabilire che il periodo di validità del presente provvedimento, per effetto di quanto contenuto nelle DD.GG.RR. indicate in premessa, adottate da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo per garantire la prosecuzione delle attività di gestione di rifiuti, esercitate da Enti e Imprese presenti nel territorio colpito dall'emergenza del sisma del 2009, possa essere stabilito in anni dieci a far data dalla scadenza dell'ultimo provvedimento autorizzativo (6 febbraio 2009), venendo meno, pertanto, il beneficio derivante dalle menzionate DD.GG.RR. che, nell'ultima versione, indicano quale prossima scadenza quella del 30 giugno 2013;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i.;

VISTA la legge 7.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la legge n. 77 del 14.09.1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1. **di prorogare**, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208, della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 e del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., a favore della Ditta MOMO'Srl con sede legale e amministrativa in loc. S. Brigida - 67035 Pratola Peligna (AQ), la validità temporale della autorizzazione regionale n. DF3/8 del 06.02.2004 e s.m.i. concernente la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti e di un centro di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (**D 15/R13**), complessivamente esteso per una superficie di mq 7.580, p.lle catastali nn. 55 - 57 - 58 - 59, fgl.n. 16 del Comune di Pratola Peligna, avente una capacità istantanea, relativamente alla gestione di veicoli fuori uso, pari a n. 1.251 e una capacità annua pari a n. 1.428 veicoli, mentre per quanto attiene allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, una potenzialità istantanea pari a 160 metri cubi; si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, l'allegata planimetria dello stato di fatto dell'impianto;
2. **di stabilire** che la predetta proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scadenza prevista dall'ultima

autorizzazione regionale n. DF3/8 del 6 febbraio 2004 (6 febbraio 2009), prendendo atto delle comunicazioni di prosecuzione dell'attività inoltrate dalla Ditta interessata e citate in premessa, stabilendo inoltre il venir meno degli effetti delle disposizioni regionali adottate per fronteggiare l'emergenza terremoto dell'aprile 2009, attualmente in scadenza al 30 giugno 2013; il presente provvedimento è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni, nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;

3. **di prescrivere** che la Ditta in oggetto provveda a:
- a. retrocedere all'interno del confine delle particelle 55 e 57 autorizzate e delimitare il confine dell'autodemolizione con paletti e rete da cantiere in materiale plastico, da mantenere in perfetta efficienza nel tempo;
 - b. ad impiantare essenze adeguate ad assolvere la funzione di barriera visiva e posizionare in corrispondenza una rete ombreggiante fintantoché le medesime non raggiungano un sufficiente sviluppo;
 - c. sgomberare le aree di proprietà comunale, adottando la soluzione progettuale riportata nell'elaborato tecnico allegato, che consente di mantenere la funzionalità di entrambe le aree del centro a monte e a valle della fascia interdotta, dotate ciascuna di autonoma rete di raccolta delle acque piovane ed adeguata pendenza dei piazzali, eliminando la connessione dei tratti di rete che attraversano le particelle comunali;
 - d. tutte le aree destinate all'effettivo utilizzo (compreso anche il solo attraversamento) non ancora pavimentate, siano impermeabilizzate; le aree prive di pavimentazione siano dotate di cordoli perimetrali;
 - e. sgomberare immediatamente le aree di cui alle p.lle catastali nn. 373 e 371 fgl. N. 16 da depositi abusivi di veicoli fuori uso;
 - f. adeguare con immediatezza l'area destinata a stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi mediante

l'installazione dei previsti containers per l'accumulo dei rifiuti; per quanto attiene al quantitativo di rifiuti gestibili all'interno del centro di raccolta di veicoli fuori uso, corrispondente al quantitativo derivante dall'attività di autodemolizione sommato al quantitativo di "parti di autoveicoli" provenienti da terzi, il centro, considerata la capacità istantanea di deposito di veicoli trattati, corrispondente a n. 1251 (pari a circa 1251 T, assunto quale peso medio di un veicolo di 1 T) potrà gestire un deposito istantaneo massimo di 1251 T;

- g. per la gestione dei veicoli si dovrà fare riferimento, per i rifiuti effettivamente prodotti, alle vigenti normative in materia ed agli obblighi e prescrizioni derivanti dalle stesse, poste in capo ai produttori/detentori di rifiuti;
- h. il rifiuto identificato con il CER 160114* (liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose), derivante dall'attività di gestione negli anni 2005/2008, sia stato smaltito;
- i. entro trenta giorni dal parere provinciale (26 aprile 2010) la Ditta presenti alla medesima Amministrazione il progetto definitivo concernente lo smaltimento delle acque piovane dilavanti la superficie scoperta dell'impianto (impianto di fitodepurazione come recapito delle acque sia di prima che di seconda pioggia), corredato di ogni informazione tecnica, al fine di acquisire le necessarie autorizzazioni; il sistema alternativo di smaltimento acque dovrà entrare in funzione entro l'anno (2010); fino all'adozione del nuovo sistema di gestione delle acque piovane, e comunque fino a quando questo non sarà entrato a pieno regime, la Ditta dovrà attenersi alle prescrizioni dettate dall'autorizzazione del progetto di adeguamento n. DN3/06 del 12 gennaio 2007, per le quali "...le acque accumulate nelle vasche di prima pioggia dovranno essere avviate a smaltimento entro le 48 ore successive alla cessazione di un evento piovoso che ne ha determinato il riempimento, conservando a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione relativa allo smaltimento....";

4. **di stabilire** che i CER ammissibili all'impianto, nella sua conformazione

D15/R13, risultano indicati nelle sottoindicate tabelle:

TABELLA 1 (centro di raccolta veicoli a motore)

160104*	<i>Veicoli fuori uso</i>
160106	<i>Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose</i>
160103	<i>Pneumatici fuori uso</i>
160112	<i>Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111</i>
160117	<i>Metalli ferrosi</i>
160118	<i>Metalli non ferrosi</i>
160119	<i>Plastica</i>
160120	<i>Vetro</i>
160122	<i>Componenti non specificati altrimenti (da specificare volta per volta)</i>
160199	<i>Rifiuti non specificati altrimenti (da specificare volta per volta)</i>
160801	<i>Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)</i>
160803	<i>Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.</i>

N.B. - i rifiuti di cui alla **TABELLA 1** devono essere presi in carico dal centro di raccolta di veicoli fuori uso, piuttosto che dallo

stoccaggio conto terzi, ed essere annotati per il carico/scarico sui medesimi registri utilizzati per l'autodemilizione.

TABELLA 2 (stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi)

120101	<i>Limatura e trucioli di materiali ferrosi</i>
120102	<i>Polveri e articolato di materiali ferrosi</i>
120103	<i>Limatura e trucioli di materiali non ferrosi</i>
120199	<i>Rifiuti non specificati altrimenti (di natura metallica)</i>
150104	<i>Imballaggi in metallo</i>
160216	<i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (solo di natura metallica, provenienti da attività di riparazione)</i>
170401	<i>Rame, bronzo, ottone</i>
170402	<i>Alluminio</i>
170403	<i>Piombo</i>
170404	<i>Zinco</i>
170405	<i>Ferro e acciaio</i>
170406	<i>Stagno</i>
170407	<i>Metalli misti</i>
170411	<i>Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410</i>
191001	<i>Rifiuti di ferro e acciaio</i>
191002	<i>Rifiuti di metalli non ferrosi</i>
191202	<i>Metalli ferrosi</i>
191203	<i>Metalli non ferrosi</i>
200140	<i>Metallo</i>

5. **di rinviare** a successivo e separato provvedimento la definizione della richiesta avanzata dalla Ditta di integrazione dei CER ammissibili all'impianto di cui sopra, (160107* (*filtri olio*) – 150102 (*imballaggi in plastica*) – 150203 (*assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*), limitatamente alla provenienza di autoriparazione, per effetto di quanto introdotto dalle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 2009, n. 166, di conversione del D.L. 25 settembre 2009, n. 135), previa acquisizione di specifico parere da parte di ARTA Abruzzo – Dipartimento provinciale di L'Aquila e Amministrazione Provinciale di L'Aquila, cui il presente rinvio è indirizzato;
6. **di rinviare**, altresì, l'adozione di ulteriori provvedimenti in ordine alle su esposte problematiche di gestione delle acque ex L.R. n. 31/2010, indicate alla lett. i) del precedente punto 3), previa acquisizione di apposito parere da parte di ARTA Abruzzo – Dipartimento provinciale di L'Aquila e Amministrazione Provinciale di L'Aquila, cui il presente rinvio è indirizzato;
7. **di prescrivere** che, per quanto attiene alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 282 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. la Ditta interessata provveda a relazionare in merito entro giorni trenta dalla data di notifica del presente provvedimento; successivamente questa Autorità provvederà a richiedere i necessari pareri di supporto, direttamente alla ARTA Abruzzo e alla Provincia di L'Aquila;
8. **di stabilire** che, in ordine all'applicazione degli obblighi derivanti dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto provveda, senza soluzione di continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente provvedimento;
9. **di prescrivere** altresì, che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10. **di precisare** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 10.1. Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - 10.2. Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - 10.3. Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - 10.4. Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
11. **di richiamare** la ditta in oggetto, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione **con cadenza semestrale**, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell'11.10.2010;
12. **di richiamare** la ditta in oggetto all'osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto "*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità sei rifiuti*", per quanto applicabile;
13. **di stabilire** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
14. **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Pratola Peligna, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA – Agenzia Regionale

Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L'Aquila, al P.R.A. di L'Aquila;

15. **di trasmettere** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali c/o la Camera di Commercio di L'Aquila;
16. **di redigere** il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria;
17. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell'allegato parte integrante.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO QUALITÀ DELLE ACQUE
UFFICIO QUALITÀ DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 04.03.2013, n. DC27/06
Capo VI della L.R. n. 31 del 29/07/2011 "Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane". Approvazione progetto per l'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Francoli del Comune di Tocco da Casauria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 29/07/1998 n. 64, istitutiva dell'Agenzia Regionale Tutela Ambiente;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29/07/2010 "Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia ambientale", emanata a seguito della declaratoria di incostituzionalità, per motivi puramente formali, della precedente L.R. 17/08, di pari oggetto;

VISTO in particolare il Capo VI della Legge Regionale sopra citata recante la "Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010, la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata dall'ARTA Abruzzo attraverso l'emanazione di specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell'impianto o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;

VISTA la nota dell'ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. di Pescara, inviata l'8 maggio 2012 prot. n. 7641 e acquisita al protocollo regionale il 15 Maggio 2012 prot. n. RA/112036, con la quale si trasmette la documentazione tecnica relativa all'impianto di trattamento secondario sito in località Francoli nel Comune di Tocco da Casauria, necessaria per l'approvazione preliminare del progetto in questione;

VISTA la nota di questo Servizio, prot. n. RA/112211 del 15 maggio 2012, con la quale, nel trasmette all'ARTA Abruzzo, copia del progetto di cui sopra, si chiede alla stessa Agenzia il parere tecnico di cui alla L.R. n. 31/2010;

VISTA la nota dell'ARTA Abruzzo. prot n. 8636 del 05 luglio 2012 e acquisita al protocollo regionale n. RA/160686 del 10 luglio 2012, con la quale la stessa Agenzia, viste le rilevanti carenze documentali, esprime parere tecnico non favorevole all'intervento proposto dall'ACA;

CONSIDERATO che l'ARTA Abruzzo, nella Relazione Tecnica allegata alla sopracitata nota RA/112211 del 15 maggio 2012, chiede all'ACA di ripresentare un nuovo progetto conforme alla normativa vigente in materia, sia negli elaborati tecnici e descrittivi, sia in quelli

cartografici relativi a vincoli ambientali presenti;

VISTA la nota di questo Servizio, prot. n. RA/162238 del 12 luglio 2012, con la quale si comunica all'ACA di competenza, il parere tecnico negativo di cui sopra;

VISTA la nota dell'ATO Ente d'Ambito Pescara prot. n. 1331 del 26.07.2012 ed acquisita al protocollo regionale n. RA/179261 del 01.08.2012 con la quale, data l'importanza dell'argomento, sollecita l'ACA in questione a farsi carico di tutti gli adempimenti di competenza finalizzati all'approvazione del progetto di cui sopra, nel minor tempo possibile;

VISTA la nota dell'ACA, prot. n. 14488 del 06.08.2012 e acquisita al protocollo regionale n. RA/190149 del 27.08.2012, con la quale, facendo seguito alla nota ARTA n. 8636/2012, sopra citata, invia n. 3 copie della nuova Relazione tecnico/economica riformulata dal tecnico progettista, Ing. Katia Colalongo, in relazione ai chiarimenti richiesti;

VISTA la nota di questo Servizio, prot. n. RA/197626 del 05.09.2012, con la quale inoltra all'ARTA la documentazione tecnica integrativa presentata dall'ACA, al fine del rilascio del parere tecnico per la realizzazione del progetto in questione;

VISTA la nota dell'ARTA Abruzzo. prot. n. 12973 del 17.10.2012 e acquisita al protocollo regionale n. RA/234831 del 24.10.2012, con la quale l'Agenzia fa presente che gli elaborati integrativi di cui sopra, non rispondono alle richieste formulate, pertanto il parere tecnico di competenza resta sospeso fino all'acquisizione della documentazione progettuale completa;

VISTA la nota di questo Servizio, prot. n. RA/245113 del 05.11.2012, con la quale, a seguito della suddetta nota ARTA 12973/2012, si comunica all'ACA di competenza, la riformulazione degli elaborati tecnici progettuali;

VISTA la nota dell'ACA, prot. n. 22987 del 19.09.2012 (data errata) e acquisita al protocollo regionale n. RA/297608 del 27.12.2012, con la quale si trasmette la

documentazione progettuale completa (progetto definitivo e relazione geologica), al fine dell'ottenimento per parere in questione;

VISTA la nota dell'ARTA Abruzzo. prot. n. 2458 del 21 febbraio 2013 ed acquisita al protocollo regionale n. RA/58243 del 28 febbraio 2013, con la quale l'Agenzia rimette il parere tecnico favorevole all'intervento proposto, con le seguenti prescrizioni:

1. prevedere nel programma di monitoraggio dell'effluente finale delle acque depurate anche eventuali altri parametri di tabella 3 significativi, individuati nella autorizzazione che verrà rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 45 comma 2 della NTA del PTA;
2. Fornire le coordinate georeferenziate dei punti di scarico;
3. Produrre una ipotesi di definizione dei parametri caratterizzanti lo scarico, individuati in base alle caratteristiche del reflu influente;
4. Per quanto riguarda il sistema di abbattimento delle emissioni odorigene della linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale il sistema proposto (ugelli nebulizzatori), al fine di munirsi della eventuale autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
5. Produrre i Nulla Osta degli Enti competenti relativi a tutti i vincoli presenti sul territorio in esame almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;
6. Prevedere un ulteriore pozzetto di raccolte delle acque meteoriche al servizio dell'area a sud ovest dell'impianto.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** sulla base del parere tecnico dell'ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 2458 del 21 febbraio 2013, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della conseguente L.R. 31/2010, il progetto relativo all'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Francoli del Comune di Tocco da Casauria;
2. **di subordinare** l'approvazione di cui al punto 1. al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere tecnico dell'ARTA Abruzzo succitato, ed in particolare:
 - a. prevedere nel programma di monitoraggio dell'effluente finale delle acque depurate anche eventuali altri parametri di tabella 3 significativi, individuati nella autorizzazione che verrà rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 45 comma 2 della NTA del PTA;
 - b. Fornire le coordinate georeferenziate dei punti di scarico;
 - c. Produrre una ipotesi di definizione dei parametri caratterizzanti lo scarico,

individuati in base alle caratteristiche del refluo influente;

- d. Per quanto riguarda il sistema di abbattimento delle emissioni odorigene della linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale il sistema proposto (ugelli nebulizzatori), al fine di munirsi della eventuale autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - e. Produrre i Nulla Osta degli Enti competenti relativi a tutti i vincoli presenti sul territorio in esame almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;
 - f. Prevedere un ulteriore pozzetto di raccolte delle acque meteoriche al servizio dell'area a sud ovest dell'impianto.
3. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;
 4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Tocco da Casauria, all'ACA sede di Pescara, all'ATO Pescara, alla Provincia di Pescara e all'ARTA Abruzzo Direzione Centrale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Luigi Del Sordo

Segue allegato




Parere Aut. 15

Area Tecnica	ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE		
	Anno 2013	Titolo 29	Classe 5
Prot. n.	Prot.n. 2458	Del 21/02/2013	



Alla



UFFICIO
GESTIONE ACQUE
DIREZIONE DEL DIST. DI

E, p.c.

AVVISO 27 FEB. 2013

Resp. RA/058243

Prot. n. RA/058243

data 28 FEB. 2013

Giunta Regionale
Direzione LL.PP.
Servizio Qualità delle Acque – DC27
Ufficio Qualità delle Acque
Via Salaria Antica Est, 27/G
67100 L'AQUILA

A.C.A. Azienda Consortile Acquedottistica
Via Maestri del Lavoro, 81
65100- PESCARA

Sindaco del Comune di Tocco da Casauria
Via Municipio, 13
65029 – TOCCO DA CASAURIA

ATO PESCARESE
Via Raiale 110/bis
65128 - PESCARA

Oggetto: Richiesta parere per l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione sito in loc. Francoli nel Comune di Tocco da Casauria – D.Lgs. 152/06e s.m.i. – L.R. n. 31/2010 – **Parere tecnico conclusivo**

Richiedente: A.C.A. Azienda Consortile Acquedottistica S.p.A, Via Maestri del Lavoro, Pescara

Si trasmette, in allegato, la relazione tecnica relativa alla richiesta in oggetto indicata.

Si comunica che l'ARTA ha espresso parere tecnico favorevole con prescrizioni all'intervento proposto.

Cordiali Saluti.

Il Direttore Generale
Dott. *Mario Amicone*

Pescara, 21.02.2013



Certificato N° 205977

Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 170 – 65100 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Richiesta parere tecnico per l'autorizzazione all'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Francoli nel Comune di Tocco – D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. n. 31/2010 – **Parere tecnico conclusivo.**

Richiedente: ACA S.p.A., Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - 65125 PESCARA

In data 20.12.2012, con prot. 15782, è pervenuta a questa Agenzia la documentazione tecnica inerente l'oggetto, per l'espressione del parere tecnico di competenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010.

Il progetto riguarda l'adeguamento e il potenziamento dell'impianto di depurazione, in località Francoli, a servizio dell'agglomerato di Tocco, come individuato dall'ATO Pescara. L'impianto di depurazione che tratta acque reflue urbane convogliate tramite rete fognaria mista, è dimensionato per 1.700 Ab. Eq., ed è al servizio dell'agglomerato di Tocco pari a 4.200 a.e., in cui è già stato autorizzato l'impianto di Ceppetò per 2.500 a.e..

L'impianto è dimensionato per trattare una portata massima pari a 4Qm; la portata eccedente 4Qm viene scolmata e scaricata dopo aver subito i trattamenti di grigliatura grossolana, fine e dissabbiatura, con disinfezione finale.

Il refluo depurato subisce la disinfezione a raggi UV previa microfiltrazione per la portata nera media, mentre la portata fino a 4Qm viene sottoposta a disinfezione con acido peracetico.

Il ciclo depurativo adottato è il trattamento biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale con controllo del potenziale redox.

Per la parte pavimentata e di viabilità interna è prevista una linea di raccolta delle acque meteoriche che vengono convogliate in una vasca e quindi inviate in testa all'impianto tramite una stazione di sollevamento. Le acque reflue depurate vengono scaricate nel Fiume Pescara, per cui lo scarico è considerato su corpo idrico superficiale ed i limiti tabellari che verranno rispettati sono quelli delle tabb. 1 e 3 del D.Lgs. 152/06 all. 5.


Per i vincoli presenti sull'area in esame, l'ACA dovrà richiedere il relativo Nulla Osta agli Enti competenti.

Dall'analisi degli elaborati progettuali, con riferimento alle Linee Guida di cui alla DGR 442/09, si esprime parere tecnico favorevole all'intervento proposto, con le seguenti prescrizioni:

1. Prevedere nel programma di monitoraggio dell'effluente finale delle acque depurate anche eventuali altri parametri di tabella 3 significativi, individuati nella autorizzazione che verrà rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 45 comma 2 della NTA del PTA;
2. Fornire le coordinate georeferenziate dei punti scarico;
3. Produrre una ipotesi di definizione dei parametri caratterizzanti lo scarico, individuati in base alle caratteristiche del refluo influente;
4. Per quanto riguarda il sistema di abbattimento delle emissioni odorigene della linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale il sistema proposto (ugelli nebulizzatori), al fine di munirsi della eventuale autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
5. Produrre i Nulla Osta degli Enti competenti relativi a tutti i vincoli presenti sul territorio in esame almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;
6. Prevedere un ulteriore pozzetto di raccolta delle acque meteoriche al servizio della area a sud ovest dell'impianto.

Pescara 06.02.2013

Ing. Marco Giansante



Dott.ssa Paola De Marco



Ing. Roberta Di Menna



Il Direttore dell'Area
Dott.ssa Luciana DI CROCE



*DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO TECNICO REGIONALE LL. PP.
UFFICIO C.R.T.A., Espropri e Osservatorio LL.
PP.*

DETERMINAZIONE 19.03.2013, n. DC17/16

Lavori di “ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” - in località Manoppello Scalo (PE). Project Financing per l’attuazione delle previsioni del DocUP Abruzzo 2000-2006 Asse 1. Determina integrazione deposito Cassa DD.PP. indennità artt. 21, 41 e 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 - ditte: Cremonese Umberto, Blasioli Pierino e Di Biase Antonietta e Bianchi Agostino ed altri.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO Il DPR 8 giugno 2001 n. 327 (e ss. modifiche ed integrazioni), concernente il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTA la L. R. 03/03/2010 n. 7, disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 54 del 17.04.2008, pubblicato sul BURA n. 3 straordinario del 09.05.2008, è stato:

- approvato l’Accordo di Programma sottoscritto in data 12.12.2007, tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Manoppello di cui sopra;
- dato atto che sono dispiegati gli effetti concernenti la variazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Manoppello per le aree individuate dal Progetto preliminare approvato in parola e con le destinazioni indicate nel progetto stesso;
- dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, l’approvazione dell’Accordo di Programma per la variazione dello strumento urbanistico del Comune di Manoppello comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulla totalità delle aree interessate alla realizzazione dell’opera di completamento dell’Interporto di cui trattasi;

- dato atto, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, che la pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione dell’Accordo di Programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità della citata opera e di indifferibilità e urgenza dei lavori di realizzazione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 22 bis del DPR 327/2001, con Determina n.DC6 Espr. 239 del 12.02.2009 è stata autorizzata l’occupazione d’urgenza, in favore della Regione Abruzzo, degli immobili siti nel territorio del Comune di Manoppello di cui agli allegati distinti in SUB”B” AREA SVINCOLO A SUD DELL’AUTOSTRADA editi come Rev. 02 del giugno 2008 con codice elaborato D.00.00. O.PP.03, D.00.00. U.12.04 e SUB “C” AREA SVINCOLO A NORD DELL’AUTOSTRADA editi come Rev. 03 del dicembre 2008 con codice elaborato D.00.00. O.PP.04, D.00.00. U.12.05, approvati con determina dirigenziale del Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali n. DE3/ 65 del 31/12/2008;

- che tra gli immobili individuati negli allegati alla determina n.DC6 Espr. 239/2009 di cui sopra vi sono quelli di proprietà delle ditte: Cremonese Umberto, Blasioli Pierino e Di Biase Antonietta e Bianchi Agostino ed altri, interessati dai lavori di che trattasi;
- che le immissioni in possesso, in esecuzione della determina n.DC6 Espr. 239/2009 sopra richiamata, sono avvenute nel periodo dal 12.03.2009 al 17.03.2009 come da verbale di pari data in atti;

PRESO ATTO che le ditte: Cremonese Umberto, Blasioli Pierino e Di Biase Antonietta e parte della ditta Bianchi non hanno accettato l’indennità offerta così come indicata nel provvedimento n.DC6 Espr. 239/09 citato;

VISTA la determina n. DC17/ 03 del 09.02.2012, notificata nelle forme di legge con nota n. RA/29568 del 09.02.2012, di proroga dei termini di efficacia della determina dirigenziale n. DC6 Espr. 239 del 12.02.2009, nonché di quelli relativi all’occupazione d’urgenza ed ai lavori sino al 08/05/2013, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 bis del DPR n. 327 del 2001 e s. m. i., in favore della REGIONE ABRUZZO – Giunta Regionale con sede in L’Aquila;

PRESO ATTO che l'indennità provvisorie offerte alle ditte catastali di che trattasi, sono state depositate in favore di ciascuna delle medesime ditte, con le seguenti determinate e con i criteri ed i rispettivi importi come di seguito specificato:

- Determina dirigenziale DC6 Espr. 244 del 30.03.2009 e Determina DE 3/18 del 29.04.2009

Ditta Catastale	Indennità	Indennità sogg. a Ritenuta fiscale Art. 35 DPR 327/01	Totale indennità depositata
Cremonese Umberto nato in Svizzera il 09/07/1963	€ 242.365,20	€ 4.699,20	€ 247.064,40

- Determine n.DC6 Espr. 250 del 28.07.2009 e Determina n. DE3/ 30 del 14.08.2009

Ditta Catastale	Indennità	Indennità sogg. a Ritenuta fiscale Art. 35 DPR 327/01	Totale indennità depositata
Blasioli Pierino nato a Manoppello il 13/11/1952 (prop. per ½) Di Biase Antonietta nata a Manoppello il 25/04/1933 (prop. per ½)	€ 10.527,00	€ 3.300,00	€ 13.827,00
Bianchi Agostino fu Camillo (prop. 18/90) Bianchi Camillo (prop.9/90) Bianchi Costantino (prop. 18/90), Bianchi Erminio (prop. 18/90) e Bianchi Maria (prop. 9/90)	€ 1.056,00		€ 1.056,00

CONSIDERATO che con determina n. DC17/ 35 del 07.09.2012 a seguito di istanza a firma della ditta Cremonese Umberto, è stato disposto lo svincolo dell'indennità di esproprio depositata in favore della medesima Ditta catastale per la somma di €. 234.319,80, in relazione alla minor superficie effettivamente espropriata e quindi in detrazione dal maggior importo depositato, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, per €. 12.744,60 che restano depositati;

CONSIDERATO che in relazione al procedimento espropriativo di che trattasi, la Commissione Provinciale Espropri di Pescara ai sensi dell'art. 21 comma 15 del Testo Unico in materia di espropriazione per la pubblica

utilità - D.P.R. 327/ 2001 e dell'art. 15 della L.R. n.7 del 03/03/2010, ha provveduto alla determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione per le aree interessate, di proprietà delle suddette ditte così distinte:
Ditta Cremonese Umberto totale indennità €. 449.208,00, ditta Blasioli Pierino e Di Biase Antonietta totale indennità €. 23.678,00 e intera ditta Bianchi totale indennità €. 2.400,00;

RITENUTO di dover rettificare gli importi di cui sopra in relazione alle effettive superfici espropriate a seguito dei frazionamenti eseguiti, in atti, si riportano di seguito le indennità definitive spettanti:

Ditta Catastale	Indennità determinata	Indennità det. sogg. a Ritenuta fiscale Art. 35 DPR 327/01	Totale indennità determinata
Cremonese Umberto nato in Svizzera il 09/07/1963	€ 418.356,00	€ 7.680,00	€ 426.036,00
Blasioli Pierino nato a Manoppello il 13/11/1952 (prop. per ½) Di Biase Antonietta nata a Manoppello il 25/04/1933 (prop. per ½)	€ 18.240,00	€ 4.317,50	€ 22.557,50
Bianchi Agostino fu Camillo (prop. 18/90) Bianchi	€ 1.248,00		€ 1.248,00 *

Camillo (prop.9/90) Bianchi Costantino (prop. 18/90), Bianchi Erminio (prop. 18/90) e Bianchi Maria (prop. 9/90)			
--	--	--	--

*Somma spettante, in relazione alle quote di proprietà, ai componenti la ditta Bianchi che non hanno accettato l'indennità offerta.

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato art. 21 del DPR 327/2001 con note raccomandate A/R nn. RA/ 10107, 10215 e 10228 del 14/01/2013, è stata data notizia agli interessati del deposito della consulenza tecnica di cui sopra da parte della Commissione Provinciale Espropri di Pescara per i rispettivi importi specificati nella precedente tabella;

PRESO ATTO che le ditte: Cremonese Umberto, Blasioli Pierino e Di Biase Antonietta e parte della ditta Bianchi non hanno manifestato accettazione espressa dell'indennità così come specificata nelle note raccomandate sopra riportate;

RITENUTO pertanto che in adempimento al disposto dell'art. 21 comma 12 al proprietario espropriando compete l'indennità, risultante dalla determinazione dell'indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri di Pescara rapportata alle effettive superfici espropriate, della quale si può autorizzare il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per la parte non depositata, come sopra specificato;

CONSIDERATO di dover provvedere al deposito delle somme presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pescara, ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/01, secondo gli schemi di seguito riportati:

N	Ditta Catastale	Indennità di esproprio €.	Indennità già depositata alla Rag. Territ. €.	Indennità svincolata	Indennità da depositare ad integrazione - Rag. Territ.
	Cremonese Umberto nato in Svizzera il 09/07/1963 Cod. Fisc. CRMMRT63L09Z133B	€. 418.356,00	€. 247.064,40	€. 230.095,80	€. 178.971,60
		€. 7.680,00 *		€. 4.224,00*	
	Totale	€. 426.036,00	€. 247.064,40	€. 234.319,80	€. 178.971,60

* Indennità sogg. a Ritenuta fiscale Art. 35 DPR 327/01

N	Ditta Catastale	Indennità di esproprio €.	Indennità già depositata alla Rag. Territ. €.	Indennità da depositare ad integrazione - Rag. Territ.
	Blasioli Pierino nato a Manoppello il 13/11/1952 (prop. per ½)	€. 18.240,00	€ 10.527,00	€. 7.713,00
	Di Biase Antonietta nata a Manoppello il 25/04/1933 (prop. per ½)	€. 4.317,50*	€ 3.300,00*	€. 1.017,50*
	Totale	€. 22.557,50	€ 13.827,00	€. 8.730,50
	Bianchi Agostino fu Camillo (prop. 18/90) Bianchi Camillo (prop.9/90) Bianchi Costantino (prop. 18/90), Bianchi Erminio (prop. 18/90) e Bianchi Maria (prop. 9/90)	€. 1.248,00	€ 1.056,00	€. 192,00

* Indennità sogg. a Ritenuta fiscale Art. 35 DPR 327/01

CONSIDERATO che non si è verificata alcuna scadenza dei termini di esproprio, di occupazione d'urgenza e dei lavori;

CONSIDERATO che la competenza alla emissione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento delle somme come sopra determinate è della Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica -

Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;

VISTO il D Lg.vo 30.06.2003, n. 196;

VISTA la Legge Regionale 14/09/1999, n. 77 Art. 5 c. 2 lett. a;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano

1) **ai sensi** e per gli effetti dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, **è fatto obbligo** alla Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica -

Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica di disporre il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pescara, in favore delle ditte non concordatarie: Cremonese Umberto, Blasioli Pierino e Di Biase Antonietta e Bianchi Agostino ed altri, delle somme di seguito specificate ad integrazione di quelle già depositate, per come in premessa, a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nei piani particellari allegati alla determina n.DC6 Espr. 239 del 12.02.2009 richiamata nelle premesse e in relazione alle effettive superfici espropriate a seguito dei frazionamenti eseguiti, in atti:

N	Ditta Catastale	Indennità di esproprio €.	Indennità già depositata alla Rag. Territ. €.	Indennità da depositare ad integrazione - Rag. Territ.
1	Cremonese Umberto nato in Svizzera il 09/07/1963 Cod. Fisc. CRMMRT63L09Z133B	€. 426.036,00	€. 247.064,40	€. 178.971,60
2	Blasioli Pierino nato a Manoppello il 13/11/1952 (prop. per ½) Di Biase Antonietta nata a Manoppello il 25/04/1933 (prop. per ½)	€. 22.557,50	€ 13.827,00	€. 8.730,50
3	Bianchi Agostino fu Camillo (prop. 18/90) Bianchi Camillo (prop. 9/90) Bianchi Costantino (prop. 18/90), Bianchi Erminio (prop. 18/90) e Bianchi Maria (prop. 9/90)	€. 1.248,00	€ 1.056,00	€. 192,00

2) **di dare notizia** del presente provvedimento al terzo che risulti titolare di un diritto.

f. to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vittorio Di Biase

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI
UFFICIODIVERSIFICAZIONE ATTIVITA', RICERCA E SPERIMENTAZIONE

DETERMINAZIONE 08.03.2013, n. DH28/15
Regione Abruzzo - Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013. Misura 1.1.1. Azione A) Formazione - Pubblicazione dell'elenco degli allievi ammessi ai corsi di formazioni definiti ed approvati con DH28/172 del 26/11/12. D.G.R. n. 854 del 29 novembre 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, ed in particolare la Mis. 1.1.1.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 854 del 29 novembre 2011 con la quale, in attuazione della Mis. 1.1.1. è stato approvato il Bando per l'attuazione della misura 1.1.1. del PSR Abruzzo 2007/2013 relativo all'annualità 2012;

VISTA la determinazione dirigenziale n.

DH28/87 del 19/07/2012, avente per oggetto: Regione Abruzzo - Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013. - MISURA 111 - "Azioni nel campo della Formazione professionale e dell'Informazione". Azione A) "Formazione". Aggiornamento elenco Enti accreditati - Approvazione del "CATALOGO FORMATIVO 2012 - REGIONE ABRUZZO" - D.G.R. n° 87 del 22/02/2010 e D.G.R.A. n° 854 del 29.11.2011.

VISTA la determinazione dirigenziale DH28/172 del 26/11/12 con la quale questo Servizio Diversificazione e miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali ha stabilito tra l'altro:

- "di definire ed approvare n. 16 corsi di formazione professionale - Misura 1.1.1. Azione A) Formazione, 150 ore, così come proposti nel "Rapporto informativo", allegato alla presente determinazione, come All."A", costituito da n. 7 pagine dattiloscritte, per un importo massimo ammissibile di € 504.000,00 e relativo presumibile importo da liquidare a favore degli allievi dei corsi quali beneficiari pari a € 453.600,00 (90% dell'importo ammesso)";
- "di rinviare a successivi atti la pubblicazione degli elenchi degli allievi ammessi ai corsi stessi, completi di tutti i dati e le informazioni necessarie, compreso il punteggio attribuito ad ognuno";

PRESO ATTO delle note trasmesse dagli enti formatori interessati, Prot. n. s 78/12 del 15/11/2012 (SEFOASI S.r.l.), Prot. 239/12 del 23/11/2012 (CIPAT ABRUZZO) e Prot. n. F13//108/GE del 25/02/2013 (EUROBIC Abruzzo e Molise) con le quali gli stessi hanno trasmesso la documentazione integrativa completa di tutti i dati e le informazioni necessarie, compreso il punteggio attribuito ad ogni allievo ammesso alla partecipazione;

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione dell'elenco degli allievi ammessi ai corsi stessi,

completi di tutti i dati e le informazioni necessarie, compreso il punteggio attribuito ad ognuno, Allegato "A" composto da n. 8 pagine, come previsto dalla D.G.R. n.854 del 29 novembre 2011, SEZIONE "A"- PIANO REGIONALE PER LA FORMAZIONE NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE - Punto 7.2;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- **di provvedere** alla pubblicazione dell'elenco degli allievi ammessi ai corsi approvati con DH28/ 172 del 26/11/12 ai sensi della DGRA n. 854 del 22/11/2011, completi di tutti i dati e le informazioni necessarie, compreso il punteggio attribuito ad ognuno, Allegato "A"; composto da n. 8 pagine;
- **di ritenere** parte integrante e sostanziale del provvedimento l'Allegato "A" composto da n. 8 pagine;
- **di autorizzare** il Servizio Affari della Giunta Regionale, Ufficio B.U.R.A., a pubblicare il presente provvedimento;
- **di rendere noto** che il presente provvedimento pubblicato sul B.U.R.A. costituisce comunicazione agli interessati.

Il presente provvedimento è definitivo e avverso tale provvedimento è ammesso, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A., il ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegati:

"A" - Elenco degli allievi (n. 8 pagine)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Angelucci


Segue Allegato

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO Diversificazione e miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali
 UFFICIO Diversificazione attività, ricerca e sperimentazione
 Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA


Allegato "A"

ELENCO GENERALE DEGLI ALLIEVI


N.	Numero domanda aiuto	Beneficiario	Codice Fiscale	Partita IVA	Punteggio	Ente
1	94751501852	D'Ettoire Sabina	DTTSBN75D58A345S	1829020666	4	CIPAT ABRUZZO
2	94751511158	Sorgentone Ermelinda	SRGRLN74P42L103Z	1796340675	3	CIPAT ABRUZZO
3	94751508758	Az. Agr. La tana del nonno lupo di D'Alessandro Antonella	DLSNNL79C69G438N	1787570678	3	CIPAT ABRUZZO
4	94751508741	Di Vitantonio Pino	DVTPNI75C24G438E	1787560679	3	CIPAT ABRUZZO
5	94751502033	Soc. agricola L'antica masseria di Di Bartolomeo Andrea & Eleonora		1793160670	3	CIPAT ABRUZZO
6	94751504062	Liberati Barbara	LRRBBR75L63G438D	1790520678	3	CIPAT ABRUZZO
7	94751503270	Campanelli Lorenzo	CMPLNZ74A08A488X	1635590670	3	CIPAT ABRUZZO
8	94751503684	Falazza Vincenzo	FZZVCN80M26L103Q	1766740672	3	CIPAT ABRUZZO
9	94751502009	Podere Santa Lucia srl D'Adiutorio Giuseppe		1815240674	2	CIPAT ABRUZZO
10	94751503593	Capuccini Entoni	CPCNTM88M01G438R	1782490674	2	CIPAT ABRUZZO
11	94751509947	Pendola Federica	PNDJFRC84S51A345Y	1856860661	2	CIPAT ABRUZZO
12	94751510192	Taranu Inga	TRNNGI84D42Z140A	1856850662	2	CIPAT ABRUZZO
13	94751510242	Biondi Maria Rita	BNDMRT82M45A345J	1856840663	2	CIPAT ABRUZZO
14	94751509731	Di Tommaso Egidio	DTMGDE75L07L103S	1816040677	2	CIPAT ABRUZZO
15	94751510036	Sacchi Mazzareno	SCCNZR62B22H501M	7373471007	2	CIPAT ABRUZZO
16	94751509806	Alberti Francesco	LBRFNC80E12H501Q	01786010676	3	CIPAT ABRUZZO




COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



18	94751511570	Ricci Alessia	RCCSS74E64LJ03P	01592970675	3	CIPAT ABRUZZO
19	94751505267	Farinelli Denny	FRNDNY90E12I348P	01790830671	3	CIPAT ABRUZZO
20	94751504203	Tulini Giuseppe	TLNGPP74LJ4F870G	01790280679	3	CIPAT ABRUZZO
21	94751495386	Campese Giuliana	CMPPGLN71M48F764J	01786360675	3	CIPAT ABRUZZO
22	94751509665	Di Marcantonio Romina	DMRRMIN75R58A488J	01795050671	3	CIPAT ABRUZZO
23	94751508857	Soc. agricola Adriatica Green di Coccia Marianna e Franco ss	PLNINMR67AS8H769Y	02093940449	2	CIPAT ABRUZZO
24	94751501969	Paolini Anna Maria	PLSGPP65A51A488I	01817360678	2	CIPAT ABRUZZO
25	94751507438	Pelusi Giuseppina	NGLLNS74A20A488K	01423270675	2	CIPAT ABRUZZO
26	94751509723	Soc. agr. Fonte Armata ss di Franchi Alberto e C.		01790540677	2	CIPAT ABRUZZO
27	94751507008	Acclavatti Valeria	CCVLR81P64G438E	01966880682	3	CIPAT ABRUZZO
28	94751506877	Di Blasio Mariella	DBLMLL76R61G438J	01966010686	3	CIPAT ABRUZZO
29	94751507032	Valentini Fabio	VLNFB78L28G438D	01988190684	3	CIPAT ABRUZZO
30	94751502637	Di Pasquale Francesco	DPSPNC81T04G438L	01967420686	3	CIPAT ABRUZZO
31	94751502736	Angelini Mariatena	NGLMLN75C57G482G	01966040683	3	CIPAT ABRUZZO
32	94751502959	Cantagallo Marcello	CNTMCL78E01G438B	01971850688	3	CIPAT ABRUZZO
33	94751503023	Figurato Gianni	FGRGN74H16G438B	01965360686	3	CIPAT ABRUZZO
34	94751503239	Iezzi Lorella	ZZILL86A56A757W	01964240681	3	CIPAT ABRUZZO
35	94751502835	Zenone Anna	ZNNNNA72S68G438A	01900720689	3	CIPAT ABRUZZO
36	94751504914	Palmitesta Stefania	PLMSFN76R45C632T	02353310697	3	CIPAT ABRUZZO
37	94751511414	Ricci Francesca	RCCFC93B51G482V	01972150682	3	CIPAT ABRUZZO
38	94751509830	Dell'Osa Nicoletta	DLLNLT49H56E243D	02373630694	2	CIPAT ABRUZZO
39	94751509855	Di Prinzio Antonio	DPRNTN54T29E243O	02336770694	2	CIPAT ABRUZZO
40	94751495360	Fazi Michele	FZAMHL89M18G878O	01829180668	3	CIPAT ABRUZZO
41	94751495378	Gigli Simona	GGLSMN90S63A515R	01829720661	3	CIPAT ABRUZZO
42	94751505382	Amadoro Chiara	MDRCLR79H62A515D	01827480664	3	CIPAT ABRUZZO
43	94751507826	Casalvieri Iole	CSLLIO89S50A515O	01829010667	3	CIPAT ABRUZZO
44	94751507156	Ciaffone Giulia	CFFFGL191141G492W	01783860669	3	CIPAT ABRUZZO
45	94751507479	Pelliccia Catia	PLLCTA73D52A515U	01825690660	3	CIPAT ABRUZZO
46	94751510507	Pelliccia Gina	PLLGNI77B48A515W	01827220664	3	CIPAT ABRUZZO
47	94751511463	Marcelli Viola	MRCVLI86A59D612T		2	CIPAT ABRUZZO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



94751504336	D'Addario Loredana	DDDLN72D67G492W	01840440661	2	CIPAT ABRUZZO
94751500276	Lombardi Gaia	LMBGAI68S59A515P	01853730669	2	CIPAT ABRUZZO
94751497192	Giorgiantonio Vanessa	GRGVS86E47A345V	01807740665	2	CIPAT ABRUZZO
94751506539	Calisse Alessandro	CLISLN77B26A515C	01713380663	2	CIPAT ABRUZZO
94751499867	Iacobucci Cesidio	CBCSD76D22A515O	01625420664	2	CIPAT ABRUZZO
94751500193	Inglese Maria Nicolina	NGLNLN67L41A783S	11592691007	2	CIPAT ABRUZZO
94751499792	Santilli Colombo	SNTCMB73R24A515W	01511470666	2	CIPAT ABRUZZO
94751508030	Cicchirelli Simonetta	CCCSNT77C49A515U	01783890666	5	CIPAT ABRUZZO
94751502017	Mollica Susanna	MLCSSNN82T54H501Y	01826360669	4	CIPAT ABRUZZO
94751502082	Bambagini Oliva Silvia	BMBSLV72T44H501R	01824370660	3	CIPAT ABRUZZO
94751501795	D'Angelo Emanuela	DNGMNL73E66A515Z	01827160662	3	CIPAT ABRUZZO
94751505416	Bagnarelli Angelo	BGNMGL86M13H501G	01829220662	3	CIPAT ABRUZZO
94751508071	Bianchini Lucamatteo	BNCLMT92H18I838T	01828520666	3	CIPAT ABRUZZO
94751505093	Caldaroni Pia	CLDPIA73D58I838B	01783870668	3	CIPAT ABRUZZO
94751509301	Metta Annalisa	MTTNLS72S70F205S	01829230661	3	CIPAT ABRUZZO
94751505200	Corsetti Luigi	CRSLGU88P24I838O	01827150663	3	CIPAT ABRUZZO
94751505275	Conti Andrea	CNTNDR82C14A515C	01833560665	3	CIPAT ABRUZZO
94751504997	De Santis Francesco	DSNFNC77H17H501V	01824410664	3	CIPAT ABRUZZO
94751505218	Antonucci Angelica	NTNNLC72A44G878G	01829210663	3	CIPAT ABRUZZO
94751507917	Perruzza Mariarita	PRRMR174S49I838S	01825700667	3	CIPAT ABRUZZO
94751507768	Rossi Sandra	RSSSDR71H68A515L	01787470663	3	CIPAT ABRUZZO
94751507883	Di Mascio Renato	DMSRNT86R02A515W	01825660663	3	CIPAT ABRUZZO
94751495394	Pantalone Giovanni Sergio Junior	PNTGNN78T27F205U	2353520691	5	EUROBIC
94751491443	Berardi Anna	BRRNNA85L63F205S	6923260969	5	EUROBIC
94751491435	Carmenini Rosalinda	CRMRLN84B45L113D	2354440691	5	EUROBIC
94751500227	Cicchitti Roberta	CCCRRT80P66A485Z	2367560691	5	EUROBIC
94751494058	Crugnale Maria Giovanna	CRGMVG84E69A485S	2353600691	5	EUROBIC
94751497168	Del Borrello Giuseppe	DLBGGP89B04E372Y	2354420693	5	EUROBIC
94751500060	Del Vecchio Patrizia	DLVPRZ80D43A485N	2354210698	5	EUROBIC
94751497986	Dell'Oso Daniele	DLLDNL92A27A485Z	2377040692	5	EUROBIC
94751497200	Di Gregorio Maria	DGRMRA70R44E372Y	2354060697	5	EUROBIC
94751497259	Di Martino Milena	DMRMLN74A63E435Q	2353890698	5	EUROBIC


Copia conforme all'originale




94751493704	Martinicchio Anna	MRTNNA71865L961B	2359760697	5	EUROBIC
94751494157	Pasquale Dino	PSQDNI78P12E372L	2353350693	5	EUROBIC
94751491906	Pasquale Giulio	PSQGLI83P21E372R	2353360692	5	EUROBIC
94751497291	Vittorini Antonio	VTTINI73R25E372T	2349820692	5	EUROBIC
94751501126	Zimarino Liliana	ZMRLNI47C60G388J	1717450181	2	EUROBIC
94751496004	Di Campil Simona	DCMSMN73C49E435Z	2376580698	5	EUROBIC
94751496384	Iasci Claudio	SCICLD74E29E435U	2272730694	5	EUROBIC
94751499016	Iocco Vittorio	CCIVTR44H07A485Z	2338140698	2	EUROBIC
94751502561	Di Salvatore Katuscia	DSLKSC74B56G141A	2352420695	5	EUROBIC
94751499479	Baldassarre Mattia	BLDMTT88T05G482P	2344950692	5	EUROBIC
94751505366	D'Eusabio Alfredo	DSNLRD77D30G141I	2289020691	5	EUROBIC
94751500789	Del Rosario Guido	DLRGDU46R27C632W	2041680691	2	EUROBIC
94751496574	D'Addario Luca	DDDLCU85H18E435N	2354430692	5	EUROBIC
94751505960	Cerulli Irelli Francesco	CRLPNC82T30H501I	11260641003	5	EUROBIC
94751508279	Di Pietro Mara	DPTMRA79M64G482N	01968450682	5	EUROBIC
94751508493	Leone Andrea	LNENDR88B05G482B	01971000680	5	EUROBIC
94751508360	De Ritis William	DRTVLM79B01G141I	01970010680	5	EUROBIC
94751508188	Di Marco Rosanna	DMRRNN73A55A488W	01970020689	5	EUROBIC
94751508170	D'Alesio Marco	DL5MRC86P09A488H	01968170686	5	EUROBIC
94751509053	Marsella Gemina	MRSGMN74B63A881P	01967290683	5	EUROBIC
94751509004	Salzetta Daniele	SLZDNI81M17G438R	01899960684	5	EUROBIC
94751509079	Stefan Ana	STFNAA81M45Z129F	01966720680	5	EUROBIC
94751508972	D'Eusabio Ilaria	DSNLR190B52G141J	02342370695	5	EUROBIC
94751508998	Carota Federico	CRTFRC89A13A488U	01970190680	5	EUROBIC
94751509012	Volpone Gianluca	VLPGLC87M07G438E	01897180681	5	EUROBIC
94751508980	Girone Beniamino (Agrinova Srl Società Agricola)	GRN8MN83H24G482G	01896650684	5	EUROBIC
94751502595	Coppa Zuccari Chiara (Società Agricola Il Borgo di Coppa Zuccari C. & C. S.S.)	CPPCHR74R47G482H	01924080680	5	EUROBIC
94751499784	Cecchini Claudio	CCCCLD87E07L103N	01772500672	5	EUROBIC
94751500672	Verna Paola	VRNPLA80B48E243Y	01969920683	5	EUROBIC
94751499859	Cecchini Serena	CCCSRN80L54L103C	01788160677	5	EUROBIC

Copia conforme all'originale

	94751499669	Rapino Cristina (L'Angolino Country di Rapino Cristina & C. Sas)	RPNCST90L64G141W	02338550698	5	EUROBIC
111	94751503007	Mezzanotte Vincenzo	MZZVCN88M07A488V	01927160687	5	EUROBIC
112	94751505143	Di Marco Simone	DMRSMN74L14G438S	02008790681	5	EUROBIC
113	94751500722	Lombardello Luca Ettore Mario	LMBLTT76T30G141H	02384510695	5	EUROBIC
114	94751504930	Pace Lucilla	PCALLS9E5Z3A345T	01767170663	2	EUROBIC
115	94751507412	Angelucci Matteo	NGLMTT90E19G878W		5	EUROBIC
116	94751507164	Sguerrini Micaela (Società Agricola Masseria Cesarini)	SGRMCL73L66F870B	01708580673	5	EUROBIC
117	94751507453	Clerico Francesco	CLRPNCT7L21G482Z	01683070682	3	EUROBIC
118	94751507446	Clerico Alessandro Paolo	CLRLSN80M21G482X		2	EUROBIC
119	94751509517	Filippone Daniela	FLPDNL78D44G438N	01602280685	5	EUROBIC
120	94751510747	D'Annunzio Angelo	DNNNGI83R14G482R	01913190680	5	EUROBIC
121	94751502892	Faieta Natanaele	FTANNL78H02G438F	1971060684	5	EUROBIC
122	94751502868	Paris Martina	PRSMTN90H65G482A	1966990689	5	EUROBIC
123	94751502629	Nolasco Giordano	NLSGDN89A28G438A	1904610688	5	EUROBIC
124	94751500847	D'Attanasio Monia	DTTMMO73R60G482T	1553460682	5	EUROBIC
125	94751502850	Marchegiani Umberto	MRCMRT81H26G438O	1802830677	5	EUROBIC
126	94751501670	Di Sabatino Maurizio (Società Agricola Rapali S.S.)	DSBMRZ73L14H769Z	1791540675	5	EUROBIC
127	94751500623	Delle Monache Gianluca	DLGLIC90L26G438J	1932770686	5	EUROBIC
128	94751509988	Faricelli Luciano	FRCLCN86818E243Z	1967460682	5	EUROBIC
129	94751509038	Marganella Giacomo	MIRGGCM91B25G482I		5	EUROBIC
130	94751508964	Petrini Amedeo	PTRMIDA70C29G589M	1898110687	5	EUROBIC
131	94751510705	Di Cristoforo Jennifer	DCRJNF83M57C632I	1967390681	5	EUROBIC
132	94751483564	Cervellini Angelo	CRVNGI84L14A515F		5	SEFOASI
133	94751483549	Fellini Michele	FLLMHL75E26C426O		5	SEFOASI
134	94751483515	Massaro Vinicio	MSSVNC90T10A515Z		5	SEFOASI
135	94751483515	Contestabile Sabino	GNTSBN91CO4A515W		5	SEFOASI
136	94751483507	Stornelli Benedetta	STRBDT89B67C426P		5	SEFOASI
137	94751483416	Di Cosimo Pasquino	DCSPQN82M17A515J		5	SEFOASI
138	94751483390	Tiberi Cesarina	TBRRCN83E42A515J		5	SEFOASI




UFFICIO REGIONALE AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E AMBIENTE



140	94751483374	Del Vecchio Paola	DLVPLA92A68A515T	5	SEFOASI
141	94751495485	Paolini Tiziana	PLNTZN79A41G482S	5	SEFOASI
142	94751495501	Enea Similia Maria	NEESLM73E46Z129H	5	SEFOASI
143	94751483531	Catenaro Catenaro Italo	CTNTL174A25G141S	5	SEFOASI
144	94751483481	Di Berardino Maddalena	DBRMD180E42G141P	5	SEFOASI
145	94751483432	Lanci Giulio	LNCGL176E31E43SA	5	SEFOASI
146	94751483606	Morleo Andrea	MRLNDR88R01A485J	5	SEFOASI
147	94751483408	Donatangelo Concetta	DNTCCT74H66G141Z	5	SEFOASI
148	94751511695	Dragani Desiree	DRGDSR94C65L218A	5	SEFOASI
149	94751483309	Ciccocioppo Antonello	CCCNL82L09A485C	5	SEFOASI
150	94751495600	Iannone Carla	NNNCR174E43A485P	5	SEFOASI
151	94751495733	Nanni Giuliana	NNNGLN74L62A485M	5	SEFOASI
152	94751495592	Iacovanelli Cornelio	CVNCLN91P17A485W	5	SEFOASI
153	94751495675	Paglione Tiziana	PGLTZN73S45Z133W	5	SEFOASI
154	94751505861	Dobocan Ioana	DBCNI083E47Z129D	5	SEFOASI
155	94751505879	Di Lello Gianni	DLLGNN86E29L113H	5	SEFOASI
156	94751495691	Vizzari Angela	VZZNGL82H59L113Y	5	SEFOASI
157	94751505895	Di Carlo Piero	DCRPR176B22A080K	6	SEFOASI
158	94751496186	Innaurato Rosella	NNRRL171C42E435E	5	SEFOASI
159	94751496251	Natale Giovanna	NTLGNN74A52E435N	5	SEFOASI
160	94751496202	D'Andrea Andrea Giacinto	DNDNRG90T16A485F	5	SEFOASI
161	94751496210	Maggiolino Angelo	MGGNGI90H15A485E	5	SEFOASI
162	94751496244	Maggiolino Angelo	MGGNGL83L11A485F	5	SEFOASI
163	94751492839	Montinari Cinzia	MNTCNZ75E47B413G	5	SEFOASI
164	94751492870	Serafini Valeria	SRFVLR91D45A485E	5	SEFOASI
165	94751496111	Miemo Giuseppe	MMMGPP73A53E435E	5	SEFOASI
166	94751496160	Sciullo Fabrizio	SCLFRZ72A24Z133S	5	SEFOASI
167	94751496152	Iannone Ilenia	NNNLN180M51A485I	5	SEFOASI
168	94751509228	Ceroli Mauro	CLMLRAB4C10A485C	5	SEFOASI
169	94751511836	Nasuti Nicola	NSTNCL85L16A485Z	5	SEFOASI
170	94751509210	Campitelli Domenico	CMPPNCC6L120H439E	2	SEFOASI
171	94751507099	Di Vincenzo Fabrizio	DVNFZR81B11E243X	5	SEFOASI
		Scaccia Giuseppe	SCCGPP84H10E435K	5	SEFOASI

CONTA CONTORRE ALL'ORIGINALE



172	94751507024	Bellomo Amelio	BLMLA8ZA30Z1330	5	SEFOASI
173	94751509533	Coccia Stanislao	CCCSNS77M06A485Z	5	SEFOASI
174	94751509848	D'Arcangelo Maurizio	DRCM1Z70B04E435Z	5	SEFOASI
175	94751509798	Di Fresco Mattioli Leonino	DFRLNN50L10D803I	2	SEFOASI
176	94751509889	Di Nola Angiolino	DNLN1N64R05E435T	2	SEFOASI
177	94751509905	Marrone Roberto	MRRRR76M30L219O	5	SEFOASI
178	94751509673	Di Nunzio Aldo Rodolfo	DNNLRD52H26E435K	2	SEFOASI
179	94751509624	Maiò Francesca	MAIFNC83A47A485I	5	SEFOASI
180	94751509574	Maiò Gabriella	MAIGRL78771A485I	5	SEFOASI
181	94751509913	Mancini Giovanna	MNCGNN82C57A485X	5	SEFOASI
182	94751509764	Milantoni Ettore	MLNTRN71S5F785Z	5	SEFOASI
183	94751507065	Robusto Francesco	RBSFNC87H07E435H	5	SEFOASI
184	94751510283	Caravaggio Dino	CRVDNI69B02H439C	2	SEFOASI
185	94751482426	Saraceni Francesco	SRCFNC79C14E2435	5	SEFOASI
186	94751483366	Gentile Rossana Lorita	GNTFSN75M51E243J	5	SEFOASI
187	94751483333	Durante Morris	DRNMR570R098865L	5	SEFOASI
188	94751509224	Primiera Roberta	PRMRR74RS3L219F	5	SEFOASI
189	94751509202	Civitarese Maria Luisa	CVTMLS76868G141C	5	SEFOASI
190	94751509194	Ciampoli Angela	CMPNGL70E49G141Q	5	SEFOASI
191	94751510937	D'Onofrio Catia	DNFCTA78D59C632C	5	SEFOASI
192	94751509582	Di Renzo Tiziana	DRNTZN76D42E243C	5	SEFOASI
193	94751509590	Liberatoscioli Antonella	LBRNML71B44E243E	5	SEFOASI
194	94751509541	Brunetti Mirella	BRNMLL71D63Z700P	5	SEFOASI
195	94751510200	Innamorati Marina	NNMMRN75C54C632U	5	SEFOASI
196	94751509145	Di Luzio Elisa	DLZLSE79L49C632S	5	SEFOASI
197	94751495584	Giardinelli Nicolaus	GRDNLS90D20E435E	5	SEFOASI
198	94751495576	Di Pietro Daniele	DPTDNL85S20C632E	5	SEFOASI
199	94751495618	Mancinelli Fabiana	MNCFBN75A60G141Q	5	SEFOASI
200	94751495626	Mancinelli Laura	MNCLRA74L60E243D	5	SEFOASI
201	94751495634	Mansoli Andrea	MNSNDR76C09C632Y	5	SEFOASI
202	94751495683	Spulber Doina	SPLDNO71L45Z129Z	5	SEFOASI
203	94751505887	Finizio Giuseppe	FNZGPP77H22G141B	5	SEFOASI
204	94751495527	De Luca Romano Marianna	DLCMNN82H45G141D	5	SEFOASI

COPIA AUTENTICA ALL'ORIGINALE

Gruppo Parlamentare
Caccia e Pesca

94751495659	Monaco Berardino	MNCBRD84P25E243F	5	SEFOASI
94751495709	Voican Gabriela	VCNGRL78R42Z129R	5	SEFOASI
94751495725	Cavuto Maria Cristina	CVTMCR77H63L113R	5	SEFOASI
94751495535	Di Giuseppe Lina	DGSLNI77M63E243J	5	SEFOASI
94751497598	D'Onofrio Luana	DNFLNU80S63C632X	5	SEFOASI
94751495717	Miccoli Cecilia	MCCCC187R45E243K	5	SEFOASI
94751495493	Calentini Enrico	CLNNRC81D30L500L	5	SEFOASI
94751495667	Nonno Sara	NNNSRA88E69C632L	5	SEFOASI
94751495543	Di Muzio Sandro	DMZSDR72S12C632Q	5	SEFOASI
94751495550	Fabrizio Angelica	FBRNLC89S62A488Y	5	SEFOASI
94751495642	Moffa Myriam	MFFMRM89S42H926G	5	SEFOASI
94751495568	Franconi Emanuele	FRNMNL80T25C632K	5	SEFOASI
94751495519	De Luca Claudia	DLCCLD93A43A488A	5	SEFOASI
94751493050	Zaccardi Fabio	ZCCFBA87A12A485U	5	SEFOASI
94751506984	Persichitti Italo	PRSTLJ50T15L218K	2	SEFOASI
94751509178	Luciani Luca	LCNICU92D22G482X	5	SEFOASI
94751509152	Di Tomasso Roberto	DTMRR76M25G878N	5	SEFOASI
94751509137	Di Michele Roberta	DMCRR74E52L013Y	5	SEFOASI
94751509186	Di Nino Gabriella	DNNGRL71B67G438N	5	SEFOASI
94751509657	Toto Teresio	TTOTRS97L17C632G	5	SEFOASI



1-8 MAR. 2013

La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° 8 PAGINE
P.A. PATRIZIA VOTTA

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa *[Signature]* Antonia Angelucci

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA. EMIGRAZIONE
*SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA
NELLE AREE RURALI*
UFFICIO DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA'
RICERCA E SPERIMENTAZIONE

DETERMINAZIONE 11.03.2013, n. DH 28/16
**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e
1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione
Abruzzo - Deliberazione di Giunta
Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura
1.1.3. "Prepensionamento degli
imprenditori e dei lavoratori agricoli" -
Concessione del contributo e definizione
dell'importo di contributo concesso per gli
anni 2009 - 2010 - 2011 e 2012 - Ditta DI
PIETRO Fausto - C.F. DPTFST50M19I348H -
- Titolare di Domanda di aiuto n.
84750311460.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato
"Regolamento";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15
dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27
gennaio 2011 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

CONSIDERATO che la Commissione Europea,
con Decisione n. C(2009)10341 del
17/12/2009, ha approvato la revisione del
Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo
(CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009
con la quale la Giunta Regionale ha preso atto
della Decisione della Commissione di cui al
punto precedente;

VISTO il documento "Linee guida
sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale e ad interventi analoghi" -
intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni
nella seduta del 18 novembre 2010;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 518
del 12 giugno 2008 con la quale sono stati
approvati i Criteri di Selezione degli interventi
del PSR 2007/2013;

VISTO il bando pubblico, relativo alla misura
1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo
Rurale, approvato con la delibera di Giunta
Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

VISTA la Determinazione Direttoriale n.
DH/126/2011 con cui il Direttore della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
ha definito le Procedure di Controllo per la
misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA, inoltre, la Determinazione Direttoriale
n. DH/8/2012 con cui il Direttore della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
ha approvato il Manuale delle Procedure e dei
Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo
2007/2013;

VISTE, altresì, le Determinazioni dirigenziali n.
DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata
approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e
definitiva dei beneficiari, n. DH17/21 del 25
febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio
Credito ha concesso il finanziamento alle prime
40 ditte presenti nella graduatoria dei
beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha
disposto lo scorrimento della medesima
graduatoria e n. DH28/25 dell'11/07/2011 con
cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso

il finanziamento alle ditte comprese nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento fino alla ditta presente al numero 61 di posizione, n. DH28/80 del 17/7/2012 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha disposto un ulteriore scorrimento della medesima graduatoria fino al numero di posizione 66;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DH28/154 del 14/11/2012 recante per oggetto: *“Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/06 e 1975/06 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. “Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli” - 3° scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammissibili a contributo ai fini dell’eventuale concessione del finanziamento;*

DATO ATTO che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere al signor DI PIETRO Fausto - C.F. DPTFST50M19I348H - Titolare di domanda di aiuto n. 84750311460 - la documentazione necessaria ai fini della determinazione dell’eventuale ammissione a finanziamento e conseguente concessione del relativo contributo spettante dalla data di cessazione dell’attività agricola;

PRESO ATTO che l’Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dal signor DI PIETRO Fausto - C.F. DPTFST50M19I348H - allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione della cessazione dell’attività agricola, nonché al possesso di tutti i necessari requisiti, ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre 2012;

ACQUISITO agli atti del Servizio Credito Diversificazione e Ricerca il Rapporto Informativo elaborato dall’Ufficio Diversificazione attività Ricerca e

Sperimentazione in relazione alle verifiche effettuate in merito alla situazione specifica del sig. DI PIETRO Fausto - C.F. DPTFST50M19I348H - Titolare di domanda di aiuto n. 84750311460 e dal quale risulta che il beneficiario medesimo risulta ammissibile a finanziamento con decorrenza 30/06/2009 e che al medesimo spetta per gli anni 2009, 2010, 2011 un contributo di € 25.000,00 e per l’ 2012 un contributo di € 987,00 definito sottraendo l’importo della pensione percepita di € 9.013,00 dal premio massimo concedibile annuale di € 10.000,00, il contributo totale è pari ad € 25.987,00 di cui € 11.816,29 di quota FEASR, come di seguito riportato:

- Importo ammissibile dal 30/06/2009 al 31/12/2009 € 5.000,00
- Importo ammissibile dal 31/12/2009 al 31/12/2010 € 10.000,00
- Importo ammissibile dal 01/01/2011 al 31/12/2011 € 10.000,00
- Importo ammissibile dal 01/01/2012 al 31/12/2012 € 987,00
- Totale complessivo € **25.987,00**

REPUTATO di stabilire che al signor DI PIETRO Fausto - C.F. DPTFST50M19I348H - Titolare di domanda di aiuto n. 84750311460, beneficiario ammesso a contributo con la presente determinazione dirigenziale, è tenuto all’inoltro della relativa domanda di pagamento riferita al contributo spettante per gli anni 2009, 2010 - 2011 e 2012 per l’importo totale indicato al precedente capoverso, quale acconto sull’aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

DATO ATTO, infine, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO, che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al “dato atto” precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

VISTA la legge regionale n. 77/1999;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- **di ammettere** a finanziamento il sig. DI PIETRO Fausto - C.F. DPTFST50M19I348H - Titolare di domanda di aiuto n. 84750311460, ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/06 e 1975/06 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. *“Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli* - con decorrenza 31/12/2009 e decadenza al compimento dei 65 anni di età in data 11/08/2016;
- **di concedere** al signor DI PIETRO Fausto - C.F. DPTFST50M19I348H - Titolare di domanda di aiuto n. 84750311460, per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 un contributo totale complessivo pari ad € 25.987,00 di cui € 11.816,29 di quota FEASR, come di seguito riportato:
 - Importo ammissibile dal 30/06/2009 al 37/12/2009 € 5.000,00
 - Importo ammissibile dal 31/12/2009 al 31/12/2010 € 10.000,00
 - Importo ammissibile dal 01/01/2011 al 31/12/2011 € 10.000,00
 - Importo ammissibile dal 01/01/2012 al 31/12/2012 € 987,00
 - Totale complessivo € **25.987,00**
- **di stabilire** che il sig. DI PIETRO Fausto - C.F. DPTFST50M19I348H - Titolare di domanda di aiuto n. 84750311460 beneficiario ammesso a contributo con la presente determinazione dirigenziale, è tenuto all’inoltro della relativa domanda di pagamento per l’anno 2012 per l’importo totale indicato al precedente punto, quale acconto sull’aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;
- **di dare atto**, inoltre, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- **di rendere noto** che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH/163/2010 datata 13/9/2010;
- **di pubblicare** integralmente la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul BURA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Angelucci

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA. EMIGRAZIONE
SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI
UFFICIO DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA' RICERCA E SPERIMENTAZIONE

DETERMINAZIONE 11.03.2013, n. DH 28/17
Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/06 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Rettifica contributo concesso e recupero somme indebitamente erogate - Ditta Enrico FRACASSA - C.F. FRCNRC51C12L597D - Domanda di aiuto n. 84750306031 - Numero univoco PRD 112754

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

VISTO il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTE le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari e n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria e n. DH28/25 dell'11/07/2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle ditte comprese nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento fino alla ditta presente al numero 61 di posizione;

DATO ATTO che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere la documentazione necessaria ai beneficiari ai fini della determinazione degli importi di contributo spettanti per l'anno 2011 nonché per la conduzione di controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione di cessazione dell'attività agricola;

PRESO ATTO che l'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione della cessazione dell'attività agricola ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre 2011;

RILEVATO il Servizio Credito Sviluppo locale Diversificazione e Ricerca con nota prot. n. RA 102266 datata 4/5/2012, ha esplicitato l'esito negativo del controllo amministrativo svolto tramite gli Uffici dell'INPS, sulla base del quale il signor Enrico FRACASSA sarebbe risultato svolgere ancora attività agricola, quale unità attività in agricoltura, venendo meno al rispetto di uno degli impegni fondamentali previsti dal bando relativo alla misura 1.1.3. del PSR Abruzzo, nota con la quale si è avviato il procedimento di revoca del relativo contributo e di recupero delle somme indebitamente erogate;

PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo del Servizio Credito n. RA127725 del 22/05/2012 del signor Enrico FRACASSA di richiesta di sospensione dei termini;

PRESO ATTO, altresì, della nota acquisita al protocollo del Servizio Credito con il numero RA261709 del 21/11/2012, nonché della nota acquisita al protocollo del Servizio Credito con il numero RA280687 del 10/12/2012 pervenute entrambe da parte del signor Enrico FRACASSA con cui lo stesso presenta opposizione alla comunicazione dello scrivente Servizio prot. n. RA 102266 datata 4/5/2012 e trasmette documentazione INPS attestante l'avvenuta cancellazione del medesimo in data 11/11/2011, chiedendo che non si proceda alla revoca del finanziamento concesso;

RILEVATO, inoltre, che con nota del Servizio Credito Sviluppo locale Diversificazione e Ricerca prot. n. RA12342 del 15/01/2013 si comunica che, in considerazione del fatto che la cancellazione del signor Enrico FRACASSA dalla posizione INPS è avvenuta con decorrenza antecedente al controllo amministrativo attivato dallo scrivente Servizio in data 17.01.2012, viene accolta l'opposizione presentata dalla ditta medesima e si procederà, pertanto, a disporre la decorrenza della concessione del contributo dalla data di effettiva cessazione dell'attività agricola, coincidente con la cancellazione dall'INPS, e cioè 11/11/2011;

DATO ATTO che, l'importo concedibile fino alla data del 31.12.2010 risulta nullo ed in tal senso deve essere rettificata la determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11.07.2011,

mentre si dispone la restituzione delle relative somme già percepite a seguito di domanda di pagamento n. 94750857693 per un importo pari ad € **20.000,00** di cui all'elenco di pagamento prot. n. AGEA.ASR.2011.0679750 del 21.11.2011, maggiorate degli eventuali interessi di legge da calcolarsi ai sensi del Reg (UE) n. 937/2012, a seguito di apertura di posizione debitoria nella Procedura Registrazione Debiti (PRD) gestita da AGEA - numero univoco PRD 112754;

DATO ATTO che nessuna quietanza di versamento attestante l'avvenuta restituzione da parte della ditta è pervenuta in esito alla citata nota prot. n. RA12342 del 15/01/2013 da parte della Ditta medesima nei termini prescritti, bensì il medesimo signor Fracassa ha fatto pervenire nota acquisita al protocollo del Servizio n. RA56759 del 27 febbraio 2013 con cui si dichiara nell'impossibilità di provvedere alla restituzione delle somme richieste;

REPUTATO, pertanto, che si debba procedere ai dovuti recuperi mediante adozione delle procedure previste in ambito di gestione del PRD da parte di AGEA a seguito dell'avvenuta chiusura della relativa fase regionale di istruttoria e conseguente attivazione della fase di competenza da parte di AGEA;

VISTA la legge regionale n. 77/1999;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- **di procedere**, per le motivazioni esplicitate in premessa, a rettificare la determinazione n. DH28/25 dell'11/07/2011 ridefinendo la decorrenza della concessione del contributo dalla data di effettiva cessazione dell'attività agricola, coincidente con la data di cancellazione dall'INPS e cioè il 11/11/2011 a favore del signor Enrico FRACASSA - *C.F. FRCNRC51C12L597D* - *Domanda di aiuto n. 84750306031* ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/06 e 1975/06 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. *"Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli* - con

un importo pari a "0" € spettante fino alla data del 31.12.2010 in luogo della somma esplicitata nell'allegato alla determinazione medesima e corrispondente ad € 20.000,00;

- **di dare atto** che con nota prot. n. RA12342 del 15/01/2013 il Servizio Credito ha avviato il procedimento di recupero delle somme mediante apertura di posizione debitoria nella Procedura Registrazione Debiti (PRD) gestita da AGEA - numero univoco PRD 112754 - invitando la ditta interessata a provvedere alla restituzione della somma indebitamente corrisposta per un importo pari ad € 20.000,00 maggiorata degli interessi di legge da calcolarsi ai sensi del Reg (UE) n. 937/2012;
- **di dare atto** che a seguito della mancata restituzione delle somme predette da parte del beneficiario, si è provveduto a chiudere l'istruttoria regionale in PRD con l'adozione delle procedure previste in ambito di gestione del PRD medesimo da parte di AGEA, che prevedono il conseguente subentro delle fasi gestite da AGEA stessa;
- **di pubblicare** integralmente la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Telematico della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Angelucci

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORETALI, DEMANIO
CIVICO E ARMENTIZIO
UFFICIO DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO
PESCARA

DETERMINAZIONE 14.03.2013, n. DH31/167

L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994.

Comune di L'Aquila -Frazione S. Pietro della Jenca - Sclassificazione terre civiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

- A. **di non accogliere** la richiesta di sclassificazione per i terreni ricadenti nei Fogli di mappa n. 26, 27 e 27/A del Comune di L'Aquila Capoluogo in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 testo vigente.
1. **di sclassificare**, ai sensi dell'art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della circolare "procedimento per la declaratoria di classificazione di terre civiche" approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, i terreni siti nel Comune di L'Aquila -Frazione San Pietro della Jenca-, riportati in catasto attuale al Foglio di mappa n. 29 e 29/A (come da colorazione in rosso sulla planimetria catastale allegata al presente come Allegato "B" atto formato da una facciata), di natura demaniale civica come da verifica demaniale redatta dall'Ing. Lorito, in quanto i terreni di cui sopra hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione di terreni agro silvo pastorali risultando in parte edificati ed urbanizzati;
2. **di fare obbligo** al Comune di L'Aquila, prima di procedere ad iscrivere i terreni sclassificati fra i propri beni, a riportare in mappa la viabilità esistente, previo frazionamento;
3. **di autorizzare** il Comune di L'Aquila a depennare, dall'elenco dei suoli di natura demaniale civica, le terre civiche di cui al punto n. 1 e ad iscriverli fra i propri beni patrimoniali, ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile (Comune di L'Aquila);
4. **di fare obbligo** al Comune di L'Aquila, prima di procedere alla vendita o concessione delle terre che dalla presente sclassificazione ne traggono titolo e legittimazione, a provvedere a valutare l'area secondo quanto indicato dagli artt. 1 e

2 della L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni ed introitare le somme dovute;

5. **di fare obbligo** al Comune di L'Aquila a reinvestire le somme che introiterebbe per le eventuali future vendite o concessioni delle terre sclassificate secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
6. **di fare obbligo** al Comune di L'Aquila, entro 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, di provvedere a regolarizzare tutti i terreni non sclassificati con la presente Determinazione mediante l'attivazione, con gli abusivi occupatori (per le singole particelle edificate o da edificare a livello di P.R.G.) o direttamente il Consiglio Comunale (per attuazione previsioni di P.R.G. "Viabilità, Parcheggi, Verde Pubblico), della procedura di cui all'art. 6 della L.R. n. 25/88 ; trascorso inutilmente tale termine questo Servizio attiverà la procedura di cui all'art. 8 della L.R. n. 25/88 (reintegra terre civiche a favore della collettività di L'Aquila capoluogo).

Questo Servizio, su richiesta del Comune, potrà effettuare eventuali rettifiche di dati nonché acquisire eventuali regolari atti di alienazione di terre civiche già effettuati ma non trasmessi dallo stesso esclusivamente riferibili alla particelle oggetto della presente Determinazione Dirigenziale.

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

- Comune di L'Aquila;
- Servizio B.U.R.A. - L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici -L'Aquila.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

Seguono Allegati

ALLEGATO "A" RICHIESTA DEL COMUNE
NETER
MIRIGENABALE 2482/167/04 CIVICI 14.03.2013



ALLEGATO "B" VER. MODIFICAZIONE N°32/167/UV CIVICA DEL 14.03.2013



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONE AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 11.02.2013, n. DH27/27
**D.M. 30/10/2007 "Misure d'emergenza
provvisorie per impedire la diffusione del
cinipide del castagno, *Dryocosmus
kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della
Repubblica Italiana. Recepimento Decisione
della Commissione 2006/464/CE". Modifica
della fascia tampone e della zona infestata
nell'ambito della zona di insediamento
della Regione Abruzzo.**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

VISTA la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu la quale, all'art. 6, prevede l'adozione nelle zone delimitate delle misure ufficiali fissate ai punti I e II dell'allegato II ed in particolare il divieto di movimentazione del materiale vegetale di *Castanea* destinato alla piantagione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" che all'articolo 50 indica tra le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale, quella di prescrivere tutte le misure ufficiali ritenute necessarie al controllo di organismi nocivi;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE", che definisce: "vegetali" i vegetali e le parti di vegetali del genere *Castanea* Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, "zona di insediamento" l'area delimitata costituita dall'area infestata più una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di là del confine dell'area infestata;

VISTO il Report, notificato il 17.11.2010, relativo all'ispezione dell'Ufficio Veterinario e Alimentare della Commissione Europea DG SANCO 2010-8601 del 1-12.3.2010 che ha riguardato, tra le altre lotte obbligatorie, anche quella al cinipide del castagno e nel quale, per quanto riguarda questa avversità, si raccomanda di "assicurare che il movimento delle piante ospiti all'interno e all'esterno della zona delimitata sia vietato a norma dell'allegato II, sezione II della Decisione 2006/464/CE";

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. FIT/091 del 17 Novembre 2009, n. FIT/059 del 22 Novembre 2010 e n. FIT 083 del 23 Novembre 2011 con le quali viene progressivamente ampliata la delimitazione della zona di insediamento del Cinipide;

CONSIDERATO che nel corso del monitoraggio primaverile-estivo 2012 è stata accertata la diffusa presenza del cinipide anche nei territori comunali di Campli, Crognaleto e Rocca S. Maria in provincia di Teramo e Sante Marie in provincia de L'Aquila;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi degli art. 8 e 9 del DM 30/10/2007, dover ridefinire l'area infestata all'interno della zona di insediamento, già individuata con la Determinazione del Dirigente del Servizio Fitosanitario, Difesa e Qualificazione delle Produzioni - ex A.R.S.S.A. n. FIT/083 del 23 Novembre 2011, tenendo conto delle nuove aree dove è stata accertata la presenza del cinipide nel 2012, con la relativa fascia tampone di 16 km;

RITENUTO necessario, a seguito delle raccomandazioni contenute nel Report dell'Ufficio Veterinario e Alimentare della Commissione Europea DG SANCO 2010-8601, di disporre il divieto di movimentazione dei vegetali di *Castanea* prodotti nella zona di insediamento, sia all'interno della zona delimitata sia verso l'esterno;

Per quanto in premessa, ai sensi dell' articolo 50 del Decreto Legislativo 214/2005 e s.m.i. e del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007

DETERMINA

di delimitare la zona di insediamento di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu della Regione Abruzzo che risulta così costituita:

1. **area infestata**, gli interi territori comunali di Civitella Valle Roveto, Canistro, Capistrello, Carsoli, Oricola, Morino, Castellafiume, San Vincenzo Valle Roveto, Montereale, Cagnano Amiterno, Sante Marie, in provincia de L'Aquila e gli interi territori comunali di Valle Castellana, Campi, Crognaleto, Rocca Santa Maria in provincia di Teramo;
2. fascia tampone, l'area di ampiezza di 16 km al di là del confine dell' area infestata comprendente il territorio, in tutto o parte, dei Comuni elencati nell'allegato 1, e di parte dei territori delle regioni contermini Lazio e Marche la cui puntuale definizione è competenza delle relative amministrazioni regionali alle quali il presente atto sarà trasmesso.

I comuni appartenenti all'area infestata ed alla fascia tampone sono riportati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

L'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, riporta su cartografia la zona d'insediamento;

di vietare la movimentazione dei vegetali di *Castanea* prodotti nella zona di insediamento, sia all'interno della zona delimitata sia verso l'esterno;

in deroga a quanto previsto al precedente punto ed ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Decreto, qualsiasi eventuale spostamento di vegetali all'interno della zona d'insediamento deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale a seguito dei risultati di una specifica valutazione del rischio fitosanitario;

fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla

presente determinazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D. Lgs n. 214/2005.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e le misure di emergenza fitosanitaria in essa prescritte entrano in vigore dal momento di pubblicazione sul BURAT.

IL DIRIGENTE

Dott. Franco La Civita


Seguono Allegati

Allegato 1

**COMUNI RICADENTI NELLA ZONA D'INSEDIAMENTO DI
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (2012)**

COMUNE	PROVINCIA	STATO FITOSANITARIO	TERRITORIO COMUNALE INTERESSATO
CANISTRO	AQ	area infestata	tutto
CAPISTRELLO	AQ	area infestata	tutto
CIVITELLA ROVETO	AQ	area infestata	tutto
CARSOLI	AQ	area infestata	tutto
CASTELLAFIUME	AQ	area infestata	tutto
MORINO	AQ	area infestata	tutto
ORICOLA	AQ	area infestata	tutto
MONTEREALE	AQ	area infestata	tutto
CAGNANO AMITERNO	AQ	area infestata	tutto
SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	area infestata	tutto
SANTE MARIE	AQ	area infestata	tutto
VALLE CASTELLANA	TE	area infestata	tutto
CAMPLI	TE	area infestata	tutto
CROGNALETO	TE	area infestata	tutto
ROCCASANTA MARIA	TE	area infestata	tutto
AVEZZANO	AQ	fascia tampone	tutto
CAPPADOCIA	AQ	fascia tampone	tutto
CELANO	AQ	fascia tampone	parte
OVINDOLI	AQ	fascia tampone	parte
CERCHIO	AQ	fascia tampone	parte
CIVITA D'ANTINO	AQ	fascia tampone	tutto
COLLELONGO	AQ	fascia tampone	tutto
LUCO DEI MARSII	AQ	fascia tampone	tutto
MAGLIANO DE' MARSII	AQ	fascia tampone	tutto
MASSA D'ALBE	AQ	fascia tampone	tutto
PERETO	AQ	fascia tampone	tutto
SCURCOLA MARSICANA	AQ	fascia tampone	tutto
TRASACCO	AQ	fascia tampone	tutto
TAGLIACOZZO	AQ	fascia tampone	tutto
LUCOLI	AQ	fascia tampone	parte
ORTUCCHIO	AQ	fascia tampone	tutto
SAN BENEDETTO DEI MARSII	AQ	fascia tampone	parte
BALSORANO	AQ	fascia tampone	tutto
AIELLI	AQ	fascia tampone	parte
ROCCA DI BOTTE	AQ	fascia tampone	tutto
PESCINA	AQ	fascia tampone	parte
VILLAVALLELONGA	AQ	fascia tampone	tutto
LECCE NEI MARSII	AQ	fascia tampone	tutto
TORNIMPARTE	AQ	fascia tampone	tutto
ROCCA DI MEZZO	AQ	fascia tampone	parte
L'AQUILA	AQ	fascia tampone	parte
CAMPOTOSTO	AQ	fascia tampone	tutto
CAPITIGNANO	AQ	fascia tampone	tutto

BARETE	AQ	fascia tampone	tutto
PIZZOLI	AQ	fascia tampone	tutto
SCOPPITO	AQ	fascia tampone	tutto
PESCASSEROLI	AQ	fascia tampone	parte
GIOIA DEI MARSI	AQ	fascia tampone	tutto
BISEGNA	AQ	fascia tampone	parte
BARISCIANO	AQ	fascia tampone	parte
SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	fascia tampone	parte
CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	fascia tampone	parte
ORTONA DEI MARSI	AQ	fascia tampone	parte
ANCARANO	TE	fascia tampone	tutto
TORANO NUOVO	TE	fascia tampone	tutto
SANT'OMERO	TE	fascia tampone	tutto
BELLANTE	TE	fascia tampone	tutto
CANZANO	TE	fascia tampone	tutto
TERAMO	TE	fascia tampone	tutto
FANO ADRIANO	TE	fascia tampone	tutto
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	fascia tampone	tutto
CIVITELLA DEL TRONTO	TE	fascia tampone	tutto
TORRICELLA SICURA	TE	fascia tampone	tutto
CORTINO	TE	fascia tampone	tutto
MONTORIO AL VOMANO	TE	fascia tampone	tutto
BASCIANO	TE	fascia tampone	tutto
COLLEDARA	TE	fascia tampone	tutto
TOSSICIA	TE	fascia tampone	tutto
PIETRACAMELA	TE	fascia tampone	tutto
ISOLA DEL GRAN SASSO	TE	fascia tampone	tutto
CASTELLI	TE	fascia tampone	parte
CASTEL CASTAGNA	TE	fascia tampone	tutto
PENNA SANT'ANDREA	TE	fascia tampone	parte
BISENTI	TE	fascia tampone	parte
CERMIGNANO	TE	fascia tampone	tutto
CELLINO ATTANASIO	TE	fascia tampone	parte
CASTELLALTO	TE	fascia tampone	tutto
NOTARESCO	TE	fascia tampone	tutto
GIULIANOVA	TE	fascia tampone	tutto
MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	fascia tampone	tutto
MORRO D'ORO	TE	fascia tampone	parte
ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	fascia tampone	parte
NERETO	TE	fascia tampone	tutto
TORTORETO	TE	fascia tampone	tutto
ALBA ADRIATICA	TE	fascia tampone	tutto
CORROPOLI	TE	fascia tampone	tutto
CONTROGUERRA	TE	fascia tampone	tutto
COLONNELLA	TE	fascia tampone	tutto
MARTIN SICURO	TE	fascia tampone	parte



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
PRODUZIONI ANIMALI

DETERMINAZIONE 11.03.2013, n. DH27/50
**Approvazione Graduatoria regionale delle
domande ammissibili anno 2013 - Azione
"B" - Sotto azione b.4 - "Acquisto di Idonei
Presidi sanitari". Determinazione
Dirigenziale n. DH27/213 del 16.11.2012
di approvazione Programma Operativo
Regionale - 2012/2013. Terza annualità del
Sottoprogramma Regione Abruzzo 2011-
2013.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale
n. 920/P del 23 dicembre 2011 con la quale è
stato approvato il "Programma quadro per
l'attuazione dei regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti apistici" -
Legge regionale 30 maggio 1997, n. 53,
recante "Interventi nel settore agricolo e
agroalimentare" - art. 21;

VISTA la propria determinazione n. DH27/213
del 16.11.2012, con la quale, sulla base del
finanziamento assegnato dal Ministero delle
Politiche agricole e forestali, in attuazione della
richiamata Deliberazione della Giunta
regionale n. 920/P del 23.12.2011, è stato
approvato il "Programma operativo regionale
di attuazione del Regolamento (CE) 1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007 - Anno
2012/2013" terza annualità del
Sottoprogramma Regione Abruzzo 2011-
2013;

EVIDENZIATO che il suddetto Programma
operativo prevede, fra l'altro, la concessione di
contributi in conto capitale pari al 50% della
spesa massima ammissibile di euro 26.000,00,
I.V.A. esclusa, per l'esecuzione dell'azione "B" -
sotto azione b.4 "Acquisto di Idonei Presidi
sanitari";

VISTA la graduatoria regionale delle domande
ammesse per l'esecuzione dell'azione "B" -
sotto azione b.4 "Acquisto di Idonei Presidi
sanitari", predisposta dall'Ufficio Tutela e

Valorizzazione Produzioni Animali di questo
Servizio, che, composta da una (1) pagina e
una (1) facciata, inizia con la ditta "Fai
Abruzzo - Federazione Apicoltori Italiani",
contrassegnata con il
numero d'ordine 1, e termina con la ditta "
Associazione Apicoltori Professionisti
D'Abruzzo", contrassegnata con il numero
d'ordine 2, per un totale di due (2) ditte
beneficiarie ed una spesa totale pubblica
ammessa di € 26.000,00, e, allegato al presente
provvedimento come "Allegato uno", ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO, altresì, che dette ditte
richiedenti hanno presentato i Progetti
esecutivi di attività per l'anno 2013 nei termini
e secondo le modalità stabilite dal Programma
Operativo Regionale, approvato con la citata
determinazione n. DH27/213, del 16.11.2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento
non comporta oneri finanziari presenti e futuri
a carico del bilancio regionale, né il transito dei
fondi comunitari e nazionali nel bilancio
regionale, in quanto il pagamento ai beneficiari
del finanziamento in questione è effettuato
direttamente da AGEA;

RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio
Verifica Atti del Presidente e della Giunta
Regionale, Legislativo e BURA della Regione
Abruzzo a pubblicare il presente
provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle
norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, inoltre, che, per le motivazioni di
cui sopra, il presente provvedimento debba
essere pubblicato anche sul sito internet della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

CONSIDERATO che alle ditte beneficiarie deve
essere fatto obbligo di rendicontare
analiticamente le attività svolte e le spese
sostenute, entro il 31 luglio 2013, secondo le
vigenti disposizioni in materia;

CONSIDERATO, inoltre, che il presente atto è
di mera esecuzione della citata deliberazione
della Giunta regionale n. 920/P del 23
dicembre 2011;

VISTA, infine, la legge regionale n. 77/99 ed in

particolare l'articolo 5;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. **di approvare** la graduatoria regionale delle domande ammesse per l'esecuzione dell'azione "B" – sotto azione b.4 "Acquisto di Idonei Presidi sanitari", predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali di questo Servizio, che, composta da una (1) pagina e una (1) facciata, inizia con la ditta " Fai Abruzzo - Federazione Apicoltori Italiani ", contrassegnata con il numero d'ordine 1, e termina con la ditta " Associazione Apicoltori Professionisti D'Abruzzo ", contrassegnata con il numero d'ordine 2, per un totale di due (2) ditte beneficiarie ed una spesa totale pubblica ammessa di € 26.000,00, e, allegato al presente provvedimento come "Allegato uno", ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di fare obbligo** alle ditte beneficiarie di rendicontare analiticamente le attività svolte e le spese sostenute, entro il 31 luglio

2013, secondo le vigenti disposizioni in materia;

3. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale, né il transito dei fondi comunitari e nazionali nel bilancio regionale, in quanto il pagamento ai beneficiari del finanziamento in questione è effettuato direttamente da AGEA;
4. **di autorizzare** il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
5. **di autorizzare**, infine, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ANIMALI

"Allegato uno" alla DH27/50 del 11 Marzo 2013

Reg. CEE 1234/07 Miele - Anno 2012/2013, terza annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2011/2013.
Finanziamento -Azione "B", Sotto azione b.4 - "Acquisto di Idonei Presidi Sanitari" - Approvazione Graduatoria regionale.

N°	Data Presentazione Domanda	Partita I.V.A. o Codice Fiscale	Richiedente	Domicilio	Prov.	Punteggio	Spesa Richiesta €	Spesa Ammissibile €	Contributo Ammissibile €	Contributo Ammesso €
1	11/01/2013	91086200689	FAI ABRUZZO Federazione Apicoltori Italiani	Via Stradonetto, n. 42 65128 Pescara	PE	10	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
2	17/01/2013	90028290691	ASSOCIAZIONE APICOLTORI PROFESSIONISTI D'ABRUZZO	Via Porta Nuova, n. 1 66046 Tornareccio	CH	9	18.011,20	18.000,00	9.000,00	9.000,00
					Totale Generale		26.011,20	26.000,00	13.000,00	13.000,00

Pescara 11 Marzo 2013

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr. Rino D'EFELICE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
PRODUZIONI ANIMALI

DETERMINAZIONE 12.03.2013, n.DH27/51
**Approvazione Graduatoria regionale delle
domande ammissibili anno 2013 - Azione
"D" - Sotto azione d.3 - "Presenza in carico di
spese per analisi chimico-fisiche,
melissopalinoologiche e residuali".
Determinazione Dirigenziale n. DH27/213
del 16.11.2012 di approvazione
Programma Operativo Regionale -
2012/2013. Terza annualità del
Sottoprogramma Regione Abruzzo 2011-
2013.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale
n. 920/P del 23 dicembre 2011 con la quale è
stato approvato il "Programma quadro per
l'attuazione dei regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti apistici" -
Legge regionale 30 maggio 1997, n. 53,
recante "Interventi nel settore agricolo e
agroalimentare" - art. 21;

VISTA la propria determinazione n. DH27/213
del 16.11.2012, con la quale, sulla base del
finanziamento assegnato dal Ministero delle
Politiche agricole e forestali, in attuazione della
richiamata Deliberazione della Giunta
regionale n. 920/P del 23.12.2011, è stato
approvato il "Programma operativo regionale
di attuazione del Regolamento (CE) 1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007 - Anno
2012/2013" terza annualità del
Sottoprogramma Regione Abruzzo 2011-2013;

EVIDENZIATO che il suddetto Programma
operativo prevede, fra l'altro, la concessione di
contributi in conto capitale pari al 80% della
spesa massima ammissibile di euro 6.250,00,
I.V.A. esclusa, per l'esecuzione dell'azione "D" -
sotto azione d.3 "Presenza in carico di spese per
analisi chimico-fisiche, melissopalinoologiche e
residuali";

VISTA la graduatoria regionale delle domande
ammesse per l'esecuzione dell'azione "D" -

sotto azione d.3 "Presenza in carico di spese per
analisi chimico-fisiche, melissopalinoologiche e
residuali", predisposta dall'Ufficio Tutela e
Valorizzazione Produzioni Animali di questo
Servizio, che,

composta da una (1) pagina e una (1) facciata,
inizia con la ditta "Fai Abruzzo - Federazione
Apicoltori Italiani", contrassegnata con il
numero d'ordine 1, e termina con la ditta
"Associazione Apicoltori Professionisti
D'Abruzzo", contrassegnata con il numero
d'ordine 2, per un totale di due (2) ditte
beneficarie ed una spesa totale pubblica
ammessa di € 6.250,00, e, allegato al presente
provvedimento come "Allegato uno", ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO, altresì, che dette ditte
richiedenti hanno presentato i Progetti
esecutivi di attività per l'anno 2013 nei termini
e secondo le modalità stabilite dal Programma
Operativo Regionale, approvato con la citata
determinazione n. DH27/213, del 16.11.2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento
non comporta oneri finanziari presenti e futuri
a carico del bilancio regionale, né il transito dei
fondi comunitari e nazionali nel bilancio
regionale, in quanto il pagamento ai beneficiari
del finanziamento in questione è effettuato
direttamente da AGEA;

RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio
Verifica Atti del Presidente e della Giunta
Regionale, Legislativo e BURA della Regione
Abruzzo a pubblicare il presente
provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle
norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, inoltre, che, per le motivazioni di
cui sopra, il presente provvedimento debba
essere pubblicato anche sul sito internet della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

CONSIDERATO che alle ditte beneficiarie deve
essere fatto obbligo di rendicontare
analiticamente le attività svolte e le spese
sostenute, entro il 31 luglio 2013, secondo le
vigenti disposizioni in materia;

CONSIDERATO, inoltre, che il presente atto è
di mera esecuzione della citata deliberazione
della Giunta regionale n. 920/P del 23

dicembre 2011;

VISTA, infine, la legge regionale n. 77/99 ed in particolare l'articolo 5;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. **di approvare** la graduatoria regionale delle domande ammesse per l'esecuzione dell'azione "D" - sotto azione d.3 "Presenza in carico di spese per analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali", predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali di questo Servizio, che, composta da una (1) pagina e una (1) facciata, inizia con la ditta "Fai Abruzzo - Federazione Apicoltori Italiani", contrassegnata con il numero d'ordine 1, e termina con la ditta "Associazione Apicoltori Professionisti D'Abruzzo", contrassegnata con il numero d'ordine 2, per un totale di due (2) ditte beneficiarie ed una spesa totale pubblica ammessa di € 6.250,00, e, allegato al presente provvedimento come "Allegato uno", ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di fare obbligo** alle ditte beneficiarie di

rendicontare analiticamente le attività svolte e le spese sostenute, entro il 31 luglio 2013, secondo le vigenti disposizioni in materia;

3. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale, né il transito dei fondi comunitari e nazionali nel bilancio regionale, in quanto il pagamento ai beneficiari del finanziamento in questione è effettuato direttamente da AGEA;
4. **di autorizzare** il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
5. **di autorizzare**, infine, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO
 DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
 UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ANIMALI

"Allegato uno" alla DH27/51 del 12 Marzo 2013

Reg. CEE 1234/07 Miele – Anno 2012/2013, terza annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2011/2013.
 Finanziamento - Azione "D", Sotto azione d.3 - "Presi in Carico di Spese per Analisi Chimico-Fisiche, Melissopalinologiche e Residuali" - Approvazione
 Graduatoria regionale.

N°	Data Presentazione Domanda	Partita I.V.A. o Codice Fiscale	Richiedente	Domicilio	Prov.	Punteggio	Spesa Richiesta €	Spesa Ammissibile €	Contributo Ammissibile €	Contributo Ammesso €
1	11/01/2013	91086200689	FAI ABRUZZO Federazione Apicoltori Italiani	Via Stradonetto, n. 42 65128 Pescara	PE	10	1.600,00	1.600,00	1.280,00	1.280,00
2	17/01/2013	90028290691	ASSOCIAZIONE APICOLTORI PROFESSIONISTI D'ABRUZZO	Via Porta Nuova, n. 1 66046 Tornareccio	CH	9	4.670,00	4.650,00	3.720,00	3.720,00
					Totale Generale		6.270,00	6.250,00	5.000,00	5.000,00

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
 Dr. Rino DI FEUCE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 Dr. Frattico/LA CIVITA

Pescara 12 Marzo 2013

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
UFFICIO INTERVENTI DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.03.2013, n. DH27/52
Reg. (CE) n. 1234/2007, Reg. (CE) n. 1580/2007, Reg. (UE) n. 543/2011 e D.D.M.M. 3932/2009, 5463/2011 e 4672/2012 - Organizzazione di Produttori "Green Lands Soc. Consortile a r.l.", viale Pindaro, 19- 65127 Pescara - cod. IT 448. Revoca del riconoscimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/07 del consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1580/07 della Commissione, recante modalità di applicazione dei Regg. (CE) n. 2200/1996, 2201/1996 e 1182/07 nel settore degli ortofrutticoli;

VISTO il Reg. (UE) di esecuzione n. 543/11 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/07 nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i D.D.M.M. n. 3932/09, n. 5463/11 e 4672/12 e relativi allegati, recanti disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizi e programmi operativi;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DH4/232 dell'11/12/2009 con la quale l'organizzazione di produttori "Green Lands" soc. consortile a r.l. - viale Pindaro, 19 - 65127- Pescara - cod. IT 448, ha ottenuto il riconoscimento giuridico per il gruppo di prodotti (07), ai sensi del Reg. (CE) 1234/07 art. 125 ter;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DH4/13 del 20/01/10 con la quale è stato approvato il programma operativo 2010/2014 e la prima annualità 2010;

VISTA la nota prot. n. RA 214074 del 19/10/2011, con la quale è stata richiesta

all'organizzazione di produttori, la relazione annuale e le comunicazioni per l'anno 2010 che le OP sono tenute a trasmettere (All. 1);

VISTA la nota di risposta dell'organizzazione di produttori, acquisita agli atti di questa direzione in data 10/11/11 prot. n. RA 229605, con la quale sono stati comunicati i dati relativi all'attività svolta nell'anno 2010, da cui si evince un VPC (valore della produzione commercializzata) di € 1.310.221,00 nettamente sotto il valore minimo (€ 3.000.000,00) per il mantenimento del riconoscimento (All.2);

VISTA la successiva nota, prot. n. RA 196042 del 04/09/12, con la quale è stata richiesta la relazione annuale e le comunicazioni relative all'anno 2011 che le OP sono tenute a trasmettere (All.3);

PRESO ATTO che alla suddetta nota l'OP di che trattasi non ha dato riscontro ne' nei tempi specificati nella richiesta ne' a tutt'oggi;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. RA 35981 del 07/02/2013 è stato comunicato all'OP Green Lands soc. consortile a r.l. l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90, del provvedimento di revoca del riconoscimento giuridico, trasmessa a mezzo raccomandata A.R. e ricevuta dall'OP in data 13.02.2013 a cui non ha prodotto controdeduzioni (All.4);
- l'art. 114, punto 1, lettera b del Reg. (UE) 543/11 "Inosservanza dei criteri di riconoscimento", prevede la situazione in cui se il valore della produzione commercializzata (VPC) scende per due anni consecutivi al di sotto del valore minimo fissato scatta la revoca del riconoscimento giuridico;
- dagli atti di questa direzione non risulta, che la suddetta OP, abbia percepito contributi e che pertanto non si procede al recupero di somme;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di revocare il riconoscimento all'O.P. Green Lands soc. consortile a r.l. con sede in viale Pindaro n° 19, 65127 Pescara - cod. IT 448, concessa con determinazione dirigenziale n. DH4/232 del 11/12/2009 ai sensi del Reg. CE 1234/07 art.125 ter;

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati:

- **di revocare** il riconoscimento giuridico all'O.P. Green Lands soc. consortile a r.l. con sede in viale Pindaro, 19- 65127- Pescara - cod. IT 448, concessa con determinazione dirigenziale n. DH4/232 del 11/12/2009 ai sensi del Reg. CE 1234/07 art.125 ter;
- **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo);
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Mi.P.A.A.F., all'AGEA, all'OP Green Lands soc. consortile arl.

Il presente provvedimento è atto definitivo e, pertanto, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica o al capo dello stato entro 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
UFFICIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
MONITORAGGIO E CONTROLLO
AMMINISTRATIVO DEGLI INTERVENTI

DETERMINAZIONE 07.03.2013, n. DL33/59
L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "SESTIERE PORTA MANARESCA" - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", in attuazione degli articoli 2, 3,

secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l'istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;

- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

PRESO ATTO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle more dell'imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2*;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2*, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo della Direzione n. 31172 del 04/02/13, presentata dall'associazione di promozione sociale denominata "**SESTIERE PORTA MANARESCA**" concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, articolazione c);

DATO ATTO che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell'Associazione "**SESTIERE PORTA MANARESCA**", alla Sezione Prima, articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della funzione dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

- **di prendere atto che** con nota acquisita al prot. della Direzione n. 31172 del 04/02/13 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**SESTIERE PORTA MANARESCA** ", con sede legale nel **Comune di Sulmona (AQ) alla via Morrone n. 40**, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle

Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;

- **di dare atto che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione *de qua*, alla Sezione Prima, nell' articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata **"SESTIERE PORTA MANARESCA"**, con sede legale nel Comune di Sulmona (AQ) alla via Morrone n. 40 alla Sezione Prima del Registro Regionale, nella seguente articolazione **c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;**
- **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'Associazione interessata;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T..

Per IL DIRIGENTE
del Servizio vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
UFFICIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
MONITORAGGIO E CONTROLLO
AMMINISTRATIVO DEGLI INTERVENTI

DETERMINAZIONE 11.03.2013, n. DL33/63
L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" -

**Associazione "PRO LOCO TORNIMPARTE".
Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
DINIEGO.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l'altro, il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l'istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:

- a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
 - che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
 - che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
 - che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

PRESO ATTO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle more dell'imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile*, DL27, - Ufficio *Interventi Socio Assistenziali, U2*;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile*, DL27, - Ufficio *Interventi Socio Assistenziali, U2*, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo della Direzione n.151873 del 29/06/2012, presentata dall'associazione di promozione sociale denominata "**PRO LOCO TORNIMPARTE**" concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

PRESO ATTO

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando che:

- *lo statuto allegato non è lo stesso citato nell'atto costitutivo;*
- *lo statuto non prevede espressamente quanto richiesto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere f), g) ed h) della L.R. 11/12;*
- *l'istanza di iscrizione e la dichiarazione del legale rappresentante non sono redatti conformemente ai modelli approvati con determinazione DL/27 n. 284 del 01 agosto 2012 e pubblicati sulle pagine www.regione.abruzzo.it/fil o www.osr.regione.abruzzo.it.*

DATO ATTO che, con nota prot. n. RA/193960/DL27 del 30/08/2012, il competente Ufficio ha comunicato, a norma dell'art. 10 bis della L. 241/90, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del formale provvedimento di diniego all'iscrizione, evidenziandone i motivi ostativi e riservando, ai sensi della vigente normativa, la facoltà al richiedente di trasmettere idonea

documentazione atta a rimuovere i sopra evidenziati motivi ostativi, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopracitata comunicazione;

RILEVATO che l'associazione "de qua", nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa con la richiamata nota prot. n. RA/193960/DL27 del 30/08/2012, permane l'impossibilità all'iscrizione della medesima al Registro Regionale delle associazioni di Promozione Sociale;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, **di non poter procedere alla iscrizione dell'associazione denominata "PRO LOCO TORNIMPARTE" con sede legale nel Comune di Tornimparte (AQ)**, alla sezione Prima del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e in particolare l'art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l'art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte di:

1. **prendere atto** che con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/151873 del 29/06/2012 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**PRO LOCO TORNIMPARTE" con sede legale nel Comune di Tornimparte (AQ)** ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
2. **prendere inoltre atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall'associazione denominata "**PRO LOCO TORNIMPARTE" con sede**

legale nel Comune di Tornimparte (AQ) finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla sezione Prima del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

3. **formalizzare il diniego all'iscrizione**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "**PRO LOCO TORNIMPARTE" con sede legale nel Comune di Tornimparte (AQ) alla Sezione Prima** del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
4. **precisare che**, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art.11, della L.R. 11/12;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
6. **disporre**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica all'associazione interessata.

Per IL DIRIGENTE
del Servizio vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
UFFICIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
MONITORAGGIO E CONTROLLO
AMMINISTRATIVO DEGLI INTERVENTI

DETERMINAZIONE 12.03.2013, n. DL33/64
L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "SOCIALFRENTANOSANGRO". Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l’altro, il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al

Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

PRESO ATTO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle more dell’imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2*;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2*, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA

D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo della Direzione n. RA/261906/DL27b del 21/11/2012, presentata dall'associazione di promozione sociale denominata "**SOCIALFRENTANOSANGRO**" concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

PRESO ATTO che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando che:

- *lo statuto non prevede espressamente quanto richiesto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere e) e j) della L.R. 11/12;*
- *dalla documentazione allegata manca quanto richiesto ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettere e1), e2), e3), e4), e5, f) ed h) della L.R. 11/12;*

DATO ATTO che, con nota prot. n. RA/293874/DL33 del 20/12/2012, il competente Ufficio ha comunicato, a norma dell'art. 10 bis della L. 241/90, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del formale provvedimento di diniego all'iscrizione, evidenziandone i motivi ostativi e riservando, ai sensi della vigente normativa, la facoltà al richiedente di trasmettere idonea documentazione atta a rimuovere i sopra evidenziati motivi ostativi, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopracitata comunicazione;

RILEVATO che la nota sopraindicata, inviata a mezzo raccomandata n. 11674917026-7, è stata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 30/01/2013;

RILEVATO altresì che permane l'impossibilità all'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di Promozione Sociale in quanto, l'associazione "*de qua*", nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede

di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, **di non poter procedere alla iscrizione dell'associazione denominata "SOCIALFRENTANOSANGRO" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH), alla sezione Prima articolazione a)** del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e in particolare l'art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l'art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte di:

1. **prendere atto** che con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/261906/DL27b del 21/11/2012 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**SOCIALFRENTANOSANGRO**" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
2. **prendere inoltre atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall'associazione denominata "**SOCIALFRENTANOSANGRO**" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla sezione Prima articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
3. **formalizzare il diniego all'iscrizione**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "**SOCIALFRENTANOSANGRO**" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) alla Sezione Prima articolazione a) del

Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

4. **precisare che**, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art.11, della L.R. 11/12;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
6. **disporre**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica all'associazione interessata.

Per IL DIRIGENTE
del Servizio vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE
UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI
VETERINARI

DETERMINAZIONE 12.03.2013, n. DG21/40
**Controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti.
Disciplina degli audit. Indizione di una
procedura di cottimo fiduciario per
l'affidamento del servizio relativo a n. 2
edizioni di corsi di formazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 276 del 12 aprile 2010 ad oggetto: "Linee guida relative ai controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti, formazione, standards, elenco e disciplina degli audit" sono state approvate le linee guida per l'audit nel controllo degli OSA (Operatori Settore Alimentare), il programma di formazione di auditor ispettore ed esperto tecnico in materia di controlli ufficiali ed i criteri per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo;

VISTA la L.R. 10 marzo 2008, n. 5 "Piano Sanitario regionale 2008-2010" e, in particolare, le indicazioni in materia di sicurezza alimentare di cui al punto 5.3.7. sulle opportunità di garantire modalità uniformi in ordine alla programmazione, esecuzione e rendicontazione del controllo ufficiale attuato dalle Autorità competenti regionali e locali;

RICHIAMATA la decisione della Commissione n. 2006/677/CE, ed in particolare i punti 5.2 "Trasparenza", 5.3 "Indipendenza" e 6.6 "Competenza degli auditor" e preso atto che, per attuare quanto previsto dalla decisione stessa, con la citata Delibera di GRA n. 276/2010 sono stati definiti i criteri di qualifica, e le modalità per il mantenimento della stessa, degli auditor, degli ispettori e degli esperti tecnici che si occuperanno delle verifiche del controllo ufficiale eseguito dalle Autorità competenti in materia di sicurezza alimentare e debbono essere pubblicizzati con idonee modalità gli elenchi delle varie tipologie di auditor, di ispettori e di esperti tecnici individuati quali esecutori delle verifiche;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DG/21/42 del 30.03.2011 "Libro delle Regole - Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo (PPRIC) 2011-2014;

RITENUTO assolutamente necessario ed indispensabile procedere senza indugi nel processo di formazione già in atto degli operatori (*auditors*) - medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle AA.SS.LL. e della regione, al fine di eseguire le verifiche ispettive sugli OSA secondo quanto definito nelle linee guida UNI EN ISO 19011 applicata al controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare, come previsto dal Reg. CE 882/04 e dalla decisione CE 277/2006;

ACCERTATO che, con la richiamata deliberazione GRA n. 276/2010 sono stati previsti n. 2 cicli formativi con esame finale per n. 30 partecipanti per ciclo e partecipazione obbligatoria, per un totale di 9 giorni di corso - 2 gg. di preparazione in aula + n. 2 gg. formazione teorico-pratica (il tutto accreditato ECM) e n. 40 ore di corso accreditato ACCREDIA;

ACCERTATO altresì che lo svolgimento dei corsi formativi, con superamento dell'esame finale, è condizione essenziale per l'iscrizione nell'elenco degli "Auditors" istituito dalla regione Abruzzo presso questa Struttura e costituito con Determinazione n. DG/21/14 del 1.03.2012 ed accertato, altresì, che l'attività formativa non può essere assolta dalla propria organizzazione tecnico-formativa ma, trattandosi di formazione innovativa, specifica ed altamente qualificata, obbligatoriamente da fornirsi da Ente certificato ACCREDIA (già SINCERT), è necessario affidarsi a ditte specializzate del settore;

RILEVATO che:

- con propria precedenti Determinazioni n. DG/21/111 del 13 settembre 2010, n. DG/21/79 del 26.07.2011 e n. DG/21/38 del 9.5.2012 sono state indette tre diverse procedure negoziate di cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l'affidamento di n. 2 edizioni contemporanee di un corso di formazione per il personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione;

ACCERTATO che le edizioni del corso finalizzato alla formazione del personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit di cui ai provvedimenti su richiamati si sono regolarmente tenute e che agli atti del Servizio è stata prodotta la documentazione relativa ai corsi, la relazione conclusiva nonché copia degli attestati rilasciati ai discenti;

CONSIDERATO che l'attività corsuale è stata svolta nel pieno rispetto del Capitolato d'onere contrattuale e con piena soddisfazione di questa committenza;

ACCERTATO ancora che, con la richiamata deliberazione GRA n. 276/2010 si è previsto di formare almeno 120/150 operatori sanitari tra medici e medici-veterinari, sempre attraverso n. 2 cicli formativi per volta, con esame finale per n. 30 partecipanti per ciclo e partecipazione obbligatoria, per un totale di 9 giorni di corso - 2 gg. di preparazione in aula + n. 2 gg. formazione teorico-pratica (il tutto accreditato ECM) e n. 40 ore di corso accreditato ACCREDIA;

PRESO ATTO che presso le AA.SS.LL. regionali risultano ancora n. 55/60 medici chirurghi, medici veterinari e tecnici della prevenzione da formare in materia, giusta riscontri agli atti alla richiesta di questo servizio prot. n. RA/285661 del 13.12.2012;

DATO ATTO che per quanto sopra ed in ossequio alla normativa italiana e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e servizi (D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), nonché a quanto previsto dal Decreto n. 2/Reg del 29.11.2004, è necessario esperire una nuova procedura per l'affidamento di un nuovo ciclo formativo per ulteriori n. 30 discenti;

VALUTATO che la procedura più opportuna e immediata rispetto alle normali forme di contrattazione, può essere individuata nella procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 11° del D. Lgs. n. 163/2006, considerata la necessità di dover disporre, il prima possibile, di Medici chirurghi, Medici Veterinari ed esperti tecnici iscritti all'Albo regionale degli Auditor, idonei quindi ad effettuare le verifiche ispettive di prima e seconda parte con adeguata competenza ed indipendenza, secondo quanto definito dalle norme UNI EN ISO 19011 ed al fine del raggiungimento di un livello uniforme delle attività di controllo ufficiale sul territorio regionale, come richiesto dal Reg. CE 882/2004;

VISTA la nota prot. n. 937 del 22.07.2010 con la quale il Servizio Appalti Pubblici e Contratti della GRA, interessato da questa Struttura, ha rappresentato come il ricorso alle procedure negoziate disciplinate ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 testo in vigore, sia direttamente ascrivibile all'autonomia della funzione dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 lett. f) della L.R. n. 77/1999 e sue modifiche ed integrazioni;

RITENUTO opportuno riservarsi la facoltà di cui all'art. 57, comma 5, lett b del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. di affidare all'Operatore la ripetizione dei servizi in oggetto per ulteriori n. 1 o 2 edizioni di un corso di formazione come quello in esame, nella considerazione che presso le AA.SS.LL. regionali risulterebbero ancora da formare, al termine del corso in esame, ulteriori n. 20/25 soggetti;

RITENUTO di approvare i seguenti allegati: lettera di invito (All. A), il disciplinare di gara (All. B), Capitolato tecnico (All. C), Dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. D), Modulo Offerta Economica (All. E), schema di contratto (All. F);

DATO ATTO che la copertura finanziaria relativa all'affidamento conseguente alla presente procedura negoziata è offerta dai Capitoli 81420 e 81433 del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio finanziario;

VISTI il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1. **di indire** una procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207/2010 per l'affidamento del: "SERVIZIO RELATIVO A N. 2 EDIZIONI DI UN CORSO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI PERSONALE DI SANITÀ PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DI AUDIT PER MEDICI CHIRURGHI, MEDICI VETERINARI ED ESPERTI TECNICI DELLE ASL E DELLA REGIONE";
2. **di dare atto** che il numero CIG relativo alla presente procedura negoziata è: **ZC30900EF7**
3. **di approvare** i seguenti allegati: *lettera di invito (All. A), il disciplinare di gara (All. B), Capitolato tecnico (All. C), Dichiarazione sostitutiva di certificazione*

(All. D), Modulo Offerta Economica (All. E), SCHEMA DI CONTRATTO (All. F);

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. **di stabilire** che alla presente procedura negoziata saranno invitate n. 13 Ditte;
5. **di stabilire** che le offerte siano presentate nel termine del 15.4.2013;
6. **aggiudicare** la fornitura secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006;
7. **di dare atto** che la complessiva somma di € 26.000,00 + I.V.A. nella misura di legge, stimata quale necessaria a fronteggiare la spesa per l'affidamento del servizio di che trattasi, risulta disponibile sui Capitoli n. 81420 e 81433 del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio finanziario;
8. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dr. Giuseppe Bucciarelli – Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute;
9. **di dare altresì atto** che ogni comunicazione inerente la procedura di che trattasi dovrà essere effettuata attraverso la posta elettronica del Responsabile del Procedimento: giuseppe.bucciarelli@regione.abruzzo.it ed inviata anche, per conoscenza, sulla posta elettronica del Responsabile dell'Ufficio Affari Amministrativi Veterinari: piero.bertazzi@regione.abruzzo.it;
10. **di pubblicare** il presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo);
11. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Seguono Allegati



Direzione Politiche della Salute
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE – DG 21
 Via Conte di Ruvo n. 74 - 65100 – PESCARA
 TEL. 085.7672643 – FAX 085.7672637
 ALLEGATI n. 4

ALLEGATO A)

Prot. n. RA/ _____ /21/AGP.8

Pescara, li _____

Spett.le

OGGETTO	LETTERA DI INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO Procedura Negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione".
----------------	--

Codesta Spettabile Società è invitata a partecipare alla procedura negoziata, mediante esperimento di cottimo fiduciario secondo le modalità di seguito specificate e secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, per l'affidamento del servizio in oggetto:

STAZIONE APPALTANTE - Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Via Conte di Ruvo n.74 – 65127 PESCARA

OGGETTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO – (cfr oggetto presente lettera)

LUOGO DI ESECUZIONE - Pescara

PROCEDURA DI GARA - Procedura negoziata di cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) – La Stazione Appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 57, comma 5° lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

NUMERO CIG – ZC30900EF7

IMPORTO A BASE D'ASTA - € 26.000,00 oltre I.V.A., come per legge;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - Criterio del prezzo più basso (art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006)

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA FORNITURA - Entro il 30 giugno 2013. La data potrà essere differita solo previa espressa autorizzazione della stazione appaltante.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Entro 90 gg dal ricevimento della fattura.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - L'offerta deve pervenire in plico chiuso a mezzo del servizio postale, con agenzia di recapito o anche con consegna a mano al seguente indirizzo:

Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Via Conte di Ruvo n. 74 – 65127 PESCARA

Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 aprile 2013.

ALLEGATI - Disciplinare di Gara, Capitolato tecnico, Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e Modulo Offerta Economica.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Dr. Giuseppe Bucciarelli

INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA OVE RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI LA PRESENTE PROCEDURA: _____

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 F.to Dr. Giuseppe Bucciarelli

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE _____



Direzione Politiche della Salute
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE – DG 21
 Via Conte di Ruvo n. 74 - 65100 – PESCARA
 TEL. 085.7672621 – FAX 085.7672637

ALLEGATO B)

OGGETTO	DISCIPLINARE DI GARA Procedura Negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione".
----------------	--

ART. 1 - PREMESSA:

Le prescrizioni del presente Disciplinare sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti pubblici di forniture e servizi, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato.

Le prescrizioni del presente Disciplinare sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato tecnico, allegato alla lettera di invito.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate incondizionatamente tutte le clausole e condizioni del presente Disciplinare di Gara, della Lettera di Invito e della restante documentazione di gara.

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese in conformità di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO:

Affidamento della "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica veterinaria per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione", mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), in conformità alle specifiche tecniche di cui al rispettivo Capitolato tecnico.

L'importo a base d'asta è di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) I.V.A. esclusa, onnicomprensivo di tutti i costi e gli oneri necessari alle prestazioni contrattuali scaturenti dall'affidamento della presente fornitura, nulla escluso ad eccezione dell'I.V.A.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Sono ammessi a partecipare i soggetti singoli o raggruppati secondo quanto previsto dagli articoli 34, 35, 36, 37, del D.lgs. n. 163/2006 in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti generali di cui all'art. 38 e dei requisiti attestanti la capacità finanziaria, economica e tecnica di cui agli artt. 41 e 42.

I requisiti di ammissione per il mandatario ed i mandanti dei raggruppamenti temporanei sono quelli dall'articolo 37 del D.lgs. n. 163/2006. E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, (art. 37 comma 8 del D.lgs. n. 163/2006), in tale caso l'offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) che costituiranno il raggruppamento o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti medesimi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In conformità alle previsioni normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La stazione appaltante procede altresì ad escludere dalla gara i concorrenti, nel caso venga accertato sulla base di elementi univoci, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Non sono altresì ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. n. 163/06, di cui alla legge n. 68/99 e di cui all'art. 36 bis del D.L. n. 223/06 convertito con modificazioni nella legge n. 448/06.

ART. 4 - AVVALIMENTO**TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

1

I concorrenti singoli o consorziati o raggruppati, (art. 34 del D.lgs 163/2006), possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.LGS n. 163/2006; detti concorrenti dovranno allegare, a pena di esclusione, la documentazione prevista dall'art. 49 comma 2 lett. a), b), c), d) e) f) g) del predetto D.Lgs. ovvero:

- dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione del concorrente del possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all'art. 30 d.lgs 163/2006;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 d.lgs 163/2006;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34, ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- originale o copia autentica del contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) dichiarazione sostitutiva del concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Si fa presente che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Inoltre, non e' consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DELLA GARA

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale, con agenzia di recapito o anche con consegna a mano, un unico plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura stessi, e deve contenere le DUE BUSTE denominate: Busta Documenti e Busta Offerta Economica.

Il plico dovrà essere inviato a: Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Via Conte di Ruvo n. 74 – 65127 PESCARA, entro e non oltre il termine perentorio fissato nella lettera di invito, pena l'esclusione dalla gara.

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se migliorativa, sostitutiva e/o aggiuntiva rispetto alla offerta precedente presentata nei termini.

Sul plico, a pena di esclusione, devono essere chiaramente riportati la ragione sociale e l'indirizzo del mittente, nonché la seguente dicitura:

Procedura Negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione".

Ove il plico suddetto, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte, entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione dell'offerta, il rischio rimane a carico esclusivo del mittente. In tal caso farà fede unicamente il timbro, con indicazione della data e dell'ora d'arrivo, apposti sul plico medesimo dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere quanto segue:

A) BUSTA DOCUMENTI chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

BUSTA DOCUMENTI – *Procedura Negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione".*

e deve, a sua volta, contenere a **pena di esclusione:**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, resa conformemente al modello allegato che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente bando. La dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, dovrà essere corredata da copia fotostatica di un suo documento di riconoscimento in corso di validità e dovrà essere fascicolata, siglata in ogni pagina dal sottoscrittore, ivi compresa la copia fotostatica del documento di riconoscimento. In caso di Raggruppamento temporaneo, ovvero di Consorzio o Consorzio di Cooperative ovvero Consorzio ordinario di concorrenti, tale istanza dovrà essere presentata da ciascuna impresa partecipante;

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA, come previsto dall'art. 75 del D.lgs n. 163/2006, di importo pari al 2% dell'importo posto a base d'asta (ridotta del 50% se in possesso della certificazione ISO9001). *Detta garanzia* può essere costituita a scelta dell'offerente secondo l'art. 75 suddetto avvertendo che non è ammessa la modalità in contanti per comprensibili problemi di gestione del denaro dei concorrenti. La fideiussione, sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria ovvero assicurativa *ovvero rilasciata da intermediari finanziari*, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia, a pena di esclusione, deve:

- a) avere validità per almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta,
- b) contenere l'impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, la garanzia per la durata massima di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- c) prevedere la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) prevedere l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- e) contenere la dichiarazione con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- f) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 (scadenza dell'obbligazione principale) comma 2 del codice.

La GARANZIA, a pena esclusione, deve essere intestata, nel caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi, a tutte le imprese associande/ consorziande e deve essere sottoscritta da ciascuna di queste.

Qualora il concorrente sia munito di una tipologia relativa al sistema di qualità così come indicato dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, può usufruire del beneficio della riduzione al 50% della garanzia in argomento, in tal caso deve, a pena di esclusione, dichiarare in sede di ammissione alla gara la tipologia di certificazione posseduta, allegando copia della predetta certificazione *resa conforme* all'originale ai sensi di legge, oppure allegando il documento in originale.

LETTERA DI INVITO sottoscritta per accettazione con timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa o procuratore offerente e/o dai legali rappresentanti (o procuratori di tutti i partecipanti in caso di costituenda associazione temporanea ovvero costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ovvero consorzio ordinario di concorrenti). In caso di RTI già costituito dal solo legale rappresentante dell'impresa capogruppo (Mandataria). In caso di costituenda Associazione Temporanea ovvero di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, documento sottoscritto da tutte le imprese associate e/o raggruppate ovvero consorziate (nel caso di consorzi ordinari di concorrenti).

La lettera di invito dovrà essere completata con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento di gara.

CAPITOLATO TECNICO sottoscritto in ogni foglio per accettazione con timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa o procuratore offerente e/o dai legali rappresentanti (o procuratori di tutti i partecipanti in caso di costituenda associazione temporanea ovvero costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ovvero consorzio ordinario di concorrenti). In caso di RTI già costituito dal solo legale rappresentante dell'impresa capogruppo (Mandataria).

In caso di costituenda Associazione Temporanea ovvero di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, documento sottoscritto da tutte le imprese associate e/o raggruppate ovvero consorziate (nel caso di consorzi ordinari di concorrenti) che specifichi le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese e contenente la dichiarazione di impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione e l'indicazione della società designata quale capogruppo (mandataria). (I concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione. L'impresa mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria). In caso di Raggruppamenti già costituiti originale o copia resa conforme nei modi di legge dell'atto costitutivo;

DISCIPLINARE DI GARA sottoscritto in ogni foglio per accettazione con timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa o procuratore offerente e/o dai legali rappresentanti (o procuratori di tutti i partecipanti in caso di costituenda associazione temporanea ovvero costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ovvero consorzio ordinario di concorrenti). In caso di RTI già costituito dal solo legale rappresentante dell'impresa capogruppo (Mandataria).

In caso di costituenda Associazione Temporanea ovvero di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, documento sottoscritto da tutte le imprese associate e/o raggruppate ovvero consorziate (nel caso di consorzi ordinari di concorrenti)

DOCUMENTAZIONE TECNICA dettagliata del servizio offerto, atta a dimostrare la conformità della stessa rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, senza l'indicazione di alcun prezzo, pena l'esclusione dalla gara.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara dopo 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

B) BUSTA OFFERTA ECONOMICA chiusa, sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

BUSTA OFFERTA ECONOMICA Procedura Negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione".

e deve, a sua volta, contenere a pena di esclusione:

DICHIARAZIONE, IN BOLLO, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, o da suo procuratore, con l'indicazione del **ribasso percentuale da operare sulla base d'asta**, sia in cifre che in lettere, con un massimo di due cifre decimali, conformemente al modello allegato. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido, ai fini della gara, quello più vantaggioso per La Stazione appaltante (art. 72 - comma 2 - R.D. n. 827/1924).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nè parziali o condizionate. Sono altresì escluse le offerte prive dell'oggetto della gara in quanto indeterminate.

Nell'ipotesi di Raggruppamento di imprese l'offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle imprese associate.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei già costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo (mandataria) (art. 34, comma 1 - lett. d) D.Lgvo n. 163/2006.

L'offerta sarà considerata impegnativa per la ditta per un periodo di gg. 180 (centottanta) a decorrere dalla data di apertura del plico contenente la stessa.

L'offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dai predetti soggetti abilitati a rappresentare la società, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di parità delle offerte, si procederà ad esperimento di migliorìa, richiedendo alle ditte in parità di formulare un ulteriore ribasso sull'offerta economica presentata, ma ciò solo qualora le ditte siano presenti in sede di gara. In caso di ulteriore parità o in caso di assenza di una o di tutte le ditte in parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico, in sede di gara, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara la presentazione di altra offerta.

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE che la Società concorrente voglia allegare per specificare meglio e più dettagliatamente l'offerta. In tal caso detta ulteriore documentazione dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante in ogni pagina.

AVVERTENZE

La mancata o la irregolare o l'incompleta presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dalla presente procedura di gara come l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di esclusione dalla gara. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

A tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte della stazione appaltante della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità;

b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 38 lett. h) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonchè al fine di accertare il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche per i concorrenti non aggiudicatari.

L'impresa risultata miglior offerente, come determinata ai sensi di legge e dalla presente procedura negoziata, dovrà inoltrare alla stazione appaltante, nel termine previsto - previa richiesta dell'Ufficio - tutti i documenti necessari alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale dichiarati in sede di gara. Il miglior offerente dovrà altresì produrre in pari termine la cauzione definitiva (10% dell'importo di aggiudicazione) e quant'altro necessario al perfezionamento del contratto. In difetto di ciò l'Amministrazione potrà non addivenire alla stipula, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione stessa al risarcimento dei danni derivati dalla mancata ordinazione.

L'aggiudicazione della gara e' subordinata all'adozione dell'apposito provvedimento da parte dei competenti organi; pertanto il verbale di gara non terrà luogo di ordine.

L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre l'impresa concorrente e' vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Alla gara di cui trattasi, si applicano tutte le norme contenute nel presente bando, disciplinare e capitolato e nella normativa vigente in materia di appalti e di sicurezza sul lavoro.

Le Imprese, con la semplice partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le norme contenute nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.

Il presente appalto non rientra nel campo dell'Accordo di cui all'art. 3 comma 46 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici.

Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE GARA – CAUSE DI ESCLUSIONE

La gara di cui al presente disciplinare sarà aggiudicata mediante applicazione del criterio del prezzo più basso, con aggiudicazione a favore della Società che presenti il minor prezzo.

L'amministrazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio:

- aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua;
- non procedere all'aggiudicazione della gara pur avendo ricevuto regolari offerte. In tal caso le offerte presentate dalle ditte concorrenti non vincolano in alcun modo l'Ente appaltante, fino alla notifica dell'aggiudicazione;
- indire una nuova gara per lo stesso oggetto, annullando la presente.

La ditta concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà astenersi dal presentare:

- Offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta, ovvero quelle nelle quali il prezzo presenti tracce di cancellazione;
- Offerte pervenute oltre il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle medesime, fissato nella lettera di invito;
- Offerte prive della compilazione del modulo di offerta economica;
- Offerte prive di documentazione riguardante il servizio offerto (corredate da eventuali schede tecniche, depliant, ecc...) atta a dimostrare la conformità della stessa rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;
- Offerte che presentino indicazione di prezzi al di fuori della documentazione inserita nella busta.

La ditta concorrente, con la firma per accettazione del presente disciplinare di gara, si dichiara consapevole che il quantitativo di beni posto a gara rappresenta il fabbisogno presunto dell'Ente appaltante e che, pertanto, potrà subire variazioni. La stessa dichiara dunque di essere consapevole che l'Amministrazione aggiudicatrice non sarà vincolata ad alcun limite di acquisto, per quantità e/o importi, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

ART. 7 – MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere formulata utilizzando tassativamente il Modulo di offerta economica predisposto dall'Ente appaltante, pena l'esclusione dalla gara, compilandolo integralmente in tutte le parti ed apponendo timbro e firma del legale rappresentante, indipendentemente dalla redazione di modulistica propria da parte della ditta concorrente, atta a specificare meglio nel dettaglio le singole componenti di prezzo che conducono all'importo complessivo;

L'offerta avrà validità e durata per mesi sei, anche ai fini di ulteriori e successive prestazioni, determinate da nuovi e/o maggiori fabbisogni dell'Ente appaltante. La ditta concorrente si impegna pertanto a mantenere valida l'offerta fino alla scadenza del suddetto termine, eccetto il caso di sopravvenuta eccessiva e comprovata onerosità della prestazione (artt. 1467-1469 c.c.);

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana; i prezzi dovranno essere formulati in euro, con un massimo di n. 2 (due) cifre decimali. Tali prezzi dovranno intendersi comprensivi di qualsiasi onere, ad eccezione della sola I.V.A.;

Per quanto attiene alla regolarità formale dell'offerta, la Ditta concorrente dovrà apporre timbro e firma del legale rappresentante in ogni pagina di tutti i documenti di gara, dopo aver indicato i dati necessari che in essi vengano eventualmente richiesti.

Oltre il termine di scadenza di presentazione delle offerte, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se migliorativa, sostitutiva e/o aggiuntiva rispetto alla offerta precedente presentata nei termini.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara pubblica avrà svolgimento, in data comunicata in tempo utile, presso la sede della regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare in Via Conte di Ruvo n. 74 – 65127 Pescara. Ciascun Concorrente potrà assistere alla gara pubblica a mezzo di un proprio rappresentante munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante.

La gara sarà così articolata:

- si verificherà la correttezza dei plichi e la regolarità della loro consegna;
- per i plichi correttamente presentati e nei termini pervenuti si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi e si verificherà la presenza delle due buste inviate; si procederà, poi, all'apertura delle buste "Documenti" di tutti i Concorrenti e si valuterà la correttezza della documentazione presentata ed il possesso dei requisiti richiesti.
- Si ammetteranno le ditte in possesso dei requisiti richiesti e successivamente, nella medesima seduta, si proseguirà con l'esame delle offerte economiche delle ditte, dichiarando aggiudicatario provvisorio il Concorrente che avrà presentato l'offerta economica più bassa, fatta salva l'applicazione della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

In ciascun momento della procedura il Presidente della Gara o il R.U.P., ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di interrompere le operazioni di gara, fissando un nuovo giorno e/o ora per la prosecuzione.

Il Presidente della Gara/R.U.P. si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data di svolgimento senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data e/o l'orario senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 9 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Verrà valutata la congruità delle offerte ai sensi dell'art. articolo 86 – D.Lgs n. 163/06 e s.m.i..

ART. 10 - SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 sarà limitato alle procedure di gara nonché alle segnalazioni da effettuarsi per legge. Si evidenzia che i dati richiesti per la compilazione degli allegati inclusi i recapiti e-mail, sono necessari ad uno snellimento delle procedure di gara.

ART. 12 - PENALI

Qualora la ditta aggiudicataria non effettuasse i Corsi di formazione entro la data richiesta dall'Amministrazione regionale, verrà sollecitata mediante raccomandata R.R. a provvedere al loro inizio entro i 15 gg. consecutivi dal termine di ricevimento del sollecito. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di provvedere all'affidamento al secondo classificato, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale differenza di prezzo, le spese ed i danni subiti.

ART. 13- CASI DI RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere risolto in caso di fallimento della aggiudicataria e/o inadempimento delle obbligazioni assunte dalle medesime nel contratto relativo alla presente procedura.

ART. 14- DIVIETO DI CESSIONE – AVVALIMENTO

La ditta aggiudicataria non può cedere ad altri, in tutto o in parte, il contratto, né cedere il credito o la riscossione di esso per procura.

Per l'avvalimento si applicano le prescrizioni previste dall'art. 49 del Dlgs 163/06. Ai fini dell'applicazione dell'art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della ditta ausiliaria che della ditta avvalente.

ART. 15 – NORME SULLA SICUREZZA

La società aggiudicataria dovrà accertarsi che nel luogo in cui saranno svolti i Corsi di Formazione, nelle attrezzature utilizzate e durante lo svolgimento dei corsi stessi sia rispettata la normativa sulla sicurezza (D.Lgs n. 81/2008); a tal proposito la Regione Abruzzo declina ogni responsabilità in merito alla sicurezza dei partecipanti ai corsi, dei formatori e del personale comunque addetto all'evento formativo.

ART. 16- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione ed all'esecuzione del contratto stipulato dalla ditta aggiudicataria, che non sia risolta in modo bonario nel termine perentorio di un mese dalla richiesta e dalla contestazione di una delle parti, sarà demandata ad un Collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, nominato dagli altri due membri.

Nel caso in cui una parte non provveda alla nomina del proprio arbitro nel termine di trenta giorni dalla richiesta scritta, fatta dalla parte più diligente, il medesimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pescara su richiesta della parte stessa. L'arbitrato sarà del tipo rituale e regolato dall'art. 806 e sgg. c.p.c..

ART. 17 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Tutte le informazioni e/o i chiarimenti inerenti la procedura di gara di cui al presente Disciplinare saranno resi noti alle ditte concorrenti ai propri indirizzi di posta elettronica;

Eventuali informazioni/chiarimenti sulla presente procedura di gara, originati a seguito della richiesta di informazioni da parte di uno o più concorrenti e la cui conoscenza possa determinare una posizione di vantaggio nella formulazione dell'offerta, saranno resi noti a tutti i partecipanti con le modalità di cui al primo comma;

L'Amministrazione appaltante fornirà risposta alle richieste e/o quesiti formulati solo ed esclusivamente per e-mail dai concorrenti, pervenuti entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non sarà data risposta alle richieste e/o quesiti pervenuti oltre tale termine o in forma diversa da quella richiesta. I referenti a cui indirizzare le richieste, con i rispettivi recapiti, sono indicati nella lettera di invito;

La mancata conoscenza delle informazioni sulla presente procedura è a totale carico e responsabilità delle ditte concorrenti, escludendo sin d'ora qualsiasi addebito nei confronti dell'Ente Appaltante;

Le informazioni relative all'aggiudicazione della gara saranno rese note mediante pubblicazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) e nello spazio dedicato alla gara stessa, sul portale della Regione Abruzzo, ove è attivo il sito relativo ai Bandi di Gara. L'Avviso di avvenuta pubblicazione dell'esito di gara sarà comunicato ai controinteressati mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di gara.

_____ data

PER ACCETTAZIONE

LA DITTA: _____

Timbro e firma del legale rappresentante

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

6



Direzione Politiche della Salute
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE – DG 21
 Via Conte di Ruvo n. 74 - 65100 – PESCARA
 TEL. 085.7672621 – FAX 085.7672637

ALLEGATO C)

OGGETTO CAPITOLATO TECNICO

Procedura Negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione".

La Società partecipante alla procedura negoziata di cottimo fiduciario in oggetto dovrà procedere a mettere a disposizione quanto sotto indicato e, comunque, quanto necessario per la piena riuscita dell'evento ed a fornire il servizio richiesto con le specifiche tecniche, i tempi, i modi ed i termini sotto indicati:

- o Tematiche di riferimento: principi e requisiti dei sistemi di gestione di un'organizzazione tramite strumenti quali le norme ISO 9001 e 19011 da applicarsi al settore della sanità pubblica e, in particolare, della sicurezza alimentare nella quale operano i sanitari pubblici destinatari dell'evento formativo;
- o Metodologia didattica: didattica frontale, esercitazioni in gruppi e sottogruppi, studio dei casi, role-playing o analoghi – per ogni corso è richiesta la presenza di n. 2 docenti, che potranno comunque integrarsi, alternandosi in aula, nei due corsi previsti ad eccezione dei momenti didattici in cui è tuttavia richiesta la loro presenza contemporanea;
- o Durata dei corsi, i cui calendari dovranno essere preliminarmente approvati dalla committenza:
 - fase introduttiva di n. 2 gg. (mattina + pomeriggio) - accreditato ECM di presentazione e preparazione al corso in aula per l'illustrazione delle norme ISO e le misure organizzative;
 - corso di n. 40 ore (gg. 5) svolto da organismi accreditati o riconosciuti ACCREDIA, secondo le norme della serie ISO 9000 (Decreto Interministeriale 22 dicembre 2009);
 - formazione teorico-pratica di n. 2 gg. (mattina + pomeriggio) - accreditato ECM - con illustrazione Reg. CE n. 852/04; n. 853/04 e n. 882/04 e sessioni pomeridiane di casi studio ed esercitazioni di gruppo (accreditati ECM).
 - Formazione sul campo di n. 5 audit presso OSA della regione (tutoraggio/team leader) a gruppi di n. 10 partecipanti, per un totale di n. 15 giornate di tutoraggio, con la preparazione del piano di audit e del relativo rapporto finale da parte del team leader;
- o Due edizioni contemporanee del medesimo corso, ciascuna destinata a n. 15 partecipanti, da effettuarsi entro il 30 giugno 2013. Resta salvo che, per giustificati motivi e solo previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, le edizioni potranno essere tenute oltre tale termine;
- o Prova finale del Corso accreditato ACCREDIA, alla presenza di entrambi i docenti, alla quale dovranno essere ammessi anche un n. max. di 10 discenti che risultino aver utilmente partecipato ad altri analoghi corsi;
- o Rilascio attestato finale di superamento del corso di n. 40 ore ed attestato partecipazione corsi ECM, nonché certificazione delle partecipazioni, con esito positivo, agli audit previsti dal corso;
- o Docenti con documentata competenza ed esperienza in materia di sanità pubblica e, in particolare, della sicurezza alimentare nella quale operano i sanitari pubblici destinatari dell'evento formativo;
- o Materiale didattico da consegnare 10 giorni prima dell'evento formativo alla stazione appaltante;
- o Fornitura dei pasti (primo, secondo, contorno, frutta e caffè) e del coffee-break per tutti partecipanti e per tutte le n. 9 giornate di corso teorico-formativo in aula;
- o Sede dei corsi: Pescara
- o Aula: n. 2 aule anche eventualmente limitrofe, idonee a contenere ciascuna n. 15 partecipanti per didattica frontale e gruppi di studio.
- o Relazione finale con indicazione dell'elenco partecipanti e la specificazione, per ogni discente dei voti ottenuti in ogni prova d'esame e il superamento o meno dell'esame e copia degli attestati di svolgimento degli audit "sul campo", con giudizio positivo del tutor e copia attestati ECM per i corsi pre e post corso 40 ore;

La Ditta concorrente dichiara di aver preso visione e cognizione delle specifiche tecniche e dei requisiti sopra indicati, che costituiscono i requisiti minimi del servizio oggetto del presente procedimento amministrativo. Si dichiara altresì consapevole che la fornitura sarà rifiutata dall'Amministrazione aggiudicatrice in caso di carenza anche di uno soltanto dei suddetti requisiti nell'attività fornita, assumendosi sin da ora tutti gli oneri che possano derivare.

LA DITTA: _____

Timbro e firma del legale rappresentante

Timbro con i dati anagrafici della Ditta

ALLEGATO D)

Alla Direzione Politiche della Salute
 SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E
 SICUREZZA ALIMENTARE
 Via Conte di Ruvo n. 74
 65100 - PESCARA

OGGETTO	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
---------	---

Istruzione per la compilazione:
 1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non interessano.
 2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
 3. qualora gli spazi non siano sufficienti allegare fogli integrativi e sottoscriverli.

Procedura Negoziata di cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione".

Il sottoscritto..... cod. fisc.....
 nato a il e residente in
 Prov..... CAP..... alla via tel./cell.....
 in qualità di.....
 dell'impresa: Denominazione/Ragione Sociale
 Cod. Fisc.....
 Partita IVA n..... tel..... fax.....
 Sede legale : Comune Prov.....
 Via/Piazza..... N.....

ENTI PREVIDENZIALI :

INAIL - codice ditta
 INAIL - Posizioni assicurative territoriali
 INPS - matricola azienda
 INPS - sede competente
 INPS - posizione contributiva individuale titolare / soci

Per comunicazioni:

referente Sig
 tel cell

DICHIARA

(barrare una casella)

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come soggetto di cui all'art.34 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, come:

- 1) imprenditore individuale
- 2) consorzio tra società
- 3) consorzio stabile
- 4) capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti.....
- 5) mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti
- 6) consorzio ordinario di concorrenti.....
- 7) soggetto con contratto di GEIE.....

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali, previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA, altresì,

- 1. di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
- 2. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 comma 1 lett. a), b) c), d), e), f) g), h), i), l), m) del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche,
- 3. di non aver (o di aver) riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
- 4. che l'impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di trattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 e seguenti della Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5. di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.....

per la seguente attività

ed attesta i seguenti dati (N.B.: per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero indicare i motivi per i quali non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.):

numero di iscrizione..... data di iscrizione.....
durata della ditta / data termine..... forma giuridica.....

(In caso di RTI, ogni impresa dovrà dichiarare l'iscrizione alla Camera di Commercio).

6. di essere in regola con i pagamenti contributivi (Inps, Inail, o altro Ente paritetico) e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura, nonché di rispettare tutte le norme e procedure previste in materia;
 7. di avere preso piena ed integrale conoscenza di quanto contenuto nell'Invito alla gara, nel Disciplinare e nel Capitolato tecnico e di accettarne, senza alcuna riserva, tutte le condizioni;
 8. che l'offerta sottoposta ottempera a tutte le richieste della Stazione Appaltante e che le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e dei servizi offerti sono tutti conformi ai requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante;
 9. che la gestione della fornitura sarà effettuata nel rispetto delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma della Legge n°675/96, del D.P.R. n°318/99 e della Legge n°325/00;
 10. che il prezzo complessivo praticato è remunerativo e che sarà mantenuto fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto, con l'impegno di mantenere valida l'offerta per un periodo non inferiore a 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione della stessa;
 11. di sollevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali installazioni o uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) o diritti d'autore;
 12. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'appalto e di applicare, altresì, tutte le norme relative alla sicurezza dei candidati in termini di luoghi e di attrezzature utilizzate (D.Lgs 81/2008) in vigore per il tempo di svolgimento del servizio, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
 13. (barrare la voce che interessa):
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell'art.17 Legge n°68/99);
 - che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 14. di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulle prestazioni da effettuare e di aver giudicato l'appalto stesso realizzabile ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto. Di aver altresì effettuato una verifica della disponibilità di personale necessaria per l'esecuzione della fornitura e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dell'appalto stesso;
 15. di rinunciare a richiedere compensi e rimborsi di sorta per qualsiasi spesa da essa sostenuta, qualunque sia l'esito della gara, e di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sull'appalto e su tutti gli atti relativi e conseguenti;
 16. di accettare, su richiesta della Stazione Appaltante, l'avvio delle procedure di fornitura nelle more della stipulazione del contratto, anche il giorno successivo all'aggiudicazione.
 17. che, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica art. 41 D.l.vo 163/2006 l'importo del fatturato globale d'impresa, realizzato nel triennio 2010/2012 è pari ad €
 18. ai fini della dimostrazione della capacità tecnica (art. 42 D.l.vo 163/2006), elenco dei servizi della stessa tipologia di quello oggetto di gara, forniti negli ultimi tre anni 2010/2012 per un importo complessivo di €..... l'importo non deve essere inferiore al triplo dell'importo posto a base d'asta (importo x 3).
- Il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, per ogni fornitura i seguenti dati: l'oggetto, l'importo, le date di fornitura ed i destinatari delle forniture stesse.
- In fase di eventuale controllo dei requisiti dichiarati, le forniture effettuate a favore di Amministrazioni o enti pubblici devono essere provate da certificati rilasciati e vistati dai legali rappresentanti delle amministrazioni medesime; se trattasi di forniture effettuate a favore di privati, l'effettiva fornitura è attestata dal legale rappresentante della società/ditta fornita.
19. nel caso di consorzi
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato):
.....;
20. (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
a.....;

LUOGO E DATA

FIRMA E TIMBRO

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.



Direzione Politiche della Salute
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE – DG 21
Via Conte di Ruvo n. 74 - 65100 – PESCARA
TEL. 085.7672621 – FAX 085.7672637

ALLEGATO E)

MODULO OFFERTA ECONOMICA (in bollo)

Procedura Negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione".

Il sottoscritto _____, titolare, legale rappresentante, procuratore
 _____ della Ditta:

DITTA

per il servizio di cui in oggetto ed alle condizioni tutte previste nella lettera d'invito e nei suoi allegati, offre il seguente ribasso sulla base d'asta:

_____ <small>In cifre</small>	%	(_____ <small>in lettere</small>)	/per cento
----------------------------------	---	---	------------------------------------	---	------------

LA DITTA: _____
 Timbro e firma del legale rappresentante

Nel caso di RTI, l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le società partecipanti o da tutte le consorziate:

ALLEGATO F)

REPUBBLICA ITALIANA**REGIONE ABRUZZO****DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE****SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE****CONTRATTO**

Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione.

L'anno duemilatredecim, addì _____ del mese di _____, in Pescara, alla Via Conte di Ruvo n. 74, presso la sede della Direzione Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

T R A

La Regione Abruzzo (codice fiscale 80003170661), rappresentata nel presente atto dal Dott. Giuseppe Bucciarelli, nato a Teramo il 5.2.1957, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale d'Abruzzo, che elegge domicilio per il presente atto presso la sede della Regione Abruzzo in L'Aquila, autorizzato alla stipula del presente atto dalla Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, di seguito denominata "Committente"

E

la Ditta _____, (Codice Fiscale e Partita IVA n _____), con sede legale in Via _____, in persona del proprio legale rappresentante _____, nato/a ad _____ il _____, di seguito anche denominato "Appaltatore" di seguito anche congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO

• che con Determina Dirigenziale n. DG/21/____ del _____, è stata aggiudicata definitivamente la procedura negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 per l'affidamento del "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione" alla Ditta _____, corrente in _____, per un prezzo offerto (I.V.A. esclusa) di € _____, come da offerta economica presentata in sede di gara.

Che l'Appaltatore ha successivamente presentato alla committente: a) la cauzione definitiva meglio precisata al successivo art. 11; b). Il certificato di accreditamento ACCREDIA; c) la certificazione comprovante i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; d il numero di c/c bancario dedicato (art. 3 legge 13.08.2010, n. 136).

Che la Committente ha acquisito in proprio: a) la certificazione di iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. ove risulta l'oggetto sociale e l'iscrizione per la attività prevista nel presente contratto, nonché la dicitura antimafia di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. b) il D.U.R.C.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra rappresentate, addivengono alla stipulazione del presente Contratto ed all'uopo convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.- Premesse

Le Premesse fanno parte integrante del presente Contratto e sono vincolanti per le Parti.

Art. 2.- Documenti contrattuali ed Allegati al Contratto

Per quanto non espressamente inserito nel presente contratto, nell'applicazione e nell'interpretazione dello stesso occorre fare riferimento sia all'offerta prodotta dall'Appaltatore in sede di gara (che viene data per allegata al presente contratto pur

se non materialmente compiegata allo stesso), sia alla normativa italiana e comunitaria, nonché regionale, sugli appalti pubblici di forniture e servizi.

Art. 3.- Oggetto dell'appalto

La Committente affida all'Appaltatore il Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione, come meglio descritto nella Offerta prodotta dall'appaltatore in sede di gara;

Art. 4. – Decorrenza contrattuale

Il presente Contratto diverrà obbligatorio, efficace ed eseguibile al momento della sottoscrizione.

Art. 5.- Durata dell'appalto e termini di esecuzione

Il presente contratto avrà la durata di mesi sei, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. La Committente si riserva la facoltà di cui all'art. 57, comma 5° lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di affidare all'Appaltatore la ripetizione dei servizi in oggetto per ulteriori una o due edizioni del corso;

Art. 6.- Luogo di esecuzione

L'Esecuzione del presente contratto deve avvenire, come previsto dall'Avviso di Gara, in Pescara secondo le modalità specificate in sede di gara.

Art. 7. -Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto è stabilito in Euro _____ (_____/00) , oltre l'IVA nella misura di legge.

L'importo indicato al capoverso che precede deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto. L'Appaltatore, con la corresponsione dell'importo indicato al primo capoverso del presente articolo si intenderà compensato di tutti gli oneri impostigli dalle norme in vigore e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Art. 8.- Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione, a cura del Servizio Sanità Veterinaria

e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo a conclusione della fornitura, previa presentazione di regolare fattura intestata alla committente che procederà, prima della liquidazione, alla acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

La liquidazione dell'importo avverrà mediante accredito su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato dall'Appaltatore alla riscossione dei proventi derivanti dall'affidamento in oggetto, nel rispetto ed ai sensi della L. 136/2010. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto, le coordinate bancarie ed il CIG dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

In caso di DURC negativo, relativo a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applicherà il disposto dell'art. 4, comma 2 del DPR 207/2010, testo in vigore.

Art. 9.- Subappalto

Il subappalto delle attività previste nel presente contratto viene tassativamente escluso.

Art. 10.- Osservanza delle condizioni normative risultanti dai

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

Nell'esecuzione delle attività l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle società prestatrici dei servizi oggetto del Contratto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono le attività.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dall'ex Ispettorato del Lavoro, la Committente stessa avrà la facoltà di procedere a comunicare all'Appaltatore e se del caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata a procederà in tal caso alla sospensione del pagamento del

saldo a prestazione ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l'ex Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni di cui sopra l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione Regionale, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Art. 11.- Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva, della durata di 360 giorni naturali e consecutivi, per un importo pari ad Euro _____ (_____ / _____) a mezzo di polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____.

La cauzione definitiva, versata a garanzia della buona esecuzione del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, resta vincolata fino a quando, scaduto il contratto, non sia stata liquidata la fattura e definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le parti.

Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato a domanda ed a spese dell'Appaltatore, previa dichiarazione del medesimo di non aver altro a pretendere dall'Amministrazione Regionale in dipendenza del contratto.

Art. 12. – Inadempimenti

In caso di accertata e perdurante inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti con il presente contratto, la Committente intimerà di provvedere a mezzo di Raccomandata R.R. in un tempo massimo di gg. 15, trascorso inutilmente il quale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 13. – Risoluzione

Il rapporto contrattuale può essere risolto nei seguenti casi:

sospensione degli adempimenti dell'Appaltatore per fatto imputabile allo stesso;

intervento nei confronti dell'Appaltatore di provvedimento che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; fallimento della Società appaltatrice; cessione di tutto o di parte dell'appalto; esito negativo del D.U.R.C.; mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.).

La risoluzione porta come conseguenza l'incameramento da parte dell'Amministrazione Regionale della cauzione definitiva di cui al precedente art. 11, a garanzia del proprio credito, salvo il risarcimento dei maggiori danni conseguenti all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

Art. 14 – Esecuzione in danno

Con la risoluzione del contratto sorge, per l'Amministrazione Regionale, il diritto di affidare a terzi l'attività in danno dell'Appaltatore.

L'Affidamento avverrà a trattativa privata o entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare i ritardi connessi alla risoluzione del contratto.

L'Affidamento a terzi che dovesse comportare per l'Amministrazione Regionale maggiori oneri, verrà notificato all'Appaltatore inadempiente, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle attività affidate e dell'importo relativo.

All'Appaltatore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse potranno essere prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione Regionale sui beni dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

L'Esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

Art. 15 – Recesso

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la Committente prende in consegna le prestazioni ed effettua la verifica di conformità. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Committente che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Committente.

La Committente può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

Art. 16 - Garanzie e riservatezza

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni in materia di riservatezza.

Non potrà divulgare all'esterno le informazioni, i dati e le notizie in genere di cui

verrà a conoscenza nell'ambito delle attività svolte nell'interesse della Regione.

Art. 17 – Obblighi dell'Appaltatore per effetto della L. 136/2010

A pena la nullità assoluta del contratto è fatto obbligo all'Appaltatore, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., riportando, per ciascuna transazione, il CIG relativo alla presente procedura.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'Appaltatore si dichiara informato che il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo con sede e domicilio fiscale come indicato nelle premesse di questo stesso atto e che il trattamento dei dati richiesti persegue esclusivamente le finalità di adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto e all'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore si dichiara altresì informato che il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e che i dati richiesti all'Appaltatore sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa per cui, una volta acquisiti per le suddette

finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge. L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 19- Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Art. 20.- Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del presente Contratto tra la Committente e l'Appaltatore, non componibili in via amichevole, è competente il giudice ordinario del Foro di L'Aquila.

Art. 21 - Spese contrattuali

Le spese, le imposte, le tasse e gli oneri tutti previsti dalla legge per la stipulazione e la registrazione del presente Contratto, o gravanti sulla prestazione oggetto di Contratto, sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'IVA che sarà a carico della Committente. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, in quanto tutte le disposizioni in esso contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (*cf. art. 5 del DPR 26.04.1986, n. 131 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro*). Al fine dell'eventuale registrazione a tassa fissa l'appaltatore dichiara che è sottoposto all'imposta sul valore aggiunto.

Le parti dichiarano di avere perfetta conoscenza degli allegati al presente contratto, ivi compresi quelli dati per allegati al presente contratto pur se non materialmente compiegati allo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Ditta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

per la REGIONE ABRUZZO

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
UFFICIO CONTO DEL PATRIMONIO E
PERENZIONI

DETERMINAZIONE 12.03.2013, n. DB8/35

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 10.1.2013, inerente il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il comma 6 dello stesso art. 15 in base al quale, per la riassegnazione dei fondi vincolati, si provvede con prelevamento delle somme necessarie dal fondo istituito ai sensi del 2° comma del citato articolo e con la relativa reiscrizione nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa;

VISTE le note:

- della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Programmazione Sviluppo n. 65937 del 7.3.2013;
- della Direzione Affari della Presidenza, Ufficio Conservazione della Natura n. 1144 del 27.2.2013;
- della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Gestione Rifiuti n. 50304 del 21.2.2013;
- della Direzione LL.PP., Servizio Edilizia Residenziale n. 58731 del 28.2.2013;
- della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Sviluppo dell'Artigianato n. 56411 del 26.2.2013;
- della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Sviluppo del Commercio n. 52760 del 22.2.2013;
- della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Servizio Politiche Sociali n. 60868 del 1.3.2013;

- della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione n. 59861, 59877, 59852, 59866 e 59850 del 28.2.2013;
- della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e TrASFusionale n. 62077 del 4.3.2013;
- della Direzione Politiche della Salute, Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane n. 55617 e 55634 del 26.2.2013;
- della Direzione Politiche Agricole n. 65235 del 6.3.2013, n. 61864 del 4.3.2013, n. 66359 del 7.3.2013 e n. 61875 del 4.3.2013;

CONSIDERATO che per le note n. 61864, 66359 e 61875 della Direzione Politiche Agricole è già stato dato parere favorevole alle Deliberazioni di Giunta regionale di programma dei corrispondenti interventi, relativamente alla disponibilità delle economie vincolate;

CONSIDERATO che gli importi da reiscrivere costituiscono risorse relative ad assegnazioni con vincolo di destinazione;

VISTO l'art. 34 comma 7 lett. c) e l'art. 25 della Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77;

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue Allegato


REGIONE
ABRUZZO

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 2

N° Atto	35	Data Atto	12/03/2013	Organo	DB8	Descrizione	Esecutività Esecutiva			
							COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	01.01.006	11468	1	DA.10.00		FINANZIAMENTO STATALE PER L'ATTIVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI LEGGE 144/1999.	380.000,00		380.000,00	
S	11.01.003	51003	1	DL.00.00		SPESE PER INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ART. 9, LEGGE 283/1993 - TRASFERIMENTI STATALI	3.286.794,69		3.286.794,69	
S	11.01.003	51623	1	DL.25.00		INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI ENTI DI FORMAZIONE - D.D. 95M/06	451.748,20		451.748,20	
S	11.01.003	51638	1	DL.00.00		SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI - L. 8.3.2000, N.53ART.6	1.281.013,80		1.281.013,80	
S	13.01.003	71574	1	DL.00.00		FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI - L. 328/2000	7.023,39		7.023,39	
S	12.01.008	81530	1	DG.12.00		INTERVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - ART. 4 L. 5.6.1990, N.135.	1.160.506,51		1.160.506,51	
S	12.01.001	81542	1	DG.08.00		FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI ED EMODERIVATI	290,70		290,70	
S	12.01.007	81550	1	DG.12.00		FINANZIAMENTO DESTINATO AL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO DI CUI ALL'ART.72 DELLA L.23.12.1998, N.448	773.489,00		773.489,00	
S	07.01.004	101420	1	DH.00.00		PROGRAMMA COMUNITARIO IPA CBC 2007-2013, REALIZZAZIONE PROGETTO "ZOOONE"	117.110,46		117.110,46	
S	07.02.003	102489	1	DH.00.00		INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53 -	625.000,00		625.000,00	
S	03.02.005	262417	1	DC.07.00		PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS. 112/1992	138.843,54		138.843,54	
S	06.02.002	282451	1	DI.00.00		FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 112/98 -	178.741,43		178.741,43	



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
UFFICIO CONTO DEL PATRIMONIO E
PERENZIONI

DETERMINAZIONE 13.03.2013, n. DB8/36

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale n. 3 del 10.1.2013 inerente il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il secondo comma dello stesso art. 14 in base al quale, per il pagamento dei residui passivi perenti delle spese correnti, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, si provvede con prelevamento delle somme necessarie dal "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori" e con la relativa reiscrizione ai capitoli di provenienza o a capitoli di nuova istituzione;

CONSIDERATO che sul detto Fondo speciale per l'anno finanziario 2013 esiste la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che le somme da erogare sono state eliminate dal bilancio per perenzione amministrativa e sono state reclamate dai creditori;

VISTE le note:

- della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Servizio Politiche Sociali n. 65745 del 7.3.2013 e n. 57112 del 27.2.2013;
- della Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro n. 63013 del 5.3.2013;
- della Direzione LL.PP., Servizio Opere Pubbliche n. 37292 del 8.2.2013;
- della Direzione Politiche Agricole, Servizio Politiche Forestali n. 51595 del 25.2.2013, n. 47566 del 20.2.2013 e n. 40419 del 12.2.2013;

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77;

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue Allegato

REGIONE
ABRUZZO

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1

N° Atto	36	Data Atto	13/03/2013	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva				
						COMPETENZA		CASSA		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
S	02.01.005	11205	1	SG.00.00		1.344,93		1.344,93		
SPESA PER LA PREVENZ. DEI RISCHI E PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.LGS.19.9.1994, N.626 E 19.03.1996, N.242										
S	01.01.007	11700	1	DC.19.00		7.200,00		7.200,00		
PAESI DEL MEDITERRANEO L.R. 25.8.2006, N. 29										
S	13.01.003	71635	1	DL.26.00		22.890,67		22.890,67		
PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - L.R. 2/MAGGIO 1995, N. 95.										
S	07.01.002	111413	1	DH.31.00		53.424,56		53.424,56		
SPESA PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FORESTALI REGIONALI - L.R.12.4.1994, N.28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.										
S	07.01.002	291419	1	DH.31.00		5.855,00		5.855,00		
PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA L.R.11.9.79, N.45 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.										
S	15.01.002	321920	1	DB.08.00		90.715,16		90.715,16		
FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 L.R. 25 MARZO 2002, N. 3 -.										
TOTALI SPESA						90.715,16		90.715,16		90.715,16
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00		0,00



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI
LOCALI BILANCIO ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
UFFICIO CONTO DEL PATRIMONIO E
PERENZIONI

DETERMINAZIONE 14.03.2013, n. DB8/37

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 10.01.2013 inerente il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il secondo comma dello stesso art. 13 in base al quale, per il pagamento dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, si provvede con prelevamento delle somme necessarie dal Fondo speciale istituito ai sensi del 1° comma del citato articolo e con la relativa reiscrizione ai capitoli di provenienza o ai capitoli di nuova istituzione;

CONSIDERATO che sul detto Fondo speciale per l'anno finanziario 2013 esiste la necessaria disponibilità ;

CONSIDERATO che le somme da erogare sono state eliminate dal bilancio per perenzione amministrativa e sono state reclamate dai creditori;

VISTE le note:

- della Direzione LL.PP., Servizio per la Sicurezza Idraulica n. 64143 del 5.3.2013;
- della Direzione LL.PP., Servizio Edilizia Residenziale n. 40666 del 12.2.2013 e n. 67177 del 8.3.2013;
- della Direzione LL.PP., Servizio Gestione delle Acque n. 68223 del 11.3.2013;
- della Direzione Riforme Istituzionali, Servizio Sistemi Locali Sport n. 49830 del 20.2.2013;
- della Direzione Sviluppo Economico, Servizio Programmi Intersettoriali n. 62569 del 4.3.2013;
- della Direzione Politiche Agricole, Servizio Interventi Strutturali n. 52887 del 22.2.2013;

VISTO l'art. 34 comma 7 lett. a) e l'art. 25 della Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77;

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue Allegato




Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1

N° Atto	Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Atto	14/03/2013	Organo	DB8	Descrizione	Esecutività Esecutiva			
											COMPETENZA		CASSA	
										IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
S		02.02.004	12354	1	DA.00.00					INTERVENTI IN FAVORE DELLE AREE INTERNE	477.600,00		477.600,00	
S		02.02.010	12484	1	DD.25.00					COFINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI COMUNITARI E NAZIONALI.	134.132,70		134.132,70	
S		02.02.010	12490	1	DA.02.00					ONERI PER INTERVENTI DI COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI E DI INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	4.440,35		4.440,35	
S		10.02.002	92401	1	DB.13.00					INTERVENTI A SOSTEGNO DELL' IMPIANTISTICA SPORTIVA E PISTE DI SCI DI FONDO - L.R. 7.3.2000, N. 20	8.750,00		8.750,00	
S		05.02.002	152359	1	DC.25.00					ONERI PER I CONTRIBUTI PER I PROGRAMMI PROVINCIALI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E PER PRONTO INTERVENTO SU ALVEI FLUVIALI - L.R. 23.9.1997, N.107.	68.350,00		68.350,00	
S		03.02.005	262500	1	DC.07.00					CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.	196.673,10		196.673,10	
S		15.02.003	323500	1	DB.08.00					FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 DELLA L.R. 25.03.2002, N. 3.	889.946,15		889.946,15	
TOTALI SPESA											889.946,15		889.946,15	
TOTALI ENTRATA											0,00		0,00	
											0,00		0,00	



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
UFFICIO CONTO DEL PATRIMONIO E
PERENZIONI

DETERMINAZIONE 18.03.2013, n. DB8/39

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 28.12.2012, n. 69 inerente il rifinanziamento della L.R. 8.11.2001, n.57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo);

VISTO l'articolo 5 della L.R. 4.2.2013, n. 5 che sostituisce l'articolo 2 della sopra citata legge 69/2012;

CONSIDERATO per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della L.R. 28.12.2012, n.69 è autorizzata per l'anno 2013 la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa 05.02.010 - 292361 denominato: "Interventi per funzioni trasferite dal D. Lgs. n. 112/1998 in materia di ambiente - D.P.C.M. 22.12.2000" per l'importo complessivo di € 5.500.000,00 da destinare al capitolo di spesa 06.02.004 - 242422 denominato: "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo" - L.R. 8.11.2001, n. 57";

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 10.1.2013, inerente il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il comma 6 dello stesso art. 15 in base al quale, per la riassegnazione dei fondi vincolati, si provvede con prelevamento delle somme necessarie dal fondo istituito ai sensi del 2° comma del citato articolo e con la relativa reiscrizione nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa;

VISTA la nota n. 71927 del 13.3.2013 della Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie con la quale si chiede la reiscrizione della somma di € 5.500.000,00 relativa al capitolo di spesa 292361;

VALUTATO che l'importo da reiscrivere costituisce risorsa relativa ad assegnazione con vincolo di destinazione;

VISTO l'art. 34 comma 7 lett. c) e l'art. 25 della Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3;


VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77;

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone


Seguono Allegati



Regione Abruzzo
 Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
 67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

N° Atto	39	Data Atto	18/03/2013	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	05.02.010	292361	1	DA.22.00	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	5.500.000,00		5.500.000,00	
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTALI SPESA						5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00






Regione Abruzzo
 Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
 67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1

N° Atto	5	Data Atto	04/02/2013	Organo	CR	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	06.02.004	242422	1	DI.11.00	VALORIZZAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'AEROPORTO D'ABRUZZO - L.R.8.11.2001, N.57	5.500.000,00		5.500.000,00	
S	05.02.010	292361	1	DA.22.00	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000		5.500.000,00		5.500.000,00
TOTALI SPESA						5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00



DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' E LOGISTICA (DE)
SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI
FISSI (DE9)
UFFICIO LINEE FUNIVIARIE, SCIOVIE E PISTE
DA SCI

DETERMINAZIONE 15.03.2013, n. DE9/033
Art.30 della L.R. 24/2005. Conferma dell'assenso regionale alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli quale Direttore di Esercizio per gli impianti funiviari gestiti dal C.T.G.S. S.p.A. a Campo Imperatore - L'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Il Centro Turistico del Gran Sasso S.p.A. di L'Aquila, gestisce gli impianti di risalita, le piste da sci e le infrastrutture accessorie in località Campo Imperatore;
- con nota del 17/04/2012 ha comunicato di aver nominato quale Direttore di Esercizio per la funivia "Fonte Cerreto - Campo Imperatore", le seggiovie "Fontari - Campo Imperatore" e "Campo Imperatore - Scindarella", l'ing. Dino Pignatelli, con l'incarico valido per una durata di sei mesi rinnovabile, in sostituzione del dimissionario ing. Marco Cordeschi. La società ha richiesto l'assenso regionale ex art.90 DPR 753/80;
- con nota n°511/I4 del 19/04/2012 la Sezione USTIF di Pescara ha rilasciato il nullaosta, di cui al DPR 753/80 e DM 18/02/2011, alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli quale Direttore di Esercizio per gli impianti funiviari succitati;
- con Determina Dirigenziale N°DE9/041 del 19/04/2012 è stato conseguentemente rilasciato l'assenso regionale ex art.30 L.R. 24/2005;

VISTA la nota Prot.n.526/13 del 17/04/2012 con cui il Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. ha comunicato che l'incarico di Direttore di Esercizio conferito all'ing. Dino Pignatelli, in scadenza il 18/10/2012, è stato prorogato ed è tutt'ora in vigore (**Allegato n°1**);

VISTA la nota n°895 del 08/03/2013 (**Allegato N°2**), con cui l'USTIF di Napoli ha confermato il nullaosta, rilasciato con nota

n°511/I4 del 19/04/2012, alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli quale Direttore di Esercizio per gli impianti funiviari in località Campo Imperatore - L'Aquila;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art.90 del DPR 753/80, dell'art.14 del DM 18/02/2011 e dell'art.30 della L.R. 24/2005, si rende necessario confermare l'assenso regionale alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli, residente a L'Aquila, quale Direttore di Esercizio per i succitati impianti funiviari gestiti dal C.T.G.S. S.p.A.;

VISTA la L.R. n°77/1999, art.5, autonomia della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- 1) **Di confermare**, ai sensi dell'art.90 del DPR 753/80, dell'art.14 del Decreto 18/02/2011 e dell'art.30 della L.R. 24/2005, l'assenso regionale già rilasciato con Determina Dirigenziale N°DE9/041 del 19/04/2012, alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli, residente in Via A. Colagrande 1 a L'Aquila, a Direttore di Esercizio per gli impianti: funivia "Fonte Cerreto - Campo Imperatore" e seggiovie "Fontari - Campo Imperatore" e "Campo Imperatore - Scindarella" esercitati nel Comune di L'Aquila (AQ) dalla società Centro Turistico del Gran Sasso S.p.A. L'Aquila;
- 2) **di subordinare** altresì l'assenso regionale alla seguente condizione: il Direttore di Esercizio, durante il funzionamento degli impianti a fune, deve essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia.
- 3) **di inviare** la presente Determinazione all'ing. Dino Pignatelli, al C.T.G.S. S.p.A. e per conoscenza all'USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara;
- 4) **di inviare** la presente disposizione al Servizio "Coordinamento e Supporto, Affari Generali e BURA", di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Daniele Raggi

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA
SETTORE GENIO CIVILE - SICUREZZA -
ESPROPRI
SERVIZIO DEMANIO IDRICO DI AVEZZANO

Ordinanza istruttoria per la domanda in data 28/09/2012 della ditta "Carusi Vittorio" con sede in Celano.

La Ditta Vittorio Carusi, in data 28/09/2012, ha presentato domanda di concessione per derivare da n. 1 pozzo in Comune di Celano, nella misura di Mod. 0,08 (l/s 8) d'acqua, per un volume annuo complessivo di mc. 23000, ad uso irriguo.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Gilberto Di Giorgio

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA
SETTORE GENIO CIVILE - SICUREZZA -
ESPROPRI
SERVIZIO DEMANIO IDRICO DI AVEZZANO

Ordinanza istruttoria per la domanda in data 28/09/2012 della ditta "Malizia Mauro" con sede in Celano.

La Ditta Malizia Mauro, in data 28/09/2012, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da n. 1 pozzo in Comune di Celano, nella misura di Mod. 0,10 (l/s 10) d'acqua, per un volume annuo complessivo di mc. 28800, ad uso irriguo.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Gilberto Di Giorgio

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA
SETTORE GENIO CIVILE - SICUREZZA -
ESPROPRI
SERVIZIO DEMANIO IDRICO DI AVEZZANO

Ordinanza istruttoria per la domanda in data 05/10/2012 della Soc. Agr. "F.lli Di Renzo Paolo e Fernando" con sede in Celano.

La Soc. Agr. "F.lli Di Renzo Paolo e Fernando, in data 05/10/2012, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da n. 1 pozzo in Comune di Celano, nella misura di Mod. 0,20 (l/s 20) d'acqua, per un volume annuo complessivo di mc. 58000, ad uso irriguo.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Gilberto Di Giorgio

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA
SETTORE GENIO CIVILE - SICUREZZA -
ESPROPRI
SERVIZIO DEMANIO IDRICO DI AVEZZANO

Ordinanza istruttoria per la domanda in data 11/10/2012 della ditta "Malizia Annunziata" con sede in Celano.

La Ditta Malizia Annunziata, in data 11/10/2012, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da n. 1 pozzo in Comune di Celano, nella misura di Mod. 0,08 (l/s 8) d'acqua, per un volume annuo complessivo di mc. 23000, ad uso irriguo.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Gilberto Di Giorgio

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA
SETTORE GENIO CIVILE - SICUREZZA -
ESPROPRI
SERVIZIO DEMANIO IDRICO DI AVEZZANO

Ordinanza istruttoria per la domanda in data 14/11/2012 della ditta "Di Bernardo Rita" con sede in Avezzano.

La Ditta Di Bernardo Rita, in data 14/11/2012, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da n. 1 pozzo in Comune di Avezzano, nella misura di Mod. 0,06 (l/s 6) d'acqua, per un volume annuo complessivo di mc. 17300, ad uso irriguo.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Gilberto Di Giorgio

COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO
 PROVINCIA DI CHIETI
 Via Municipio, 5
 66045 Schiavi Di Abruzzo (CH)

Decreto n.2/2012 di Espropriazione per pubblica utilità finalizzato alla costruzione e l'esercizio di un impianto eolico da 0,200 MW ed opere accessorie da ubicarsi nel Comune di Schiavi d'Abruzzo località "Fonte Gelata" per conto della società Floew S.r.l.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO DEL
 COMUNE DI SCHIAVI D'ABRUZZO**

Omissis

DECRETA

Articolo 1

È disposta a favore della società Floew Srl – Sede legale 66054 Vasto (CH), Via Petrarca, 26 – Registro Imprese di Chieti, C.F. e P.I. 02146730698 – R.E.A. 155769 – Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.:

- l'esproprio per pubblica utilità sulla particella indicata al N.C.T. del Comune di Schiavi D'Abruzzo (CH) fg. 6 p.la 4048 per una superficie pari a 314,00 mq;
- servitù di accesso all'impianto sulla particella indicata al N.C.T. del Comune di Schiavi D'Abruzzo (CH) fg. 6 p.la 4048 per una superficie pari a 131,00 mq;

così come individuati nell'Allegato 2, ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico da 0,200 MW ubicato in Loc. Fonte Gelata nel Comune di Schiavi D'Abruzzo (CH);

Articolo 2

È disposta a favore della società Enel Distribuzione S.p.a. – Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v, l'asservimento coattivo di elettrodotto per pubblica utilità dei terreni così come individuati nell'Allegato 2 e denominati "fascia di asservimento", interessati alla costruzione e l'esercizio della sola linea di connessione elettrica dell'impianto eolico da 0,200 MW ubicato in Loc. Fonte Gelata nel Comune di Schiavi D'Abruzzo (CH) della soc. Floew S.r.l.;

Avverso il presente Decreto è ammessa opposizione entro i termini di legge; per i terzi

interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Geom. Pier Giovanni Di Carlo**

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
 PROVINCIA DI CHIETI

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 31-12-2012: Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale approvato con Delibera di C.C. n° 12 del 05-08-2011 – Modifica – Adozione di variante urbanistica specifica.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- le premesse e la narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione;
- modificare il piano di valorizzazione e alienazione degli immobili per l'anno 2011 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 05.08.2011 stabilendo di valorizzare l'immobile Ex ONMI mediante specifica variante urbanistica secondo il contenuto della scheda predisposta dal Dirigente della Ripartizione Urbanistica, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- di adottare la variante urbanistica fissando i parametri urbanistici ed edilizi atti a permettere un intervento edificatorio che renda possibile la trasformazione dell'uso del manufatto attualmente destinato ad uffici, nel rispetto della specifica normativa riportata nella scheda Tecnica che si allega al presente atto sotto la lettera "C";
- trasmettere la presente delibera al Dirigente della Ripartizione Urbanistica per quanto di competenza;
- Autorizzare il dirigente della Ripartizione Affari Generali Area Economico-Finanziaria e Affari Generali a compiere tutti gli atti necessari all'alienazione del compendio immobiliare Ex ONMI;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza con successiva e separata votazione rende il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell'art. 134 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
F.to Arch. Roberto OLIVIERI

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
 PROVINCIA DI CHIETI

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 99 del 31-12-2012: Variante al PRG ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 nel testo in vigore per la rideterminazione della destinazione urbanistica delle aree definite "zone bianche" - Adozione.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE**DELIBERA**

- le premesse e la narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;
- di adottare la variante normativa predisposta dall'ufficio urbanistico dell'ente per la rideterminazione della destinazione urbanistica delle "zone bianche" determinatesi a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi sulle aree che il PRG vigente destina a "Zone pubbliche di interesse generale", a "Parcheggio" e "Viabilità", individuate con apposita campitura e descrizione nella Tav. 3 di PRG ad oggetto "Zonizzazione e Viabilità", da considerarsi come restituzione informatizzata della zonizzazione del PRG vigente;
- da dare atto che la Variante alle Norme Tecniche di attuazione del PRG introduce l'art. 14 Bis, il cui testo si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, e riguarda le aree che il PRG vigente destina a "Zone pubbliche di interesse generale", a "Parcheggio" e "Viabilità", individuate con apposita campitura e descrizione nella Tav. 3 di PRG

ad oggetto "Zonizzazione e viabilità", da considerarsi come restituzione informatizzata della zonizzazione di PRG vigente, che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All."E");

- dare mandato al Dirigente della Ripartizione Urbanistica di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato, propedeutici all'approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
F.to Arch. Roberto Olivieri

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE - UNITÀ PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI - DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in doppio cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 10 e cabina elettrica di trasformazione MT/BT per alimentazione Cantieri Italiani S.r.l. nel Comune di Cepagatti (PE). Via della Bonifica. (ITER/484152)

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in doppio cavo interrato in Alluminio 3X(1X185) mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 10 e cabina di trasformazione MT/BT per l'alimentazione del cliente Cantieri Italiani nel Comune di Cepagatti (PE).

Il nuovo elettrodotto, che collegherà la nuova cabina di "Via Bonifica-080293" sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente denominata "Cappucci" autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/46 del 26.03.2002.

La costruzione interesserà la Strada Provinciale denominata Via della Bonifica in Comune di Cepagatti.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile-Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il Responsabile
Vincenzo Autiero

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E RETI - SVILUPPO RETE
LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Costruzione di linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in conduttore cavo aereo ed interrato della lunghezza di circa 0,080 km. ed installazione di un nuovo posto di trasformazione su palo in località Fonte Paduli di Sant'Eusanio del Sangro (CH). Rif. pratica Enel DNI/CH/484756

L'Enel Distribuzione S.p.A.- Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise - Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni - Distaccamento di Chieti - Via Auriti,1 66100 CHIETI ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, della lunghezza di circa 0,080 km. costituito da:
- n.1 tratto aereo esterno in conduttore nudo CU 25 mm² della lunghezza di 0,080 km.;

ed installazione di un nuovo posto di trasformazione su palo (PTP), necessario l'alimentazione della fornitura in BT del cliente "Suinicola Colle Barone srl" nel Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH), a partire dall'impianto esistente autorizzato dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n. DN4/2 del 08.10.2002.

La costruzione interesserà la località: località Fonte Paduli nel comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH).

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L. R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Chieti - Settore 5, Servizio Acque Pubbliche ed Impianti, via Discesa delle Carceri, 2 - 66100 Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Un Procuratore
Donato Marrone

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. - DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E RETI - SVILUPPO RETE
LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Spostamento di n. 2 tratti di linee elettriche aeree esterne, in conduttori nudi, in media tensione a 20000 Volt, mediante interrimento con n.2 conduttori in cavo della lunghezza di circa 0,580 km in località Zona Industriale, contrada Saletti nei Comuni di Atessa e Paglieta (CH). Rif. pratica Enel DNI/CH/509340

L'Enel Distribuzione S.p.A.- Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise - Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni - Distaccamento di Chieti - Via Auriti,1 66100 CHIETI ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di due tratti di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato di alluminio di tipo 3x1x185 mm² della lunghezza di circa 0,580 km, necessario per l'esecuzione dello spostamento ed interrimento di 2 linee elettriche aeree

esterne, in conduttori nudi, esistenti, autorizzate con ordinanza n. 03/DN/2 richiesto dal Consorzio di Sviluppo Industriale Sangro per la realizzazione di una nuova area industriale ricadente tra i comuni di Atessa e Paglieta (CH).

La costruzione interesserà la località Contrada Saletti - Zona Industriale - ricadente nei comuni limitrofi di Atessa (CH) (foglio di mappa n.1 - particelle 240 ed altre) e Paglieta (CH) (foglio di mappa n. 15 - particelle 4771 ed altre) in area consortile come da piano particolareggiato per la nuova Zona Industriale.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Chieti - Settore 5, Servizio Acque Pubbliche ed Impianti, via Discesa delle Carceri, 2 - 66100 Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Un Procuratore
Antonino Zecca

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est 27 - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4221/4211**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it**